

BANDO DI CONCORSO A.A. 2021/22

Per il conferimento di borse di studio,
servizio abitativo e premio di laurea



EDISU
PIEMONTE
Ente per il Diritto allo Studio Universitario

CAIIPUS
PIEMONTE
A UNIVERSAL EXPERIENCE

NOVITÀ

1. DOMANDA ESCLUSIVAMENTE CON SPID PER STUDENTESSE E STUDENTI ITALIANI O STRANIERI CON RESIDENZA IN ITALIA

Le studentesse e gli studenti che non sono già in possesso di PIN EDISU, DEVONO presentare domanda accedendo alla procedura esclusivamente con SPID. EDISU ha anche presentato richiesta all'Agid per accesso tramite CIE e verrà data comunicazione non appena l'Autorità autorizzerà EDISU Piemonte all'accesso.

Anche le studentesse e gli studenti in possesso di PIN EDISU dovranno munirsi di SPID per poter visualizzare le graduatorie o effettuare operazioni dopo il 30 settembre 2021, data in cui il PIN EDISU scadrà come previsto dalla Legge 100/2020

2. DOMANDA CON CODICE TEMPORANEO D'ACCESSO 2021/22 PER STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI SENZA RESIDENZA IN ITALIA

Le studentesse e gli studenti internazionali privi di PIN EDISU o SPID (perché senza residenza in Italia) devono richiedere il Codice Temporaneo d'Accesso che avrà valore fino al 30 giugno 2022 e dovranno sempre allegare anche il documento d'identità.

Anche le studentesse e gli studenti in possesso di PIN EDISU dovranno munirsi di Codice Temporaneo d'Accesso per poter visualizzare le graduatorie o effettuare operazioni dopo il 30 settembre 2021, data in cui il PIN EDISU scadrà come previsto dalla Legge 100/2020

3. RIFIUTO O MANCATA ACCETTAZIONE/DICHIARAZIONE D'INTERESSE SERVIZIO ABITATIVO

Le studentesse e gli studenti che non trasmettono la procedura online di accettazione/dichiarazione d'interesse o che la compilano indicando il rifiuto al servizio abitativo, come per l'a.a. 2020-21 concorrono all'importo di **borsa di studio IN SEDE**, ma possono richiedere di essere inseriti in calce alle graduatorie uniche di scorrimento.

4. RINUNCIA AL POSTO LETTO DOPO CHECK-IN (ASSEGNAZIONE)

Le studentesse e gli studenti che rinunciano al posto letto dopo aver effettuato il check-in, anche se assegnati in fase di scorrimento graduatoria, concorrono alla borsa di studio per il **solo importo da PENDOLARE** e non potranno presentare la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso.

5. ASSEGNATARI DI SERVIZIO ABITATIVO A.A. 2020-21 CON PROROGA D'INGRESSO

Le studentesse e gli studenti assegnatari di servizio abitativo a.a. 2020-21 con proroga d'ingresso **possono beneficiare di servizio abitativo a.a. 2021/22** in qualità di conferma se possiedono i requisiti di merito richiesti.

6. DISPOSIZIONI PER CONSEGNA VISTO D PER STUDIO PER STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE PRIMI ANNI CON VISTO D'INGRESSO PER ISCRIZIONE A.A. 2021/22

- Consegna Visto D per studio entro 15 settembre 2021

vengono inseriti nelle **graduatorie definitive di servizio abitativo del 21 settembre 2021** in qualità di idonei o vincitori se **consegnano tutta la documentazione consolare** (art 30), codice fiscale e il **Visto D per Studio entro il 15 settembre 2021** (con procedura di reclamo entro le ore 12 o consegna allo sportello) Devono inoltre compilare l'accettazione (se vincitori) o la dichiarazione d'interesse (se idonei) e fare il check-in se viene loro assegnata una camera presso una residenza EDISU. Se non sono ancora in Italia possono richiedere la proroga d'ingresso (art. 34).

Se non consegnano tutta la documentazione consolare, codice fiscale e il Visto entro il 15 settembre 2021 vengono esclusi nelle graduatorie del 21 settembre e potranno avere successivi esiti se consegnano il Visto entro il 19 novembre 2021 o entro il 28 febbraio 2022, come nei seguenti punti.

- Consegna Visto D per studio dopo 15 settembre ma entro 19 novembre 2021

vengono inseriti nelle **graduatorie del 15 dicembre 2021**, se **consegnano tutta la documentazione consolare**, compresi codice fiscale e **Visto D per studio, entro il 19 novembre 2021** (con procedura di reclamo entro le ore 12, o consegna allo sportello) e si iscrivono entro il 30 novembre 2021. Se hanno richiesto il servizio abitativo possono concorrere all'importo comprensivo del valore del servizio abitativo se presentano domicilio a titolo oneroso entro il 3 dicembre 2021. Possono inoltre essere inseriti in fondo alle graduatorie di scorrimento per il servizio abitativo, in ordine di ISEE Parificato.

- Consegna Visto D per studio dal 20 novembre 2021 al 28 febbraio 2022

vengono inseriti nelle **graduatorie del 15 marzo 2022** se si **iscrivono regolarmente entro il 28 febbraio 2022** e, **entro la stessa data, fanno pervenire ad EDISU la documentazione consolare in originale** afferente alle annualità stabilite dall'articolo 30 commi 3 e 7 (invio tramite posta, corriere o persona delegata), il **Visto D per Studio** e il **codice fiscale rilasciato dalle competenti autorità**. Potranno anche essere inseriti nelle nuove graduatorie uniche di scorrimento che verranno pubblicate il 15 marzo 2022. Per quanto concerne il domicilio a titolo oneroso si rimanda all'art. 8 comma 2.

TABELLA PRINCIPALI SCADENZE PROCEDURE E DATE GRADUATORIE

(le ore 12 sono sempre ora italiana)

TIPOLOGIA BENEFICIO RICHIESTO	PERIODO PRESENTAZIONE DOMANDA	GRADUATORIE PROVVISORIE	RECLAMI	GRADUATORIE DEFINITIVE	ACCETTAZIONE VINCITORI e DICHIARAZIONE D'INTERESSE IDONEI	DOMICILIO A TITOLO ONEROSO
LAUREA, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO, LAUREA MAGISTRALE PRIMI ANNI, ANNI SUCCESSIVI (COMPRESI ULTERIORI SEMESTRI)						
SERVIZIO ABITATIVO	Dal 20/07 al 02/09/2021 ORE 12	09/09/2021	Dal 09/09 al 15/09/2021 ORE 12	21/09/2021	Dal 21/09 al 24/09/2021 ORE 12	
BORSA DI STUDIO	Dal 20/07 al 30/09/2021 ORE 12	29/10/2021	Dal 29/10 al 19/11/2021 ORE 12	15/12/2021*		Dal 29/10 al 03/12/2021 ORE 12
SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE (conseguimento titolo entro il 31/12/2021)** per il beneficio in qualità di settimo semestre fare riferimento a date e scadenze primi anni e anni successivi.						
SERVIZIO ABITATIVO: Primo anno Laurea magistrale		21/01/2022	Dal 21/01 al 28/01/2022 ORE 12	17/02/2022	e-mail	
BORSA DI STUDIO: Primo anno Laurea magistrale		21/01/2022	Dal 21/01 al 28/01/2022 ORE 12	25/02/2022		Dal 21/01 al 21/02/2022 ORE 12 solo per casi previsti da art. 8 comma 2
SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE (conseguimento titolo entro il 31/03/2021) per il beneficio in qualità di settimo semestre fare riferimento a date e scadenze primi anni e anni successivi.						
SERVIZIO ABITATIVO: Primo anno Laurea magistrale		22/04/2022	Dal 22/04 al 04/05/2022 ORE 12	13/05/2022	e-mail	
BORSA DI STUDIO: Primo anno Laurea magistrale		22/04/2022	Dal 22/04 al 04/05/2022 ORE 12	20/05/2022		Dal 22/04 al 16/05/2022 ORE 12 solo per casi previsti da art. 8 comma 2
DOTTORATI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE						
BORSA DI STUDIO SEDE, PENDOLARE E FUORI SEDE	Dal 19/10 al 26/11/2021 ORE 12	24/03/22	Dal 24/03 al 31/03/2022 ORE 12	28/04/2022		Dal 24/03 al 20/04/2022 ORE 12
ALTRI BENEFICI						
PREMIO DI LAUREA	Dal 14/01 al 18/02/2022 ORE 12	24/03/2022	Dal 24/03 al 31/03/2022 ORE 12	29/04/2022		

*Le studentesse e gli studenti internazionali primi anni con Visto -D per Studio per immatricolazione a.a. 2021/22 possono anche essere inseriti nelle graduatorie del 15 marzo 2022 (art 31 comma 1.1) e posso presentare dichiarazione di domicilio a titolo oneroso dal 1 al 10 marzo 2022 (art 8)

**Al fine di essere inseriti nelle graduatorie relative al primo anno di laurea magistrale le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda per il settimo semestre di laurea e il primo anno di laurea magistrale devono comunicare la data di laurea con le modalità e tempistiche indicate all'art. 21 comma 2. Tali studenti dovranno inoltre immatricolarsi al corso di laurea magistrale entro le scadenze previste.

Indice

SEZIONE I. DESTINATARI	13
ART.1 CORSI E ATENEI PER I QUALI SONO CONCESSI I BENEFICI	14
comma 1. CORSI	14
comma 2. ATENEI	14
comma 3. SEDI DI CORSO	15
comma 4. RIPARTIZIONE BORSE E POSTI LETTO	15
ART. 2 DURATA DEI BENEFICI	15
ART. 3 CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE	16
comma 1. CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE	16
comma 2. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE	17
ART. 4 "TIPOLOGIA STUDENTE" AI FINI BORSA	19
ART. 5 IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO	20
comma 1. STUDENTESSE E STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO	21
1.1 STUDENTESSE E STUDENTI IN SEDE E PENDOLARI	21
1.2 STUDENTESSE E STUDENTI FUORI SEDE	21
A. Studentesse e studenti fuori sede che richiedono il servizio abitativo presso le Residenze EDISU	21
B. Studentesse e studenti fuori sede che non richiedono il servizio abitativo presso le Residenze EDISU, oppure che rinunciano al posto letto in sede di accettazione online (se vincitori), dichiarazione di interesse (se idonei) o assegnazione presso una residenza EDISU	24
comma 2. STUDENTESSE E STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE	24
SEZIONE II. DISPOSIZIONI GENERALI	26
ART. 6 REQUISITI GENERALI	27
comma 1. REQUISITI ECONOMICI GENERALI (ISEE UNIVERSITARIO, ISEE PARIFICATO, ISEE DOTTORATO E ISEE NUCLEO RISTRETTO)	27
1.1 PRESENTAZIONE ISEE UNIVERSITARIO O ISEE PARIFICATO	28
1.2 REDDITI PERCEPITI NELL'ANNO D'IMPOSTA 2019 PER CALCOLO ISEE	29
1.3 IMPORTI BORSA DI STUDIO PERCEPITI NELL'ANNO D'IMPOSTA 2019 PER CALCOLO ISEE	29
1.4 NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE	29
1.5 NUCLEO FAMILIARE "STUDENTE INDIPENDENTE"	30
1.6 CASI CON NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL SOLO STUDENTE	31
1.7 CONVIVENZA ANAGRAFICA ai sensi dell'art. 5 DPR 223/89	31
comma 2. REQUISITI ECONOMICI CON PRESENTAZIONE DI ISEE UNIVERSITARIO	31
2.1 NON ACCETTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE DA PARTE DI EDISU PIEMONTE	32
2.2 RICEVUTA DATI INPS	32
comma 3. ISEE CORRENTE	33
comma 4. ISEE PER CORSI DI DOTTORATO	34
comma 5. REQUISITI ECONOMICI CON PRESENTAZIONE DI ISEE PARIFICATO	34
5.1 SPECIFICHE PER STUDENTI E STUDENTESSE CON CITTADINANZA ITALIANA CHE PRESENTANO UN'ATTESTAZIONE ISEE PARIFICATO	35
comma 6. REQUISITI DI MERITO	36
ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (ad eccezione delle studentesse e degli studenti internazionali Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE)	36
comma 1. CREDENZIALI DI ACCESSO E PROCEDURA ONLINE	36
1.1 PIN EDISU, SPID	37
1.2 CODICE TEMPORANEO D'ACCESSO	37
comma 2. RICEVUTE	39
comma 3. IBAN	40
comma 4. TRASFERIMENTO DOMANDA PRESENTATA AD ALTRI ENTI	40
comma 5. MODIFICHE AI DATI INSERITI IN DOMANDA	41
5.1 MODIFICHE AI DATI E ALLE RICHIESTE DOPO LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA ED ENTRO LE SCADENZE	41
5.2 MODIFICHE AI DATI E ALLE RICHIESTE TRASMESSE VIA WEB DOPO LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	42

comma 6. RECLAMI AVVERSO LE GRADUATORIE PROVVISORIE	42
6.1 RECLAMI AVVERSO LE GRADUATORIE PROVVISORIE RELATIVI AI DATI ECONOMICI	43
comma 7. RINUNCIA AI BENEFICI 2021/22	44
ART. 8 AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO	45
comma 1. STUDENTESSE E STUDENTI FUORI SEDE CHE DEVONO PRESENTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO	45
1.1 STUDENTESSE E STUDENTI CON IMPORTO DI BORSA COMPRENSIVO DEL VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO (art. 5 comma 1.2 a)	45
1.2 STUDENTESSE E STUDENTI CON IMPORTO DI BORSA FUORI SEDE NON COMPRENSIVO DEL VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO (art. 5 comma 1.2 b)	45
1.3 STUDENTESSE E STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE	45
comma 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SCADENZE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DOMICILIO A TITOLO ONEROSO	46

SEZIONE III. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRIMI ANNI **48**

ART. 9 CHI PUO' FARE DOMANDA: REQUISITI DI ACCESSO	49
comma 1. REQUISITI DI ACCESSO	49
1.1 PASSAGGI DI CORSO E TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI	51
comma 2. RICONOSCIMENTO CREDITI (ABBREVIAZIONE DI CARRIERA, CORSI SINGOLI, CARRIERE PRECEDENTI)	51
ART. 10 MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	53
comma 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	53
comma 2. SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	53
comma 3. PRIMI ANNI DI LAUREA MAGISTRALE: CONSEGUIMENTO LAUREA	54
comma 4. TRASFORMAZIONE DOMANDA	55
ART.11 GRADUATORIE E RECLAMI	56
comma 1. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	56
comma 2. GRADUATORIE PROVVISORIE	56
comma 3. RECLAMI	57
comma 4. GRADUATORIE DEFINITIVE	57
comma 5. DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI	57
ART.12 REQUISITI DI MERITO PER SECONDA RATA, MANTENIMENTO PRIMA RATA E IDONEITA' BORSA DI STUDIO, PERIODO DI EROGAZIONE	58
comma 1. REQUISITI DI MERITO PER LA SECONDA RATA	58
comma 2. REQUISITI DI MERITO PER ACCONTO SECONDA RATA	59
comma 3. AUTOCERTIFICAZIONE DI MERITO	59
comma 4. REQUISITI DI MERITO PER IL MANTENIMENTO DELLA SOLA PRIMA RATA	59
comma 5. DISPOSIZIONI PER I VINCITORI ASSEGNATARI DI UN POSTO LETTO PRESSO UNA RESIDENZA EDISU	60
comma 6. PERIODO DI EROGAZIONE	60
comma 7. CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO	61
comma 8. REQUISITI DI MERITO PER IL MANTENIMENTO DELL'IDONEITÀ	62
8.1 DISPOSIZIONI PER GLI IDONEI ASSEGNATARI DI UN POSTO LETTO PRESSO UNA RESIDENZA EDISU	62
comma 9. VERIFICA DEL MERITO E REVOCA DEL BENEFICIO	63
comma 10. RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE	63
ART. 13 ACCETTAZIONE SERVIZIO ABITATIVO PRIMI ANNI	64

SEZIONE IV. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI **65**

ART. 14 CHI PUO' FARE DOMANDA: REQUISITI DI ACCESSO E DI MERITO	66
comma 1. REQUISITI DI ACCESSO	66
1.1 DOMANDA STANDARD	66
1.2 CONFERMA BENEFICI PER MERITO	66
1.3 CASI PARTICOLARI	67
comma 2. REQUISITI DI MERITO	68
comma 3. CREDITI BONUS	69
comma 4. PASSAGGI E TRASFERIMENTI	70
comma 5. RICONOSCIMENTO CREDITI (ABBREVIAZIONE DI CARRIERA, CORSI SINGOLI, CARRIERE PRECEDENTI)	71

comma 6. PARTECIPANTI A PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE A.A. 2019/20	73
ART. 15 MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	73
comma 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	73
comma 2. SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	74
comma 3. TRASFORMAZIONE DOMANDA	74
ART.16 GRADUATORIE E RECLAMI	74
comma 1. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	75
comma 2. PUNTEGGIO DI MERITO E DI GRADUATORIA	76
comma 3. GRADUATORIE PROVVISORIE	76
comma 4. RECLAMI	76
comma 5. GRADUATORIA DEFINITIVE	77
comma 6. DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI	77
ART. 17 EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO	77
comma 1. PERIODO DI EROGAZIONE	77
comma 2. CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO	78
comma 3. RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE	78
ART. 18 ACCETTAZIONE SERVIZIO ABITATIVO ANNI SUCCESSIVI	79

SEZIONE V. SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE **80**

ART. 19 CHI PUO' FARE DOMANDA: REQUISITI DI ACCESSO E DI MERITO	81
comma 1. REQUISITI DI ACCESSO	81
comma 2. REQUISITI DI MERITO	81
ART. 20 MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	81
comma 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	81
comma 2. SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	82
comma 3. MODIFICA DELLA DOMANDA	83
ART. 21 GRADUATORIE E RECLAMI	83
comma 1. GRADUATORIE PER IL SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA	83
comma 2. COMUNICAZIONE DATA DI LAUREA E IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	84
comma 3. GRADUATORIE PER IL PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE	84
3.1 CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	84
3.2 DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI	84
ART. 22 EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO	85
comma 1. PERIODO DI EROGAZIONE	85
comma 2. AUTOCERTIFICAZIONE DI MERITO	86
comma 3. CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO	86
ART. 23 ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO	86

SEZIONE VI. DOTTORATI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE **88**

ART. 24 CHI PUO' FARE DOMANDA: REQUISITI DI ACCESSO, DI MERITO E DI REDDITO	89
comma 1. REQUISITI DI ACCESSO	89
comma 2. REQUISITI DI MERITO	89
comma 3. REQUISITI ECONOMICI	89
ART. 25 MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	90
comma 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	90
comma 2. MODIFICHE AI DATI E ALLE RICHIESTE TRASMESSE VIA WEB ENTRO LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	91
comma 3. SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	91
ART. 26 GRADUATORIE E RECLAMI	91
comma 1. CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	92
comma 2. GRADUATORIE PROVVISORIE	92
comma 3. RECLAMI	92
comma 4. GRADUATORIE DEFINITIVE	92
comma 5. DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI	93

comma 6. AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO	93
ART. 27 EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO	93
comma 1. PERIODO DI EROGAZIONE	93
comma 2. CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO	94
comma 3. REVOCA BENEFICI	94
ART. 28 SERVIZIO ABITATIVO	94

SEZIONE VII. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER STUDENTESSE E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI **95**

ART. 29 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER STUDENTESSE E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	96
comma 1. DURATA DEI BENEFICI	96
comma 2. REQUISITI ECONOMICI	96
comma 3. REQUISITI DI MERITO	96
3.1 REQUISITI DI MERITO PRIMI ANNI	96
3.2 REQUISITI DI MERITO ANNI SUCCESSIVI	96
3.3 CREDITI BONUS	98
3.4 CONFERMA DEI BENEFICI PER MERITO	98
comma 4. INTEGRAZIONE DELLA BORSA PER INTERVENTI LEGATI ALLA DISABILITÀ	98
4.1 DIDATTICA E SUPPORTI INFORMATICI	98
4.2 TRASPORTO	98
4.3 INTERVENTI PRESSO LE RESIDENZE EDISU	99
comma 5. MODALITÀ DI RICHIESTA ED ESITI	99
comma 6. EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	99
comma 7. SERVIZIO ABITATIVO	99

SEZIONE VIII. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI **100**

ART. 30 DOCUMENTAZIONE CONSOLARE	101
comma 1. STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI CHE NON DEVONO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE	101
comma 2. STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE CHE DEVONO PRESENTARE DOCUMENTAZIONE CONSOLARE	101
comma 3. DOCUMENTAZIONE CONSOLARE	102
comma 4. STUDENTESSE E STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI PARTICOLARMENTE POVERI	104
comma 5. STUDENTESSE E STUDENTI IN REGIME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E APOLIDI	104
comma 6. STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE O UE CON PARTE DELLA FAMIGLIA IN PAESI DIVERSI (UE/EXTRA-UE, EXTRA-UE/ITALIA e UE/ITALIA)	105
comma 7. STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI UE	105
7.1 SPECIFICHE PER LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI UE	106
comma 8. STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI ISCRITTI A UN CORSO DI DOTTORATO O SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE CHE PRESENTANO UN'ATTESTAZIONE ISEE PARIFICATO	106
ART. 31 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA-UE o UE) CON DOCUMENTAZIONE CONSOLARE	107
comma 1. STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE	108
1.1 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE PRIMI ANNI CON VISTO D'INGRESSO PER ISCRIZIONE A.A. 2021/22	108
Passaggio 1: CALCOLO DEL CODICE FISCALE AI FINI EDISU (SE LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI NON POSSIEDONO QUELLO UFFICIALE) E RICHIESTA CODICE TEMPORANEO D'ACCESSO 2021/22	
Passaggio 2: COMPILAZIONE E TRASMISSIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO O DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO	
Passaggio 3: PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ALLO SPORTELLO EDISU O INVIO DELLA STESSA A MEZZO POSTA RACCOMANDATA O CORRIERE	
1.2 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE PRIMI ANNI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI	

IN ITALIA	110
Passaggio 1: PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO OPPURE DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO	
Passaggio 2: INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AD EDISU PIEMONTE	
1.3 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE ANNI SUCCESSIVI	111
Passaggio 1: PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO OPPURE DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO	
Passaggio 2: INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AD EDISU PIEMONTE	
1.4 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE	112
Passaggio 1: PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO OPPURE DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO	
Passaggio 2: PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA DOMANDA ALLO SPORTELLLO EDISU	
1.5 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE ISCRITTI AD UN CORSO DI DOTTORATO O SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE CHE PRESENTANO UN'ATTESTAZIONE ISEE PARIFICATO	114
Passaggio 1: PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO OPPURE DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO	
Passaggio 2: INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AD EDISU PIEMONTE	
comma 2. STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI UE	115
Passaggio 1: PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO OPPURE DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO	
Passaggio 2: PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE TRAMITE LA PROCEDURA DI UPLOAD DISPONIBILE IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE	
comma 3. VALUTAZIONE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE ED UE	116
3.1 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE TRASMESSA A EDISU	116
3.2 INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE VALUTATA COME NON VALIDA O INCOMPLETA DA EDISU PIEMONTE	117
comma 4. SPORTELLI EDISU E INDIRIZZI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE	118
comma 5. ABBREVIAZIONI DI CARRIERA	119
comma 6. MODIFICHE AI DATI TRASMESSI VIA WEB	119
comma 7. MODIFICHE DELLA DOMANDA	119
comma 8. RINUNCIA AI BENEFICI 2021/22	120
comma 9. ACCETTAZIONE SERVIZIO ABITATIVO	120
comma 10. ASSEGNAZIONE SERVIZIO ABITATIVO	120
comma 11. CONDIZIONE DI FUORI SEDE	120
comma 12. VERIFICA DEL MERITO E REVOCA DEL BENEFICIO	120

SEZIONE IX. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO ABITATIVO 121

ART. 32 POSTI LETTO A CONCORSO	122
ART. 33 ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO	123
comma 1. VINCITORI: ACCETTAZIONE ONLINE	124
comma 2. IDONEI: DICHIARAZIONE DI INTERESSE	125
comma 3. IDONEI: GRADUATORIE UNICHE DI SCORRIMENTO	126
3.1 STUDENTESSE E STUDENTI CHE ACCETTANO IL POSTO LETTO ASSEGNATO PER SCORRIMENTO	127
3.2 STUDENTESSE E STUDENTI CHE RIFIUTANO IL POSTO LETTO ASSEGNATO PER SCORRIMENTO	127
comma 4. STUDENTESSE E STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE	127
4.1 MOBILITÀ: "OPZIONE ERASMUS" PER ERASMUS MESE E ERASMUS ANNUALE	128
comma 5. OSPITI DEL COLLEGIO RENATO EINAUDI: OPZIONE RENATO EINAUDI	128
ART. 34 ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO PRESSO LE RESIDENZE EDISU	129
comma 1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE	129
1.1 TIPOLOGIA CAMERA	130
1.2 RICHIESTA TRASFERIMENTI DI STRUTTURA	130
1.3 SCAMBI POSTO LETTO FRA RESIDENZE DIVERSE	130
comma 2. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE	131
comma 3. NORME PER GLI ASSEGNATARI	131

comma 4. PERIODI DI ASSEGNAZIONE	131
comma 5. CHIUSURA ESTIVA	132
comma 6. CASI PARTICOLARI	132
6.1 ULTERIORI SEMESTRI	132
6.2 SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE	133
6.3 STUDENTESSE E STUDENTI CHE DEVONO LASCIARE LA RESIDENZA PER GRAVI MOTIVI	133
6.4 STUDENTESSE E STUDENTI CHE SI LAUREANO NEL MESE DI LUGLIO VINCITORI DI TERZO ANNO DI CORSO	133
6.5 STUDENTESSE E STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU	133
ART. 35 REVOCA DEL SERVIZIO ABITATIVO A SEGUITO DI RINUNCIA O PERDITA REQUISITI	134
comma 1. REVOCA PER RINUNCIA AL SERVIZIO ABITATIVO A.A. 2021/22	134
comma 2. REVOCA DEL SERVIZIO ABITATIVO PER PERDITA REQUISITI	134

SEZIONE X. PREMIO DI LAUREA **136**

ART. 36 PREMIO DI LAUREA	137
comma 1. REQUISITI DI ACCESSO	137
comma 2. IMPORTO	137
comma 3. MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	137
comma 4. ESITI E RECLAMI	137
4.1 ESITI PROVVISORI	137
4.2 RECLAMI	137
4.3 ESITI DEFINITIVI	138
4.4 DATE DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI	138
comma 5. EROGAZIONE	138

SEZIONE XI. CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE – ANNO 2022/23 **139**

RINVIATA AD APPOSITO BANDO A MARZO 2022

SEZIONE XII. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 "CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI" E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DENOMINATO "REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (GDPR)	141
ART. 38 CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE AUTOCERTIFICATE E SANZIONI	144
comma 1. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE	144
comma 2. SANZIONI	145
ART. 39 REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO E DEL SERVIZIO ABITATIVO A SEGUITO DI VERIFICA DI MERITO, RINUNCIA E PERDITA REQUISITI	145
comma 1. VERIFICA DELL'ISCRIZIONE E DEL MERITO	145
comma 2. REVOCA DEL BENEFICIO	145
2.1 PRIMI ANNI MANCANZA DI MERITO	145
2.2 PRIMI ANNI E ANNI SUCCESSIVI PERDITA REQUISITI	146
comma 3. RESTITUZIONE BENEFICI: MODALITÀ	146
comma 4. BLOCCHI CARRIERA ACCADEMICA	146
comma 5. COMUNICAZIONE ALL'ATENEO E ISCRIZIONE A RUOLO	147
comma 6. REVOCHE DI ULTERIORI SERVIZI E BENEFICI	147

TABELLE **148**

TABELLA A1: NUOVO ORDINAMENTO TEMPO PIENO - CONFERMA BENEFICI PER MERITO	148
TABELLA A2: NUOVO ORDINAMENTO-TEMPO PIENO	149
TABELLA B: NUOVO ORDINAMENTO-TEMPO PARZIALE	150
TABELLA C: ELENCO DEI PAESI STRANIERI PARTICOLARMENTE POVERI O IN VIA DI SVILUPPO	151

GUIDA ALLA LETTURA DEL BANDO

Gentile studente e studentessa,

Ecco alcune indicazioni che ti potranno essere utili nella lettura.

Ogni sezione del bando è di diverso colore:

SEZIONE I. DESTINATARI

SEZIONE II. DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE III. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRIMI ANNI

SEZIONE IV. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI

SEZIONE V. SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE

SEZIONE VI. DOTTORATI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

SEZIONE VI. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER STUDENTESSE E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

SEZIONE VIII. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI

SEZIONE IX. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO ABITATIVO

SEZIONE X. PREMIO DI LAUREA

SEZIONE XI. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

SEZIONE XII. DISPOSIZIONI FINALI

TABELLE

Il bando è strutturato in modo tale che tu non sia tenuto a leggerlo integralmente. Dovrai leggere necessariamente quanto contenuto nelle sezioni I “Destinatari”, II “Disposizioni Generali: Requisiti Richiesti e presentazione della domanda” e XI “Disposizioni finali”. Fra le altre sezioni, invece, dovrai leggere soltanto quelle che ti interessano in base alla tipologia di domanda che vuoi presentare.

Il testo è suddiviso in sezioni e articoli.

Le note sono indicate a fondo pagina

Ecco una legenda relativa ai simboli utilizzati:



ATTENZIONE - segnala informazioni di rilievo

NOVITA'

- simbolo di novità introdotte nell'a.a. 2021/22

Non dimenticarti di consultare gli allegati. Ti segnaliamo in particolare le tabelle relative al merito scolastico.

Buona lettura

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTA IL SITO

www.edisu.piemonte.it

O CONTATTACI ATTRAVERSO IL SERVIZIO TICKETING
al quale potrai accedere dalla sezione "contatti" del sito

Facebook: EDISUpiemonte



Si consiglia alle studentesse e agli studenti di non delegare ad altre persone la richiesta di informazioni, ma di contattarci personalmente.

Ricordiamo che la borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze e, quindi, l'importo percepito non deve essere inserito nelle dichiarazioni IRPEF e non inficia sulla somma complessiva per essere considerato "familiare a carico".

Si ricorda anche che l'importo di servizio abitativo eventualmente decurtato dall'importo lordo di borsa di studio delle studentesse e degli studenti fuori sede può essere portato in detrazione IRPEF al 19% con il codice 18.



Si specifica che anche le informazioni non inserite nei commi o presenti nei riquadri costituiscono disposizioni di bando

||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||
||IO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||
STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||
||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||
LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||

ART. 1 CORSI E ATENEI PER I QUALI SONO CONCESSI I BENEFICI

Art. 1 comma 1 CORSI

Possono **concorrere per l'assegnazione della borsa di studio e, se fuori sede, del servizio abitativo** le studentesse e gli studenti italiani e internazionali in possesso dei requisiti economici e di merito di cui ai successivi articoli 6 (requisiti generali), 9 (primi anni), 14 (anni successivi), 19 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale), 24 (dottorati e scuole di specializzazione), 29 (studenti diversamente abili) e 30 e 31 (studenti internazionali), iscritti per l'anno accademico 2021/22 presso gli Atenei piemontesi, indicati al comma successivo, alle seguenti tipologie di corso:

1. laurea;
2. laurea magistrale a ciclo unico;
3. laurea magistrale (D. M. 270/04);
4. corsi di dottorato di ricerca (D. Lgs. 210/98) che non beneficino della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private¹;
5. scuole di specializzazione che non beneficino della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private.

Le borse di studio si riferiscono all'a.a. 2021/22. Per quanto riguarda le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, le borse di studio possono essere concesse a coloro che risultino con un'iscrizione attiva all'anno accademico di riferimento della relativa scuola².

Le studentesse e gli studenti iscritti ad un **ulteriore semestre** oltre la durata legale del corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale sono esonerati dagli Atenei al pagamento delle tasse, pertanto EDISU non procederà alla verifica delle loro iscrizioni all'anno accademico 2021/22.

Art. 1 comma 2 ATENEI

Possono concorrere per l'assegnazione dei benefici le studentesse e gli studenti iscritti ad Atenei Piemontesi, SSML (Scuole Superiori per Mediatori Linguistici), Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e ISIA con sede legale in Piemonte (di seguito definiti Atenei.)

Per l'a.a. 2021/22 possono concorrere le studentesse e gli studenti iscritti all'Università di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Università di Scienze Gastronomiche, Accademia delle Belle Arti di Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Torino, Accademia delle Belle Arti di Cuneo, Accademia delle Belle Arti Europea dei Media di Novara, Conservatorio di Alessandria "A Vivaldi", Conservatorio di Novara "Guido Cantelli", Conservatorio Statale di Cuneo "G.F. Ghedini", Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "A. Macagno" di Cuneo, Scuola del Teatro Musicale di Novara.

Ai sensi della normativa vigente³ le studentesse e gli studenti possono essere iscritti o avere carriere attive solamente presso un Ateneo italiano.

Le studentesse e gli studenti iscritti ai Conservatori o agli istituti Coreutici, invece, ai sensi del DM 28/9/2011, possono anche essere iscritti ad un Ateneo, e pertanto possono richiedere, a loro scelta, la borsa di studio in qualità di iscritti al Conservatorio/istituto Coreutico o all'Ateneo.

¹ Criteri della Regione Piemonte per la pubblicazione da parte di EDISU dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri benefici per l'a.a. 2021/22 approvati con DGR n. 4-3470 del 2 luglio 2021

² Criteri Regionali 2021/22 sez. II punto 4.

³ R.D. n. 1592/1933, Legge n. 398/1989, Legge n. 210/1998, DM 309/1999, Circolare ministeriale prot. N. 17188/2009, Legge n.240/2010, D.M. 28/09/2011

Art. 1 comma 3 SEDI DI CORSO

Ai fini della richiesta dei benefici sono riconosciute tutte le sedi di corso attivate dagli Atenei di cui al precedente comma 2.

Art. 1 comma 4 RIPARTIZIONE BORSE E POSTI LETTO

Le graduatorie definitive di borsa di studio vengono formulate in modo da erogare a ciascun Ateneo la medesima percentuale di borse in rapporto agli aventi diritto, con l'eccezione dei corsi di dottorato e di scuola di specializzazione per i quali le borse vengono assegnate in base al numero di domande regolarmente presentate per l'a.a 2021/22 a prescindere dai requisiti.

Le borse vengono ripartite in base ai seguenti criteri:

1. 15%, secondo l'ordine di graduatoria definito all'art. 11 comma 1, per le studentesse e gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato e scuole di specializzazione che presentano Domanda Standard.
2. 85%, secondo l'ordine di graduatoria definito all'art. 16 comma 1, per le studentesse e gli studenti iscritti:
 - a. agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale che confermano i benefici per merito (art. 14 comma 1.2);
 - b. ai primi anni dei corsi di laurea magistrale che confermano i benefici per merito (art. 9 comma 1) anche con richiesta di settimo semestre più primo anno di laurea magistrale (art. 21);
 - c. agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato e scuola di specializzazione che presentano Domanda Standard (art. 14 comma 1.1 e art. 26 comma 1).

Le **graduatorie definitive di servizio abitativo** vengono formulate con le stesse modalità stabilite per la borsa di studio, in modo da distribuire per ogni sede tra gli Atenei i posti letto indicati sul bando di concorso, mantenendo la stessa percentuale in rapporto agli aventi diritto e garantendo almeno un posto letto per Ateneo.

Per ogni sede i posti letto disponibili vengono ripartiti in base ai seguenti criteri:

1. 15%, secondo l'ordine di graduatoria definito all'art. 11 comma 1, per le studentesse e gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale. Il numero di posti letto così individuato viene ulteriormente suddiviso riservando il 15% alle studentesse e agli studenti con cittadinanza Extra UE con nucleo familiare residente in un Paese Extra UE e alle studentesse e agli studenti titolari di Protezione Internazionale mentre il restante 85% alle studentesse e agli studenti con cittadinanza italiana e UE e alle studentesse e agli studenti con cittadinanza Extra UE con nucleo familiare in un Paese UE.
2. 85%, secondo l'ordine di graduatoria definito all'art. 16 comma 1, per le studentesse e gli studenti iscritti:
 - a. agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale che confermano i benefici per merito (art. 14 comma 1.2),
 - b. ai primi anni dei corsi di laurea magistrale che confermano i benefici per merito (art. 9 comma 1) anche con richiesta di settimo semestre più primo anno di laurea magistrale (art. 21);
 - c. agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale che presentano Domanda Standard (art. 14 comma 1.1).

Non sono previste riserve di posti letto per le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione. Pertanto le studentesse e gli studenti fuori sede che avranno presentato l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini previsti dal bando di concorso, se vincitori di borsa di studio, concorreranno per l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo.

ART. 2 DURATA DEI BENEFICI

I benefici sono concessi per la **prima iscrizione** ad ogni livello di corso secondo le seguenti durate, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

Tipologia di iscrizione	Durata dei benefici
Isritti a corsi di laurea a tempo pieno	A partire dall'anno di prima immatricolazione, sei semestri più un ulteriore semestre aggiuntivo (di seguito denominato settimo semestre) in caso di mancato conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2021.
Isritti a corsi di laurea a tempo parziale	A partire dall'anno di prima immatricolazione, sei semestri. Possono richiedere solo la borsa, non il servizio abitativo.
Isritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico a tempo pieno	A partire dall'anno di prima immatricolazione, un periodo pari alla durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un ulteriore semestre aggiuntivo, in caso di mancato conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2021.
Isritti a corsi di laurea magistrale a tempo pieno ⁴	A partire dall'anno di prima immatricolazione, quattro semestri più un semestre aggiuntivo (di seguito denominato quinto semestre) in caso di mancato conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2021.
Isritti a corsi di dottorato di ricerca ⁵ o scuole di specializzazione, che non beneficino della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private	A partire dall'anno di prima immatricolazione, un periodo di tempo pari alla durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

La durata dei benefici per le studentesse e gli studenti diversamente abili è indicata all'art. 29 comma 1.



Gli iscritti a *tempo parziale* ai corsi di *laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico* NON possono beneficiare della borsa di studio.

ART. 3 CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Le domande che non vengono compilate e trasmesse secondo le modalità previste dal presente bando verranno considerate esclusivamente come prove di compilazione, ma non saranno acquisite ai fini del concorso.

Le modalità di presentazione della domanda per le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE o UE con nucleo familiare residente all'estero sono indicate agli artt. 30 e 31.

Art. 3 comma 1 CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE

I seguenti casi costituiscono cause di non ammissione ai benefici.

- 1. Il mancato rispetto delle scadenze di presentazione della domanda** completa previste dal presente bando agli artt. 10 comma 2 (primi anni), 15 comma 2 (anni successivi), 20 comma 2 (settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale), 25 comma 3 (dottorati e scuole di specializzazione) e 36 comma 3 (premio di laurea).
- 2. La mancata trasmissione online della domanda** (anche nel caso di parziale o completa compilazione online della stessa) per le studentesse e gli studenti che compilano con **PIN o SPID**.
- 3. L'iscrizione a un corso di laurea** (di primo livello) o **laurea magistrale a ciclo unico**, pur essendo **già in possesso di un titolo di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento⁶ e diploma universitario** (corsi pre-riforma dei cicli universitari), ad eccezione dell'iscrizione al Conservatorio per il quale vige quanto stabilito dall'art. 1. Le studentesse e gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico dopo aver conseguito la laurea, possono richiedere la borsa di studio solo a partire dal quarto anno di corso (convalida crediti per borsa quarto anno, art. 14, comma 5)

⁴ D.M. 509/99, D. M. 270/04.

⁵ D.Lgs. 210/98.

⁶ D.M. 509/99.

4. L'iscrizione a un corso di laurea magistrale, pur essendo già in possesso di un titolo di laurea specialistica o magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento e diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari), ad eccezione dell'iscrizione al Conservatorio o istituto Coreutico.
5. L'iscrizione a un corso dottorato pur avendo già beneficiato alla borsa di studio per un corso di specializzazione, e viceversa, limitatamente al numero di anni per i quali si è beneficiato della borsa.
6. L'iscrizione nell'a.a. 2021/22 al primo anno di un corso del medesimo livello dopo aver rinunciato agli studi dalla precedente carriera presso qualsiasi Ateneo italiano, anche in anni accademici precedenti al 2020/21, dopo il 31 dicembre dell'anno di iscrizione. Fanno eccezione le studentesse e gli studenti nelle condizioni previste dall'art. 9 comma 2 qualora le convalide permettano la modifica dell'anno accademico di prima immatricolazione convenzionale ad un anno successivo di corso e le studentesse e gli studenti internazionali che non hanno ottenuto il visto per studio nell'a.a. 2020/21.
7. L'iscrizione, dopo rinuncia agli studi o decadenza, ad un anno di corso per il quale si è già beneficiato di borsa EDISU Piemonte o di altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario italiano.
8. L'iscrizione a corsi singoli
9. L'iscrizione a corsi del Conservatorio per i quali non è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
10. Il beneficiare di altra analoga borsa di studio⁷ da parte di enti pubblici o privati, a eccezione delle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti⁸.
11. L'aver subito negli anni accademici precedenti la revoca totale del beneficio di cui al presente bando, con l'applicazione della sanzione amministrativa⁹.
12. L'aver subito la decadenza dal beneficio a seguito di accertamento economico ai sensi del "Regolamento accertamento economico EDISU Piemonte".
13. Relativamente alla richiesta di servizio abitativo, l'essere incorsi negli anni accademici precedenti nella revoca di servizio abitativo a seguito di un provvedimento ai sensi di quanto previsto dal Regolamento interno Residenze Universitarie e s.m.i.
14. Relativamente alla richiesta sia di borsa di studio sia di servizio abitativo, l'essere incorsi negli anni accademici precedenti nella revoca di benefici EDISU a seguito di un provvedimento ai sensi di quanto previsto del Regolamento interno Residenze Universitarie e s.m.i.

Art. 3 comma 2 CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

I seguenti casi costituiscono cause di esclusione dai benefici:

1. Per le studentesse e gli studenti internazionali che fanno domanda con Codice Temporaneo d'Accesso a.a. 2021/22 (art. 7 comma 1.2):
La mancanza dei seguenti allegati trasmessi online unitamente alla domanda entro la scadenza:
 - modulo di domanda, leggibile e firmato dal richiedente, in formato PDF (art. 7. Comma 1.2.). La firma deve essere a penna e di proprio pugno oppure con firma elettronica qualificata (o digitale). Non sono ammesse firme apposte con word o altre forme di firma;
 - copia fronte/retro del documento d'identità del richiedente, leggibile e in corso di validità, in formato PDF (art. 7 comma 1.2.)
 - La difformità fra i dati dichiarati e la documentazione allegata alla stessa
2. Per le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE, la mancata consegna allo sportello o la spedizione postale della documentazione richiesta e del Visto-D per Studio secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 31 commi 1.1 (primi anni con visto d'ingresso per iscrizione a.a. 2021/22), 1.2 (primi anni regolarmente soggiornanti in Italia) e 31 comma 1.3 (anni successivi) e comma 1.4 (settimane semestri e primo anno di laurea magistrale)
3. Le dichiarazioni mendaci accertate d'ufficio¹⁰.
4. La mancanza dei requisiti economici previsti dall'art. 6.

⁷ Per analoga è da intendersi assegnata in base a requisiti di reddito e merito

⁸ D.P.C.M. 9/4/01, art. 10 c. 1.

⁹ D.Lgs. 68/12, art. 10 c.3.

¹⁰ D.P.R. 445/00, art. 75.

5. **La presentazione di un ISEE Universitario** (ISEE Parificato per le studentesse e gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE e studenti UE con famiglia residente all'estero) o **ISEE per Dottorati con caratteristiche difformi** rispetto a quelle indicate all'art. 6.
6. Per le studentesse e gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, **la mancanza dei requisiti di merito** previsti all'art. 14 comma 2 o, per le studentesse e gli studenti disabili, all'art. 29 comma 3.2.
7. **Il mancato perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. 2021/22 con il pagamento di quanto dovuto entro la scadenza prevista dal proprio Ateneo** e in ogni caso **entro il 30 novembre 2021** (fa eccezione quanto disposto all'art. 10 comma 3 per le studentesse e gli studenti che si iscrivono a un primo anno di laurea magistrale e quanto disposto dall'art 14 commi 2 e 4 per i trasferimenti e passaggi di corso) ed entro il 20 aprile 2022 per dottorati e scuole di specializzazione
8. **La rinuncia agli studi in anni accademici precedenti dopo il 31 dicembre** dell'anno di iscrizione in qualsiasi Ateneo italiano, **se le studentesse e gli studenti si iscrivono a un primo anno**. Fanno eccezione le studentesse e gli studenti nelle condizioni previste dall'art. 9 comma 2 qualora le convalide permettano la modifica ai fini borsa dell'anno accademico di prima immatricolazione con conseguente collocazione in un anno successivo e le studentesse e gli studenti internazionali che non hanno ottenuto il visto per studio nell'a.a. 2020.21
9. **La mancata compilazione e trasmissione online dei reclami** se necessaria per sanare i dati errati o modificati da EDISU a seguito dei controlli con gli Atenei in sede di graduatoria provvisoria. I reclami devono essere presentati entro i termini e secondo le modalità indicate agli artt. 7 comma 6, 11 comma 3 (primi anni), 16 comma 4 (anni successivi), 21 comma 3.2 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale), 26 comma 3 (dottorati e scuole di specializzazione), 36 comma 4.2 (premio di laurea)¹¹
10. **L'ottenimento di analogo beneficio**¹² (assegni, borse di studio, posti letto gratuiti...) da parte di altri enti pubblici o privati senza che le studentesse e gli studenti abbiano dichiarato di optare per uno dei benefici (fanno eccezione le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca di borsisti¹³).
11. **Limitatamente al servizio abitativo e al relativo importo**, la vincita di **una borsa INPS** per l'accesso gratuito o a tariffa ridotta presso un collegio universitario (Einaudi, Camplus ecc.)
12. **La rinuncia agli studi durante l'a.a. 2021/22** precedente al 1° giugno 2022, per quanto attiene ai vincitori iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. Per i vincitori iscritti al dottorato si rimanda all'art 24 comma 2.
13. **Il trasferimento presso Atenei non piemontesi durante l'a.a. 2021/22.**
14. Il trasferimento da qualsiasi Ateneo italiano o il passaggio di corso all'interno del proprio Ateneo se questo determina il mancato riconoscimento dei crediti necessari per soddisfare i requisiti di merito richiesti all'art. 14 commi 2 e 4 o, per le studentesse e gli studenti disabili, all'art. 29 comma 3.2.
15. Il congelamento o sospensione della carriera universitaria nel corso dell'anno accademico 2021/22
16. **La mancata restituzione della borsa di studio e/o del valore del servizio abitativo revocati o di altri benefici, o servizi revocati** ovvero altre **pendenze economiche** nei confronti di EDISU Piemonte.
17. **Relativamente alla richiesta di servizio abitativo, l'essere incorsi negli anni accademici precedenti nella revoca di servizio abitativo** a seguito di un provvedimento ai sensi di quanto indicato del Regolamento interno Residenze Universitarie e s.m.i..
18. **Relativamente alla richiesta sia di borsa di studio sia di servizio abitativo, l'essere incorsi negli anni accademici precedenti nella revoca di benefici EDISU** a seguito di un provvedimento ai sensi di quanto indicato del Regolamento interno Residenze Universitarie e s.m.i..

Qualora EDISU accerti l'esistenza di tali condizioni di non ammissione o esclusione nel corso di controlli successivi alla pubblicazione delle graduatorie definitive, i benefici fruiti verranno revocati (art. 39). EDISU potrà effettuare controlli anche su benefici erogati in anni accademici precedenti al 2021/22 e procedere all'eventuale revoca di quanto fruito (art. 39).

¹¹ D.P.R. 445/00, art. 71 c. 3.

¹² Per analoga è da intendersi assegnata in base a requisiti di reddito e merito

¹³ D.P.C.M. 9/4/01, art. 10 c. 1.

ART. 4 "TIPOLOGIA STUDENTE" AI FINI BORSA

L'importo della borsa di studio è diversificato in base alle seguenti tipologie di studenti.

In sede	<ol style="list-style-type: none">1. Residenti nel Comune in cui ha sede il proprio corso di studi.2. Frequentanti corsi teledidattici a distanza attivati da Atenei piemontesi. (da non confondersi con le lezioni a distanza a causa della pandemia)3. Sottoposti a regime di detenzione. <p>Tali studenti possono richiedere la sola borsa di studio, senza il servizio abitativo.</p>
Pendolare	<p>Residenti in un Comune diverso da quello in cui ha sede il proprio corso di studi, il quale può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti.</p> <p>Tali studenti possono richiedere la sola borsa di studio, senza il servizio abitativo.</p>
Fuori sede	<p>Residenti in un Comune diverso da quello in cui ha sede il proprio corso di studio, il quale non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti.</p> <p>Tali studenti possono richiedere:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il servizio abitativo presso le residenze EDISU e la borsa di studio;2. la sola borsa di studio. Informazioni in merito ai requisiti, alle modalità e tempistiche per ottenere l'importo di sola borsa da fuori sede sono disponibili all'art. 5 comma 1.2 punto b e all'art. 8 comma 2 "Modalità di presentazione e scadenze dell'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso"

Qualora le studentesse e gli studenti assumano o modifichino la propria residenza anagrafica successivamente alla presentazione della domanda di richiesta benefici, ma entro il 19 novembre 2021, devono darne tempestiva comunicazione a EDISU tramite apertura di un ticket; la tipologia dello studente verrà considerata in base alla nuova residenza anagrafica e alla data di avvenuta variazione della residenza anagrafica. Al fine dell'assegnazione della borsa di studio viene **presa in considerazione la residenza anagrafica al 19 novembre 2021**.

In caso di assegnazione del servizio abitativo o di borsa di studio con importo fuori sede, invece, le studentesse e gli studenti sono tenuti a dichiarare se il cambio di residenza, anche successivo al 19 novembre 2021, annulla la loro condizione di fuori sede.

Si specifica che le studentesse e gli studenti internazionali UE ed Extra-UE con famiglia interamente residente all'estero mantengono lo status di fuori sede indipendentemente dal fatto che assumano o meno la residenza anagrafica in Italia, qualora presentino la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso ai sensi del successivo art. 8 comma 2.

Le studentesse e gli studenti internazionali UE ed Extra-UE iscritti a un corso di dottorato o scuola di specializzazione che assumono la residenza anagrafica in Italia e richiedono benefici EDISU Piemonte tramite presentazione di un'attestazione ISEE Dottorato o attestazione ISEE con opzione Nucleo Ristretto verranno invece considerati in base alla residenza anagrafica assunta in Italia.

Qualora le studentesse e gli studenti, sia internazionali, sia con cittadinanza italiana, assumano la residenza anagrafica in Italia, e questa sia la stessa di almeno un componente del proprio nucleo familiare (genitore, zio, cugino, fratello, ecc....) che produca reddito di qualsiasi natura, la tipologia dello studente verrà considerata in base alla residenza anagrafica assunta in Italia.

EDISU recepirà tutte le eventuali deroghe ai requisiti per la condizione di fuori sede che venissero previste da appositi atti ministeriali nel corso dell'anno accademico 2021/22.

Il tempo di percorrenza è calcolato utilizzando i tempi definiti dalle società che gestiscono i mezzi di trasporto. Solo per i Comuni della Regione Piemonte, tali tempistiche sono recepite dal sistema Pronto TPL della Regione Piemonte che deve quindi essere utilizzato come riferimento, o da analoghi sistemi di rilevazione quali Google e orari ferroviari presso siti di trasporti locali.

I percorsi presi in considerazione sono quelli compresi tra la stazione ferroviaria o degli autobus del Comune di residenza delle studentesse e gli studenti e quella del Comune sede di Studi, in aggiunta all'eventuale percorso a piedi di connessione tra due fermate. Sono esaminati solo i percorsi che garantiscono, nel più breve tempo possibile, l'arrivo delle studentesse e gli studenti nel Comune sede di studi entro le ore 8 del mattino e il rientro delle studentesse e gli studenti nel Comune di residenza entro le ore 20 alla sera. Per il Comune di Torino la stazione ferroviaria di riferimento è la Stazione di Porta Nuova.

Ai fini del calcolo, vengono osservati soltanto i Comuni e non sono prese in considerazione eventuali località e frazioni ad essi appartenenti.

In caso di residenza in un Comune di una regione confinante con il Piemonte si farà riferimento convenzionalmente all'orario ferroviario. Per il Comune di Milano la stazione di riferimento è la Stazione Centrale.

ART. 5 IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO

L'importo della borsa¹⁴ è determinato secondo le modalità descritte nei successivi commi sulla base della tipologia di studente (art. 4) e dell'ISEE Universitario/Parificato/per Dottorati (art. 6). Per le studentesse e gli studenti vincitori in qualità di **primo anno di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico la prima rata corrisponde al 25% dell'intero importo**, mentre per le studentesse e gli studenti vincitori in qualità di **anni successivi al primo la prima rata è pari al 50% dell'intero importo**.

Le studentesse e gli studenti **vincitori** di borsa di studio possono accedere alle mense EDISU o ai servizi alternativi convenzionati con EDISU, alla tariffa corrispondente alla fascia 1, che per l'a.a. 2021/22 ammonta a € 2,50 per un pasto completo.



*Per le studentesse e gli studenti che presentano domanda per il **solo ulteriore semestre** del proprio corso, gli importi e detrazioni relative a servizio abitativo e contributo servizio ristorazione, sono dimezzati.*
Per le studentesse e gli studenti vincitori di benefici relativi al settimo semestre e primo anno di laurea magistrale si rimanda alla sezione V.

In caso di esaurimento delle disponibilità finanziarie:

1. le studentesse e gli studenti iscritti ad **anni successivi** al primo, risultati **idonei** nelle graduatorie definitive di borsa, sono ammessi¹⁵ a fruire gratuitamente di un pasto giornaliero nelle mense EDISU o nei servizi alternativi nel corso dell'anno solare 2022, a partire da gennaio. Le studentesse e gli studenti che presentano domanda per il solo ulteriore semestre del proprio corso possono usufruire del pasto giornaliero gratuito fino al 31 marzo 2022. In caso di circostanze che impediscano la fruizione del pasto giornaliero gratuito (quali la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, svolgimento di tirocini o altro) il valore dei pasti non viene in nessun caso monetizzato;
2. le studentesse e gli studenti iscritti ai **primi anni**, risultati **idonei** nelle graduatorie definitive di borsa, possono consumare i pasti nelle mense EDISU o nei servizi alternativi alla tariffa della fascia 1, che per l'anno accademico 2021/22 ammonta a € 2,50 per il pasto completo¹⁶;
3. alle studentesse e gli studenti richiedenti il servizio abitativo, risultati idonei nelle graduatorie di servizio abitativo e risultati idonei nella graduatoria definitiva di borsa, è riconosciuto, qualora disponibile, un posto letto nelle residenze EDISU o convenzionate con l'Ente.

¹⁴ D.M. 157/2021 e Criteri Regionali 2021/22 allegato A

¹⁵ D.P.C.M. 9/4/01, art. 11 c. 4.

¹⁶ D.P.C.M. 9/4/01, art. 11 c. 4 e Criteri Regionali 2021/22 sez. III art. 1 c. 6

Art. 5 comma 1 STUDENTESSE E STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO

Art. 5 comma 1.1 STUDENTESSE E STUDENTI IN SEDE E PENDOLARI

La borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro, al netto di € 150,00 quale contributo per il servizio ristorazione presso le mense EDISU o nei servizi alternativi¹⁷.

Tipologia studente	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati
	≤ € 15.749,00 ¹⁸	> € 15.749,00
IN SEDE	€ 1.832,00	€ 1.471,00
PENDOLARE	€ 2.749,00	€ 2.169,00

Rientrano nella tipologia di studente "IN SEDE" ai fini dell'importo di borsa di studio anche¹⁹:

1. le studentesse e gli studenti che risultano **vincitori** nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma rifiutano il posto letto in fase di accettazione online o non trasmettono la procedura di accettazione (art 33 comma 1);
2. le studentesse e gli studenti che risultano **vincitori** nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma rinunciano al medesimo al momento dell'assegnazione della residenza (o non si presentano alla residenza assegnata nei termini previsti);
3. le studentesse e gli studenti che risultano **idonei** nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma dichiarano di non essere interessati in fase di dichiarazione di interesse o non trasmettono la procedura di dichiarazione di interesse art 33 comma 2);
4. le studentesse e gli studenti che risultano **idonei** nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ma rinunciano al posto letto attribuito in fase di "esiti della dichiarazione di interesse" (rinunciano al medesimo al momento dell'assegnazione della residenza o non si presentano alla residenza assegnata nei termini previsti)
5. le studentesse e gli studenti **vincitori di borsa INPS per l'assegnazione gratuita di un posto letto** presso un collegio universitario

Rientrano nella tipologia di studente "PENDOLARE" ai fini dell'importo di borsa di studio anche²⁰:

1. le studentesse e gli studenti che **rinunciano al posto letto dopo aver accettato l'assegnazione ed effettuato il check-in**, anche se presenti in graduatoria di scorrimento. Tali studenti non potranno effettuare la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso

Art. 5 comma 1.2 STUDENTESSE E STUDENTI FUORI SEDE

Comma 1.2. punto A Studentesse e studenti fuori sede che **richiedono il servizio abitativo presso le residenze EDISU**

La borsa consiste nella:

1. erogazione di un importo in denaro, al netto di € 150,00 quale contributo per il servizio ristorazione presso le mense EDISU o nei servizi alternativi.
2. assegnazione di un posto letto per 11 mesi nelle Residenze EDISU o convenzionate con l'Ente, il cui valore è quantificato in € 2.500,00 oneri fiscali esclusi.
L'importo effettivo della borsa, riportato dalla tabella sottostante è indicato al lordo degli oneri fiscali e non comprende il valore relativo al servizio abitativo in quanto quest'ultimo viene goduto sotto forma di assegnazione di un posto letto.

¹⁷ Criteri Regionali a.a. 2021/22 Sez. III art. 1 c. 6

¹⁸ Pari ai 2/3 del limite di riferimento.

¹⁹ Criteri Regionali 2021/22 Sez. III art. 1 c.5

²⁰ Criteri Regionali 2021/22 Sez. III art. 1 c.5

IMPORTO FUORI SEDE STUDENTESSE / STUDENTI RICHIEDENTI SERVIZIO ABITATIVO - ASSEGNATARI	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati ≤ € 15.749,00 ²¹	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati > € 15.749,00
Importo borsa	€ 2.608,00	€ 1.725,00

IMPORTO FUORI SEDE STUDENTESSE / STUDENTI RICHIEDENTI SERVIZIO ABITATIVO - NON ASSEGNATARI	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati ≤ € 15.749,00 ²²	ISEE Universitario/Parificato/Dottorati > € 15.749,00
Importo borsa	€ 5.108,00	€ 4.225,00

Concorrono per un importo di borsa di studio comprensivo del valore monetizzato del posto letto non fruito solo ed esclusivamente le studentesse e gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

1. idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo ai quali non è stato "attribuito" un posto letto in sede di dichiarazione di interesse pur avendo dichiarato il loro interesse, e che pertanto non possono beneficiare del servizio per esaurimento dei posti letto disponibili (art. 33 commi 1 e 2).
2. vincitori o idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo, che hanno compilato l'accettazione o la dichiarazione di interesse, accettando il posto letto con:
 - l'Opzione Erasmus con soggiorno estero pari o superiore a 8 mesi (art. 33 comma 4.1), i quali devono autocertificare l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2;
 - l'Opzione Renato Einaudi (art. 33 comma 5), i quali non devono autocertificare l'onerosità del domicilio.
3. richiedenti il servizio ma frequentanti sedi corso prive di residenze EDISU, i quali non devono presentare la dichiarazione d'interesse ma solo la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso.
4. richiedenti borsa di studio fuori sede in qualità di iscritto a dottorato o scuola di specializzazione che presentano la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso ai sensi dell'art 8 comma 2.

Al fine di ricevere l'importo di borsa di studio comprensivo del valore monetizzato del posto letto non fruito indicato nella tabella, **tutte le tipologie devono** risultare vincitori nelle graduatorie definitive di borsa di studio e **aver presentato la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso** (art. 8 comma 2).

 Al fine di ricevere la borsa di studio con l'importo da fuori sede, le studentesse e gli studenti fuori sede che non sono ospiti di una residenza EDISU, siano essi di provenienza UE, Extra-UE con famiglia in Italia, Europa o Paese Extra Europeo, devono autocertificare l'onerosità del domicilio secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 8 comma 2. Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà loro corrisposto l'importo previsto per le studentesse e gli studenti pendolari.

Per le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE primi anni con visto d'ingresso per immatricolazione a.a. 2021/22, vigono le disposizioni di cui all'art 31 comma 1.1 (Tabella) e sezione Novità.

²¹ V. nota 16.

²² V. nota 14

TABELLA RIASSUNTIVA IMPORTI*
(gli importi per gli ultimi semestri sono dimezzati)

			ISEE Universitario ≤ 15.749,00	ISEE Universitario > 15.749,00
VINCITORI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI SERVIZIO ABITATIVO	ACCETTANO TRAMITE PROCEDURA ONLINE	PROCEDONO CON L'ASSEGNAZIONE ED ENTRANO IN RESIDENZA	€ 2.608,00	€ 1.725,00
		RINUNCIANO AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE E NON EFFETTUANO IL CHECK-IN	€ 1.832,00 Derubricato a IN SEDE	€ 1.471,00 Derubricato a IN SEDE
		RINUNCIANO AL POSTO LETTO DOPO L'INGRESSO IN RESIDENZA (CHECK-IN)	€ 2.749,00 Importo PENDOLARE	€ 2.169,00 Importo PENDOLARE
	NON ACCETTANO O NON TRASMETTONO LA PROCEDURA ONLINE		€ 1.832,00 Derubricato a IN SEDE	€ 1.471,00 Derubricato a IN SEDE
IDONEI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI SERVIZIO ABITATIVO	DICHIARANO L'INTERESSE TRAMITE PROCEDURA ONLINE	"ATTRIBUITO" IN SEDE DI ESITI DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE E INGRESSO IN RESIDENZA	€ 2.608,00	€ 1.725,00
		"ATTRIBUITO" IN SEDE DI ESITI DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE MA RINUNCIA/MANCATO INGRESSO IN RESIDENZA E NON EFFETTUA IL CHECK IN)	€ 1.832,00 Derubricato a IN SEDE	€ 1.471,00 Derubricato a IN SEDE
		"ATTRIBUITO" IN SEDE DI ESITI DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE MA RINUNCIA DOPO INGRESSO IN RESIDENZA (CHECK IN)	€ 2.749,00 Importo PENDOLARE	€ 2.169,00 Importo PENDOLARE
		"NON ATTRIBUITO" IN SEDE DI ESITI DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE E INSERIMENTO IN SCORRIMENTO**	€ 5.108,00* (se presenta dichiarazione di domicilio a titolo oneroso)	€ 4.225,00* (se presenta dichiarazione di domicilio a titolo oneroso)
		INSERITO IN GRADUATORIA DI SCORRIMENTO MA ATTRIBUITO IN CORSO D'ANNO SE RINUNCIA DOPO ASSEGNAZIONE (CHECK IN)	€ 2.749,00 Importo PENDOLARE	€ 2.169,00 Importo PENDOLARE
	DICHIARANO DI NON ESSERE INTERESSATI O NON TRASMETTONO LA PROCEDURA ONLINE		€ 1.832,00 Derubricato a IN SEDE	€ 1.471,00 Derubricato a IN SEDE

*Al fine di ricevere l'importo da fuori sede, in caso di vincita di borsa di studio, le studentesse e gli studenti fuori sede che non sono ospiti di una residenza EDISU devono autocertificare l'onerosità del domicilio secondo le tempistiche e le modalità indicate all'art. 8 comma 2. Diversamente, in caso di vincita di borsa, verrà loro corrisposto l'importo previsto per le studentesse e gli studenti pendolari.

**Se il posto letto venisse assegnato per scorrimento e accettato l'importo di borsa subirà la detrazione del valore del servizio abitativo calcolato in € 227,27 al mese (il mese viene conteggiato se le studentesse e gli studenti entrano in residenza fino al 15° giorno del mese). Maggiori informazioni all'art. 33 comma 3.1.

Art. 5 comma 1.2 punto B Studentesse e studenti fuori sede che non richiedono il servizio abitativo presso le residenze

La borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro, al netto di € 150,00 quale contributo per il servizio ristorazione presso le mense EDISU o nei servizi alternativi.

Gli importi di tale borsa sono come quelli indicati nella tabella sottostante solo se le studentesse e gli studenti autocertificano l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2.

Per le studentesse e gli studenti idonei inseriti nella graduatoria unica di scorrimento vige quanto disposto all'art. 33 comma 3.

IMPORTO FUORI SEDE CHE NON RICHIEDE IL SERVIZIO ABITATIVO	Universitario/Parificato/Dottorati ≤ € 15.749,00 ²³	Universitario/Parificato/Dottorati > € 15.749,00
Importo borsa	€ 2.821,00	€ 2.206,00

Rientrano in questa tipologia anche le studentesse e gli studenti che:

1. hanno **eliminato la richiesta di servizio abitativo** entro le **ore 12 del 2 settembre 2021**;
2. hanno presentato **"rinuncia al posto letto"** entro le **ore 12 del 15 settembre 2021**, tramite **reclamo** avverso alla graduatoria provvisoria di servizio abitativo;
3. sono risultati esclusi nella graduatoria definitiva di servizio abitativo per altre motivazioni ma vincitori nella graduatoria definitiva di borsa di studio.

Per le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE primi anni con visto d'ingresso per immatricolazione a.a. 2021/22, vigono le disposizioni di cui all'art 31 comma 1.1 (Tabella) e sezione Novità.

EDISU riceverà tutte le eventuali deroghe ai requisiti per la condizione di fuori sede, relativamente ai contratti di locazione della durata di 10 mesi, che venissero previste da appositi atti ministeriali nel corso dell'anno accademico 2021/22 anche a seguito di nuove emergenze sanitarie.



Al fine di ricevere la borsa di studio con l'importo da fuori sede di cui ai punti a e b del comma 1, le studentesse e gli studenti fuori sede, siano essi di provenienza UE, Extra-UE con famiglia in Italia, Europa o Paese Extra Europeo, **devono autocertificare l'onerosità del domicilio** secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 8 comma 2. Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà loro corrisposto l'importo previsto per le studentesse e gli studenti pendolari.

Art. 5 comma 2 STUDENTESSE E STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE

Le studentesse e gli studenti iscritti ai **corsi di laurea** (di primo livello) a tempo parziale²⁴ possono beneficiare della sola borsa, secondo gli importi indicati nella tabella sottostante.

Le studentesse e gli studenti fuori sede, al fine di ottenere il relativo importo, devono autocertificare l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2.

Tipologia studente	ISEE Universitario/Parificato ≤ € 15.749,00, ²⁵	ISEE Universitario/Parificato > € 15.749,00
In sede	€ 433,00	€ 292,00
Pendolare	€ 554,00	€ 369,00
Fuori sede	€ 1.007,00	€ 634,00

²³ Pari ai 2/3 del limite di riferimento.


²⁴ D.M. 509/99, art. 11.

²⁵ Pari ai 2/3 del limite di riferimento.

Alla data del 30 novembre 2021 verranno effettuate le verifiche in merito all'iscrizione e al tipo di impegno. Alle studentesse e gli studenti che a tale data risulteranno iscritti a tempo parziale, qualora risultino vincitori di borsa di studio nelle graduatorie definitive, verrà erogato l'importo sopra indicato e non verrà effettuata nessuna integrazione qualora, dopo tale data, modifichino la tipologia di impegno da "tempo parziale" (part time) a "tempo pieno" (full time).

Ricordiamo che la borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze e, quindi, l'importo percepito non deve essere inserito nelle dichiarazioni IRPEF e non inficia sulla somma complessiva per essere considerato "familiare a carico".

Si ricorda anche che l'importo di servizio abitativo eventualmente decurtato dall'importo lordo di borsa di studio delle studentesse e gli studenti fuori sede può essere portato in detrazione IRPEF al 19% con il codice 18.



SEZIONE II 
**DISPOSIZIONI
GENERALI**

IIIEALIIIEALIIIEALIIIEALIIIEALIIIEALIIIEALIIIEALIIIEALIIIEALIIIEALIIIEALIIIEALII
IIIOIIIEIIIOIIIEIIIOIIIEIIIOIIIEIIIOIIIEIIIOIIIEIIIOIIIEIIIOIIIEIIIOIIIEIIIOIIIE
STUDYROOIIISTUDYROOIIISTUDYROOIIISTUDYROOIIISTUDYROOIIISTUDYROOIIISTUDYR
IIIOVEIIIOVEIIIOVEIIIOVEIIIOVEIIIOVEIIIOVEIIIOVEIIIOVEIIIOVEIIIOVEIIIOVEIIIOVEI
LIBRUIIILIBRUIIILIBRUIIILIBRUIIILIBRUIIILIBRUIIILIBRUIIILIBRUIIILIBRUIIILIBRUIIILIBRUII

ART. 6 REQUISITI GENERALI

Le studentesse e gli studenti che vogliono richiedere i benefici previsti dal presente bando devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti economici e di merito di seguito indicati.

Art. 6 comma 1 REQUISITI ECONOMICI GENERALI (ISEE UNIVERSITARIO, ISEE PARIFICATO, ISEE DOTTORATO E ISEE NUCLEO RISTRETTO)

Le condizioni economiche delle studentesse e gli studenti sono individuate, in materia di ISEE, dal D.P.C.M. 159/2013, dall'art. 10 del D.lgs 147/2017, dalle modifiche normative introdotte rispettivamente dal DL 4/2019, dal DL 34/2019 e dal DM 347/2019, nonché sulla base degli ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 68/2012.



Le informazioni di seguito riportate NON si devono in alcun modo ritenere sostitutive alla normativa vigente in materia di compilazione dell'ISEE Universitario (DPCM 159/2013, dall'art. 10 del D.lgs 147/2017, dalle modifiche normative introdotte rispettivamente dal DL 4/2019, dal DL 34/2019 e dal DM 347/2019 e dal DPCM 09.04.2001).

Per poter fare richiesta dei benefici erogati da EDISU Piemonte quali borsa di studio, servizio abitativo e premio di laurea, **all'atto di compilazione della domanda** le studentesse e gli studenti devono essere **in possesso** di:

- un'attestazione **ISEE Universitario senza annotazioni di omissioni/difficoltà** o ricevuta attestante l'avvenuta presentazione e sottoscrizione della DSU al CAAF senza la relativa elaborazione dell'attestazione da parte dell'INPS;
- un'attestazione **ISEE Parificato** o ricevuta attestante l'avvenuta prenotazione di un appuntamento al CAAF per l'elaborazione dell'ISEE Parificato oppure richiesta di elaborazione della medesima attestazione tramite procedura a distanza o con delega (per ulteriori informazioni visitare la sezione Borsa di Studio del sito www.edisu.piemonte.it).

L'ISEE Universitario o Parificato del nucleo familiare **non può superare il limite di € 23.626,00**.

Sono comunque esclusi dai benefici previsti dal presente bando le studentesse e gli studenti per i quali l'**Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente** (di seguito indicato come ISPE, equivalente all'indicatore denominato ISPEUP in caso di ISEE Parificato) **superi il limite di € 51.362,00**.²⁶

L'ISPE si calcola dividendo l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (di seguito indicato come ISP) o l'Indicatore della Situazione Patrimoniale integrato con criteri D.P.C.M. 9 aprile 2001 (di seguito indicato come ISPU) **per la scala di equivalenza (SE)** indicata nell' ISEE Universitario/Parificato.

Requisiti	REDDITO	PATRIMONIO
	ISEE Universitario ≤ € 23.626,00	ISPE ≤ € 51.362,00

Le studentesse e gli studenti richiedenti borsa di studio e, se fuori sede, servizio abitativo per l'a.a. 2021/22 devono **OBBLIGATORIAMENTE essere in possesso**, a pena di esclusione dal concorso, di un'attestazione **ISEE Universitario o Parificato**. L'attestazione ISEE Universitario/Parificato deve pertanto essere sottoscritta nell'anno 2021.

- In caso di **presentazione di ISEE Universitario**, la sottoscrizione della relativa DSU deve necessariamente avvenire entro la scadenza di presentazione della domanda, e deve essere riferita ai redditi conseguiti nell'anno d'imposta 2019 e al patrimonio posseduto al 31 dicembre 2019. L'attestazione non deve riportare annotazioni di omissioni/difficoltà.
- In caso di **presentazione di ISEE Parificato** il rilascio deve avvenire entro il termine per la presentazione dei reclami del beneficio richiesto, e deve essere riferita ai redditi conseguiti nell'anno d'imposta 2019 (o 2020 unicamente per le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE) e al patrimonio posseduto al 31 dicembre 2019 (per maggiori informazioni consultare la sezione relativa alle studentesse e gli studenti internazionali, art. 30 e 31).

²⁶ DM 65/2020

Per le studentesse e gli studenti **iscritti ad un corso di dottorato o scuola di specializzazione** si rimanda alla sezione VI art. 24 del presente bando per ulteriori specifiche.

Art. 6 comma 1.1 PRESENTAZIONE ISEE UNIVERSITARIO O ISEE PARIFICATO

In **via esplicativa e non esaustiva** per la richiesta di elaborazione dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) le studentesse e gli studenti devono verificare nella tabella sotto riportata la propria condizione:

STUDENTESSA/ STUDENTE	CON NUCLEO FAMILIARE <u>INTERAMENTE RESIDENTE IN ITALIA</u>	CON NUCLEO FAMILIARE <u>INTERAMENTE RESIDENTE ALL'ESTERO</u>	CON NUCLEO FAMILIARE <u>RESIDENTE IN PARTE IN ITALIA E IN PARTE ALL'ESTERO</u>
CON CITTADINANZA ITALIANA	ISEE Universitario	ISEE Parificato Documentazione consolare ai sensi del successivo comma 5 Anche in caso di intero nucleo familiare iscritto all'AIRE ²⁷	ISEE Universitario Se ricorre uno dei seguenti casi: 1) i membri del nucleo familiare residenti all'estero sono <u>iscritti all'AIRE</u> e sono <u>coniugati con un membro del nucleo familiare residente in Italia</u> ; 2) <u>studente richiedente benefici</u> <u>iscritto all'AIRE</u> e con nucleo familiare interamente residente in Italia. In tutti gli altri casi: ISEE Parificato Documentazione consolare ai sensi del successivo comma 5
CON CITTADINANZA UE O EXTRA-UE	ISEE Universitario	ISEE Parificato Documentazione consolare ai sensi dell'art. 30	ISEE Parificato <u>Integrato da ISEE ORDINARIO</u> relativo ai redditi e patrimoni in Italia e all'estero dei membri del nucleo familiare <u>residenti in Italia</u> Documentazione consolare tradotta e legalizzata ai sensi dell'art.30 per i membri del nucleo familiare <u>residenti all'estero</u> ISEE Universitario Solo se i membri del nucleo familiare residenti all'estero sono <u>cittadini italiani iscritti all'AIRE</u> e sono <u>coniugati con un membro del nucleo familiare residente in Italia</u>
APOLIDE o TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	ISEE Universitario Il nucleo familiare ai fini ISEE sarà identificato in base allo stato di famiglia anagrafico a cui appartiene il richiedente.		



*Le studentesse e gli studenti **in regime di protezione internazionale o apolidi** devono essere in possesso di un ISEE Universitario che terrà conto degli eventuali redditi e patrimoni prodotti e/o posseduti in Italia.*

*Tali studenti **non** devono fare riferimento alla propria famiglia di origine in quanto il proprio nucleo familiare risulta essere residente in Italia e composto dai richiedenti i benefici ed eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia anagrafico.*

Per le studentesse e gli studenti **internazionali Extra-UE o UE con famiglia interamente o parzialmente residente all'estero**, vige quanto disposto dall' art. 30 del presente Bando.

²⁷ ai sensi dell'art 27 del DPR 223/89 si veda art. 6 comma 5.

Art. 6 comma 1.2 REDDITI PERCEPITI NELL'ANNO D'IMPOSTA 2019 PER CALCOLO ISEE

Per la determinazione dell'ISEE Universitario deve essere considerato qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato o assimilato percepito nell'anno d'imposta 2019, nonché **ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresa la borsa di studio e tutti i contributi EDISU percepiti nell'anno d'imposta 2019 (ad eccezione degli interventi a sostegno delle studentesse e gli studenti diversamente abili e rimborsi per Tassa Regionale o rimborso spese viaggio), collaborazioni a tempo parziale presso EDISU, Atenei o altri Enti**, redditi da lavoro dipendente prestati all'estero esclusivamente tassati nello stato estero, gli assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (non già inclusi nel reddito complessivo).

Per la determinazione dell'ISEE Parificato, unicamente **le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE** possono fare riferimento anche ai redditi percepiti nell'anno 2020 (per maggiori informazioni consultare la sezione relativa alle studentesse e gli studenti internazionali, al successivo art. 30).



Ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016²⁸, si specifica che gli importi derivanti da INDENNITÀ di invalidità NON sono da considerarsi REDDITI e pertanto NON devono essere indicati nella DSU.

Ai fini della compilazione dell'attestazione ISEE Universitario/Parificato devono essere dichiarati i redditi percepiti **da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE** Universitario/Parificato anche in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e gli stessi non sono assoggettati ai fini IRPEF.

Per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) devono essere indicati la consistenza del patrimonio mobiliare (comprensiva della giacenza media) e quella immobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario/Parificato alla data del 31.12.2019²⁹.

Art. 6 comma 1.3 IMPORTI BORSA DI STUDIO PERCEPITI NELL'ANNO D'IMPOSTA 2019 PER CALCOLO ISEE

Al fine del calcolo dell'ISEE **per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per la richiesta della borsa di studio** e, se fuori sede, di servizio abitativo, **l'importo della borsa di studio dell'EDISU Piemonte o di altro ente per il diritto allo studio universitario, percepita nell'anno d'imposta 2019, viene successivamente detratto** dall'Ente erogatore, dividendolo per la scala di equivalenza e in seguito sottraendo il risultato di tale divisione al valore ISEE precedentemente calcolato. **NON possono essere detratti importi relativi agli altri contributi** erogati dall'EDISU oppure importi di borsa di studio percepiti da altri componenti il nucleo familiare ai fini ISEE nel medesimo anno d'imposta diversi dal richiedente benefici.

Art. 6 comma 1.4 NUCLEO FAMILIARE AI FINE ISEE

Si consiglia di controllare la composizione del proprio nucleo familiare attraverso uno **stato di famiglia** aggiornato al momento della presentazione della domanda di borsa di studio, e di recarsi al **CAAF** per la compilazione di una nuova attestazione ISEE Universitario/Parificato qualora risulti esserci una difformità.



*Si ricorda che il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario è definito primariamente sulla base del nucleo familiare anagrafico, al quale vanno aggiunti eventuali componenti come il coniuge con residenza diversa o iscritto all'AIRE, nonché il genitore naturale non convivente con il figlio riconosciuto. **Pertanto, è di estrema importanza esplicitare la propria situazione familiare in fase di sottoscrizione della DSU, dal momento che è l'elemento iniziale e fondamentale per la definizione della DSU ed è uno dei pochi elementi ancora dichiarati in autocertificazione sulla base del DPR 445/2000.***

Nel caso in cui le studentesse e gli studenti non abbiano più rapporti con uno dei due genitori, al fine di poter ottenere ugualmente l'ISEE Universitario/Parificato, è necessario che venga prodotta idonea documentazione atta a dimostrare **l'estraneità economica e affettiva del genitore non più convivente** con le studentesse e gli studenti. Tali sentenze o relazioni devono essere rilasciate obbligatoriamente da parte del Tribunale competente o dagli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza che hanno in carico il nucleo familiare convivente con le studentesse e gli studenti (o da istituzione straniera equivalente in caso di studenti internazionali).

²⁸ Sentenza Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016

²⁹ Artt. 4 e 5 DPCM 159/2013



Le studentesse e gli studenti in regime di protezione internazionale o apolidi NON devono fare riferimento alla propria famiglia di origine, ma devono indicare che il proprio nucleo familiare risiede in Italia e che lo stesso risulta composto dai richiedenti i benefici ed eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia anagrafico. Tali studenti devono quindi essere in possesso di un ISEE Universitario privo di annotazioni di omissioni e/o difformità che terrà conto degli eventuali redditi e patrimoni prodotti e/o posseduti in Italia.

Art. 6 comma 1.5 NUCLEO FAMILIARE "STUDENTE INDIPENDENTE"

Per la concessione della borsa di studio, le studentesse e gli studenti costituiscono nucleo familiare indipendente³⁰ da quello della famiglia di origine in presenza di **entrambi** i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni effettivi rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- presenza di un'adeguata capacità di reddito³¹ personale percepito negli anni di imposta 2019³² e 2020 non inferiore a € 6.500,00 per **ciascun anno**. Tale importo comprende qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato o assimilato percepito negli anni d'imposta 2019 e 2020, nonché ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresa la borsa di studio e tutti i contributi EDISU percepiti nell'anno d'imposta 2019 e 2020 (ad eccezione degli interventi a sostegno delle studentesse e gli studenti diversamente abili e rimborsi per Tassa Regionale o rimborso spese viaggio), collaborazioni a tempo parziale presso EDISU, Atenei o altri Enti, redditi da lavoro dipendente prestati all'estero esclusivamente tassati nello stato estero, gli assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (non già inclusi nel reddito complessivo).

In tutti i casi in cui le studentesse e gli studenti, pur non vivendo più nella famiglia d'origine, non posseggano i requisiti per essere considerati indipendenti, si fa riferimento ai componenti ed alle condizioni economiche e patrimoniali dei genitori secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le studentesse e gli studenti **coniugati** non raggiungano la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito richiesta per lo *status*, deve essere considerato il reddito personale del proprio **coniuge**³³ percepito negli anni d'imposta 2019 e 2020. Qualora anche quest'ultimo non raggiunga l'importo minimo di € 6.500,00, il requisito può essere soddisfatto sommando i redditi delle studentesse e gli studenti con quelli del proprio coniuge.³⁴ La DSU, quindi, farà riferimento al solo nucleo familiare che le studentesse e gli studenti hanno formato con il coniuge escludendo la propria famiglia di origine. In tutti gli altri casi in cui il reddito personale percepito non raggiunga il limite minimo richiesto per gli anni d'imposta 2019 e 2020 (€ 6.500,00 per ciascun anno), le studentesse e gli studenti devono fare riferimento alla famiglia di origine escludendo, quindi, il coniuge ed eventuali figli.

Se dallo stato di famiglia anagrafico le studentesse e gli studenti indipendenti risultano convivere con altre persone, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di tutti i soggetti presenti nel nucleo anagrafico, anche se non sussistono vincoli di parentela.



*Le studentesse e gli studenti **SEPARATI** o **DIVORZIATI**, anche se con figli, ma **SENZA** i requisiti per rientrare nello status dello studente indipendente, devono obbligatoriamente fare l'ISEE Universitario con la propria famiglia di origine (comma 1.4).*

³⁰ Art. 8 comma 2 DPCM 159/2013

³¹ Il reddito percepito deve derivare dal lavoro dipendente o lavoro autonomo (FAQ INPS MB2_14 del 2016)

³² FAQ INPS MB2_15 2017

³³ FAQ INPS MB2_10 2015

³⁴ FAQ INPS MB2_13 2016

Art. 6 comma 1.6 CASI CON NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL SOLO STUDENTE o STUDENTESSA

Le studentesse e gli studenti che non hanno i requisiti per essere considerati indipendenti possono comunque presentare un ISEE Universitario relativo unicamente alla loro condizione economica solamente se sono **orfani di entrambi i genitori** oppure se si trovano in **convivenza anagrafica**, come descritto al successivo comma 1.7.

Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegata idonea documentazione comprovante la propria condizione (indicata nel documento "Elenco certificazioni da allegare alla domanda per studenti con nucleo familiare composto dal solo studente o dalla sola studentessa, titolari di protezione internazionale e diversamente abili" disponibile alla sezione "Borse di studio" > "allegati" del sito EDISU).

Art. 6 comma 1.7 CONVIVENZA ANAGRAFICA ai sensi dell'art. 5 DPR 223/89



*Definizione di convivenza anagrafica: un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e aventi la **residenza** al medesimo indirizzo (istituto religioso, casa di cura, caserma, casa circondariale, ecc...).*

In tutti i casi in cui le studentesse e gli studenti soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 5 del DPR 223/89, possono richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE Universitario/Parificato in convivenza anagrafica presentando idonea documentazione comprovante la propria condizione al CAAF e successivamente ad EDISU Piemonte.

Le categorie previste per la convivenza anagrafica sono:

- appartenente ad un ordine religioso;
- militari;
- comunità di accoglienza;
- sottoposto a regime di detenzione.

Nel caso in cui la studentessa o lo studenti che si trova in convivenza anagrafica (militari, comunità di accoglienza o sottoposti a regime di detenzione) sia "CONIUGATO", per l'elaborazione dell'attestazione ISEE Universitario devono fare riferimento al nucleo familiare del proprio coniuge ed eventuali figli, così come descritto al precedente comma 1.4. Qualora all'interno della convivenza anagrafica fosse presente il richiedente con il figlio minore, quest'ultimo deve essere considerato componente del nucleo familiare del proprio genitore (indicati nel documento "Elenco certificazioni da allegare alla domanda per studenti con nucleo familiare composto dal solo studente o dalla sola studentessa, titolari di protezione internazionale e diversamente abili" disponibile alla sezione "Borse di studio" > "allegati" del sito EDISU).

Art. 6 comma 2 REQUISITI ECONOMICI CON PRESENTAZIONE DI ISEE UNIVERSITARIO

Per la richiesta di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo le studentesse e gli studenti devono obbligatoriamente fare richiesta di un'Attestazione ISEE che si applichi alle Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito indicato come ISEE Universitario)³⁵ nei confronti delle studentesse e degli studenti richiedenti benefici, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), oppure, se in possesso del PIN dispositivo, collegandosi al sito dell'INPS³⁶. Si ricorda che, per ottenere il **rilascio dell'ISEE Universitario** è indispensabile la compilazione del quadro C (Prestazioni Universitarie) della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l'attestazione non deve riportare annotazioni di omissioni/difficoltà.

È possibile compilare la domanda di richiesta dei benefici EDISU se si è in possesso di un'attestazione ISEE Universitario per il soggetto richiedente i benefici, oppure con la sola ricevuta attestante l'avvenuta sottoscrizione della DSU al CAAF³⁷ senza la relativa elaborazione dell'attestazione da parte dell'INPS.



*Si ricorda che il **rilascio dell'ISEE Universitario NON è immediato**. Sulla base delle informazioni contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, verrà rilasciata **entro dieci giorni lavorativi** un'attestazione contenente il calcolo dell'ISEE e le informazioni usate per ottenerlo. Pertanto, si consiglia di non rivolgersi ai CAAF nei giorni immediatamente precedenti le scadenze di richiesta benefici riportati nel seguente Bando per la sottoscrizione della DSU, al fine di essere in possesso dell'ISEE Universitario entro il termine massimo dei reclami (art. 7 comma 6). EDISU Piemonte **NON** è in alcun modo **responsabile** della mancata trasmissione dei dati contenuti nella DSU e/o elaborazione dell'ISEE Universitario per la richiesta dei benefici di cui al presente Bando.*

³⁵ Art. 8 DPCM 159/2013 Sez. IV Criteri Regionali a.a. 2020/21

³⁶ All'indirizzo <https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx>

³⁷ Circolare INPS N.171/2014 punto 10.4

Art. 6 comma 2.1 NON ACCETTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE DA PARTE DI EDISU PIEMONTE



Si rammenta che per la richiesta benefici relativa all'a.a. 2021/22 EDISU Piemonte verificherà che l'Attestazione ISEE si applichi alle Prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario nei confronti del richiedente il beneficio.

Le studentesse e gli studenti saranno inseriti come "esclusi" in graduatoria provvisoria quando:

- i dati dell'Attestazione ISEE o della Dichiarazione Sostitutiva Unica non siano reperibili nella banca dati INPS. I dati sono sanabili su reclamo **unicamente** in presenza di **DSU valevole per il diritto allo studio nei confronti del richiedente, sottoscritta entro la scadenza della richiesta benefici;**
- l'ultima Attestazione ISEE presente in banca dati INPS **non è valevole per il diritto allo studio Universitario per il richiedente i benefici.** I dati sono sanabili su reclamo unicamente in presenza di un'attestazione ISEE valevole per il diritto allo studio nei confronti del richiedente e senza annotazioni di omissioni/difformità elaborata dall'INPS entro il termine utile dei reclami relativi al beneficio richiesto;
- l'attestazione riporti annotazioni di omissioni o difformità. I dati sono sanabili su reclamo unicamente in presenza di un'attestazione ISEE valevole per il diritto allo studio nei confronti del richiedente, e senza annotazioni di omissioni/difformità, elaborata dall'INPS entro il termine utile dei reclami relativi al beneficio richiesto, oppure tramite presentazione dell'attestazione ISEE annotata con relativa DSU e la documentazione comprovante le annotazioni di omissioni/difformità rilevate;
- l'attestazione risulti con valore ISEE non calcolabile, e pertanto nessuna attestazione o DSU è stata reperita in banca dati INPS entro la data di scadenza della richiesta del beneficio. I dati **non** sono sanabili su reclamo.

Sarà cura delle studentesse e gli studenti verificare le eventuali motivazioni della non reperibilità o della non calcolabilità dell'attestazione ISEE Universitaria e provvedere tempestivamente alla correzione entro il termine utile.



EDISU Piemonte non è responsabile della mancata reperibilità o non calcolabilità dell'attestazione ISEE universitaria

Art. 6 comma 2.2 RICEVUTA DATI INPS

Ai fini del recupero dei dati ISEE Universitario, EDISU Piemonte provvederà allo scarico telematico dell'**ultima attestazione presente in banca dati INPS per l'anno 2021**. È pertanto necessario che si verifichi che l'ultima richiesta di elaborazione di ISEE sia valevole per il diritto allo studio universitario per il richiedente benefici EDISU Piemonte, ovvero con la compilazione del quadro C nella relativa DSU, e non presenti annotazioni di omissioni/difformità. Qualora non sia stata richiesta un'attestazione ISEE valevole per il diritto allo studio universitario, è necessario farne richiesta attraverso la compilazione di tale riquadro nella DSU entro la data di scadenza della presentazione della domanda di borsa di studio e, se fuori sede, del servizio abitativo per l'a.a. 2021/22.

In seguito al recupero telematico dei dati ISEE, alle studentesse e agli studenti verrà trasmessa una ricevuta contenente i dati ISEE recuperati dalla banca dati INPS. La medesima sarà inviata entro **48 ore lavorative** dalla ricezione della e-mail con oggetto "Ricezione pratica" così come descritto ai successivi art. 7 commi 1.1 e 2.1. La ricevuta denominata "Ricevuta Dati INPS" potrà contenere:

- il **riepilogo dei valori ISEE Universitario-Scala di Equivalenza-ISP** derivanti dall'ultima attestazione ISEE Universitaria reperita in banca dati INPS e il relativo ricalcolo effettuato d'ufficio ai fini della richiesta;
- eventuali **comunicazioni di non accettazione** della medesima attestazione ai fini del concorso, ovvero: la non validità dell'ISEE per il diritto allo studio universitario per il soggetto richiedente i benefici, il mancato reperimento di dati relativi all'attestazione ISEE dovuto all'assenza di attestazioni in corso di validità in banca dati INPS, oppure il reperimento di un ISEE, anche se Universitario, contenente annotazioni di "omissione o difformità".

Nell'ipotesi in cui la ricerca automatica dell'ultima attestazione ISEE elaborata per l'anno 2021 in banca dati INPS non producesse **alcun risultato**, alle studentesse e agli studenti verrà ugualmente inviata la ricevuta denominata "Dati INPS".

In essa però sarà specificato il **mancato reperimento** dei dati dell'attestazione ISEE. In questo caso EDISU Piemonte provvederà ad una regolare interrogazione della banca dati INPS fino alla data di scadenza della richiesta del beneficio. In caso di reperimento entro tale data di un'attestazione ISEE elaborata nell'anno 2021, le studentesse e gli studenti riceveranno quindi nuova ricevuta "Dati INPS" contenente però il riepilogo dei valori ISEE-SE-ISP riscontrati e/o l'eventuale comunicazione di non accettazione. In caso contrario le studentesse e gli studenti risulteranno esclusi in graduatoria provvisoria.

Qualora le studentesse e gli studenti, durante la compilazione della domanda online nell'apposita casella della sezione dati economici, **abbiano indicato un importo di borsa di studio percepito nell'anno d'imposta 2019, l'importo verrà detratto d'ufficio**. Questa somma deve anche essere indicata nella DSU tra i redditi esenti (quadro FC4). Le studentesse e gli studenti saranno inseriti in graduatoria definitiva con gli indicatori ISEE e ISPE, ricalcolati al netto dell'importo di borsa inserito, relativi all'ultima attestazione valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario. Nella ricevuta "Dati INPS" sopra descritte verranno riportati i valori ISEE e ISPE ricalcolati.

Le studentesse e gli studenti che si trovino in possesso di una ricevuta "Dati INPS" che segnali un caso di non accettazione o il mancato reperimento dell'attestazione ISEE, potrà inserire nuovi dati economici ritenuti valevoli ai fini del concorso tramite la procedura di **modifica dati** entro la scadenza della domanda di richiesta benefici, così come successivamente descritto all'art. 7 comma 5, oppure, successivamente alla scadenza della domanda, presentando formale istanza di **reclamo** così come verrà successivamente descritto dall'art. 7 comma 6.



In caso di doppia causale di esclusione (attestazione ISEE NON Universitaria per il richiedente benefici e attestazione ISEE con annotazioni di omissioni e/o difformità), la ricevuta segnalerà solo una delle due motivazioni di non accettazione. Sarà cura della studentessa e dello studente verificare l'eventuale presenza di altre anomalie della propria attestazione ISEE.

Art. 6 comma 3 ISEE CORRENTE

In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa o interruzione dei trattamenti socioassistenziali), l'INPS dà la possibilità al cittadino di calcolare un **ISEE Corrente**³⁸ basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (oppure due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato). L'**ISEE Corrente** può essere rilasciato anche a seguito di una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare, **superiore del 25%**, rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato secondo le regole ordinarie. Prima di chiedere il calcolo dell'**ISEE Corrente** deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione ISEE, calcolata con le regole ordinarie.

In caso di richiesta all'INPS dell'eventuale rilascio dell'ISEE corrente, EDISU Piemonte terrà conto di quest'ultima attestazione ai fini della domanda di borsa di studio. L'ISEE corrente deve essere richiesto entro la scadenza della domanda di borsa di studio e/o servizio abitativo.

L'ISEE Corrente deve essere valido alla data della presentazione della domanda del beneficio richiesto (oppure alla data di presentazione dell'istanza di reclamo).

Si ricorda che l'attestazione **ISEE Corrente ha una validità di SEI mesi**; in caso di modifica della situazione occupazionale o fruizione dei trattamenti, deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione. Le studentesse e gli studenti che intendono presentare l'ISEE Corrente devono trasmettere apposita istanza scritta a EDISU entro la data di scadenza della domanda, oppure entro i termini per la presentazione del reclamo relativo al beneficio richiesto (art. 7 comma 6), tramite invio di un ticket (sezione requisiti economici ISEE) con in allegato entrambe le attestazioni elaborate dall'INPS nonché le relative DSU.



Le studentesse e gli studenti beneficiari di una borsa di importo ridotto, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, possono presentare idonea documentazione ai fini del ricalcolo dell'importo della seconda rata di borsa di studio presentando l'ISEE Corrente.

³⁸ Art. 9 del DPCM 159/2013 e art. 5 DM 347/2019

Art. 6 comma 4 ISEE PER CORSI DI DOTTORATO

Il nucleo familiare delle studentesse e degli studenti residenti in Italia iscritti esclusivamente a corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione può essere formato UNICAMENTE dagli stessi richiedenti e da eventuali coniugi, dai figli minori di 18 anni (**nucleo RISTRETTO**)³⁹, nonché dai figli maggiorenni, fatta salva la possibilità per i beneficiari di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie⁴⁰.

Si specifica che l'ISEE **nucleo RISTRETTO** può essere richiesto anche dalle studentesse e degli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione il cui nucleo familiare anagrafico risulti essere composto dalla propria famiglia di origine. In questo caso è necessario fare esplicita richiesta al CAAF in fase di compilazione di DSU compilando il quadro A "NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO". Si segnala che, per potersi avvalere dell'opzione "Nucleo Ristretto", le studentesse e gli studenti interessati devono procedere alla sottoscrizione della DSU per il rilascio dell'attestazione ISEE in qualità di "**dichiarante**".

Si ricorda che le studentesse e gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione residenti all'estero dovranno presentare un'attestazione ISEE Parificato, e pertanto **non potranno avvalersi** dell'opzione "nucleo familiare ristretto".

Si invitano le studentesse e gli **studenti iscritti ad un corso di dottorato o scuola di specializzazione a consultare la Sezione VI** del presente bando di concorso al fine di ottenere tutte le informazioni specifiche.



Le informazioni sopra riportate NON si devono in alcun modo ritenere sostitutive alla normativa vigente in materia di compilazione dell'ISEE Universitario (DPCM 159/2013).

Art. 6 comma 5 REQUISITI ECONOMICI CON PRESENTAZIONE DI ISEE PARIFICATO

A differenza dell'attestazione ISEE Universitario, tramite l'ISEE **Parificato** è possibile tenere in considerazione redditi prodotti e patrimoni posseduti all'estero anche da **membri del nucleo familiare che non sono residenti in Italia**. Si ricorda che tale attestazione ha validità unicamente per fini universitari quali la richiesta di borsa di studio e/o altri contributi o servizi EDISU Piemonte, e/o la richiesta di riduzione tasse presso gli Atenei.

Al fine di richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE corretta per la propria condizione, si rimanda a quanto disciplinato dalla tabella del comma 1.1 del presente articolo.

Per l'elaborazione dell'attestazione **ISEE Parificato** è obbligatorio presentare la documentazione consolare, tradotta e legalizzata in base alla normativa vigente, relativa alla composizione del nucleo familiare, e ai redditi prodotti e patrimoni posseduti all'estero da tutti i componenti il nucleo familiare (per maggiori informazioni si rimanda all'articolo 30).

L'indicatore Parificato è rilasciato esclusivamente dai **CAAF convenzionati con l'EDISU Piemonte** e presenti sul territorio piemontese, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale dell'EDISU Piemonte (www.edisu.piemonte.it), sezione "Borsa di studio e altri contributi", tra gli opuscoli informativi. Si ricorda che **l'elaborazione dell'ISEE Parificato è gratuita** per le studentesse e gli studenti, pertanto non deve essere richiesto alcun compenso da parte dei CAAF. La richiesta di elaborazione dell'ISEE Parificato può avvenire anche tramite delega oppure presentando richiesta di elaborazione a distanza aprendo un ticket sezione requisiti Economici ISEE. Per ulteriori informazioni visitare la sezione Borsa di Studio del sito www.edisu.piemonte.it.

Le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE e UE con **nucleo familiare non residente in Italia** devono seguire le disposizioni contenute all'art. 30 e 31.

Tali direttive si applicano anche alle studentesse e agli studenti italiani i cui membri del nucleo familiare (tutti o alcuni) risiedono all'estero senza essere iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), così come nel caso di nucleo familiare interamente residente all'estero: si invitano le studentesse e gli studenti in questa situazione a consultare il successivo comma 5.1 per ulteriori specifiche riguardo la documentazione richiesta e la modalità di presentazione della domanda benefici.

³⁹ ISEE Nucleo Ristretto, art. 8 comma 4 DPCM 159/2013

⁴⁰ Art. 8 comma 3 DPCM 159/2013



L'AIRE è disciplinata ai sensi dell'art. 27 del DPR 223/89 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Tale iscrizione, non obbligatoria, comporta la cancellazione dalla residenza dal territorio nazionale, di conseguenza se entrambi i genitori vi sono iscritti, la situazione economica e patrimoniale del nucleo deve essere obbligatoriamente riportata nell'ISEE Parificato.

Si ricorda che sia **la documentazione consolare**, sia **l'attestazione ISEE Parificato** devono essere trasmessi a EDISU Piemonte, pena l'esclusione definitiva dal concorso. Tale documentazione deve essere trasmessa:

- secondo le tempistiche e le modalità descritte al successivo articolo 31 per le studentesse e gli studenti internazionali extra-UE e UE;
- secondo le tempistiche e le modalità descritte al successivo comma 5.1 per le studentesse e gli studenti con cittadinanza italiana (inclusi le studentesse e gli studenti con doppia cittadinanza che scelgono di avvalersi di quella italiana).

Art. 6 comma 5.1 SPECIFICHE PER STUDENTESSE E STUDENTI CON CITTADINANZA ITALIANA CHE PRESENTANO UN'ATTESTAZIONE ISEE PARIFICATO

Le studentesse e gli studenti italiani (inclusi le studentesse e gli studenti con doppia cittadinanza che si avvalgono di quella italiana) che devono presentare l'ISEE Parificato devono trasmettere, unitamente all'attestazione, anche la documentazione consolare indicata all'articolo 30 comma 3. Si ricorda che nel caso di studenti con cittadinanza italiana i documenti relativi ai redditi prodotti dal nucleo familiare sia in Italia, sia all'estero, devono **obbligatoriamente** fare riferimento unicamente all'anno fiscale **2019**, e alla data del **31.12.2019** per quanto riguarda il patrimonio.

Si specifica inoltre che, a differenza di quanto disposto per le studentesse e gli studenti internazionali, le studentesse e gli studenti italiani non sono tenuti alla legalizzazione della documentazione relativa a redditi e patrimoni posseduti all'estero dai componenti il nucleo familiare, benché sia in ogni caso obbligatoria la traduzione della documentazione in lingua italiana, che deve avvenire in base alla normativa vigente. Tale documentazione deve essere trasmessa a EDISU Piemonte entro la scadenza di presentazione della domanda (2 settembre 2021 per borsa di studio e servizio abitativo, 30 settembre 2021 per sola borsa di studio).

Le studentesse e gli studenti italiani (inclusi le studentesse e gli studenti con doppia cittadinanza che si avvalgono di quella italiana) che sono tenuti alla presentazione di un'attestazione ISEE Parificato devono trasmettere la documentazione relativa alla composizione del nucleo familiare, ai redditi e patrimoni esteri utilizzando la procedura di allegazione disponibile durante la compilazione della domanda online. Entro la scadenza di presentazione della domanda (2 settembre 2021 per borsa di studio e servizio abitativo, 30 settembre 2021 per sola borsa di studio) le studentesse e gli studenti dovranno quindi allegare, tramite la procedura online, la seguente documentazione:

- Documentazione consolare** (sia la versione in lingua originale che quella tradotta in italiano) relativa alla composizione del nucleo familiare e a redditi e patrimoni prodotti/posseduti (sia in Italia, sia all'estero) al nucleo familiare delle studentesse e agli studenti;
- ISEE Parificato**, elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato. Qualora le studentesse e gli studenti siano residenti in Italia, il CAAF elaborerà innanzitutto un ISEE ordinario contenente i dati del nucleo familiare anagrafico in Italia che sarà, successivamente, integrato con i dati relativi alla famiglia di origine. Tali dati vengono calcolati in base alla documentazione consolare sopraccitata, che deve obbligatoriamente essere tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di rilascio di doppia attestazione (ISEE ordinario e ISEE Parificato), entrambe devono essere allegate, in un unico documento, alla domanda online.

Qualora alla scadenza per la presentazione della domanda online le studentesse e gli studenti non siano in possesso di un ISEE Parificato, possono ugualmente presentare la domanda di richiesta benefici allegando la sola ricevuta attestante la richiesta dell'ISEE Parificato. I dati in esso contenuti e la copia dell'attestazione dovranno essere trasmessi dalle studentesse e dagli studenti tramite procedura di reclamo, secondo le modalità indicate al successivo art. 7 comma 6.



La procedura di upload della documentazione richiesta prevede il caricamento di un numero massimo di **5 allegati in versione .pdf** ciascuno di dimensione non superiore a **1MB**. Le studentesse e gli studenti devono obbligatoriamente combinare i diversi tipi di documento in un unico file, ad esempio un unico file contenente ISEE ordinario e Parificato, un altro contenente la composizione del nucleo familiare ed eventuali sentenze di divorzio o certificati di decesso, un altro contenente tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare e quello relativo al patrimonio mobiliare (c/c, risparmi, depositi, ecc....) e immobiliare (solo valutazione dei fabbricati espressi in mq).

Art. 6 comma 6 REQUISITI DI MERITO

Oltre ai requisiti economici indicati ai precedenti commi, le studentesse e gli studenti devono anche possedere i requisiti di merito indicati nei seguenti articoli.

1. Primi anni: art. 12
2. Anni successivi: art. 14 comma 2.
3. Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale: art. 19 comma 2.
4. Dottorati e scuole di specializzazione: art. 24 comma 2.
5. Studenti diversamente abili: art. 29 comma 3.

ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

(Le studentesse e studenti Internazionali Extra-UE o UE con famiglia residente all'estero devono anche seguire le disposizioni degli articoli 30 e 31)

Le disposizioni relative all'ISEE Universitario presenti in questo articolo sono rivolte a studentesse e studenti:

1. con cittadinanza italiana o di un Paese UE che devono presentare un'attestazione ISEE Universitario;
2. con cittadinanza di un Paese Extra-UE o UE ma con il nucleo familiare residente in Italia



Le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE o UE con nucleo familiare residente all'estero devono trasmettere la domanda con le modalità indicate agli artt. 30 e 31.

Le studentesse e gli studenti italiani che devono presentare un'attestazione ISEE Parificato devono trasmettere la domanda facendo riferimento anche a quanto previsto al precedente art. 6 comma 5.1.

Art. 7 comma 1 CREDENZIALI DI ACCESSO E PROCEDURA ONLINE

Per presentare la richiesta bisogna collegarsi al sito www.edisu.piemonte.it e, dalla sezione "SERVIZI ONLINE", accedere a "Borse di studio, Posto letto, Ristorazione, Rimborsi e Contributi" (di seguito denominato Sportello Online) entro le scadenze indicate agli artt. 10 comma 2 (primi anni), 15 comma 2 (anni successivi), 20 comma 2 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale) e 25 comma 3 (dottorati e scuola di specializzazione), utilizzando il PIN o lo SPID o, se studenti internazionali senza residenza in Italia, il Codice Temporaneo d'Accesso a.a. 2021/22.

Le studentesse e gli studenti, all'atto di compilazione della domanda, devono essere già in possesso di un'attestazione ISEE Universitario rilasciata a partire dal 1° gennaio 2021 oppure della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione e sottoscrizione della DSU al CAAF (senza la relativa elaborazione dell'attestazione da parte dell'INPS).



Nel corso della registrazione ai propri servizi online EDISU Piemonte richiede sempre di **specificare un indirizzo e-mail**. Si raccomanda che tali **indirizzo sia attribuibile direttamente alla studentessa o allo studente richiedente**, non ad altri soggetti, e che sia da loro direttamente gestito in quanto tutte le eventuali comunicazioni, non rientranti tra quelle visualizzabili esclusivamente nella propria pagina personale dello Sportello Online, verranno inviate direttamente:

- per i settori Segreteria Studenti, Accertamento Economico e Revoche dalla procedura di Ticketing;
- per il Settore Servizio Abitativo, dalla procedura di Ticketing (per informazioni riguarda ad accettazione posto letto) e l'indirizzo email inforesidenze@EDISU-piemonte.it
- per il Servizio Ristorazione, dalla procedura di Ticketing;
- da servizio informativo noreply@EDISU-piemonte.it (quest'ultimo indirizzo non deve essere utilizzato dalle studentesse e dagli studenti per comunicazioni o risposta diretta);

Ogni variazione dell'indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicata tramite l'apposita procedura disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online.

Durante l'anno le comunicazioni potranno anche essere inviate alle e-mail delle studentesse e dagli studenti fornite dall'Ateneo.

Art. 7 comma 1.1 SPID o PIN EDISU

Le studentesse e gli studenti che NON sono già in possesso di PIN EDISU, DEVONO presentare la domanda accedendo alla procedura all'interno dello Sportello online esclusivamente con **SPID** (Legge 100/2020).

Le studentesse e gli studenti italiani o internazionali che non sono muniti di SPID ma hanno un **PIN EDISU** già accreditato, possono presentare domanda con questo accreditato. Il PIN però scadrà, come da normativa nazionale, il 30 settembre 2021 e pertanto per la visualizzazione dei risultati di graduatoria è indispensabile essere in possesso dello SPID.

Le studentesse e gli studenti in possesso di SPID o PIN EDISU devono effettuare i seguenti passaggi.

1. **Compilare** la domanda online in tutti i campi obbligatori.
2. **Trasmettere** la richiesta **esclusivamente online**, cliccando sull'apposito bottone "Trasmetti i dati a EDISU", entro le ore 12 del giorno di scadenza.
3. In caso di problemi legati allo smarrimento del PIN o della password, si raccomanda di utilizzare le procedure disponibili all'interno dello Sportello Online, alla voce "Assistenza PIN". EDISU non può offrire questo tipo di assistenza alle studentesse e agli studenti che accedono alla procedura tramite SPID, che dovranno rivolgersi all'organo preposto per il rilascio dello stesso.

Si ricorda che il PIN EDISU sarà valido solo fino al 30 settembre 2021, dopo tale data anche le studentesse e gli studenti con PIN EDISU potranno accedere allo sportello online solo con SPID

EDISU Piemonte ha inoltre presentato all'Agid la richiesta per la possibilità di accedere anche per mezzo della CIE (Carta d'Identità Elettronica). Verrà data tempestiva comunicazione sul sito EDISU e sui social non appena la procedura d'accesso verrà attivata

Le studentesse e gli studenti internazionali che non sono in possesso di PIN EDISU e non possono richiedere lo SPID devono seguire le disposizioni del successivo comma 1.2.

Art. 7 comma 1.2 CODICE TEMPORANEO D'ACCESSO 2021/22 PER STUDENTI INTERNAZIONALI SENZA RESIDENZA IN ITALIA

Il **Codice Temporaneo d'Accesso 2021/22** è un codice che si richiede a partire da luglio e ha scadenza annuale (scade a giugno dell'anno successivo). Deve essere utilizzato dalle studentesse e dagli studenti internazionali che non hanno mai richiesto benefici a EDISU e che non sono in possesso di PIN o di SPID. Tali studenti devono effettuare i seguenti passaggi:

1. **Registrarsi** all'interno dello Sportello Online per ottenere il **Codice Temporaneo d'Accesso 2021/22**. In caso di problemi legati allo smarrimento del Codice Temporaneo d'Accesso o della password, l'errata indicazione della e-mail o la modifica della stessa si raccomanda di utilizzare le procedure disponibili all'interno della pagina di login dello Sportello Online, alla voce "Assistenza Codice Temporaneo d'Accesso 2021/22".
2. **Compilare** la domanda online, per il beneficio richiesto, in tutti i campi obbligatori.
3. **Premere** il pulsante "SALVA DEFINITIVAMENTE" per portare a termine la compilazione. Dopo averlo premuto non si potrà più modificare la domanda pertanto bisogna accertarsi di aver inserito tutte le informazioni richieste nelle pagine di compilazione precedenti.
4. **Premere** il pulsante "STAMPA": nel browser si aprirà una nuova scheda web in cui sarà disponibile il modulo di domanda da stampare obbligatoriamente su carta (ad eccezione delle studentesse e gli studenti che si avvalgono della firma elettronica qualificata di cui al successivo punto 5)
5. **Firmare** a penna e di proprio pugno oppure con firma elettronica qualificata (o digitale)⁴¹ il modulo di domanda stampato secondo quanto previsto dal precedente punto 4. Non saranno accettate firme inserite con word o in altre forme.
6. **Allegare** seguendo le indicazioni in procedura SOLO i seguenti documenti in formato PDF:
 - a. il **modulo di domanda scannerizzato e firmato** dalle studentesse e dagli studenti di proprio pugno o con firma elettronica qualificata e l'eventuale modulo di autorizzazione se le studentesse e gli studenti sono minorenni (art. 10 comma 1).
 - b. copia fronte/retro in bianco e nero di un documento d'**identità** valido scannerizzato su un **unico foglio**.
7. **Trasmettere** la domanda online e la documentazione sopraindicata esclusivamente via web, cliccando sul bottone "TRASMETTI", entro le ore 12 del giorno di scadenza.

Non saranno accettati allegati in formati diversi dal PDF (es. jpg, btm,) neanche se si tratta di documenti a cui è stata modificata l'estensione, ad esempio da .doc a .pdf, anche se la trasmissione risulta esser andata a buon fine. Se le studentesse e gli studenti allegano un documento non trasformato correttamente in .pdf tale file risulterà danneggiato, quindi non visibile. Pertanto, non sarà accettato al fine del concorso.

Il documento deve essere scansionato nella sua interezza e leggibile in ogni sua parte, compresa la firma. Non devono essere allegate immagini non visualizzabili (pixellate, sfocate, distorte, incomplete, ecc.). Il documento di identità deve essere scansionato sia fronte sia retro. Tutti i documenti devono essere correttamente salvati come .pdf e devono avere una dimensione non superiore a 1 MB. Per ogni allegato è richiesto un PDF unico anche se l'allegato è di più pagine.



Dalla richiesta del Codice Temporaneo d'Accesso al suo rilascio da parte di EDISU possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendosene la piena responsabilità.

Il risultato della graduatoria provvisoria del beneficio richiesto dalle studentesse e dagli studenti **riporterà come informazioni relative all'esclusione gli eventuali errori compiuti dalle studentesse e dagli studenti in fase di upload dei file**. In caso le studentesse e gli studenti abbiano richiesto sia borsa sia servizio abitativo tale esclusione sarà visibile già dalla graduatoria di servizio abitativo. In tale risultato sarà aggiunta la specifica "sanabile su reclamo" qualora gli errori delle studentesse e dagli studenti possano essere sanati in fase di reclamo. Qualora le studentesse e gli studenti non sanassero l'esclusione in fase di reclamo avverso alla graduatoria provvisoria saranno esclusi dal beneficio.

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a controllare la correttezza e i formati dei file allegati.



Si ricorda che i codici di accesso sono strettamente personali pertanto le domande si ritengono compilate direttamente dalle studentesse e dagli studenti possessori del Codice Temporaneo d'Accesso 2021/22.

Trattandosi di un codice temporaneo le studentesse e gli studenti dovranno sempre allegare anche la copia del documento d'identità e scadrà il 30 giugno 2022

⁴¹ Disciplinata dal CAD D. Lgs 82/2005 e Regolamento Europeo 910/2014. Per informazioni su firma elettronica qualificata (o digitale) visitare www.agid.gov.it.

Ulteriori informazioni relative all'utilizzo e alla richiesta dei codici sono disponibili sul sito www.edisu.piemonte.it, all'interno dello Sportello Online, nelle sezioni "Assistenza PIN" e "Assistenza Codice Temporaneo d'Accesso 2021/22".

Si ricorda che i codici di accesso sono strettamente personali pertanto le domande si ritengono compilate direttamente dalle studentesse e gli studenti possessori di PIN, SPID.

In caso di problemi con lo SPID le studentesse e gli studenti devono rivolgersi all'organo preposto per il rilascio dello stesso o possono scegliere di utilizzare il PIN EDISU se ne sono già in possesso perché rilasciato in anni accademici precedenti

Art. 7 comma 2 RICEVUTE

In seguito alla trasmissione della domanda vengono inviate due ricevute all'indirizzo e-mail indicato dalle studentesse e degli studenti.

1. La **prima ricevuta**, con oggetto "**Acquisizione dati via web**", viene inviata in seguito alla trasmissione online della domanda.
Per le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda con Codice Temporaneo d'Accesso **in allegato sono disponibili i documenti precedentemente firmati e allegati alla procedura di domanda**.
Per le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda con PIN/SPID in allegato è disponibile il PDF del modulo di domanda da conservare.
2. La **seconda ricevuta**, con oggetto "**Ricezione pratica**", viene inviata in seguito all'importazione della domanda nel database EDISU. Nel testo è indicato il numero di protocollo attribuito alla domanda.

La domanda è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se viene recapitata la prima ricevuta. Le ricevute rimarranno disponibili nella pagina personale dello Sportello Online delle studentesse e degli studenti alla sezione "Ricevute".

Le studentesse e gli studenti che in fase di compilazione hanno inserito il protocollo ISEE o il protocollo di rilascio della DSU, **entro 48 ore lavorative** dalla seconda ricevuta, ne riceveranno un'altra con oggetto "**Ricevuta dati INPS**" contenente i dati relativi all'interrogazione del database INPS da parte EDISU. Qualora EDISU non reperisse nessun ISEE valido verrà indicata la motivazione della mancata validità. In caso di doppia esclusione la ricevuta ne riceverà solo una (art. 6 comma 2.2).

Le studentesse e gli studenti la cui ricevuta con oggetto "Ricevuta dati INPS" presenta la dicitura "Nella banca dati INPS è presente un'Attestazione **ISEE non valevole per il diritto allo studio universitario per il richiedente benefici**" devono inserire i dati ISEE relativi alla nuova e corretta Attestazione ISEE Universitario nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12 del giorno di scadenza** per la presentazione della domanda (2 settembre 2021 borsa di studio e servizio abitativo, 30 settembre 2021 borsa di studio).

Le studentesse e gli studenti la cui ricevuta con oggetto "Ricevuta dati INPS" presenta la dicitura "**ISEE con annotazioni di omissioni e/o difformità**" devono inserire i dati ISEE relativi alla nuova e corretta Attestazione ISEE Universitario priva di tali omissioni nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12 del giorno di scadenza** per la presentazione della domanda (2 settembre borsa di studio e servizio abitativo, 30 settembre borsa di studio).

Si può altresì presentare **reclamo**, di cui al successivo comma 6, allegando, unitamente alla documentazione comprovante le difformità riscontrate, l'ISEE e DSU annotate

Non saranno accettate domande presentate secondo modalità anche parzialmente differenti rispetto a quelle descritte nel presente articolo.

La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato.

Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).



*Si ricorda alle studentesse e agli studenti internazionali non residenti in Italia e privi di PIN EDISU che **dalla richiesta del Codice Temporaneo d'Accesso al suo rilascio da parte di EDISU possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendosene la piena responsabilità.***

Qualsiasi evento verificatosi successivamente alla data di presentazione della domanda (concessione di altra borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altro Ateneo, rinuncia agli studi, cambio di impegno da part-time a full-time e viceversa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dall'iscrizione, passaggio di dipartimento o corso di studi, cambio di sede di corso di studi ecc.) deve essere tempestivamente comunicato e documentato agli uffici EDISU, che verificheranno il mantenimento dei requisiti e adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici. In caso contrario, EDISU si riserva la possibilità di prendere provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione. Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo non piemontese o rinuncia agli studi successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive e nel corso dell'anno accademico, il beneficio vinto o la condizione di idoneità verranno revocati.

Art. 7 comma 3 IBAN

Le studentesse e gli studenti devono inserire l'IBAN circuito SEPA tramite l'apposita procedura nella propria pagina personale dello Sportello Online.

I vincitori possono ricevere la borsa di studio esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotati di IBAN di cui siano intestatari o cointestatari. Sono esclusi i libretti di risparmio postali.

Per inserire un IBAN ex novo o per modificare l'IBAN precedentemente inserito nel database EDISU bisogna accedere alla propria pagina personale dello Sportello Online, compilare la procedura denominata "Comunicazione coordinate bancarie – IBAN", infine trasmettere i dati esclusivamente online tramite l'apposito tasto "Salva e trasmetti".

Le studentesse e gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Torino possono fornire l'assenso a trasmettere l'IBAN all'Ufficio Tasse e Rimborsi del proprio Ateneo, al fine di ricevere eventuali rimborsi.

Dopo la comunicazione online dell'IBAN viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail indicato dalle studentesse e gli studenti contenente i dati relativi al codice dichiarato. Tale ricevuta rimane disponibile nella pagina personale dello Sportello Online delle studentesse e gli studenti alla sezione "Ricevute".

L'erogazione della borsa di studio avverrà solo nel caso in cui l'IBAN sia stato inserito entro i termini previsti dai successivi articoli 12 (primi anni), 17 (anni successivi) 27 (dottorati).

Le somme devono essere rimosse entro il 31 dicembre 2023. Se entro tale data non viene comunicato l'IBAN l'importo relativo al beneficio non è più esigibile.

Art. 7 comma 4 TRASFERIMENTO DOMANDA PRESENTATA AD ALTRI ENTI

Le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda presso un Ente per il Diritto allo Studio di un'altra regione e si trasferiscono in un Ateneo piemontese possono trasferire la propria domanda. Per effettuare tale trasferimento devono:

- inviare una copia della domanda presentata presso l'Ente di altra regione tramite apertura di un ticket, unitamente a copia fronte/retro di un proprio documento d'identità, un recapito telefonico e una dichiarazione sul corso e la sede che intendono frequentare in Piemonte.
- richiedere all'Ente di altra regione l'invio della domanda in originale tramite posta a EDISU Piemonte, o indirizzo di posta certificata.

La documentazione sopra descritta deve pervenire entro il 15 settembre 2021, termine di presentazione dei reclami per il posto letto (se si vuole trasferire una domanda di borsa e posto letto) o entro il 19 novembre 2021 per la borsa

(se si vuole trasferire una domanda di sola borsa), secondo quanto disposto agli artt. 11 comma 5 (primi anni) e 16 comma 6 (anni successivi).

— Art. 7 comma 5 MODIFICHE AI DATI INSERITI IN DOMANDA

Per le studentesse e gli studenti che presentano la domanda accedendo con PIN EDISU o SPID, i dati inseriti possono essere modificati fino alla trasmissione online della domanda.

Per le studentesse e gli studenti internazionali che compilano con Codice Temporaneo d'Accesso a.a. 2021/22, la procedura online può essere rinavigata in tutte le sue parti e i dati inseriti possono essere modificati fino alla pressione del pulsante "salva definitivamente".

Successivamente la domanda risulterà congelata e non sarà più possibile modificarla; i dati inseriti e le richieste fatte potranno essere rettificati solo ed esclusivamente con le modalità indicate al successivo comma 5.1 fino alle ore 12 del giorno di scadenza di presentazione della richiesta.

Art. 7 comma 5.1 MODIFICHE AI DATI E ALLE RICHIESTE DOPO LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA ENTRO LE SCADENZE DI PRESENTAZIONE

Dopo la trasmissione online della domanda i dati inseriti possono essere modificati esclusivamente online fino alle ore 12 del giorno di scadenza di presentazione della richiesta, per le seguenti casistiche e secondo le seguenti modalità:

1. Tramite l'apposito tasto "MODIFICA DATI", disponibile accedendo alla richiesta di benefici dalla propria pagina personale dello Sportello Online.
 - a. È possibile modificare i dati separatamente per ognuna delle seguenti tipologie: "Residenza/Domicilio", "Dati disabilità", "Protezione internazionale" (solo per Extra UE), "Dati scolastici", "Merito", "Dati economici", "Documentazione allegata" (solo per Codice Temporaneo d'Accesso 2021/22). All'apertura di ogni singola tipologia vengono visualizzati in sola lettura i dati dichiarati nella domanda. **Si devono inserire solamente i dati che si intende modificare e non quelli che si vogliono confermare.** Può essere presentata solo una richiesta di modifica per tipologia.
 - b. Ogni scheda di modifica deve essere compilata e trasmessa online singolarmente entro le ore 12 del giorno di scadenza di presentazione della richiesta.
2. Le studentesse e gli studenti fuori sede che hanno fatto domanda per la sola borsa possono aggiungere la richiesta di servizio abitativo tramite l'apposito tasto "Aggiungi richiesta di posto letto", disponibile accedendo alla richiesta di benefici dalla propria pagina personale dello Sportello Online. Analogamente, le studentesse e gli studenti che hanno fatto domanda per borsa e posto letto ma intendono richiedere la sola borsa possono eliminare la domanda di servizio abitativo tramite l'apposito tasto "Elimina richiesta di posto letto", disponibile accedendo alla richiesta di benefici dalla propria pagina personale dello Sportello Online. Maggiori informazioni in merito all'aggiunta posto letto per le studentesse e gli studenti che fanno richiesta di benefici per il settimo semestre di laurea e il primo anno di laurea magistrale sono disponibili all'art. 20 comma 3.
Non è possibile richiedere la modifica da borsa di studio e servizio abitativo a sola borsa di studio dopo la scadenza per la presentazione della domanda.
3. Le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda di solo settimo semestre di laurea inserendo come anno di prima immatricolazione l'a.a. 2018/19 possono aggiungere la richiesta di primo anno di laurea magistrale, entro le ore 12 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda (2 settembre 2021 per borsa di studio e servizio abitativo, 30 settembre 2021 per sola borsa di studio) cliccando sull'apposita area "Aggiungi primo anno di laurea magistrale", disponibile accedendo alla richiesta di benefici dalla propria pagina personale dello Sportello Online. In questo modo la loro domanda viene trasformata in richiesta di benefici di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale. Possono inoltre aggiungere la richiesta di servizio abitativo limitatamente al primo anno di laurea magistrale fino alle ore 12 del 20 settembre 2021 (art.20 comma 2).



È possibile inviare una sola modifica dati per ogni tipologia. Le studentesse e gli studenti sono invitati a verificare le informazioni inserite prima di trasmettere la rettifica.

Non saranno gestite richieste di modifica dati con modalità anche parzialmente differenti rispetto a quelle indicate al presente articolo, e comunque non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda.

Se le studentesse e gli studenti hanno già presentato la modifica possono richiedere una rettifica della stessa aprendo un ticket, comunque non oltre la data di scadenza per la presentazione della modifica.

In seguito alla trasmissione online viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail indicato dalle studentesse e agli studenti con oggetto relativo all'operazione effettuata (**modifica+tipologia modifica, aggiunta/eliminazione posto letto, aggiunta primo magistrale**), con in allegato il relativo PDF.

L'operazione è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se tale ricevuta viene recapitata all'indirizzo e-mail indicato dalle studentesse e dagli studenti e appare nella sezione "Ricevute" della propria pagina personale dello Sportello Online.

L'invio della ricevuta non comporta l'accoglimento della modifica richiesta: l'esito della richiesta sarà disponibile con la pubblicazione della graduatoria provvisoria del beneficio richiesto.

Si ricorda che la sezione "dati economici" della procedura online di "modifica dati" sarà attiva successivamente alla trasmissione della ricevuta "Dati INPS".

I dati economici presentati con procedura di modifica dati devono obbligatoriamente fare riferimento ad un'attestazione **ISEE Universitario priva di annotazioni di omissioni/difformità** presente in banca dati INPS rilasciata anche precedentemente alla data di reperimento telematico, oppure attraverso la presentazione di un ISEE 2021 *ex novo* che sani le motivazioni di mancata accettazione da parte di EDISU. Non verranno ritenute valide le modifiche dati che indicano unicamente il numero di protocollo della DSU in assenza di ISEE **elaborato**.

Le studentesse e gli studenti la cui ricevuta con oggetto "Ricevuta dati INPS" presenta la dicitura "Nella banca dati INPS è presente un'Attestazione **ISEE non valevole per il diritto allo studio universitari per il richiedente benefici**" devono inserire i dati ISEE relativi alla nuova e corretta Attestazione ISEE Universitario nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12:00** del giorno di scadenza per la presentazione della domanda (2 settembre 2021 per borsa di studio e servizio abitativo, 30 settembre 2021 per sola borsa di studio).

Le studentesse e gli studenti la cui ricevuta con oggetto "Ricevuta dati INPS" presenta la dicitura "**ISEE con annotazioni di omissioni e/o difformità**" devono inserire i dati ISEE relativi alla nuova e corretta Attestazione ISEE Universitario priva di tali omissioni nella **procedura di Modifica dati entro le ore 12:00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda** (2 settembre 2021 per borsa di studio e servizio abitativo, 30 settembre 2021 per sola borsa di studio).

Possono altresì presentare **reclamo**, di cui al successivo comma 6, allegando, unitamente alla documentazione comprovante le difformità riscontrate, l'ISEE e DSU annotati.

Per quanto attiene ai richiedenti in qualità di dottorato e scuole di specializzazione si rimanda all'art. 25 comma 2.

Art. 7 comma 5.2 MODIFICHE AI DATI E ALLE RICHIESTE TRASMESSE VIA WEB DOPO LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dopo la scadenza di presentazione della domanda, i dati inseriti possono essere modificati esclusivamente online presentando un **reclamo** dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria secondo le modalità stabilite al successivo comma.

Art. 7 comma 6 RECLAMI AVVERSO LE GRADUATORIE PROVVISORIE

Il reclamo può essere effettuato sia dalle studentesse e dagli studenti risultati idonei che dalle studentesse e dagli studenti risultati esclusi nella graduatoria provvisoria. Le studentesse e gli studenti esclusi devono tenere conto di tutte le causali di esclusione. Verranno accolte esclusivamente istanze di correzioni di errori materiali, relativi a dati riscontrabili in documenti aventi data certa anteriore alla scadenza di presentazione della domanda. In sede di reclamo non è possibile aggiungere le richieste di cui ai precedenti punti 2 e 3 del comma 5.1.

La procedura di reclamo è disponibile consultando l'esito della graduatoria provvisoria per il beneficio richiesto, selezionando la voce "RECLAMO".

1. È possibile presentare **reclami separati per ognuna delle seguenti tipologie: "Immatricolazione", "Dati scolastici", "Autocertificazione di Merito", "Convalide", "Dati economici", "Pendenze economiche con EDISU" e "Altre motivazioni"**. All'apertura di ogni singolo reclamo vengono visualizzati in sola lettura i dati presenti nella graduatoria provvisoria. **Si devono inserire solamente i dati che si intende modificare e non quelli che si vuole confermare. È possibile inviare un solo reclamo per ogni tipologia.** Se necessario, è possibile allegare dei documenti a sostegno del reclamo tramite la procedura, ove presente.
2. Ogni scheda di reclamo deve essere compilata e trasmessa online singolarmente entro le ore 12 del giorno di scadenza di presentazione dei reclami.

In seguito alla trasmissione online di ogni singolo reclamo viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail indicato dalle studentesse e dagli studenti con oggetto: **"Acquisizione dati via web + tipologia reclamo"**. In allegato è disponibile il relativo PDF.

Il reclamo è da ritenersi correttamente trasmesso se e solo se tale ricevuta viene recapitata all'indirizzo e-mail indicato dalle studentesse e dagli studenti e appare alla sezione "Ricevute" della propria pagina personale dello Sportello Online.

L'invio della ricevuta non comporta l'accoglimento del reclamo: l'esito sarà disponibile con la pubblicazione della graduatoria definitiva del beneficio richiesto. **Si ricorda che i reclami devono essere trasmessi entro le ore 12:00 del giorno di scadenza** previsto per la presentazione degli stessi.

Per le modalità di visualizzazione della graduatoria provvisoria e le tempistiche di presentazione dei reclami si deve fare riferimento agli artt. 11 commi 2, 3 e 5 (primi anni), 16 commi 3, 4 e 6 (anni successivi), 21 comma 3 (settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale) e 26 commi 2, 3 e 5 (dottorato e scuole di specializzazione).

Non è consentito utilizzare i reclami per porre quesiti o dubbi ad EDISU. Pertanto, non si procederà a rispondere a domande poste all'interno dei reclami.

Art. 7 comma 6.1 RECLAMI AVVERSO LE GRADUATORIE PROVVISORIE RELATIVI AI DATI ECONOMICI

Il reclamo avverso esclusioni dalle graduatorie provvisorie per causali economiche è obbligatorio al fine di sanare la propria posizione per le graduatorie definitive, in quanto EDISU Piemonte non procederà con un ulteriore reperimento telematico attraverso la banca dati INPS prima della pubblicazione delle graduatorie definitive.

I dati economici presentati con procedura di reclamo devono obbligatoriamente fare riferimento ad **un'attestazione ISEE presente in banca dati INPS** rilasciata anche precedentemente alla data di reperimento telematico, oppure attraverso la presentazione di un ISEE 2021 *ex novo* che sani le motivazioni di mancata accettazione da parte di EDISU. **Non verranno ritenuti validi i reclami che indicano unicamente il numero di protocollo della DSU in assenza di ISEE elaborato.**

Di seguito sono riportate le possibili causali di esclusione in graduatoria provvisoria legate a motivazioni economiche e indicazioni sulla possibilità e modalità di presentazione del reclamo:

- i dati dell'attestazione ISEE o della Dichiarazione Sostitutiva Unica non sono reperibili nella banca dati INPS: in questo caso i **dati sono sanabili su reclamo** unicamente in presenza di DSU valevole per il diritto allo studio universitario nei confronti del richiedente e senza annotazioni di omissioni/difformità **sottoscritta entro la scadenza della presentazione dell'istanza del beneficio che si intende richiedere**;
- l'attestazione ISEE non è valevole per il diritto allo studio Universitario per il richiedente i benefici: in questo caso i **dati sono sanabili su reclamo** unicamente in presenza di un'attestazione ISEE valevole per il diritto allo studio universitario nei confronti del richiedente e senza annotazioni di omissioni/difformità, **elaborata** dall'INPS **entro il termine utile dei reclami relativi al beneficio richiesto**;
- l'attestazione ISEE riporta annotazioni di omissioni o difformità: in questo caso i **dati sono sanabili su reclamo** unicamente in presenza di un'attestazione ISEE valevole per il diritto allo studio nei confronti del richiedente e priva di annotazioni di omissioni/difformità, **elaborata** dall'INPS **entro il termine utile dei reclami** relativi al beneficio richiesto, oppure tramite **presentazione dell'attestazione ISEE annotata con relativa DSU e la documentazione comprovante le annotazioni di omissioni/difformità rilevate**. Qualora le studentesse e gli studenti scelgano di avvalersi di quest'ultima opzione, EDISU Piemonte procederà al un ricalcolo d'ufficio dell'attestazione ISEE a uso interno sulla base della

documentazione presentata: i dati ricalcolati da EDISU saranno disponibili con la pubblicazione della graduatoria definitiva del beneficio richiesto.

Qualora le studentesse o gli studenti non trasmettano a EDISU Piemonte la documentazione relativa a TUTTE le omissioni/difficoltà rilevate nell'attestazione ISEE il ricalcolo NON verrà effettuato;

- incongruenza/mancanza di documentazione economica: in questo caso si invitano le studentesse e gli studenti ad aprire un ticket e comunicare agli operatori le informazioni richieste al fine di chiarire la situazione economica del richiedente benefici. Indicazioni relative a come trasmettere l'istanza di reclamo verranno fornite direttamente all'interessato in risposta al ticket.



Si ricorda che l'esclusione per mancato reperimento della DSU entro il termine per la presentazione della richiesta benefici NON è sanabile su reclamo.

Nel caso in cui le studentesse e gli studenti vogliano presentare un ISEE CORRENTE, si ricorda che l'attestazione deve obbligatoriamente essere in corso di validità alla data della presentazione del reclamo. Si rimanda all'art. 6 comma 3 per informazioni riguardo la modalità di trasmissione dell'attestazione ISEE Corrente a EDISU Piemonte.

Per quanto attiene ai richiedenti in qualità di dottorato e scuole di specializzazione si rimanda all'art. 26 comma 3.

Per quanto attiene alle studentesse e dagli studenti internazionali che devono presentare reclami relativi alla documentazione consolare si rimanda all'art. 31 comma 3.

Art. 7 comma 7 RINUNCIA AI BENEFICI 2021/22

A partire dal **4 ottobre 2021**, le studentesse e gli studenti che intendono rinunciare a un beneficio devono obbligatoriamente utilizzare l'apposito tasto "Rinuncia", disponibile accedendo alla richiesta di benefici nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU nella sezione Servizi Online. Tale procedura verrà attivata solo quando la domanda verrà caricata nel database EDISU e le studentesse e gli studenti riceveranno l'e-mail con oggetto "Ricezione pratica" (commi 1.1 e 2.1 del presente articolo).

Le studentesse e gli studenti che hanno richiesto sia la borsa sia il servizio abitativo possono rinunciare al solo servizio abitativo ma non possono rinunciare alla sola borsa, poiché la rinuncia a quest'ultima comporta necessariamente anche la rinuncia al servizio abitativo.

Nel caso in cui **le studentesse e gli studenti siano già assegnatari di un posto letto presso le residenze EDISU** devono presentare la rinuncia direttamente presso la reception della propria Residenza Universitaria e dovranno compilare la rinuncia online selezionando la motivazione per la quale intendono rinunciare al beneficio dall'elenco presente all'interno della procedura.

Terminata la compilazione devono inviare la richiesta online cliccando il tasto "Trasmetti". Le studentesse e gli studenti saranno tenuti a pagare il periodo di fruizione secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 1.

In seguito alla trasmissione online della rinuncia viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail indicato dalle studentesse e dagli studenti con oggetto "**Acquisizione dati web, rinuncia benefici 2021/22**". In allegato è disponibile il PDF della rinuncia.

La rinuncia è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se la ricevuta viene recapitata all'indirizzo e-mail indicato dalle studentesse e gli studenti e appare alla sezione "Ricevute" della propria pagina personale dello Sportello Online. L'invio della ricevuta non comporta l'accoglimento automatico della rinuncia ma tale accoglimento o rigetto verrà comunicato con successiva e-mail.

La rinuncia comporta la revoca dei benefici fruiti dalle studentesse e gli studenti e la conseguente restituzione del valore monetario dello stesso (art. 39).

ART. 8 AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO

Art. 8 comma 1 STUDENTESSE E STUDENTI FUORI SEDE CHE DEVONO PRESENTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO

Le studentesse e gli studenti fuori sede che non sono ospiti delle residenze EDISU e appartengono alle categorie elencate nel presente comma sono tenuti ad autocertificare l'onerosità del domicilio, secondo le modalità e tempistiche previste al comma 2 del presente articolo, al fine di ricevere, solo ed esclusivamente qualora risultino vincitori nelle graduatorie definitive di borsa, l'importo da fuori sede spettante. Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà loro corrisposto l'importo previsto per le studentesse e gli studenti pendolari (art. 5 comma 1.1).



Anche le studentesse e gli studenti Extra-UE con famiglia residente all'estero devono autocertificare l'onerosità del domicilio.

Art. 8 comma 1.1 STUDENTESSE E STUDENTI CON IMPORTO DI BORSA FUORI SEDE COMPRENSIVO DEL VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO (art. 5 comma 1.2 punto a)

1. Idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo e che hanno dichiarato di essere "interessati" in sede di Dichiarazione di Interesse, ai quali però non è stato "attribuito" il servizio abitativo per esaurimento dei posti letto disponibili e rientrano nella graduatoria unica di scorrimento;
2. Idonei nella graduatoria di servizio abitativo frequentanti in **sedi di corso prive di residenze EDISU** (art. 33 comma 2)
3. Vincitori nella graduatoria definitiva di servizio abitativo, oppure idonei in tale graduatoria che accettano il posto letto o dichiarano il proprio interesse con "l'Opzione Erasmus" (art. 33 comma 4.1) e rimangono all'estero per almeno 8 mesi.
4. Le studentesse e gli studenti internazionali esclusi nelle graduatorie definitive di servizio abitativo per mancata presentazione della documentazione consolare o del Visto D per Studio, che hanno presentato il Visto ed i documenti consolari mancanti entro il 19 novembre 2021 o che rientrano nelle graduatorie del 15 marzo 2022, avendoli presentati tra il 20 novembre 2021 e il 28 febbraio 2022.
5. Richiedenti borsa di studio fuori sede in qualità di iscritti a dottorato o scuola di specializzazione

Art. 8 comma 1.2 STUDENTESSE E STUDENTI CON IMPORTO DI BORSA FUORI SEDE NON COMPRENSIVO DEL VALORE DEL SERVIZIO ABITATIVO (art. 5 comma 1.2 punto b)

1. Non richiedenti il servizio abitativo;
2. Richiedenti il servizio abitativo ma che eliminano la richiesta di servizio abitativo entro le ore 12 del 2 settembre 2021 (art.7 comma 5.1) o che rinunciano al posto letto entro il 15 settembre 2021 tramite l'apposita procedura (art. 11 comma 3 Primi anni e art.16 comma 4 Anni successivi);

Art. 8 comma 1.3 STUDENTESSE E STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE

1. **Assegnatari di un posto letto presso le residenze EDISU:** devono seguire le disposizioni indicate all'art. 33 comma 4. Le studentesse e gli studenti che si trovano nella condizione di "Opzione Erasmus" con soggiorno all'estero inferiore a 8 mesi non devono autocertificare il domicilio a titolo oneroso per il periodo di mobilità.
2. **Non assegnatari di un posto letto presso le residenze EDISU:** devono autocertificare l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate al comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui il periodo di mobilità si svolga per una parte dell'anno accademico, le studentesse e gli studenti dovranno presentare due autocertificazioni, una relativa al domicilio estero e l'altra a quello nel comune in cui ha sede il corso frequentato, in modo che il periodo complessivamente dichiarato copra almeno 10 mesi dell'a.a. 2021/22.

Art. 8 comma 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SCADENZE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO

Nel corso della compilazione dell'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso le studentesse e gli studenti devono dichiarare i dati di un contratto di affitto con le seguenti caratteristiche:

1. **Regolare registrazione presso l'Agenzia delle Entrate** (in caso di contratto all'estero deve essere selezionata l'opzione "A diverso titolo oneroso, all'estero nell'ambito di programma di mobilità internazionale").
2. **I nomi delle studentesse e degli studenti devono figurare a qualsiasi titolo** (il contratto può anche essere eventualmente intestato a un parente di primo grado).
3. **Il domicilio deve essere locato nel comune in cui ha sede il corso di studi frequentato**, oppure nei comuni limitrofi (confinanti).
4. **La durata del contratto deve coprire almeno 10 mesi⁴² dell'a.a. 2021/22** (la durata dell'anno accademico è convenzionalmente stabilita fra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 ma vengono considerati validi contratti stipulati fino al 2 dicembre 2021 con una durata di 10 mesi), oppure 5 mesi se le studentesse e gli studenti presentano domanda per un ulteriore semestre. Per le studentesse e gli studenti iscritti al dottorato/scuola di specializzazione il contratto può iniziare a gennaio o febbraio 2022 con una durata di 10 mesi.

Verranno effettuati controlli sull'effettiva registrazione dei contratti di locazione e controlli a campione di almeno il 20% delle dichiarazioni sull'effettivo pagamento di 10 mensilità di canone o retta.

La procedura di autocertificazione di domicilio a titolo oneroso è disponibile accedendo alla propria pagina personale dello Sportello Online, nelle finestre temporali indicate nella tabella alla pagina seguente. Nel corso della compilazione le studentesse e gli studenti devono indicare la durata del contratto e la tipologia di domicilio che può essere:

1. **A titolo locativo** (appartamento/stanza): in tal caso, le studentesse e gli studenti devono inserire i dati del proprio contratto di locazione (indirizzo del domicilio, canone mensile individuale non comprensivo di spese, numero identificativo del contratto, data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, dati del locatore).
2. **A diverso titolo oneroso**, fruendo di un posto letto **presso un collegio, convitto o pensionato o housing sociale** (collegio/convitto/pensionato): in tal caso, le studentesse e gli studenti devono inserire i dati del collegio, convitto o pensionato di cui sono ospiti (indirizzo, codice fiscale, retta mensile individuale). Le studentesse e gli studenti richiedenti servizio abitativo EDISU che hanno selezionato l'opzione "Collegio Renato Einaudi" in sede di accettazione online o dichiarazione di interesse non devono autocertificare l'onerosità del domicilio (art. 33 comma 5). Le studentesse e gli studenti che selezionano l'opzione Einaudi per il 7° semestre, il cui status è stato confermato dai controlli effettuati, non devono effettuare l'operazione neanche per il primo anno di laurea magistrale.
3. **A diverso titolo oneroso, all'estero nell'ambito di programma di mobilità internazionale (mobilità internazionale)**: in tal caso, le studentesse e gli studenti devono integrare l'autocertificazione inviando copia scannerizzata del contratto d'affitto estero, con l'apertura di un ticket come utente registrato. **Per gli ospiti delle residenze EDISU in mobilità internazionale, vedere anche art 33 comma 4.1. Le studentesse e gli studenti ospiti presso le residenze EDISU che si trovano nella condizione di "Opzione Erasmus" e rimangono all'estero meno di 8 mesi non devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso.**

L'autocertificazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online entro le ore 12 del giorno di scadenza, tramite l'apposito tasto "Salva e invia comunicazione".

In seguito alla trasmissione dell'autocertificazione viene inviata all'indirizzo e-mail indicato dalle studentesse e dagli studenti una ricevuta con oggetto "Autocertificazione di domicilio a titolo oneroso". L'autocertificazione è da ritenersi correttamente trasmessa se e solo se viene recapitata tale ricevuta, la quale rimarrà disponibile nella pagina personale dello Sportello Online delle studentesse e degli studenti, nella sezione "Ricevute".

Qualora le studentesse e gli studenti dichiarino i dati di un contratto in scadenza, oppure nel caso intervenga un cambio di contratto in corso d'anno, questi dovranno presentare i dati del nuovo contratto entro e non oltre i 30 giorni

successivi alla data di scadenza di quello precedente aprendo un ticket. Diversamente, ai soli fini dell'importo di borsa di studio, le studentesse e gli studenti verranno derubricati alla condizione di pendolare e dovranno restituire l'eventuale quota di borsa non spettante già percepita.

Le studentesse e gli studenti fuori sede derubricati a studenti "in sede" ai sensi dell'art 5 comma 1.1 e le studentesse e gli studenti che **rinunciano al posto letto dopo** aver accettato l'assegnazione ed effettuato il **check-in**, anche se presenti in graduatoria di scorrimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1, non possono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso, avendo perso lo status di studente fuori sede.

L'importo di borsa di studio non è dipendente dal tipo di contratto né dal canone mensile di locazione. Pertanto, le studentesse e gli studenti riceveranno, se vincitori nelle graduatorie definitive di borsa di studio, l'importo spettante previsto dall'art 5.

EDISU recepirà tutte le eventuali deroghe ai requisiti per la condizione di fuori sede, relativamente alla durata dei contratti di locazione, che venissero previste da appositi atti ministeriali nel corso dell'anno accademico 2021/22.

DATE PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO

1. Richiedenti la sola borsa
2. Richiedenti il servizio abitativo
 - a. Idonei nella graduatoria definitiva di servizio abitativo e ai quali non è stato attribuito un posto letto in sede di Dichiarazione di Interesse (tranne i casi in cui abbiano dichiarato "non sono interessato" o non abbiano compilato la dichiarazione)
 - b. Frequentanti in sedi di corso prive di residenze EDISU
 - c. Vincitori con opzione Erasmus con durata di almeno 8 mesi
 - d. Studenti internazionali Extra-UE primi anni, esclusi nelle graduatorie di servizio abitativo del 21 settembre per mancanza di Visto D per Studio o di documentazione consolare, che consegnano i documenti consolari e il Visto entro il 19 novembre 2021 e si iscrivono all'Ateneo entro il 30 novembre

Dal 29 ottobre alle ore 12 del 3 dicembre 2021

Richiedenti il settimo semestre di laurea come in sede/pendolari più il primo anno di laurea magistrale come fuori sede, con requisiti al 31/12/2021 (art. 21 comma 3.2)

Dal 21 gennaio alle ore 12 del 21 febbraio 2022
(non la devono presentare le studentesse e gli studenti che erano già fuori sede nel settimo semestre di laurea)

Richiedenti internazionali Extra-Ue primi anni, esclusi nelle graduatorie di borsa di studio del 15 dicembre per mancanza di Visto D per Studio o di documentazione consolare, che si iscrivono all'Ateneo e consegnano i documenti consolari e il Visto entro il 28 febbraio 2022


Dal 1 marzo alle ore 12 del 10 marzo 2022
(10 mesi di domicilio a titolo oneroso salvo diverse disposizioni nazionali e regionali)

Richiedenti per corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione

Dal 24 marzo alle ore 12 del 20 aprile 2022

-
1. Richiedenti il settimo semestre di laurea come in sede/pendolari più il primo anno di laurea magistrale come fuori sede, con requisiti al 31/03/2022 (art. 21 comma 3.2)
 2. Richiedenti settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale che si sono dimenticati di presentare la dichiarazione entro il 3 dicembre 2021 (l'importo di fuori sede è limitato al primo anno di laurea magistrale)

Dal 22 aprile alle ore 12 del 16 maggio 2022
(non la devono presentare le studentesse e gli studenti che erano già fuori sede nel settimo semestre di laurea e che hanno presentato la dichiarazione entro il 3 dicembre 2021)



SEZIONE III



DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRIMI ANNI

||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||
||IO||EIIO||EIIO||EIIO||EIIO||EIIO||EIIO||EIIO||EIIO||EIIO||EIIO||EIIO||EIIO||EIIO||
STUDYROOM||STUDYROOM||STUDYROOM||STUDYROOM||STUDYROOM||STUDYROOM||STUDYROOM||STUDYROOM||
||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||
LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||

ART. 9 CHI PUO' FARE DOMANDA - REQUISITI DI ACCESSO

Questa sezione è rivolta alle studentesse e agli studenti che **si iscrivono per la prima volta, nell'anno accademico 2021/22, a un primo anno di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico**. Per i casi particolari vedere art 3 comma 1 punto 6.

Le studentesse e gli studenti **DEVONO presentare la richiesta entro le scadenze indicate all'art. 10 comma 2 anche se al momento della presentazione della domanda non fossero ancora regolarmente immatricolati**.

In caso di iscrizione a tempo parziale (part time) si può presentare solo domanda standard e NON si può beneficiare della Borsa di Studio per l'ulteriore semestre dei corsi laurea, né per gli interi corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Le domande di primo anno di laurea magistrale presentate da studenti che NON hanno conseguito la laurea triennale al 31 luglio 2021 vengono trasformate d'ufficio in domande di settimo semestre e primo anno di laurea magistrale se le studentesse e gli studenti si sono immatricolati alla laurea triennale nel 2018/2019 in un Ateneo piemontese.

Di seguito sono indicati i requisiti di accesso e di merito richiesti per la partecipazione al concorso, le scadenze di presentazione della domanda (art. 10), le date di pubblicazione delle graduatorie (art. 11), i requisiti di merito e le tempistiche di erogazione della borsa (art. 12). Nella Sezione IX, artt. 32-35, sono indicate le modalità di accettazione e assegnazione del servizio abitativo.



Le studentesse e gli studenti **devono presentare la richiesta entro le scadenze indicate all'art. 10 comma 2 anche se al momento della presentazione della domanda non fossero ancora regolarmente immatricolati**. Qualora le studentesse e gli studenti si immatricolassero a un corso diverso rispetto a quello indicato nella domanda, devono comunicare la variazione a EDISU tempestivamente con le modalità indicate all'art. 7 comma 5 e comma 6.

Art. 9 comma 1 REQUISITI DI ACCESSO

Oltre ai **requisiti economici (art. 6)**, all'atto della presentazione della domanda viene richiesto il possesso dei seguenti requisiti di accesso che verranno verificati in fase di elaborazione delle graduatorie provvisorie e definitive di borsa di studio.

I **requisiti di merito vengono richiesti unicamente per l'erogazione della seconda rata e per mantenere il diritto alla prima già assegnata** o al mantenimento dell'idoneità, secondo le modalità e i termini stabiliti dal successivo art. 12, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo in caso di riconoscimenti da carriere precedenti.

TIPOLOGIA CORSO	REQUISITI DI ACCESSO
Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, Domanda Standard	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma di scuola secondaria superiore, indipendentemente dalla valutazione. 2. Immatricolazione al corso entro le scadenze previste dal proprio Ateneo, in ogni caso non oltre il 30 novembre 2021. <p>Le studentesse e gli studenti internazionali non soggiornanti in Italia devono fare riferimento agli articoli 31 comma 1.1. (per studenti Extra-UE) e 31 comma 2 (per Studenti UE)</p>
TIPOLOGIA CORSO	REQUISITI DI ACCESSO
Corsi di laurea magistrale, Domanda Standard	<p>Laurea conseguita in Piemonte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Immatricolati al corso di laurea nell'a.a. 2018/19 <ol style="list-style-type: none"> a) Conseguimento del titolo di laurea entro il 31 luglio 2021. b) Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 30 novembre 2021 (previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale delle studentesse e degli studenti). <p>Le studentesse e gli studenti che si sono immatricolati al corso di laurea nell'a.a. 2018/19 e si laureano dopo il 31 luglio 2021 devono presentare domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale (sezione V, artt. 19-23).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Immatricolati al corso di laurea prima dell'a.a. 2018/19 <ol style="list-style-type: none"> a) Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 30 novembre 2021 (previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale delle studentesse e degli studenti). <p>Le studentesse e gli studenti che si immatricolano dopo il 30 novembre 2021 ma entro l'11 febbraio 2022 o 10 maggio 2022 devono fare riferimento all'art. 10 comma 3.</p>
	<p>Laurea conseguita fuori Piemonte</p> <p>Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 30 novembre 2021 (previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale delle studentesse e degli studenti).</p> <p>Le studentesse e gli studenti che si immatricolano dopo il 30 novembre 2021 ma entro l'11 febbraio 2022 devono fare riferimento all'art. 10 comma 3.</p>
	<p>Laurea conseguita all'Estero</p> <p>Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 30 novembre 2021 (previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale delle studentesse e degli studenti).</p> <p>Le studentesse e gli studenti che si immatricolano dopo il 30 novembre 2021 ma entro l'11 febbraio 2022 o 10 maggio 2022 devono fare riferimento all'art. 10 comma 3.</p>
	<p>NOVITA'</p> <p>Le studentesse e gli studenti internazionali non soggiornanti in Italia devono fare riferimento agli articoli 31 comma 1.1. (per studenti Extra-UE) e 31 comma 2 (per Studenti UE)</p>
Corsi di laurea magistrale Conferma Benefici per Merito	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vincita della borsa di studio nell'a.a. 2020/21 presso l'EDISU Piemonte. 2. Conseguimento del titolo di laurea nell'ultimo anno regolare del corso di studi entro il 31 luglio 2021. 3. Immatricolazione al corso di laurea magistrale entro il 30 novembre 2021 (previo esito della prova volta a verificare la preparazione culturale delle studentesse e degli studenti). <p>NOVITA'</p> <p>Per la conferma del servizio abitativo, le studentesse e gli studenti devono essere stati assegnatari di posto letto, anche con proroga d'ingresso o essere presenti alla data del 30 giugno 2021 nella graduatoria unica di scorrimento per l'a.a. 2020/21 e avere percepito la borsa di studio 2020/21 con importo da pendolare per via della mancata presentazione del domicilio a titolo oneroso. Diversamente, possono confermare per merito solo la borsa di studio (art. 16 comma 1), mentre rientrano nelle graduatorie di servizio abitativo come primo anno Domanda Standard (art. 11 comma 1).</p> <p>Disposizioni in merito alle scadenze di presentazione della domanda, graduatorie e accettazione posto letto sono disponibili alla Sezione IV, artt. 15, 16 e 18.</p> <p>Disposizioni riguardanti i requisiti di merito per la seconda rata e i pagamenti sono disponibili all'art. 12.</p>

Come indicato all'art. 3 comma 1, le studentesse e gli studenti che si immatricolano a un primo anno dopo aver effettuato una **rinuncia agli studi/interruzione** presso qualsiasi Ateneo italiano dopo il 31 dicembre, anche in anni accademici precedenti al 2020/21, non possono presentare domanda di borsa e servizio abitativo anche se non ne sono stati beneficiari in qualità di primo anno. Ad esempio uno studente che si immatricola come primo anno di laurea triennale nel 2020/21 e poi rinuncia durante il primo anno di corso, può chiedere la borsa di studio 2021/22 solo se ha rinunciato agli studi prima del 31 dicembre 2020.

Fanno eccezione esclusivamente le studentesse e gli studenti che si ritrovano nella condizione descritta al comma 2 punto c del presente articolo, ossia quelli a cui in seguito alla **rinuncia** viene riconosciuto un numero di crediti tale da poter essere considerati iscritti a un anno successivo al primo. Tali studenti devono presentare domanda come primo anno e, sulla base del numero di crediti riconosciuti, verranno considerati, ai soli fini dei benefici EDISU, come iscritti all'anno successivo corrispondente.

Se le studentesse e gli studenti **rinunciati o decaduti** hanno beneficiato della borsa e/o del servizio abitativo per più di un anno accademico durante l'iscrizione al corso precedente, immatricolandosi al nuovo corso non potranno richiedere benefici a EDISU per un numero di anni pari a quello in cui hanno fruito di tali benefici durante la precedente iscrizione (anche nel caso in cui abbiano rinunciato a un corso di laurea o laurea magistrale e si siano successivamente iscritti ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, e viceversa).

Art. 9 Comma 1.1 PASSAGGI DI CORSO E TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI

Le studentesse e gli studenti già iscritti al sistema universitario italiano negli anni accademici precedenti che effettuano un **passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo o un trasferimento da altro Ateneo**, anche non piemontese, **NON** possono **presentare domanda come primo anno** ma devono fare richiesta come anno successivo.

Il passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo non equivale ad un'interruzione di carriera. Pertanto, in seguito ad un passaggio, sarà considerato come anno di prima immatricolazione quello del corso precedente e non potrà essere presentata domanda come primo anno. Tali studenti devono fare riferimento all'art. 14 comma 4 della successiva Sezione Anni Successi

Sia in caso di passaggio sia in caso di trasferimento, ai fini del calcolo dei requisiti di merito sarà preso in considerazione esclusivamente il numero di crediti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 comma 4.

Art. 9 comma 2 RICONOSCIMENTO CREDITI (ABBREVIAZIONE DI CARRIERA, CORSI SINGOLI, CARRIERE PRECEDENTI)

Le studentesse e gli studenti che ottengono

- a) un'**abbreviazione di carriera**⁴³, in seguito al riconoscimento dei crediti relativi ai titoli conseguiti o agli esami svolti presso un **Ateneo estero**
- b) il riconoscimento di **crediti** derivanti da **corsi/insegnamenti singoli precedentemente sostenuti**
- c) il riconoscimento dei **crediti** da una **precedente carriera chiusa** in seguito a **rinuncia o decadenza** nelle graduatorie EDISU verranno considerati come iscritti a un primo anno o come ad un anno successivo al primo in base al numero di crediti riconosciuti, come di seguito descritto.
 1. Corsi di laurea
 - a. Da 0 a 24 crediti: primo anno.
 - b. Da 25 a 79 crediti: secondo anno.
 - c. Da 80 a 134 crediti: terzo anno.
 - d. 135 o più crediti: ulteriore semestre.
 2. Corsi di laurea magistrale
 - a. Da 0 a 29 crediti: primo anno.
 - b. Da 30 a 79 crediti: secondo anno.
 - c. 80 o più crediti: ulteriore semestre.

⁴³ Criteri Regionali 2020/21 Sez. V art. 3

3. Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
 - a. Da 0 a 24 crediti: primo anno.
 - b. Da 25 a 79 crediti: secondo anno.
 - c. Da 80 a 134 crediti: terzo anno.
 - d. Da 135 a 189 crediti: quarto anno.
 - e. Da 190 a 244 crediti: quinto anno.
 - f. Da 245 a 299 crediti: sesto anno.
 - g. 300 o più crediti: ulteriore semestre.

Lo schema soprariportato è condizionato alla possibilità di conseguire nel piano carriera i crediti richiesti.

I crediti riconosciuti per diverse motivazioni (abbreviazione di carriera, corsi singoli, carriere precedenti) vengono sommati al fine della valutazione dell'anno di iscrizione.

Sarà considerato valido solo il totale dei crediti fornito dagli Atenei, qualsiasi discordanza tra i crediti dichiarati dalle studentesse e gli studenti e quelli confermati dall'Ateneo dovrà essere chiarita dalle studentesse e degli studenti presso il proprio Ateneo.

Si precisa che per le studentesse e gli studenti con disabilità uguale o superiore al 66% o riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/1992 il numero di crediti convalidati viene ridotto ai sensi del successivo art. 29 comma 3.2, mentre per le studentesse e gli studenti part time viene ridotto ai sensi dell'art. 14 comma 2.

Se le studentesse e gli studenti, al momento della presentazione della domanda, hanno già richiesto al proprio Ateneo l'abbreviazione di carriera estera, il riconoscimento di singoli corsi/insegnamenti o la convalida di crediti dalla precedente carriera chiusa a seguito di rinuncia o decadenza, dovranno dichiararlo tramite l'apposita procedura presente alla sezione "Dati scolastici" della domanda online.

Se il riconoscimento dei crediti avviene

1. **prima della presentazione della domanda:** le studentesse e gli studenti sono tenuti a dichiararlo tramite l'apposita opzione disponibile alla sezione "Dati scolastici" della richiesta;
2. **dopo la presentazione della domanda, ma entro il 19 novembre 2021:** le studentesse e gli studenti sono tenuti a darne comunicazione a EDISU compilando il relativo reclamo nell'apposita sezione oppure aprendo un ticket come utente accreditato.
3. **dopo il 19 novembre 2021:** le studentesse e gli studenti verranno considerati come primo anno per il corrente a.a. 2021/22, ma nell' a.a. 2022/23 tali studenti verranno inseriti nell'anno corretto in base al numero di crediti riconosciuti.

Se le studentesse e gli studenti non hanno sostenuto esami in Italia, ai fini del calcolo del punteggio di merito verrà considerata la media ECTS livello C del corso frequentato, comunicata ad EDISU dall'Ateneo.

Le suddette disposizioni vigono anche in caso di "immatricolazione anticipata" a partire da marzo 2021.

Le studentesse e gli studenti che hanno richiesto l'abbreviazione di carriera estera (punto a del presente comma) sono comunque tenuti al soddisfacimento dei requisiti di merito indicati ai commi 4 (se vincitori) e 8 (se idonei) del successivo articolo 12, diversamente i benefici eventualmente fruiti verranno revocati. Nei crediti richiesti possono essere conteggiati soltanto gli esami superati nel proprio Ateneo piemontese, non quelli sostenuti all'estero e riconosciuti dall'Ateneo per l'abbreviazione di carriera. La corresponsione della seconda rata di borsa di studio è subordinata al conseguimento entro il 10 agosto 2022 di 20 crediti per le studentesse e gli studenti iscritti a tempo pieno o di 11 crediti se iscritti a tempo parziale.

Se tali crediti non saranno conseguiti entro il 30 novembre 2022 verrà loro revocata la borsa di studio e /o il valore del servizio abitativo fruito secondo quanto previsto all'art.39.



ART. 10 MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 10 comma 1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate a partire dal **20 luglio 2021**. Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all'art. 7 comma 1.1 (per le studentesse e gli studenti in possesso di PIN, SPID e CIE) e 1.2 (per le studentesse e gli studenti internazionali privi di residenza in Italia in possesso di Codice Temporaneo d'Accesso). Le studentesse e gli studenti internazionali con nucleo familiare residente all'estero devono seguire le modalità di presentazione della domanda indicate agli artt. 30 e 31.

Le studentesse e gli studenti **minorenni** devono far compilare ai propri genitori/tutori il modulo di autorizzazione alla presentazione della domanda di borsa di studio, disponibile sul sito EDISU alla Sezione Documentazione > Modulistica> Borse e altri contributi, che dovrà essere allegato alla domanda stessa nell'upload relativo al documento di identità, unitamente al documento di identità dei genitori.



Le studentesse e gli studenti devono presentare la richiesta entro le scadenze indicate nella seguente tabella anche se al momento della presentazione della domanda sono ancora regolarmente immatricolati. Qualora si immatricolassero a un corso diverso rispetto a quello indicato nella domanda, dovranno comunicare tempestivamente la variazione a EDISU secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 5 e comma 6.

Qualsiasi evento verificatosi successivamente alla data di presentazione della domanda (concessione di altra borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altro Ateneo, rinuncia agli studi, cambio di impegno da part-time a full-time e viceversa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dall'iscrizione, passaggio di dipartimento o corso di studi, Modifica di sede di corso ecc.) deve essere tempestivamente comunicato e documentato agli uffici EDISU, che verificheranno il mantenimento dei requisiti e adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici. In caso contrario, EDISU si riserva la possibilità di prendere provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione. In caso di trasferimento ad altro Ateneo Piemontese le studentesse e gli studenti verranno inseriti in calce alla graduatoria del nuovo Ateneo e livello di corso

Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo non piemontese o rinuncia agli studi successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive e nel corso dell'anno accademico, il beneficio vinto o la condizione di idoneità verranno revocati.

Art. 10 comma 2 SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DI RICHIESTA	SCADENZA
BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO	2 SETTEMBRE ORE 12
BORSA DI STUDIO	30 SETTEMBRE ORE 12



La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato.

Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).

Per le studentesse e gli studenti internazionali non residenti in Italia che presentano la domanda con Codice Temporaneo d'Accesso, la trasmissione entro le ore 12:00 sarà possibile solo dopo aver allegato il PDF firmato della domanda e la copia del documento di identità in corso di validità.

Dalla richiesta del Codice Temporaneo d'Accesso al suo rilascio da parte di EDISU possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendosene la piena responsabilità.

Le studentesse e gli studenti che richiedono i benefici EDISU 2021/22 per un Primo Anno di Laurea Magistrale **non devono necessariamente essere laureati** al momento della trasmissione della domanda e hanno la possibilità di dichiarare tale situazione all'interno della procedura nella pagina dei Dati Scolastici.

1. Le studentesse e gli studenti che si laureano in un **Ateneo Piemontese** e si sono immatricolati **nell'a.a. 2018/19**:
 - a) se conseguono la laurea triennale **entro il 31 luglio 2021** devono presentare domanda entro le scadenze come **Primo Anno di Laurea Magistrale** e immatricolarsi **entro il 30 novembre 2021**;
 - b) se conseguono la **laurea triennale dopo il 31 luglio 2021** devono presentare domanda entro le scadenze come **Settimo Semestre di Laurea e Primo Anno di Laurea Magistrale** secondo quanto stabilito alla Sezione V artt. 19 e seguenti.
2. Le studentesse e gli studenti che si laureano in un **Ateneo Piemontese** e si sono immatricolati **prima dell'a.a. 2018/19** possono conseguire la **Laurea Triennale anche dopo il 31 luglio 2021**, devono presentare domanda entro le scadenze come **Primo Anno di Laurea Magistrale** e immatricolarsi **entro il 30 novembre 2021**.
3. Le studentesse e gli studenti che si laureano in un **Ateneo NON Piemontese** immatricolati in un qualsiasi anno accademico possono conseguire la **Laurea Triennale anche dopo il 31 luglio 2021**, devono presentare domanda entro le scadenze come **Primo Anno di Laurea Magistrale** e immatricolarsi **entro il 30 novembre 2021**.
4. Le studentesse e gli studenti che, in base al loro percorso di studi all'**Estero (titolo conseguito o sospensione carriera)**, vengono ammessi dall'Ateneo piemontese ad un **Primo Anno di Laurea Magistrale** devono presentare domanda entro le scadenze **come Primo Anno di Laurea magistrale** e immatricolarsi **entro il 30 novembre 2021**.

Le studentesse e gli studenti internazionali non soggiornanti in Italia devono fare riferimento agli articoli 31 comma 1.1. (per studenti Extra-UE) e 31 comma 2 (per Studenti UE).

Mancata immatricolazione entro il 30 novembre 2021

RICHIESTA DI SOLA BORSA DI STUDIO

Le studentesse e gli studenti di cui ai punti 1 lettera a), 2, 3 e 4 se **entro il 30 novembre 2021 non risulteranno immatricolati** al corso di Laurea Magistrale, risulteranno **esclusi** per mancata iscrizione nelle **graduatorie definitive di Borsa di Studio del 15 dicembre 2021**.

Se **si immatricoleranno** al corso di Laurea Magistrale **entro l'11 febbraio 2022** verranno inseriti d'ufficio, salvo altre motivazioni di esclusione, nelle **graduatorie definitive di Borsa di Studio del 25 febbraio 2022** (ore 12:00).

Se **si immatricoleranno** al corso di Laurea Magistrale **entro 10 maggio 2022** verranno inseriti d'ufficio, salvo altre motivazioni di esclusione, nelle **graduatorie definitive di Borsa di Studio del 20 maggio 2022** (ore 12:00).

L'importo sarà disponibile il mese successivo sull'IBAN fornito dalle studentesse e dagli studenti entro il 15 febbraio 2022 o 15 maggio 2022.

Le studentesse e gli studenti inseriti nelle graduatorie del 25 febbraio o 20 maggio devono conseguire 20 crediti entro il 10 agosto 2022 per avere diritto alla seconda rata di borsa 2021/22 e 30 crediti entro il 10 agosto 2022 (o raggiungere i 30 crediti con i bonus disponibili dalla carriera di primo livello) per poter richiedere la borsa di studio a.a. 2022/23 in qualità di secondo anno di laurea magistrale (a normativa vigente).

RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO

Le studentesse e gli studenti di cui ai punti 1 a), 2) 3) e 4) che risulteranno **esclusi nelle graduatorie di Borsa di Studio del 15 dicembre 2021** per mancata iscrizione:

- qualora siano assegnatari di posto letto ma **non** si immatricolino a un Primo Anno di Laurea Magistrale entro l'11 febbraio 2022, non solo **non sono inseriti nelle graduatorie del 25 febbraio 2022 ma devono altresì lasciare il posto letto** e pagare la tariffa di **€ 7,57 giornalieri** per il periodo di permanenza in residenza.
- qualora siano **assegnatari di posto letto** e si immatricolino a un Primo Anno di Laurea Magistrale entro l'11 febbraio 2022, verranno inseriti d'ufficio, salvo altre motivazioni di esclusione, nelle **graduatorie definitive di borsa di studio del 25 febbraio 2022** (ore 12:00) e **manterranno il servizio abitativo**.
- qualora siano **inseriti nella "graduatoria unica di scorrimento"** di cui all'art. 33 comma 3 del presente bando e si immatricolino a un Primo Anno di Laurea Magistrale entro l'11 febbraio 2022, non saranno cancellati dalla "graduatoria unica di scorrimento" e verranno inseriti d'ufficio nelle **graduatorie definitive di Borsa di Studio del 25 febbraio 2022** (ore 12:00).

Se **si immatricoleranno** al corso di Laurea Magistrale **entro il 10 maggio 2022** verranno inseriti d'ufficio, salvo altre motivazioni di esclusione, nelle **graduatorie definitive di Borsa di Studio del 20 maggio 2022** (ore 12:00).

L'importo sarà disponibile il mese successivo sull'IBAN fornito dalle studentesse e dagli studenti entro il 15 febbraio 2022 o il 15 maggio 2022.

Le studentesse e gli studenti inseriti nelle graduatorie del 25 febbraio o 20 maggio devono conseguire 20 crediti entro il 10 agosto 2022 per avere diritto alla seconda rata di borsa 2021/22 e 30 crediti entro il 10 agosto 2022 (o raggiungere i 30 crediti con i bonus disponibili dalla carriera di primo livello) per poter richiedere la borsa di studio a.a. 2022/23 in qualità di secondo anno di laurea magistrale (a normativa vigente)

Le studentesse e gli studenti internazionali non soggiornanti in Italia devono fare riferimento agli articoli 31 comma 1.1 (per studenti Extra-UE) e 31 comma 2 (per Studenti UE).

Art. 10 comma 4 TRASFORMAZIONE DOMANDA

Alle studentesse e agli studenti che presentano domanda di solo primo anno di laurea magistrale, ma dichiarano di **essersi immatricolati al corso di laurea nel 2018/19 presso un Ateneo Piemontese** e di essersi laureati o **di laurearsi dopo 31 luglio 2021**, la **procedura online richiederà di aggiungere la domanda di settimo semestre**, in modo da modificare correttamente la propria domanda in settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale (sez. V, artt.19-23).

Qualora le studentesse e gli studenti **presentino la domanda di primo anno di laurea magistrale ma, a seguito di accertamenti con gli Atenei, venga verificata la data di laurea dopo il 31 luglio 2021**, la **domanda verrà trasformata d'ufficio in richiesta di settimo semestre e primo anno di laurea magistrale**.

Le studentesse e gli studenti che presentano **domanda singola per una laurea di Primo Livello** con immatricolazione 2018/19, ma che, a seguito dei controlli con l'Ateneo indicato in domanda, dovessero risultare laureati entro il 31 luglio 2021, saranno considerati iscritti a un primo anno di Laurea Magistrale nel caso in cui si riscontri tale carriera presso il medesimo Ateneo; in assenza di tale riscontro saranno esclusi dai benefici richiesti.

Le studentesse e gli studenti che presentano domanda per una carriera di laurea di primo livello con immatricolazione precedente al 2018/2019 ma che, a seguito dei controlli con l'Ateneo indicato in domanda, dovessero risultare iscritti al primo anno di un corso di Laurea Magistrale, verranno inseriti nelle graduatorie di tale carriera.

ART. 11 GRADUATORIE E RECLAMI

Le studentesse e gli studenti devono verificare l'esito della propria domanda consultando le graduatorie, pubblicate nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria".

Le studentesse e gli studenti che hanno richiesto sia il servizio abitativo che la borsa dovranno consultare due distinte graduatorie: la prima relativa al servizio abitativo, la seconda relativa alla borsa di studio.

Per ogni beneficio richiesto sarà pubblicata prima una graduatoria provvisoria poi una graduatoria definitiva.

Dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di borsa, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa e nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva di borsa, verranno effettuati i controlli con gli Atenei al fine di accertare la regolare immatricolazione delle studentesse e degli studenti ed eventuali requisiti di merito. Le graduatorie provvisoria e definitiva di borsa riceveranno l'esito di tali accertamenti.

Le graduatorie di servizio abitativo verranno invece elaborate sulla base dei dati autocertificati dalle studentesse e dagli studenti.

Su richiesta delle studentesse e degli studenti, in particolari situazioni, possono anche essere effettuati controlli anche al momento della compilazione della domanda.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio") e presso gli Sportelli EDISU.

Art. 11 comma 1 CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per le studentesse e gli studenti iscritti ai primi anni di corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale che presentano Domanda Standard, le borse vengono ripartite sulla base di quanto indicato all'art. 1 comma 4.

Le graduatorie vengono suddivise per Ateneo e livello di corso (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale), senza distinzioni fra dipartimenti, e all'interno di ogni livello sono ordinate in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario (ISEE parificato per le studentesse e gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE). A parità di ISEE Universitario, hanno precedenza le studentesse e gli studenti con età inferiore.⁴⁴

Le graduatorie di servizio abitativo vengono formulate con le stesse modalità previste per la borsa di studio, garantendo almeno un posto letto per Ateneo.

Nella formulazione delle graduatorie di servizio abitativo si procede per ogni sede con la formulazione di una graduatoria primi anni standard per le studentesse e gli studenti con cittadinanza Extra-UE e con nucleo familiare residente in un Paese Extra-UE e studenti titolari di protezione come previsto al punto 1 dell'art. 4 comma 1, a cui è riservato il 15% dei posti spettanti ad ogni Ateneo per gli iscritti al primo anno.

Art. 11 comma 2 GRADUATORIE PROVVISORIE

Nella graduatoria provvisoria sono possibili 2 esiti:

1. **Idoneo:** le studentesse e gli studenti possiedono i requisiti previsti dal bando, devono quindi attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva.
2. **Escluso:** le studentesse e gli studenti non possiedono i requisiti previsti dal bando o hanno commesso errori materiali durante la compilazione della domanda.

In merito alle studentesse e gli studenti vincitori o assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU che risultano esclusi dalle graduatorie provvisorie di borsa, qualora:

1. non intendano presentare reclamo, dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa e pagare la tariffa di € 7,57 giornalieri per il periodo di permanenza in residenza;

⁴⁴ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. VII art. 2a

2. presentino reclamo, dovranno farlo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al comma 5 del presente articolo.

Art. 11 comma 3 RECLAMI

Le studentesse e gli studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie, oppure gli idonei che debbano modificare i propri dati, possono presentare reclamo tramite procedura online con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al comma 5 del presente articolo. Gli esiti dei reclami saranno disponibili con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Le studentesse e gli studenti che **NON intendono accettare il servizio abitativo richiesto devono presentare la rinuncia al medesimo entro le ore 12 del 15 settembre 2021**, compilando l'apposito reclamo avverso alla graduatoria provvisoria di servizio abitativo. **Diversamente**, qualora risultassero vincitori di borsa di studio, **riceveranno l'importo corrispondente alla tipologia di "Studente in sede"**.

Art. 11 comma 4 GRADUATORIE DEFINITIVE

Nella graduatoria definitiva sono possibili 3 esiti:

1. **Vincitore:** le studentesse e gli studenti possiedono i requisiti previsti dal bando e hanno diritto ad usufruire dei benefici richiesti.
 - a. I vincitori di servizio abitativo devono accettarlo online con le modalità indicate all'art. 33 comma 1.
 - b. I vincitori di borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'articolo 12.
2. **Idoneo:** le studentesse e gli studenti possiedono i requisiti previsti dal bando, ma non possono usufruire del beneficio richiesto per esaurimento delle risorse disponibili.
 - a. Gli idonei al servizio abitativo devono compilare la Dichiarazione di Interesse online con le modalità indicate all'art. 33 comma 2.
 - b. Gli idonei alla borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate agli artt. 5 e 12.
3. **Escluso:** le studentesse e gli studenti non possiedono i requisiti previsti dal bando o non hanno sanato tramite un reclamo gli errori materiali presenti nella domanda.

In merito alle studentesse e gli studenti vincitori o assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU che risultano esclusi dalle graduatorie definitive di borsa, qualora:

1. fossero risultati esclusi per mancata iscrizione, dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa e restituire un importo corrispondente al periodo in cui hanno fruito del posto letto alla tariffa residenzialità per non studenti, salvo quanto previsto dal precedente articolo 9 comma 1;
2. fossero risultati esclusi per altra causale, dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa e pagare la tariffa di € 7,57 giornalieri per il periodo di permanenza in residenza.

Qualora le studentesse e gli studenti **cambino sede di corso dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive di servizio abitativo o delle graduatorie di scorrimento, verranno inseriti in coda alla graduatoria definitiva o graduatoria di scorrimento della nuova sede di corso**. In caso vi siano più studenti che devono essere inseriti nella nuova sede di corso l'ordine di inserimento avverrà in base alla data e orario di comunicazione da parte dello stesso del cambio sede di corso.

Per quanto attiene alle graduatorie di Dottorato e Scuole di specializzazione si rimanda alla sezione VI

Art. 11 comma 5 DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Tipologia di beneficio	GRADUATORIA PROVVISORIA	RECLAMI	GRADUATORIA DEFINITIVA
SERVIZIO ABITATIVO	9 settembre 2021 ore 12	Dal 9 al 15 settembre 2021 ore 12	21 settembre 2021 ore 12
BORSA DI STUDIO	29 ottobre 2021 ore 12	Dal 29 ottobre al 19 novembre 2021 ore 12	15 dicembre 2021 ore 12

Dal momento che il **PIN scadrà il 30 settembre 2021**, come stabilito dalla Legge 150/2020, le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda con PIN **dovranno munirsi di SPID** per poter controllare le graduatorie. Le studentesse e gli studenti internazionali privi di residenza in Italia dovranno invece richiedere il Codice Temporaneo d'Accesso.

Avverso agli esiti definitivi della graduatoria, le studentesse e gli studenti che ne avranno interesse potranno ricorrere al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Possono altresì ricorrere al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

ART. 12 REQUISITI DI MERITO PER SECONDA RATA, MANTENIMENTO PRIMA RATA E IDONEITA' BORSA DI STUDIO, PERIODO DI EROGAZIONE.

Le studentesse e gli studenti iscritti ai primi anni risultati vincitori nelle graduatorie definitive di borsa ricevono la prima rata, pari al 25% dell'importo totale, in automatico secondo quanto disposto dai successivi commi.

Art. 12 comma 1 REQUISITI DI MERITO PER LA SECONDA RATA

Per ottenere la seconda rata di borsa le studentesse e gli studenti devono conseguire i crediti indicati nella tabella sottostante entro il **10 agosto 2022** secondo le modalità e tempistiche previste al successivo comma 6.

20 crediti	Isritti a tempo pieno a corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico.
11 crediti	Isritti a tempo parziale a corsi di laurea.

È inoltre necessario che tali crediti siano regolarmente **registrati dal proprio Ateneo** con data uguale o anteriore al **10 agosto 2022**.

Nella somma dei crediti NON potranno essere conteggiati:

1. i crediti derivanti da debiti formativi;
2. i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
3. i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
4. i crediti in sovrannumero;
5. i crediti convalidati da carriera estera;
6. i crediti provenienti dal corso 24 cfu per la formazione dei docenti.

Prima dell'erogazione della seconda rata di borsa, EDISU verificherà la registrazione dei crediti richiesti con gli Atenei e pertanto l'erogazione avverrà solo qualora abbia verificato l'effettivo possesso del requisito.

L'esito dei controlli verrà pubblicato sullo sportello online alla data di erogazione della rata nella sezione storico benefici. L'esito potrà essere:

- conforme;
- non conforme. In questo caso vi sarà un successivo esito riferito al merito prima rata in fase di verifica dal 30 gennaio 2023.

Per le studentesse e gli studenti che hanno conseguito crediti durante **progetti di mobilità internazionale**, la seconda rata verrà erogata solo dopo l'avvenuto riconoscimento dei crediti sostenuti all'estero da parte dell'Ateneo di appartenenza.

Per ottenere il pagamento **anticipato** della seconda rata di borsa a fine giugno 2022, **le studentesse e gli studenti devono conseguire entro il 30 aprile 2022 il merito e autocertificarlo entro le ore 12 del 6 maggio 2022**, con le modalità indicate al successivo comma 3.

Se le studentesse e gli studenti effettuano un **passaggio di corso durante il primo anno accademico** dopo aver conseguito dei crediti, gli esami sostenuti vengono considerati **validi** ai fini dell'erogazione della seconda rata solo se **riconosciuti dalla nuova struttura accademica di riferimento**.

Art. 12 comma 2 REQUISITI DI MERITO PER ACCONTO SECONDA RATA

Le studentesse e gli studenti con iscrizione a tempo pieno ricevono un **acconto sulla seconda rata** (pari al **25% dell'importo totale**) a partire da fine giugno 2022 se:

1. conseguono almeno 10 crediti (registrati dall'Ateneo) entro il 28 febbraio 2022 o comunque entro la data ultima degli appelli nella sessione invernale.
2. autocertificano tali crediti, con le modalità indicate al comma 3 del presente articolo, fra il 1 aprile e il 6 maggio 2022 ore 12.

Per **ricevere il saldo della seconda rata** (pari al restante 50% dell'importo totale) a partire da fine novembre 2022 le studentesse e gli studenti devono conseguire almeno 20 crediti in totale (registrati dall'Ateneo) entro il 10 agosto 2022: diversamente, non ricevono il saldo della seconda rata e devono restituire l'acconto precedentemente percepito (art. 39) anche in caso del mantenimento dei requisiti per la sola prima rata (art 12 comma 4).

Art. 12 comma 3 AUTOCERTIFICAZIONE DI MERITO

Al fine di ricevere:

1. l'intera seconda rata (pari al 75% dell'importo totale) a partire da fine giugno 2022
2. un acconto sulla seconda rata (pari al 25% dell'importo totale) a partire da fine giugno 2022

le studentesse e gli studenti devono autocertificare il merito scolastico richiesto tramite l'apposita procedura disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online fra il 1 aprile e il 6 maggio 2022 ore 12. Nel corso della compilazione dell'autocertificazione devono essere inseriti tutti gli esami superati e registrati dall'Ateneo con i relativi dettagli (descrizione, voto, data, crediti). L'autocertificazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online ed è da considerarsi correttamente trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail delle studentesse e gli studenti. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione "Ricevute".

Dopo la chiusura della procedura di autocertificazione, EDISU effettuerà i controlli con l'Ateneo per verificare l'effettivo conseguimento dei crediti dichiarati dalle studentesse e dagli studenti al fine di ottenere l'erogazione delle rate di cui ai punti 1 e 2 del presente comma.

Art. 12 comma 4 REQUISITI DI MERITO PER IL MANTENIMENTO DELLA SOLA PRIMA RATA

Le studentesse e gli studenti che non conseguono i crediti indicati al comma 1 del presente articolo entro il 10 agosto 2022 perdono il diritto a ricevere la seconda rata di borsa. Possono tuttavia mantenere il diritto alla sola prima rata di borsa conseguendo almeno **20 crediti** entro il **30 novembre 2022**. È inoltre necessario che tali crediti siano regolarmente **registrati dal proprio Ateneo** con data uguale o anteriore al **30 novembre 2022**.

Nella somma dei crediti NON potranno essere conteggiati:

1. i crediti derivanti da debiti formativi;
2. i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
3. i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
4. i crediti in sovrannumero;
5. i crediti convalidati da carriera estera;
6. i crediti provenienti dal corso 24 cfu per la formazione dei docenti.

Se la studentessa o lo studenti effettua un passaggio di corso durante il primo anno accademico, ai fini dei requisiti del mantenimento per la prima rata, viene verificata la situazione sia prima che dopo il passaggio deve conseguire alla data del 30 novembre 2022 il merito richiesto (20 crediti se full time e 11 crediti se part time) o prima di effettuare il passaggio o dopo aver effettuato il passaggio. I crediti sostenuti prima e dopo non sono cumulabili.

Per le studentesse e gli studenti che hanno conseguito i crediti durante i progetti di mobilità internazionale, svolti entro il 30 novembre 2022, EDISU potrà considerare ai fini del mantenimento dei requisiti della prima rata, i crediti provenienti dalla convalida.

EDISU riceverà con appositi atti le eventuali proroghe alla scadenza del 30 novembre 2022 che venissero disposte da provvedimenti Ministeriali.



Il mancato conseguimento dei requisiti di merito indicati al presente comma comporta la revoca dei benefici, quindi:

- 1. la restituzione della prima rata di borsa e/o dell'acconto seconda rata eventualmente percepito;*
- 2. la perdita dell'esonero dal pagamento delle tasse universitarie, secondo quanto disposto dal Regolamento Tasse del proprio Ateneo;*
- 3. se le studentesse e gli studenti hanno fruito del servizio abitativo nelle residenze EDISU, la restituzione del valore del servizio abitativo fruito secondo le disposizioni indicate al comma 5 del presente articolo.*

In alcuni casi particolari⁴⁵ viene **differito di tre mesi** il termine previsto per conseguire requisiti di merito utili a evitare la revoca dei benefici. I casi sono i seguenti:

1. Eventi luttuosi riferiti a componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda.
2. Ricovero ospedaliero di almeno 10 giorni o malattia prolungata del richiedente.
3. Eventi rientranti fra le cause di calamità naturali.

Per la nascita di un figlio, il termine ultimo del 30 novembre 2022 viene differito di 5 mesi in conformità a quanto prevede la normativa vigente in materia di tutela della maternità ed in particolare dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Le studentesse e gli studenti che intendono richiedere tale proroga devono recarsi personalmente presso gli sportelli EDISU entro il **13 dicembre 2022** e farne richiesta, allegando documentazione comprovante la propria condizione⁴⁶. Il 30 gennaio 2023 verrà data comunicazione in merito all'accoglimento della richiesta, ai sensi dei requisiti sopra esposti, tramite invio e-mail agli interessati.

Art. 12 comma 5 DISPOSIZIONI PER I VINCITORI ASSEGNATARI DI UN POSTO LETTO PRESSO UNA RESIDENZA EDISU

Le studentesse e gli studenti **assegnatari di un posto letto fino al 29 luglio 2022** possono rientrare in residenza nel mese di settembre 2022 se conseguono entro il 10 agosto 2022 i requisiti di merito indicati al comma 1 del presente articolo. Al momento del rientro le studentesse e gli studenti dovranno autocertificare il merito direttamente in residenza su apposito modulo, allegando copia del proprio libretto universitario.

Le studentesse e gli studenti che non conseguono i requisiti di merito indicati al comma 1 del presente articolo:

1. non possono rientrare in residenza durante il mese di settembre 2022. Qualora rientrassero ugualmente, **dovranno restituire € 7,57 giornalieri per il periodo indebitamente fruito** (per fruito si intende l'intero periodo di assegnazione anche in caso di brevi assenze giustificate, fatto salvo quanto disposto all'art. 33 comma 4.1 per gli "Opzione Erasmus");
2. devono conseguire i requisiti di merito indicati al comma 4 del presente articolo, diversamente **saranno tenuti alla restituzione dell'importo forfetario di € 2.500,00** (qualora il soggiorno sia durato 11 mesi) **o di € 7,57 giornalieri se assegnatari per un periodo inferiore** (per fruito si intende l'intero periodo di assegnazione anche in caso di brevi assenze giustificate, fatto salvo quanto disposto all'art. 33 comma 4.1 per gli "Opzione Erasmus").

Art. 12 comma 6 PERIODO DI EROGAZIONE

I vincitori di borsa ricevono il beneficio, secondo gli importi totali indicati all'art. 5, in due rate⁴⁷:

1. **la prima rata, pari al 25%** dell'importo totale, viene erogata automaticamente a partire da fine **dicembre 2021**;
2. **la seconda rata, pari al restante 75%** dell'importo totale, viene erogata in base a quando vengono conseguiti e, se richiesto, autocertificati i requisiti di merito indicati al precedente comma 3, come da tabella qui di seguito:

⁴⁵ D.P.C.M. 9/4/01, art. 6 c. 3

⁴⁶ Criteri Regionali 2020/21 Sez. VI art. 2 c. 5

⁴⁷ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. III art. 1 c. 8.1

RATA	REQUISITI DI MERITO	EROGAZIONE	AUTOCERTIFICAZIONE DI MERITO
Intera seconda rata (75%)	Almeno 20 crediti entro il 30 aprile 2022	Da fine giugno 2022	Fra il 1 aprile e il 6 maggio 2022 ore 12
	Almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2022	Da fine novembre 2022	Non richiesta*
OPPURE			
Acconto seconda rata (25%)	Almeno 10 crediti entro il 28 febbraio 2022	Da fine giugno 2022	Fra il 1 aprile e il 6 maggio 2022 ore 12
Saldo seconda rata (50%)	Almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2022	Da fine novembre 2022	Non richiesta*

*La compilazione della procedura è comunque consigliata soprattutto alle studentesse e agli studenti con atti di convalida.

L'erogazione della prima rata viene disposta a partire da dicembre 2021 qualora le studentesse e gli studenti comunichino il proprio IBAN circuito SEPA entro il 10 dicembre 2021.

Se le studentesse e gli studenti comunicano l'IBAN entro il 31 marzo 2022, l'erogazione della prima rata viene disposta a partire da fine aprile 2022.

I successivi pagamenti della prima rata sono previsti in concomitanza con il periodo di erogazione delle seconde rate. In caso di mancata comunicazione dell'IBAN entro il 31 dicembre 2023 le rate non saranno più esigibili.

Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dalle studentesse e dagli studenti.

La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nel mese successivo a quello di erogazione, sulla base delle tempistiche dei singoli istituti di credito.

I vincitori possono ricevere la borsa esclusivamente tramite **accredito su un conto corrente o una carta prepagata** dotati di IBAN circuito SEPA di cui le studentesse e gli studenti siano intestatari o cointestatari. Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3.

Le studentesse e gli studenti che NON autocertificano il merito fra il 1 aprile e il 6 maggio 2022 ore 12 non riceveranno alcun pagamento a partire da fine giugno 2022. Se conseguono almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2022 l'intera seconda rata (pari al 75% dell'importo totale) viene erogata a partire da fine novembre 2022, senza che sia necessario autocertificare il merito.

Art. 12 comma 7 CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Alle studentesse e agli studenti che si trovano in una situazione debitoria verificatasi o accertata dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva o abbiano in corso una rateizzazione e stiano provvedendo al pagamento della pendenza economica nei confronti di EDISU, viene sospeso il pagamento della borsa fino a saldo del debito.

Analoga sospensione viene applicata alle studentesse e agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di verifica di accertamento economico, verifica del merito o decadenza dai benefici, relativo anche ad anni accademici precedenti, e per i soli studenti richiedenti protezione internazionale o apolidi, di verifica del permesso di soggiorno.

Art. 12 comma 8 REQUISITI DI MERITO PER IL MANTENIMENTO DELL'IDONEITÀ

Le studentesse e gli studenti risultati idonei, non vincitori, nelle graduatorie definitive di borsa possono mantenere l'idoneità, e con essa l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie secondo quanto disposto dal Regolamento Tasse del proprio Ateneo, solo conseguendo almeno **20 crediti (11 se iscritto part-time)** entro il **30 novembre 2022**. È inoltre necessario che tali crediti siano **regolarmente registrati dalla Segreteria Studenti del proprio Ateneo** con data uguale o anteriore al **30 novembre 2022**.

Nella somma dei crediti NON potranno essere conteggiati:

1. i crediti derivanti da debiti formativi;
2. i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
3. i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
4. i crediti in sovrannumero;
5. i crediti convalidati da carriera estera;
6. i crediti provenienti dal corso 24 cfu per la formazione dei docenti.



Il mancato conseguimento dei requisiti di merito indicati al presente comma comporta la revoca dei benefici, quindi:

1. **la perdita dell'esonero dal pagamento delle tasse universitarie**, secondo quanto disposto dal Regolamento Tasse del proprio Ateneo;
2. **se le studentesse e gli studenti hanno fruito del servizio abitativo nelle residenze EDISU, la restituzione del valore del servizio abitativo fruito** secondo le disposizioni indicate al comma 5 del presente articolo.

In alcuni casi particolari⁴⁸ viene differito di tre mesi il termine previsto per conseguire i requisiti di merito utili a evitare la revoca dei benefici. I casi sono i seguenti:

1. Eventi luttuosi riferiti a componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda.
2. Ricovero ospedaliero di almeno 10 giorni o malattia prolungata del richiedente.
3. Eventi rientranti fra le cause di calamità naturali.

Per la nascita di un figlio, il termine ultimo del 30 novembre 2022 viene differito di 5 mesi in conformità a quanto prevede la normativa vigente in materia di tutela della maternità ed in particolare dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Le studentesse e gli studenti che intendono richiedere tale proroga devono recarsi personalmente presso gli sportelli EDISU entro il **13 dicembre 2022** e farne richiesta, allegando documentazione comprovante la propria condizione⁴⁹.

Art. 12 comma 8.1 DISPOSIZIONI PER GLI IDONEI ASSEGNATARI DI UN POSTO LETTO PRESSO UNA RESIDENZA EDISU

Le studentesse e gli studenti assegnatari di un posto letto fino al 29 luglio 2022 possono rientrare in residenza nel mese di settembre 2022 se conseguono entro il 10 agosto 2022 i requisiti di merito indicati al comma 1 del presente articolo. Al momento del rientro le studentesse e gli studenti dovranno autocertificare il merito direttamente in residenza su apposito modulo, allegando copia del proprio libretto universitario.

Le studentesse e gli studenti che non conseguono i requisiti di merito indicati al comma 1 del presente articolo:

1. **non possono rientrare in residenza** durante il mese di settembre 2022. Qualora rientrassero ugualmente, dovranno restituire € 7,57 giornalieri per il periodo indebitamente fruito (per fruito si intende l'intero periodo di assegnazione anche in caso di brevi assenze giustificate, fatto salvo quanto disposto all'art. 33 comma 4.1 per gli "Opzione Erasmus");
2. **devono conseguire i requisiti di merito** indicati al comma 4 del presente articolo, **diversamente saranno tenuti alla restituzione dell'importo forfetario di € 2.500,00** (qualora il soggiorno sia durato 11 mesi) **o di € 7,57 giornalieri se assegnatari per un periodo inferiore** (per fruito si intende l'intero periodo di assegnazione anche in caso di brevi assenze giustificate, fatto salvo quanto disposto all'art. 33 comma 4.1 per gli "Opzione Erasmus").

⁴⁸ D.P.C.M. 9/4/01, art. 6 c. 3

⁴⁹ Criteri Regionali 2020/21 Sez. VI art. 2 c. 5



Per ogni altra informazione relativa alle tasse universitarie le studentesse e gli studenti sono tenuti a rivolgersi al proprio Ateneo, consultando il Regolamento Tasse e contattando gli uffici competenti (Ufficio Tasse, Segreteria Studenti).

Art. 12 comma 9 VERIFICA DEL MERITO E REVOCA DEL BENEFICIO

EDISU sottopone la totalità sia delle studentesse e degli studenti vincitori che di quelli idonei alla borsa di studio ed eventualmente assegnatari di posto letto alla verifica relativa all'iscrizione e alle condizioni di merito, in attuazione dell'art. 6, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dell'art. 39 del presente bando.

Art. 12 comma 10 RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE

Le studentesse e gli studenti iscritti in qualità di *primi anni* risultati vincitori o idonei nella graduatoria definitiva per la borsa di studio e che soddisfano i requisiti di merito del Bando di Concorso di riferimento, hanno diritto al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio per un importo pari a € 140,00 versato al momento dell'immatricolazione.

Di seguito l'elenco completo degli Atenei:

ATENEO	BORSISTI PRIMI ANNI VINCITORI O IDONEI
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI EUROPEA DEI MEDIA DI NOVARA	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
CONSERVATORIO DI ALESSANDRIA "A. VIVALDI"	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
CONSERVATORIO "GUIDO CANTELLI" DI NOVARA	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. F.GHEDINI" - CUNEO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" (TO)	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
POLITECNICO DI TORINO	RIMBORSO A CARICO DELL'ATENEO
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "A. MACAGNO" CN	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "VITTORIA" TO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"	RIMBORSO D'UFFICIO AL CONSEGUIMENTO DEL MERITO PER BORSA DI STUDIO

L'importo della tassa regionale verrà rimborsato dopo l'erogazione della seconda rata di borsa di studio alle studentesse e agli studenti che hanno soddisfatto i requisiti di merito come disposto dall'art. 12 commi 1 e 4.



Per ogni altra informazione relativa alle tasse universitarie, le studentesse e gli studenti sono tenuti a rivolgersi al proprio Ateneo, consultando il Regolamento Tasse e contattando gli uffici competenti (Ufficio Tasse, Segreteria Studenti).


Rimborso Tassa Regionale d'ufficio	Requisiti di merito	Autocertificazione di merito
Da luglio 2022	conseguimento di 20 crediti entro il 30 aprile 2022	Come previsto dal bando di riferimento
Da gennaio 2023	conseguimento di 20 crediti entro il 10 agosto 2022	Non richiesta
Da maggio 2023	conseguimento di 20 crediti entro il 30 novembre 2022	Non richiesta



EDISU recepirà tutte le eventuali deroghe ai requisiti che venissero previste da appositi atti ministeriali nel corso dell'anno accademico 2021/22, a seguito di eventuali nuove emergenze sanitarie.

ART. 13 ACCETTAZIONE SERVIZIO ABITATIVO PRIMI ANNI

Disposizioni dettagliate in merito all'accettazione del servizio abitativo sono disponibili all'art. 33.



SEZIONE IV 

**DISPOSIZIONI
SPECIFICHE PER GLI
ANNI SUCCESSIVI**

||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||
||IO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||
STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYR
||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||
LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||

ART. 14 CHI PUO' FARE DOMANDA: REQUISITI DI ACCESSO E DI MERITO

Questa sezione è rivolta alle studentesse e agli studenti che si iscrivono, nell'anno accademico 2021/22, a un anno successivo al primo di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento⁵⁰. **Sono compresi** le studentesse e gli studenti che effettuano richiesta per **un ulteriore semestre** e le studentesse e gli studenti che sono considerati anni successivi in seguito a passaggio interno, trasferimento da altro Ateneo e a riconoscimento di crediti a seguito di convalida per carriera estera, singoli insegnamenti, rinuncia, decadenza.

In caso di iscrizione a *tempo parziale* (part time) si può presentare solo domanda standard e NON si può beneficiare della Borsa di Studio per l'ultimo semestre dei corsi di laurea né per gli interi corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.

Di seguito sono indicati i requisiti di accesso e di merito richiesti per la partecipazione al concorso, le scadenze di presentazione della domanda (art. 15), le date di pubblicazione delle graduatorie (art. 16) e le tempistiche di erogazione della borsa (art. 17). Nella Sezione IX, artt. 32-35, sono indicate le modalità di accettazione e assegnazione del servizio abitativo.

Art. 14 comma 1 REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti di accesso sono differenti tra Domanda Standard e Domanda con Conferma Benefici per Merito. Al momento della presentazione della domanda online, la **procedura riconoscerà automaticamente la richiesta delle studentesse e degli studenti come una Conferma dei Benefici per Merito o come una Domanda Standard in base al possesso dei requisiti indicati nei paragrafi 14 comma 1.1 e 14 comma 1.2.**

La presentazione della domanda come Conferma dei benefici per merito non comporta l'erogazione di un diverso importo di borsa di studio; le studentesse e gli studenti riceveranno, se vincitori nelle graduatorie definitive di borsa, l'importo spettante previsto dall'art. 5.

Art. 14 comma 1.1 DOMANDA STANDARD

I requisiti richiesti per presentare una Domanda Standard sono i seguenti.

1. Regolare iscrizione all'a.a. 2021/22 con impegno part-time (solo per il secondo e terzo anno di iscrizione a corsi di laurea di primo livello) o full-time.
2. Possesso dei requisiti economici (art. 6) e di merito (commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo) richiesti.

Art. 14 comma 1.2 CONFERMA BENEFICI PER MERITO

I requisiti richiesti per presentare una Conferma dei Benefici per Merito sono i seguenti.

1. **Regolare iscrizione all'a.a. 2021/22 con impegno a tempo pieno** (full-time).
2. **Possesso dei requisiti economici** (art. 6) e **di merito** (commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo) **richiesti**. Il numero di crediti richiesti è più alto rispetto a quelli richiesti per presentare una Domanda Standard, inoltre non è possibile utilizzare crediti bonus (comma 3 del presente articolo).
3. **Vincita della borsa nel precedente a.a. 2020/21.**
 - a. Se le studentesse e gli studenti nel 2020/21 hanno richiesto la sola borsa, oppure sia la borsa che il servizio abitativo ma il posto letto non è stato assegnato (salvo quanto previsto dal successivo punto b) o non hanno accettato il posto letto, allora nel 2021/22 possono presentare domanda per:
 - i. la sola borsa, in qualità di Conferma dei Benefici per Merito;
 - ii. la borsa di studio e il posto letto, la prima in qualità di Conferma dei Benefici per Merito e il secondo in qualità di Domanda Standard.
 - b. Se le studentesse e gli studenti nel 2020/21 hanno richiesto sia la borsa di studio che il servizio abitativo, e il posto letto è stato assegnato anche con richiesta di proroga d'ingresso oppure erano ancora presenti alla data del 30 giugno 2021 nella graduatoria unica di scorrimento per l'a.a. 2020/21 e non hanno presentato la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso, percependo la borsa di studio con importo da pendolare, nel 2021/22 possono presentare domanda per:
 - i. la borsa e il posto letto, entrambi in qualità di Conferma dei Benefici per Merito;

⁵⁰ D.M. 509/99, D.M. 270/04

ii. la sola borsa di studio, in qualità di Conferma dei Benefici per Merito.

Possono confermare il posto letto per merito anche le studentesse e gli studenti che soddisfano le condizioni sopraindicate e nel 2020/21 hanno accettato il servizio abitativo con l'Opzione Erasmus Mese, Erasmus Annuale o Renato Einaudi. Le studentesse e gli studenti che nel 2020/21 hanno accettato il servizio abitativo con l'Opzione Renato Einaudi, tuttavia, possono confermare il posto letto per merito nel 2021/22 solo selezionando nuovamente la medesima opzione: diversamente, la loro richiesta di servizio abitativo verrà considerata una Domanda Standard. EDISU effettuerà verifiche con il collegio Einaudi in merito all'effettiva condizione di vincitore presso il Collegio stesso.

Le studentesse e gli studenti che fanno domanda di **settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale** (sez. V) e confermano i benefici per merito per il settimo semestre di laurea, **hanno la conferma dei benefici automaticamente estesa anche al primo anno di laurea magistrale** (previo il conseguimento dei requisiti di merito indicati all'art. 22 comma 1). E pertanto avranno diritto anche alla rata di borsa di studio relativa al primo anno di laurea magistrale.

Art. 14 comma 1.3 CASI PARTICOLARI

1. Le studentesse e gli studenti che **effettuano un passaggio di corso o un trasferimento da altro Ateneo**, anche non piemontese, non possono presentare domanda come primo anno ma devono fare richiesta come anno successivo. Per maggiori informazioni bisogna fare riferimento al comma 4 del presente articolo.
2. Qualora le studentesse e gli studenti debbano **ripetere uno stesso anno**, i requisiti di merito, indicati nella tabella presente al comma 2, verranno comunque calcolati sulla base dell'anno accademico di prima immatricolazione assoluta per il medesimo livello di corso.
3. Come indicato all'art. 3 comma 1, le studentesse e gli studenti che si immatricolano a un primo anno dopo aver effettuato una **rinuncia agli studi** presso qualsiasi Ateneo italiano, anche in anni accademici precedenti al 2020/21, non possono presentare domanda di borsa e servizio abitativo. Fanno eccezione esclusivamente le studentesse e gli studenti che si ritrovano nella condizione descritta all'art. 9 comma 2 punto c, ossia quelli a cui in seguito alla rinuncia viene convalidato un numero di crediti tale da poter essere considerati iscritti a un anno successivo al primo⁵¹. Le studentesse e gli studenti che si immatricolano dopo aver effettuato una rinuncia agli studi ed ottengono la convalida di crediti, devono verificare, in base al numero di crediti riconosciuti se possono presentare domanda come anno successivo.
4. Se le studentesse e gli studenti **rinunciatarci o decaduti hanno beneficiato della borsa** e/o del servizio abitativo per più di un anno accademico durante l'iscrizione al corso precedente, immatricolandosi al nuovo corso non potranno richiedere benefici a EDISU per un numero di anni pari a quello in cui hanno fruito di tali benefici durante la precedente iscrizione (anche nel caso in cui abbiano rinunciato a un corso di laurea o laurea magistrale e si siano successivamente iscritti ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, e viceversa).
5. Sulla base della normativa applicata dagli Atenei piemontesi e pubblicata dal M.I.U.R in merito all'accesso delle studentesse e degli studenti **internazionali** ai corsi universitari, concordata con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno, ai fini del rilascio del visto di ingresso sul territorio italiano per motivi di studio (necessario per la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per studio e per la rinnovabilità dello stesso) le studentesse e gli studenti Extra-UE non possono effettuare rinunce agli studi ma soltanto passaggi di corso o trasferimenti di Ateneo. Nel caso di rinuncia agli studi, tali studenti dovranno rientrare nel loro Paese di origine e, per potersi immatricolare ad un altro corso presso un Ateneo piemontese, dovranno richiedere un nuovo visto di ingresso per motivi di studio. In caso di trasferimento o passaggio si fa riferimento al successivo comma 4 del presente articolo.
6. Qualora le studentesse e gli studenti abbiano **regolarmente congelato o sospeso**⁵² la propria carriera universitaria in anni accademici precedenti, il periodo di congelamento/sospensione non verrà considerato se nel corso dello stesso non sia stato compiuto alcun atto di carriera (superamento esami, presentazione piano carriera, ecc.). A tal fine, EDISU modificherà l'anno di immatricolazione delle studentesse e degli studenti in modo tale che il periodo di congelamento/sospensione non incida negativamente sul calcolo dei requisiti di merito (ad esempio, se lo studente immatricolato nel 2018/19 ha congelato/sospeso la propria carriera nel 2020/21, presentando la

⁵¹ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. VI art. 1

⁵² Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. II punto 6

domanda per il 2021/22 verrà considerato come immatricolato nel 2019/20). Le studentesse e gli studenti al momento della presentazione della domanda devono comunicare il congelamento della precedente carriera con l'apertura di un ticket.

- Le studentesse e gli studenti che effettuano l'"**immatricolazione anticipata**" dal mese di marzo 2021 devono seguire le disposizioni dell'art. 9 comma 2 e del comma 5 del presente articolo.

Art. 14 comma 2 REQUISITI DI MERITO

Oltre ai requisiti economici (art. 6) e alle condizioni d'accesso, all'atto della presentazione della domanda viene richiesto il possesso di determinati requisiti di merito⁵³. Tali requisiti consistono nel conseguimento **entro il 10 agosto 2021** del numero di crediti indicato nelle seguenti tabelle, determinato in base ai seguenti parametri:

- livello di corso (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale);
- tipologia di iscrizione (full-time o part-time);
- anno accademico di immatricolazione;
- tipologia di domanda (Domanda Standard o Conferma Benefici per Merito).

È inoltre **necessario che tali crediti siano regolarmente registrati dal proprio Ateneo con data uguale o anteriore al 10 agosto 2021**.

Nella somma dei crediti NON potranno essere conteggiati:

- i crediti derivanti da debiti formativi;
- i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
- i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
- i crediti in sovrannumero;
- i crediti provenienti dal corso 24 cfu per la formazione dei docenti.

Per le studentesse e gli studenti che hanno conseguito crediti durante progetti di mobilità internazionale, la seconda rata verrà erogata solo dopo l'avvenuto riconoscimento dei crediti sostenuti all'estero da parte dell'Ateneo di appartenenza.



Le studentesse e gli studenti iscritti part-time non possono confermare i benefici per merito.

LAUREA, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2021 in base alla tipologia di domanda	
	DOMANDA STANDARD	CONFERMA BENEFICI PER MERITO
2020/21	25	35
2019/20	80	90
2018/19 (ulteriore semestre)	135	150

LAUREA, PART-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2021 in base alla tipologia di domanda	
	DOMANDA STANDARD	
2020/21	16	
2019/20	52	

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 5 ANNI, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2021 in base alla tipologia di domanda	
	DOMANDA STANDARD	CONFERMA BENEFICI PER MERITO
2020/21	25	35
2019/20	80	90
2018/19	135	150
2017/18	190	210
2016/17 (ulteriore semestre)	245	270

⁵³ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. VI art. 2 c. 6 (anni successivi) c. 9 (conferma benefici) art. 3 c. 7 per iscrizione a tempo parziale

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 6 ANNI, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2021 in base alla tipologia di domanda	
	DOMANDA STANDARD	CONFERMA BENEFICI PER MERITO
2020/21	25	35
2019/20	80	90
2018/19	135	150
2017/18	190	210
2016/17	245	270
2015/16 (ulteriore semestre)	300	330

LAUREA MAGISTRALE, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2021 in base alla tipologia di domanda	
	DOMANDA STANDARD	CONFERMA BENEFICI PER MERITO
2020/21	30	40
2019/20 (ulteriore semestre)	80	90

EDISU riceverà tutte le deroghe ai requisiti di merito previste da appositi atti ministeriali nel corso dell'anno accademico 2021/2022.

Art. 14 comma 3 CREDITI BONUS

Le studentesse e gli studenti che entro il 10 agosto 2021 non riuscissero a raggiungere le soglie minime di crediti indicate nelle tabelle al comma 2 del presente articolo possono presentare Domanda Standard utilizzando gli **eventuali crediti bonus** a loro disposizione.

Non possono utilizzare i crediti bonus:

1. le studentesse e gli studenti laureati presso un Ateneo estero;
2. le studentesse e gli studenti che confermano i benefici per merito;
3. le studentesse e gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale che sono stati iscritti a corsi di laurea appartenenti al vecchio ordinamento;
4. le studentesse e gli studenti iscritti ai primi anni, per il conseguimento dei requisiti di merito indicati all'art. 12 commi 1 e 4.

I bonus vengono **maturati a partire dall'anno di prima iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico** secondo le seguenti progressioni:

1. Studenti iscritti full-time.
 - a. 5 bonus: per richiedere benefici per il secondo anno;
 - b. 12 bonus: per richiedere benefici per il terzo anno;
 - c. 15 bonus: per richiedere benefici per gli anni successivi al terzo.
2. Studenti iscritti part-time.
 - a. 3 bonus: per richiedere benefici per il secondo anno;
 - b. 6 bonus: per richiedere benefici per il terzo anno.

Le studentesse e gli studenti che utilizzano dei bonus non ne matureranno più per tutto il resto della loro carriera universitaria, ma l'eventuale quota di bonus residui potrà essere utilizzata negli anni successivi.



Ad esempio, se le studentesse e gli studenti utilizzano 7 dei 12 crediti bonus a loro disposizione per fare domanda per il terzo anno di iscrizione a un corso di laurea non matureranno più bonus per tutto il resto della loro carriera universitaria, neanche se dopo la laurea cambiassero livello iscrivendosi a un corso di laurea magistrale. Tuttavia, i 5 crediti bonus non utilizzati rimarranno a disposizione per effettuare richieste negli anni successivi.

I crediti bonus utilizzati per raggiungere i crediti minimi per l'anno accademico di richiesta del beneficio non possono essere conteggiati dalle studentesse e dagli studenti nei crediti conseguiti per ottenere il merito nell'anno accademico successivo.

Le studentesse e gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale devono utilizzare l'eventuale quota di bonus maturata e non utilizzata durante l'iscrizione al precedente corso di laurea, pertanto **non verranno maturati nuovi crediti bonus durante il corso di laurea magistrale.**

Le studentesse e gli studenti **provenienti da atenei non piemontesi** devono richiedere il numero di bonus a loro disposizione all'Ente per il diritto allo studio associato all'Ateneo di provenienza, successivamente **devono autocertificare tale numero nel corso della compilazione** della sezione "Dati scolastici" della domanda specificando Regione e Ateneo. EDISU verificherà d'ufficio il numero di crediti bonus autocertificato.



Durante la compilazione della sezione "Dati scolastici" della domanda, la procedura aggiunge automaticamente i crediti bonus eventualmente disponibili fino al raggiungimento della soglia minima di crediti richiesti: non è pertanto previsto che le studentesse e gli studenti li aggiungano durante la compilazione della domanda.

*I crediti bonus aggiunti dalla procedura saranno **visibili** dalle studentesse e dagli studenti nella **pagina personale dello sportello online relativa alla pubblicazione delle graduatorie.***

Tali crediti non concorrono né al calcolo del punteggio di merito né al calcolo del punteggio di graduatoria (art. 16 comma 2).

EDISU recepirà le eventuali disposizioni ministeriali e regionali in merito ad ulteriori crediti bonus. Saranno elaborate ulteriori graduatorie nelle quali verranno inseriti le studentesse e gli studenti esclusi unicamente per mancanza dei requisiti di merito nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 15 dicembre 2021, che con i bonus aggiuntivi rientrano nei suddetti requisiti.

Art. 14 comma 4 PASSAGGI E TRASFERIMENTI

Le studentesse e gli studenti che effettuano:

1. passaggi di corso all'interno del medesimo Ateneo
2. trasferimenti fra Atenei piemontesi, o da un Ateneo non piemontese

devono presentare domanda come anno successivo e devono compilare le specifiche voci "Trasferimento da Altro Ateneo" o "Passaggio di corso interno" nella sezione Merito della domanda online.

Il **passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo non equivale ad un'interruzione di carriera.** Pertanto, in seguito ad un passaggio, sarà considerato come anno di prima immatricolazione quello del corso precedente e non potrà essere presentata domanda come primo anno.

Ad esempio, se le studentesse e gli studenti iniziano una carriera ad un corso di Laurea in Infermieristica presso l'Università degli Studi di Torino nell'a.a. 2018/2019 e nell'a.a. 2021/22 effettuano un passaggio interno al corso di Laurea in Biologia, anche presso quest'ultimo corso l'anno di prima immatricolazione, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, sarà considerato il 2018/2019. Lo stesso vale se il passaggio viene effettuato al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina.

Il **trasferimento da altro Ateneo, anche non piemontese, non equivale ad un'interruzione di carriera.** Pertanto, in seguito ad un trasferimento, sarà considerato come anno di prima immatricolazione quello dell'Ateneo precedente e non potrà essere presentata domanda come primo anno.

Ad esempio, se le studentesse e gli studenti iniziano una carriera ad un corso di Laurea Magistrale presso l'Università degli Studi di Bologna nell'a.a. 2019/2020 e nell'a.a. 2021/22 si trasferiscono presso l'Università degli studi di Torino, anche presso quest'ultimo Ateneo l'anno di prima immatricolazione, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, sarà considerato il 2019/2020.

Le medesime disposizioni valgono anche in caso di passaggio da un corso di laurea ad uno di laurea magistrale a ciclo unico e viceversa.

Se le studentesse e gli studenti, al momento di presentazione della domanda, **hanno già richiesto al proprio Ateneo** il riconoscimento dei crediti a seguito di passaggio di corso o di trasferimento da altro Ateneo, devono **dichiararlo** tramite l'**apposita procedura** presente alla **sezione "Dati scolastici" della domanda** online.

Se il riconoscimento dei crediti avviene:

1. prima della presentazione della domanda: le studentesse e gli studenti sono tenuti a dichiararlo tramite l'apposita opzione disponibile alla sezione "Dati scolastici" della richiesta;
2. dopo la presentazione della domanda, ma entro il 19 novembre 2021: le studentesse e gli studenti sono tenuti a darne comunicazione a EDISU **entro il 19 novembre 2021**, compilando l'apposita sezione del reclamo o tramite ticket come utente accreditato;
3. **tra il 20 e il 30 novembre 2021**: le studentesse e gli studenti sono tenuti a darne comunicazione tempestiva a EDISU aprendo un ticket come utente accreditato.

Per poter **rientrare nelle graduatorie definitive della borsa di studio del 15 dicembre 2021 le studentesse e gli studenti devono ottenere la convalida dei crediti entro il 30 novembre 2021**. Qualora la convalida dovesse essere deliberata dopo tale data, EDISU verificherà che le studentesse e gli studenti abbiano mantenuto i requisiti di merito, ossia che i crediti riconosciuti nel nuovo corso didattico siano sufficienti al raggiungimento dei requisiti di merito di cui alla tabella dell'art. 14 comma 2 del presente bando, calcolando come anno di immatricolazione l'anno di prima iscrizione come indicato all'inizio del presente comma.

Sarà considerato valido solo il totale dei crediti fornito dagli Atenei; qualsiasi discordanza tra i crediti dichiarati dalle studentesse e gli studenti e quelli confermati dall'Ateneo dovrà essere chiarita dalle studentesse e dagli studenti presso il proprio Ateneo.

Le studentesse e gli studenti che hanno presentato regolare reclamo per passaggio di corso o trasferimento, per i quali non sarà stata conclusa la procedura di Convalida da parte dell'Ateneo alla data del 30 novembre 2021, verranno esclusi nelle graduatorie definitive del 15 dicembre e potranno essere inseriti in apposito atto qualora i crediti richiesti vengano convalidati entro l'11 febbraio 2022. L'assegnazione della borsa di studio è subordinata alla disponibilità di fondi.

Art. 14 comma 5 RICONOSCIMENTO CREDITI (ABBREVIAZIONE DI CARRIERA, CORSI SINGOLI, CARRIERE PRECEDENTI)

Le studentesse e gli studenti che ottengono:

- a. un'**abbreviazione di carriera**⁵⁴, in seguito al riconoscimento dei crediti relativi ai titoli conseguiti o agli esami svolti presso un **Ateneo estero**;
- b. il riconoscimento di **crediti** derivanti da **singoli corsi/insegnamenti precedentemente sostenuti**⁵⁵;
- c. il riconoscimento dei **crediti** da una **precedente carriera chiusa in seguito a rinuncia, decadenza** o riconoscimento di crediti conseguiti in qualità di **studente "incoming" ospite presso un Ateneo Piemontese con progetto di mobilità internazionale**;
- d. il riconoscimento di crediti per un **corso di laurea magistrale a ciclo unico dopo il conseguimento della laurea** devono **dichiararlo** entrando nella pagina "Convalide" disponibile alla sezione "Dati scolastici" della **domanda** online.

Nelle graduatorie verrà **retrodatato ai soli fini EDISU l'anno accademico di prima immatricolazione** in base al numero di crediti riconosciuti, come di seguito descritto:

1. Corsi di laurea
 - a. Da 0 a 24 crediti: nessuna modifica
 - b. Da 25 a 79 crediti: retrodatato di un anno

⁵⁴ Criteri Regionali 2020/21 Sez. V art. 3

⁵⁵ Criteri Regionali 2020/21 Sez. VI art 1 c. 2

- c. Da 80 a 134 crediti: retrodatato di due anni
- d. 135 o più crediti: retrodatato di tre anni
- 2. Corsi di laurea magistrale
 - a. Da 0 a 29 crediti: nessuna modifica
 - b. Da 30 a 79 crediti: retrodatato di un anno
 - c. 80 o più crediti: retrodatato di due anni
- 3. Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
 - a. Da 0 a 24 crediti nessuna modifica
 - b. Da 25 a 79 crediti: retrodatato di un anno
 - c. Da 80 a 134 crediti: retrodatato di due anni
 - d. Da 135 a 189 crediti: retrodatato di tre anni
 - e. Da 190 a 244 crediti: retrodatato di quattro anni
 - f. Da 245 a 299 crediti: retrodatato di cinque anni
 - g. 300 o più crediti: retrodatato di sei anni

Lo schema soprariportato è condizionato alla possibilità di conseguire i crediti richiesti nel piano carriera.

I crediti riconosciuti per diverse motivazioni (abbreviazione di carriera, corsi singoli, carriere precedenti) vengono sommati al fine della valutazione dell'anno di iscrizione.

Sarà considerato valido solo il totale dei crediti fornito dagli Atenei, qualsiasi discordanza tra i crediti dichiarati dalle studentesse e gli studenti e quelli confermati dall'Ateneo dovrà essere chiarita dalle studentesse e dagli studenti presso il proprio Ateneo.

I crediti registrati a seguito di prova integrativa verranno considerati interamente sostenuti in Italia.

In caso di iscrizione ad un corso di laurea a ciclo unico a seguito di conseguimento titolo di laurea triennale, per richiedere la borsa di studio le studentesse e gli studenti dovranno avere un minimo di 135 crediti convalidati e saranno inseriti ad un quarto anno di corso.

Si precisa che per le studentesse e gli studenti con disabilità uguale o superiore al 66% o riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/1992 il numero di crediti convalidati viene ridotto ai sensi del successivo art. 29 comma 3.2.

Se le studentesse e gli studenti, al momento di presentazione della domanda, hanno già richiesto al proprio Ateneo l'abbreviazione di carriera estera, il riconoscimento di singoli corsi/insegnamenti o la convalida di crediti dalla precedente carriera chiusa a seguito di rinuncia o decadenza, dovranno dichiararlo tramite l'apposita procedura presente alla sezione "Dati scolastici" della domanda online.

Se il riconoscimento dei crediti avviene:

1. **prima della presentazione della domanda:** le studentesse e gli studenti sono tenuti a dichiararlo tramite l'apposita opzione disponibile alla sezione "Dati scolastici" della richiesta;
2. **dopo la presentazione della domanda, ma entro il 19 novembre 2021:** le studentesse e gli studenti sono tenuti a darne comunicazione a EDISU entro il 19 novembre 2021, compilando l'apposita sezione del reclamo o tramite ticket come utente accreditato;
3. **tra il 20 e il 30 novembre 2021:** le studentesse e gli studenti sono tenuti a darne comunicazione tempestiva a EDISU aprendo un ticket come utente accreditato ma non subiranno modifiche nell' a.a. 2021/22. Nell'a.a. 2022/23, invece, l'anno accademico di prima immatricolazione delle studentesse e degli studenti verrà retrodatato in base al numero di crediti riconosciuti e pertanto saranno richiesti i crediti previsti per tale anno.

Le modifiche possono avvenire anche a seguito di controlli d'ufficio nel corso dell'anno accademico.

Le suddette disposizioni vigono anche in caso di "immatricolazione anticipata" a partire da marzo 2021.

Ai fini del calcolo del punteggio, qualora l'ateneo non assegni un voto agli esami convalidati, verrà considerata la media degli esami sostenuti in Italia. Se le studentesse e gli studenti non hanno sostenuto esami in Italia, ai fini del calcolo del punteggio di merito verrà considerata la media ECTS livello C del corso frequentato, comunicata ad EDISU dall'Ateneo che la stabilisce annualmente per ciascun corso di studi.

Art. 14 comma 6 PARTECIPANTI A PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE A.A. 2020/21

Se le studentesse e gli studenti hanno partecipato a un progetto di mobilità internazionale nel precedente a.a. 2020/21, ai fini del calcolo dei requisiti di merito, EDISU tiene in considerazione esclusivamente i crediti formalmente riconosciuti dall'Ateneo a cui sono iscritti.

1. Se le studentesse e gli studenti sono ancora in attesa di convalida al momento della compilazione della domanda, devono indicare di essere in attesa di riconoscimento, tramite l'apposita voce disponibile alla pagina "Merito" alla sezione "Dati scolastici" della domanda, e dichiarare la data di partenza e la data di ritorno (o indicativa se è ancora in mobilità): la procedura aggiungerà automaticamente all'autocertificazione di merito, in via convenzionale e temporanea, 5 crediti ogni 30 giorni di permanenza all'estero e gli eventuali giorni restanti, solo se superiori a 15, corrisponderanno a ulteriori 5 crediti. Verrà preso in considerazione solo il periodo trascorso in mobilità dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021. Ai fini del calcolo del punteggio (art. 16 comma 2) verrà tenuta in considerazione la media ponderata degli esami registrati in Italia. Se le studentesse e gli studenti non hanno sostenuto esami in Italia, verrà considerata la media ECTS livello C del corso frequentato, comunicata ad EDISU dall'Ateneo.

In seguito al riconoscimento dei crediti conseguiti durante il periodo di mobilità internazionale, EDISU calcolerà i requisiti di merito effettivi e, rispettando le disposizioni del presente bando, provvederà a confermare o revocare i benefici eventualmente erogati.

Se la convalida ha data successiva al 10 agosto 2021 ma il periodo di mobilità è compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021, i crediti saranno considerati validi ai fini della richiesta di benefici 2021/22.

2. Se le studentesse e gli studenti al momento della compilazione della domanda sono già in possesso della convalida e questa è avvenuta entro il 10 agosto 2021, devono indicare di aver ottenuto il riconoscimento, tramite l'apposita voce disponibile alla pagina "Merito" alla sezione "Dati scolastici" della domanda, e dichiarare i crediti riconosciuti nel corso della compilazione dell'autocertificazione di merito.
3. Se le studentesse e gli studenti al momento della compilazione della domanda sono già in possesso della convalida, ma con data successiva al 10 agosto 2021, devono selezionare la relativa voce e indicare i crediti e punteggio della relativa convalida, non dovranno però indicarli nell'autocertificazione di merito. Le studentesse e gli studenti devono calcolare il punteggio di merito come indicato al successivo art. 16 comma 2.

ART. 15: MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 15 comma 1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate a partire dal **20 luglio 2021**. Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all'art. 7 comma 1.1 (per le studentesse e gli studenti in possesso di SPID o PIN EDISU) e 1.2 (per le studentesse e gli studenti internazionali in possesso di Codice Temporaneo d'Accesso 2021/22). Le studentesse e gli studenti internazionali con nucleo familiare residente all'estero devono inoltre attenersi alle modalità di presentazione della domanda indicate agli art. 30 e 31.



Qualsiasi evento verificatosi successivamente alla data di presentazione della domanda (concessione di altra borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altro Ateneo, rinuncia agli studi, cambio di impegno da part-time a full-time e viceversa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dall'iscrizione, passaggio di dipartimento o corso di studi ecc.) deve essere tempestivamente comunicato e documentato agli uffici EDISU, che verificheranno il mantenimento dei requisiti e adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici. In caso contrario, EDISU si riserva la possibilità di prendere provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione. Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo non piemontese o rinuncia agli studi successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive e nel corso dell'anno accademico, il beneficio vinto o la condizione di idoneità verranno revocati.

Art. 15 comma 2 SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DI RICHIESTA	SCADENZA
BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO	2 SETTEMBRE ORE 12
BORSA DI STUDIO	30 SETTEMBRE ORE 12

La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato. Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es. problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).



Per le studentesse e gli studenti che presentano la domanda con Codice Temporaneo d'Accesso 2021/22 la trasmissione entro le ore 12:00 sarà possibile solo dopo aver allegato il PDF firmato della domanda e la copia del documento di identità in corso di validità.

Dalla richiesta del Codice Temporaneo d'Accesso al suo rilascio da parte di EDISU possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendosene la piena responsabilità.

Art. 15 comma 3 TRASFORMAZIONE DOMANDA

Le studentesse e gli studenti che presentano domanda di solo settimo semestre di laurea, ma che intendono iscriversi a un corso di laurea magistrale in un Ateneo piemontese nel 2021/22, possono aggiungere la richiesta di primo anno di laurea magistrale entro il 30 settembre 2021 ore 12, tramite l'apposito campo che verrà attivato al termine della compilazione della richiesta per il settimo semestre. In tal modo, la loro richiesta verrà correttamente modificata in settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale (sez. V, artt.19-23).

Le studentesse e gli studenti che presentano domanda singola per una laurea di primo livello con immatricolazione 2018/2019, ma che, a seguito dei controlli con l'Ateneo indicato in domanda, dovessero risultare laureati entro il 31 luglio 2021, saranno considerati iscritti a un primo anno di laurea magistrale nel caso in cui si riscontri tale carriera presso il medesimo Ateneo; in assenza di tale riscontro saranno esclusi dai benefici richiesti.

Le studentesse e gli studenti che presentano domanda per una carriera di laurea di primo livello con immatricolazione precedente al 2018/19 ma che, a seguito dei controlli con l'Ateneo indicato in domanda, dovessero risultare iscritti al primo anno di un corso di Laurea Magistrale, verranno inseriti nelle graduatorie di tale carriera.

ART. 16 GRADUATORIE E RECLAMI

Le studentesse e gli studenti devono verificare l'esito della propria domanda consultando le graduatorie, pubblicate nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria". Le studentesse e gli studenti che hanno richiesto sia il servizio abitativo che la borsa dovranno consultare due distinte graduatorie: la prima relativa al servizio abitativo, la seconda relativa alla borsa.

Per ogni beneficio richiesto sarà pubblicata prima una graduatoria provvisoria, poi una graduatoria definitiva.

Dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di borsa, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa e nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva di borsa, verranno effettuati i controlli con gli Atenei al fine di accertare la regolare immatricolazione delle studentesse

e gli studenti ed eventuali requisiti di merito. Le graduatorie provvisoria e definitiva di borsa riceveranno l'esito di tali accertamenti.

Le **graduatorie di servizio abitativo** verranno invece elaborate **sulla base dei dati autocertificati dalle studentesse e gli studenti**.

Su richiesta delle studentesse e degli studenti, in particolari situazioni, possono essere effettuati controlli anche al momento della compilazione della domanda.

Verranno inoltre effettuate modifiche d'ufficio a seguito di controlli effettuati con gli Atenei in merito alle condizioni di merito del richiedente.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio") e presso gli Sportelli EDISU.

Art. 16 comma 1 CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per le studentesse e gli studenti immatricolati a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, che si iscrivono:

1. ad anni successivi al primo con Conferma dei Benefici per Merito (art. 14 comma 1.2)
2. al primo anno di laurea magistrale con Conferma dei Benefici per Merito (art. 9 comma 1)
3. ad anni successivi al primo con Domanda Standard (art. 14 comma 1.1)

Le borse vengono ripartite secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 4.

Le graduatorie vengono formulate secondo le seguenti modalità e secondo il seguente **ordine di priorità**:

1. **Conferme Benefici per Merito anni successivi al primo** (comprendono anche gli ulteriori semestri e i settimi semestri di laurea più primo anno di laurea magistrale). La graduatoria è ordinata per punteggio decrescente e suddivisa per Ateneo, senza distinzioni per livello e dipartimento. A parità di punteggio, hanno precedenza le studentesse e gli studenti con l'ISEE Universitario inferiore (ISEE Parificato per le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE). A parità di ISEE Universitario, hanno precedenza le studentesse e gli studenti con minore età.
2. **Conferme Benefici per Merito primo anno di laurea magistrale**. La graduatoria è ordinata per ISEE Universitario inferiore (ISEE Parificato per le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE) crescente e suddivisa per Ateneo, senza distinzioni per dipartimento. A parità di ISEE Universitario, hanno precedenza le studentesse e gli studenti con minore età.
3. **Domanda standard anni successivi al primo**. Le graduatorie sono suddivise per Ateneo, livello e dipartimento, poi ordinate in ordine di punteggio decrescente. A parità di punteggio, hanno precedenza le studentesse e gli studenti con l'ISEE Universitario inferiore (ISEE Parificato per le studentesse e gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE). A parità di ISEE Universitario, hanno precedenza le studentesse e gli studenti con minore età.

Per le studentesse e gli studenti iscritti ai **corsi di laurea con impegno part-time**, il punteggio viene calcolato moltiplicando il punteggio reale per il coefficiente 1,53 già applicato per individuare i requisiti minimi di merito rispetto a quelli richiesti dal DPCM 9 aprile 2001 in caso di iscrizione full-time.

Per quanto attiene ai dottorati e alle scuole di specializzazione si rimanda alla Sezione 6.

Nel caso in cui tutte le studentesse e gli studenti appartenenti alle categorie sopraelencate risultino vincitori, le eventuali risorse eccedenti saranno destinate ai primi anni.

Le **graduatorie di servizio abitativo vengono formulate** con le stesse modalità previste per la borsa di studio, in modo da distribuire per ogni sede, tra gli Atenei, i posti letto indicati sul bando di concorso mantenendo la stessa percentuale in rapporto agli aventi diritto, garantendo almeno un posto letto per Ateneo.

Qualora le studentesse e gli studenti **cambino sede di corso dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive di servizio abitativo o delle graduatorie di scorrimento**, verranno inseriti in coda alla graduatoria definitiva o graduatoria

di scorrimento della nuova sede di corso. In caso vi siano più studenti che devono essere inseriti nella nuova sede di corso l'ordine di inserimento avverrà in base alla data e orario di comunicazione da parte dello stesso del cambio sede di corso.

Art. 16 comma 2 PUNTEGGIO DI MERITO E DI GRADUATORIA

Il **punteggio di merito** è relativo alla carriera accademica delle studentesse e degli studenti e viene ottenuto moltiplicando i crediti per il voto di ogni esame e sommando tutti i parziali risultanti.

Il **punteggio di graduatoria** è quello utilizzato per determinare la posizione delle studentesse e degli studenti in graduatoria ed è ottenuto dividendo il punteggio di merito per il numero di anni di iscrizione delle studentesse e degli studenti diminuito di un'unità (in caso di secondo anno il punteggio di merito rimane invariato, in caso di terzo anno viene diviso per due, in caso di ulteriore semestre per tre, ecc.).

Agli esami con valutazione non espressa in trentesimi ("idoneo", "superato", etc.) viene assegnato un voto pari alla media ponderata calcolata sugli altri esami con valutazione numerica.

La lode non viene considerata nel calcolo dei punteggi.

Esempio di calcolo del punteggio di merito su 3 esami

Voto	Cfu	Parziale
20	x 5	= 100 +
20	x 6	= 120 +
30	x 10	= 300 =
<hr/>		
520 punteggio di merito		

Art. 16 comma 3 GRADUATORIE PROVVISORIE

Nella graduatoria provvisoria sono possibili 2 esiti.

1. **Idoneo**: le studentesse e gli studenti possiedono i requisiti previsti dal bando, devono quindi attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva.
2. **Escluso**: le studentesse e gli studenti non possiedono i requisiti previsti dal bando o hanno commesso errori materiali durante la compilazione della domanda.

In merito alle studentesse e agli studenti vincitori o assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU che risultano esclusi dalle graduatorie provvisorie di borsa, qualora:

1. non intendano presentare reclamo, dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa e pagare la tariffa di € 7,57 giornalieri per il periodo di permanenza in residenza;
2. presentino reclamo, dovranno farlo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al comma 6 del presente articolo.

Art. 16 comma 4 RECLAMI

Le studentesse e gli studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie, oppure gli idonei che debbano modificare i propri dati, possono presentare reclamo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 (procedura online) ed entro le scadenze indicate al comma 6 del presente articolo. Gli esiti dei reclami saranno disponibili con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Le studentesse e gli studenti che non intendono accettare il servizio abitativo richiesto devono presentare la rinuncia al medesimo entro il 15 settembre 2021 (ore 12:00), compilando l'apposita procedura all'interno dello sportello online. Diversamente, qualora risultassero vincitori di borsa di studio, riceveranno l'importo corrispondente alla tipologia di "Studente in sede".

Art. 16 comma 5 GRADUATORIE DEFINITIVE

Nella graduatoria definitiva sono possibili 3 esiti.

- Vincitore:** le studentesse e gli studenti possiedono i requisiti previsti dal bando e hanno diritto ad usufruire dei benefici richiesti.
 - I vincitori di servizio abitativo devono accettarlo online con le modalità indicate all'art. 33 comma 1.
 - I vincitori di borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'art. 17 comma 1.
- Idoneo:** le studentesse e gli studenti possiedono i requisiti previsti dal bando, ma non possono usufruire del beneficio richiesto per esaurimento delle risorse disponibili.
 - Gli idonei al servizio abitativo devono compilare la Dichiarazione di Interesse online con le modalità indicate all'art. 33 comma 2.
 - Gli idonei alla borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'art. 5.
- Escluso:** le studentesse e gli studenti non possiedono i requisiti previsti dal bando o non hanno sanato tramite un reclamo gli errori materiali presenti nella domanda.

Le studentesse e gli studenti vincitori o **assegnatari di un posto letto** presso una residenza EDISU che risultano **esclusi dalle graduatorie definitive di borsa dovranno lasciare il posto letto entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione** della graduatoria definitiva di borsa e pagare la tariffa di € 7,57 giornalieri per il periodo di permanenza in residenza.

Art. 16 comma 6 DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Tipologia di beneficio	GRADUATORIA PROVVISORIA	RECLAMI	GRADUATORIA DEFINITIVA
SERVIZIO ABITATIVO	9 settembre 2021 ore 12	Dal 9 al 15 settembre 2021 ore 12	21 settembre 2021 ore 12
BORSA DI STUDIO	29 ottobre 2021 ore 12	Dal 29 ottobre al 19 novembre 2021 ore 12	15 dicembre 2021 ore 12

Dal momento che il PIN scadrà il **30 settembre 2021**, come stabilito dalla Legge 100/2020, le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda con PIN **dovranno munirsi di SPID** per poter controllare le graduatorie pubblicate dopo tale data. Le studentesse e gli studenti internazionali privi di residenza in Italia dovranno invece richiedere il Codice Temporaneo d'Accesso.

Avverso agli esiti definitivi della graduatoria, le studentesse e gli studenti che ne avranno interesse potranno ricorrere al T.A.R. Piemonte tempestivamente e comunque entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Possono altresì ricorrere al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

ART. 17 EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Art. 17 comma 1 PERIODO DI EROGAZIONE

I vincitori di borsa ricevono il beneficio, secondo gli importi totali indicati all'art. 5, in due rate:

- la **prima rata, pari al 50%** dell'importo totale, viene erogata a partire da fine dicembre 2021;
- la **seconda rata, pari al restante 50%** dell'importo totale, viene erogata a partire da fine giugno 2022.

La seconda rata verrà pagata in automatico, previa verifica del mantenimento dei requisiti di carriera accademica. Non viene richiesto un ulteriore requisito di merito rispetto a quanto previsto dal precedente art. 14 comma 2 e pertanto non viene richiesta la compilazione dell'autocertificazione di merito per la seconda rata.

Le studentesse e gli studenti vincitori di borsa in qualità di ulteriore semestre ricevono un'unica rata a fine dicembre 2021 che non verrà revocata qualora le studentesse e gli studenti non si laureino entro il 31 marzo 2022.

L'erogazione della prima rata viene disposta a **partire da dicembre 2021 qualora le studentesse e gli studenti comunichino il proprio IBAN circuito SEPA entro il 10 dicembre 2021.**

Se le studentesse e gli studenti comunicano l'IBAN entro il **31 MARZO 2022**, l'erogazione della prima rata viene disposta a partire da **aprile 2022**;

I successivi pagamenti della prima rata sono previsti in concomitanza con il periodo di erogazione delle seconde rate.

In caso di mancata comunicazione dell'IBAN entro il 31 dicembre 2023 le rate non saranno più esigibili.

Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dalle studentesse e dagli studenti.

La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nel mese successivo a quello di erogazione, sulla base delle tempistiche dei singoli istituti di credito.

I vincitori possono ricevere la borsa esclusivamente **tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotata di IBAN circuito SEPA di cui le studentesse e gli studenti siano intestatari o cointestatari.** Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3.

Art. 17 comma 2 CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Alle studentesse e agli studenti che si trovano in una **situazione debitoria verificatasi o accertata dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva** o abbiano in corso una **rateizzazione** e stiano provvedendo al pagamento delle pendenze economiche nei confronti di EDISU viene sospeso il pagamento della borsa fino a saldo del debito.

Analoga sospensione viene applicata alle studentesse e agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di verifica di accertamento economico, verifica del merito o decadenza dai benefici, relativo anche ad anni accademici precedenti, e per i soli studenti richiedenti protezione internazionale o apolidi, di verifica del permesso di soggiorno.

Art. 17 comma 3 RIMBORSO TASSA REGIONALE

Per le studentesse e gli studenti anni successivi che nella graduatoria definitiva sono risultati **vincitori o idonei** di borsa di studio per l'a.a. 2021/22 e **che al momento dell'iscrizione hanno versato l'importo richiesto dall'Ateneo di € 156,00, possono presentare istanza di rimborso della tassa regionale di € 140,00 online**, secondo quanto previsto dal Regolamento per il rimborso Tassa regionale disponibile sul sito EDISU effettuando l'apposita procedura **da gennaio a giugno 2022.**

Il rimborso sarà concesso solo se il beneficio viene mantenuto, il pagamento verrà disposto dopo l'erogazione della seconda rata di borsa di studio (Bando per il Conferimento di borsa di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. di riferimento)

Di seguito l'elenco completo degli Atenei:

ATENEIO	BORSISTI ANNI SUCCESSIVI VINCITORI O IDONEI
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CUNEO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI EUROPEA DEI MEDIA DI NOVARA	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
CONSERVATORIO DI ALESSANDRIA "A. VIVALDI"	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
CONSERVATORIO "GUIDO CANTELLI" DI NOVARA	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. F.GHEDINI" - CUNEO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" (TO)	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA

POLITECNICO DI TORINO	RIMBORSO A CARICO DELL'ATENEO
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "A. MACAGNO" CN	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "VITTORIA" TO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"	RIMBORSO DA RICHIEDERE CON PROCEDURA


Per maggiori informazioni sul rimborso della tassa regionale si rimanda a quanto contenuto nel relativo Regolamento.

Il rimborso della tassa regionale non sarà concesso agli:

- studenti soggetti a revoca della borsa di studio
- studenti che risulteranno ESCLUSI nelle graduatorie definitive
- studenti che rinunciano agli studi oltre i termini per l'iscrizione

ART. 18 ACCETTAZIONE SERVIZIO ABITATIVO ANNI SUCCESSIVI

Disposizioni dettagliate in merito all'accettazione del servizio abitativo sono disponibili all'art. 33.



SEZIONE V 

SETTIMO SEMESTRE DI
LAUREA E PRIMO ANNO
DI LAUREA MAGISTRALE

||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||
||IO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||
STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYR(
||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||
LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||

ART. 19 REQUISITI DI ACCESSO E DI MERITO

Art. 19 comma 1 REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale esclusivamente le studentesse e gli studenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

1. si sono immatricolati a un corso di laurea nell'a.a. 2018/19 e sono iscritti al momento della presentazione della domanda ad un corso di laurea presso un Ateneo Piemontese;
2. si laureano fra il 1° settembre 2021 e il 31 marzo 2022. Vengono considerate valide anche date di laurea nel mese di aprile 2022, purché rientrino nella sessione del mese di marzo fissata dai calendari dell'Ateneo;
3. si immatricolano a un corso di laurea magistrale presso un Ateneo piemontese nel 2021/22 entro le scadenze indicate all'art. 21 comma 2.

Le studentesse e gli studenti che non soddisfano congiuntamente questi tre requisiti devono verificarne il possesso per la richiesta di solo settimo semestre di laurea (art. 15 comma 3) o di solo primo anno di laurea magistrale (art. 10 comma 4)⁵⁶.

Qualora presentino domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale e, a seguito di accertamenti con gli Atenei venga verificata la data di laurea al 31 luglio 2021, la domanda verrà trasformata d'ufficio in richiesta di primo anno di laurea magistrale.

Art. 19 comma 2 REQUISITI DI MERITO

I requisiti di merito per la domanda di settimo semestre di laurea sono distinti da quelli per la richiesta di primo anno di laurea magistrale.

1. I requisiti per il **settimo semestre di laurea** sono richiesti all'atto della presentazione della domanda e sono indicati all'art. 14 comma 2.
2. I requisiti di merito per il **primo anno di laurea magistrale**, invece, sono da conseguire nel corso dell'anno accademico e sono indicati all'art. 12 comma 1.

Le studentesse e gli studenti che presentano domanda di settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale e **confermano i benefici per merito per il settimo semestre di laurea, hanno automaticamente la conferma estesa al primo anno di laurea magistrale**. Per l'erogazione della rata relativa al primo anno di laurea magistrale, tuttavia, è richiesto il conseguimento dei requisiti di merito indicati all'art. 12 comma 1.

EDISU riceverà tutte le deroghe ai requisiti che venissero previste da appositi atti ministeriali nel corso dell'anno accademico 2021/22.

ART. 20 MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 20 comma 1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate a partire dal **20 luglio 2021**. All'inizio della richiesta, le studentesse e gli studenti devono **selezionare l'opzione "Settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale": prima deve essere compilata la domanda per il settimo semestre di laurea, successivamente quella per il primo anno di laurea magistrale**. Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all'art. 7 comma 1.1 (per le studentesse e gli studenti in possesso di SPID o PIN EDISU) e comma 1.2 (per le studentesse e gli studenti internazionali con Codice Temporaneo d'Accesso). Le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE o UE con nucleo familiare residente all'estero devono anche seguire le modalità di presentazione della domanda indicate agli art. 30 e 31.

 *Le studentesse e gli studenti devono presentare anche la richiesta relativa al primo anno di laurea magistrale entro le scadenze indicate al comma 2 del presente articolo anche se l'immatricolazione avverrà entro le scadenze previste al successivo art. 21 comma 2. Qualora si immatricolassero a un corso diverso rispetto a quello indicato nella domanda, dovranno comunicare la variazione con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 entro le date previste per la presentazione dei reclami al successivo art. 21 comma 3.2*

⁵⁶ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. VII art. 2 comma 2b i



Durante la compilazione della domanda online di richiesta benefici le studentesse e gli studenti *internazionali extra-UE con famiglia residente all'estero* che nell'a.a. 2020/21 siano risultati vincitori di benefici o fruitori di servizi EDISU Piemonte potranno confermare i dati economici precedentemente presentati *per quanto riguarda la sola domanda di settimo semestre di laurea triennale*. In caso di richiesta benefici per il solo settimo semestre di laurea triennale non sarà pertanto necessario presentare nuova documentazione consolare e ISEE Parificato a EDISU Piemonte.

Qualora facciano richiesta di benefici *anche per il primo anno di laurea magistrale*, le studentesse e gli studenti dovranno obbligatoriamente trasmettere a EDISU Piemonte la *nuova documentazione consolare e ISEE Parificato secondo le modalità e le scadenze descritte all'art. 31 comma 1.4*.

Art. 20 comma 2 SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sono possibili 4 tipologie di richiesta:

1. borsa di studio e servizio abitativo, sia per il settimo semestre di laurea che per il primo anno di laurea magistrale;
2. borsa di studio e servizio abitativo per il settimo semestre di laurea, sola borsa per il primo anno di laurea magistrale;
3. sola borsa di studio per il settimo semestre di laurea, borsa e servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale;
4. sola borsa di studio, sia per il settimo semestre di laurea che per il primo anno di laurea magistrale.

Le scadenze di presentazione della domanda dipendono dalla tipologia di richiesta che si intende effettuare.

TIPOLOGIA DI RICHIESTA		SCADENZA
Settimo semestre di laurea	Primo anno di laurea magistrale	
Borsa e servizio abitativo	Borsa e servizio abitativo	2 SETTEMBRE 2021 ORE 12 Si può aggiungere la richiesta di servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale fino alle ore 12 del 30 settembre 2021 (art 7 comma 5.1 punto 2)
	Solo borsa	
Solo borsa	Borsa e servizio abitativo	30 SETTEMBRE 2021 ORE 12 Si può aggiungere la richiesta di servizio abitativo limitatamente al primo anno di laurea magistrale, fino alle ore 12 del 30 settembre 2021 (art 7 comma 5.1 punto 2)
	Solo borsa	

La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato.

Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).



Per le studentesse e gli studenti che presentano la domanda con Codice Temporaneo d'Accesso la trasmissione entro le ore 12:00 sarà possibile solo dopo aver allegato il PDF firmato della e la copia del documento di identità in corso di validità.

Dalla richiesta del Codice Temporaneo d'Accesso al suo rilascio da parte di EDISU possono essere necessarie fino a 6 ore. Il richiedente deve tenerne conto nel calcolo della tempistica necessaria per la compilazione e trasmissione della domanda entro i termini stabiliti dal bando, assumendosene la piena responsabilità.

Art. 20 comma 3 MODIFICA DELLA DOMANDA

Le studentesse e gli studenti che presentano domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale, ma che dichiarano la laurea entro il 31 luglio 2021, vengono avvisati da un warning all'interno della procedura di compilazione che li invita a tornare alla sezione richieste per modificare la domanda in qualità di "primo anno" (sez. III, artt. 9-13).

Le studentesse e gli studenti che presentano domanda come settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale ma che, a seguito dei controlli, con l'Ateneo indicato nella domanda per la carriera di laurea, risultino immatricolati alla **laurea di primo livello in un anno accademico precedente al 2018/2019**, saranno valutati soltanto per la domanda di primo anno di laurea magistrale, secondo quanto previsto per le domande singole relative ai primi anni; la domanda di settimo semestre di laurea sarà invece annullata d'ufficio. Qualora la modifica d'ufficio non avvenga entro la pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa di studio le studentesse e gli studenti sono tenuti a presentare reclamo.

ART. 21 GRADUATORIE E RECLAMI

Dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di borsa, **prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa e nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva di borsa, verranno effettuati i controlli con gli Atenei** al fine di accertare la regolare immatricolazione delle studentesse e degli studenti. Le graduatorie provvisoria e definitiva di borsa recepiranno l'esito di tali accertamenti.

Su richiesta delle studentesse e degli studenti, in particolari situazioni, possono essere effettuati controlli anche al momento della compilazione della domanda.

Dal momento che il PIN scadrà il **30 settembre 2021**, come stabilito dalla Legge 100/2020, le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda con PIN dovranno **munirsi di SPID** per poter controllare le graduatorie. Le studentesse e gli studenti internazionali privi di residenza in Italia dovranno invece richiedere il Codice Temporaneo d'Accesso.

Le studentesse e gli studenti devono verificare l'esito della propria domanda consultando le graduatorie, pubblicate nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria".

Le studentesse e gli studenti che hanno richiesto sia il servizio abitativo che la borsa dovranno consultare due distinte graduatorie: la prima relativa al servizio abitativo, la seconda relativa alla borsa.

Per ogni beneficio richiesto sarà pubblicata prima una graduatoria provvisoria, poi una graduatoria definitiva.

Verranno inoltre effettuate modifiche d'ufficio a seguito di controlli effettuati con gli Atenei in merito alle condizioni di merito del richiedente.

La graduatoria provvisoria recepirà le modifiche effettuate d'ufficio a seguito di controlli con gli Atenei in merito alle condizioni di iscrizione e merito. Le graduatorie definitive recepiranno gli esiti dei reclami presentati avverso alle graduatorie provvisorie ed ulteriori eventuali controlli con gli Atenei.

Le graduatorie relative al servizio abitativo vengono elaborate sulla base dei dati autocertificati dalle studentesse e dagli studenti.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio") e presso gli Sportelli EDISU.

Art. 21 comma 1 GRADUATORIE PER IL SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA

Per quanto riguarda il settimo semestre di laurea, le studentesse e gli studenti vengono inseriti nelle graduatorie relative agli anni successivi. Per maggiori informazioni in merito a tali graduatorie e alle modalità e tempistiche di presentazione dei reclami bisogna fare riferimento agli artt. 16 e 7 comma 6.

Le studentesse e gli studenti che **vincono la borsa per il settimo semestre di laurea** conservano il beneficio anche qualora:

1. risultassero esclusi o idonei nelle graduatorie definitive di borsa relative al primo anno di laurea magistrale (comma 3.2 del presente articolo);
2. non conseguissero i requisiti di merito relativi al primo anno di laurea magistrale (art. 12 comma 1)

Art. 21 comma 2 COMUNICAZIONE DATA DI LAUREA E IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Al fine di **essere inseriti nelle graduatorie relative al primo anno di laurea magistrale**, le studentesse e gli studenti devono:

1. **comunicare la data di laurea esclusivamente online** tramite l'apposita procedura disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborata in graduatoria". La procedura è da considerarsi correttamente compilata e trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail delle studentesse e degli studenti. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione "Ricevute";
2. **immatricolarsi al corso di laurea magistrale.**

Le finestre temporali in cui comunicare la data di laurea e le scadenze entro cui iscriversi al corso di laurea magistrale dipendono da quando viene conseguito il titolo di laurea, come illustrato nella tabella sottostante.

Conseguimento laurea	Comunicazione data di laurea	Immatricolazione al corso di laurea magistrale
Entro il 31 dicembre 2021	Dal 17 dicembre 2021 al 11 gennaio 2022 ore 12	11 febbraio 2022
Fra il 1 gennaio e il 31 marzo 2022 (o nel mese di aprile 2022, purché rientrino nella sessione del mese di marzo)	Dal 28 febbraio al 10 aprile 2022 ore 12	10 maggio 2022

EDISU effettuerà i controlli con l'Ateneo per verificare il conseguimento del titolo di laurea e l'immatricolazione al corso di laurea magistrale. L'esito di tali controlli verrà recepito dalle graduatorie provvisorie relative al primo anno di laurea magistrale.

Le studentesse e gli studenti che non comunicheranno la propria data di laurea entro le ore 12 del 10 aprile 2022 verranno comunque inseriti d'ufficio nelle graduatorie del 22 aprile 2022 (provvisoria) e del 20 maggio 2022 (definitive).

Art. 21 comma 3 GRADUATORIE PER IL PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE

Art. 21 comma 3.1 CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per il primo anno di laurea magistrale, le graduatorie vengono **suddivise per Ateneo, senza distinzioni fra dipartimenti**, e all'interno di ogni Ateneo sono **ordinate in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario** (ISEE parificato per le studentesse e gli studenti Extra-UE con famiglia residente in un Paese Extra-UE). A parità di ISEE Universitario, hanno precedenza le studentesse e gli studenti con età inferiore.

Art. 21 comma 3.2 DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Le date di pubblicazione delle graduatorie dipendono da quando le studentesse e gli studenti hanno comunicato la data di laurea con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo, come illustrato nella tabella sottostante.

Comunicazione data di laurea	Graduatoria provvisoria	Reclami	Graduatoria definitiva	
			Servizio abitativo	Borsa di studio
Dal 17 dicembre 2021 al 11 gennaio 2022 ore 12	21 gennaio 2022	Dal 21 al 28 gennaio 2022 ore 12	17 febbraio 2022	25 febbraio 2022
Dal 28 febbraio al 10 aprile 2022 ore 12	22 aprile 2022	Dal 22 aprile al 4 maggio 2022 ore 12	13 maggio 2022	20 maggio 2022

Tutte le graduatorie saranno visualizzabili a partire dalle ore 12 del giorno di pubblicazione nella pagina personale dello Sportello Online delle studentesse e degli studenti, alla sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria".

Le studentesse e gli studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie possono presentare reclamo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate nella precedente tabella.

Le studentesse e gli studenti possono risultare esclusi nella graduatoria relativa al settimo semestre di laurea ma risultare vincitori o idonei nella graduatoria relativa al primo anno di laurea magistrale.

Le studentesse e gli studenti che risultano esclusi nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 25 febbraio 2022 devono lasciare la residenza dal 1° marzo 2022. Diversamente, dovranno pagare € 7,57 per ogni ulteriore giorno in cui rimangono in residenza.



Limitatamente alle esclusioni per causali di dati economici, le studentesse e gli studenti potranno presentare istanza di reclamo unicamente per il settimo semestre: la domanda di primo anno di magistrale verrà corretta d'ufficio. Nel caso di studentesse e studenti internazionali, può essere presentata anche entro le scadenze per il reclamo relativo al primo anno di laurea magistrale.

Le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre in qualità di in sede/pendolare e di primo anno di laurea magistrale in qualità di fuori sede, per essere considerati fuori sede nella graduatoria definitiva di borsa devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso secondo le modalità e scadenze previste all'art. 8 comma 2. Al momento dell'elaborazione della graduatoria definitiva del 20 maggio 2022 verrà effettuata un'ulteriore verifica con gli Atenei in merito all'immatricolazione al primo anno di laurea magistrale da parte delle studentesse e degli studenti.

Qualora le studentesse e gli studenti

- non si laureino entro il 31 marzo 2022 (o entro il mese di aprile purché la data rientri nella sessione d'esame di marzo)
- non si immatricolino al primo anno di laurea magistrale entro il 10 maggio 2022

saranno esclusi dalle graduatorie definitive del 13 e 20 maggio 2022 e dovranno restituire il valore del servizio abitativo eventualmente fruito secondo quanto disposto al successivo art. 23.

ART. 22 EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Art. 22 comma 1 PERIODO DI EROGAZIONE

I vincitori di borsa ricevono il beneficio, secondo gli importi totali indicati all'art. 5, in due rate:

1. la **prima rata, pari al 50%** dell'importo totale, è relativa alla richiesta in qualità di settimo semestre di laurea e viene erogata a partire da fine dicembre 2021
2. la **seconda rata, pari al restante 50%** dell'importo totale, è relativa alla richiesta in qualità di primo anno e pertanto viene erogata secondo tempistiche determinate in base a quando i requisiti di merito vengono conseguiti (art. 12 comma 1) e, se richiesto, autocertificati (comma 2 del presente articolo).
 - a. La seconda rata viene erogata a partire da fine giugno 2022 se le studentesse e gli studenti:
 - conseguono almeno 20 crediti (registrati dall'Ateneo) entro il 30 aprile 2022;
 - autocertificano tali crediti entro le ore 12 del 6 maggio 2022.
 - b. Qualora non possedessero o non autocertificassero i precedenti requisiti di merito, la seconda rata viene erogata a partire da fine novembre 2022 se le studentesse e gli studenti conseguono almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2022 (registrati dall'Ateneo).

Le casistiche sopra descritte sono riassunte nella seguente tabella.

RATA	REQUISITI DI MERITO	EROGAZIONE	AUTOCERTIFICAZIONE DI MERITO
Seconda rata (50%)	Almeno 20 crediti entro il 30 aprile 2022	Da fine giugno 2022	Fra il 1 aprile e il 6 maggio 2022 ore 12
	Almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2022	Da fine novembre 2022	Non richiesta

Le studentesse e gli studenti vincitori di borsa di studio per il primo anno di laurea magistrale nelle graduatorie del 20 maggio 2022 non possono beneficiare dell'erogazione della rata a giugno 2022. Pertanto, il pagamento verrà effettuato da fine novembre 2022.

I vincitori possono ricevere la borsa esclusivamente **tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotati di IBAN circuito SEPA di cui le studentesse e gli studenti siano intestatari o cointestatari**. Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3

In caso di mancata comunicazione dell'IBAN entro il 31 dicembre 2023 le rate non saranno più esigibili.

Art. 22 comma 2 AUTOCERTIFICAZIONE DI MERITO

Come indicato al comma 1 del presente articolo, al fine di ricevere la seconda rata (pari al 50% dell'importo totale) a partire da fine giugno 2022 le studentesse e gli studenti devono autocertificare il merito scolastico richiesto tramite un'apposita procedura disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online fra il 1 aprile e il 6 maggio 2022 ore 12. Nel corso della compilazione dell'autocertificazione devono essere inseriti tutti gli esami superati e registrati dall'Ateneo con i relativi dettagli (descrizione, voto, data, crediti). L'autocertificazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online, ed è da considerarsi correttamente trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail delle studentesse e degli studenti. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione "Ricevute".

Art. 22 comma 3 CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Alle studentesse e agli studenti che si trovano in una situazione debitoria verificatasi o accertata dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva o abbiano in corso una rateizzazione e stiano provvedendo al pagamento della pendenza economica nei confronti di EDISU viene sospeso il pagamento della borsa fino a saldo del debito.

Analoga sospensione viene applicata alle studentesse e agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di verifica di accertamento economico, verifica del merito o decadenza dai benefici, relativo anche ad anni accademici precedenti, e per i soli studenti richiedenti protezione internazionale o apolidi, di verifica del permesso di soggiorno.

ART. 23 ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO

Le studentesse e gli studenti fuori sede che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale, **risultati vincitori o idonei nelle graduatorie di servizio abitativo, devono provvedere a compilare e trasmettere apposita procedura di "Accettazione" online o di "Dichiarazione di interesse" online in qualità di settimo semestre di laurea entro la scadenza e secondo la modalità indicata all'art. 33**. In caso non provvedano all'accettazione o alla dichiarazione di interesse oppure rinuncino al posto letto per il settimo semestre, anche l'importo della borsa di studio relativo al primo anno di laurea magistrale verrà **derubricato a "in sede"**.

Se le studentesse e gli studenti sono stati **derubricati a "in sede" per il settimo semestre e hanno richiesto il servizio abitativo per il primo di magistrale, nella graduatoria definitiva di alloggio del primo di magistrale risulteranno esclusi**, salvo iscrizione presso sedi di corso prive di residenze universitarie.

Le studentesse e gli studenti già **beneficiari del servizio abitativo in qualità di settimo semestre del corso di laurea** mantengono il posto letto fino al 31 marzo 2022. Tale posto letto verrà **riassegnato automaticamente a partire dal 1° aprile 2022** per l'iscrizione al primo anno di laurea magistrale.

Le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale che risultano **esclusi nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 25 febbraio 2022** devono lasciare la **residenza dal 1° marzo 2022**. Diversamente, dovranno pagare € 7,57 per ogni ulteriore giorno in cui rimangono in residenza.

Le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale che risultano **esclusi nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 20 maggio 2022, relative al primo anno di laurea magistrale, dovranno lasciare la Residenza entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle stesse e corrispondere l'importo relativo al periodo fruito a partire dal 1° aprile 2022, calcolato sulla tariffa di € 7,57 giornalieri**.

Le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale, assegnatari di posto letto in qualità di settimo semestre, che risultano vincitori nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 20 maggio 2022 relative al primo anno di laurea magistrale ma **che in seguito rinunciano al servizio abitativo, dovranno pagare l'importo relativo al periodo fruito a partire dal 1° aprile 2022.**

Le studentesse e gli studenti risultati vincitori nelle graduatorie del 25 febbraio 2022 e del 20 maggio 2022 che **non conseguono i 20 crediti entro il 10 agosto 2022 dovranno pagare il periodo fruito a partire dal 1° aprile 2022** e non potranno rientrare in residenza a settembre.

Per le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale e che non intendono immatricolarsi al corso di laurea magistrale dopo il conseguimento del titolo, la domanda relativa al primo anno di magistrale decadrà automaticamente. Tali studenti sono tenuti a **lasciare la residenza entro 10 giorni dalla laurea.**

Le studentesse e gli studenti che usufruiscono del posto letto dopo il 31 marzo 2022, qualora, per qualsiasi ragione, non dovessero immatricolarsi al corso di laurea magistrale dovranno pagare il periodo fruito a partire dal 1° aprile 2022.


Le suddette disposizioni possono essere derogate da apposite delibere del CdA EDISU in caso di nuova emergenza sanitaria nell'a.a. 2021/22


Le studentesse e gli studenti beneficiari di servizio abitativo, qualora fossero esclusi nelle graduatorie del 20 maggio 2022 per mancata iscrizione dovuta alla necessità di colmare debiti formativi, possono richiedere la permanenza a pagamento secondo quanto disposto dall'art. 34 comma 6.2; inoltre, sono tenuti a pagare il periodo fruito dal 1 aprile 2022 al 20 maggio 2022 (data di uscita della graduatoria definitiva di borsa di studio) o fino al giorno in cui non abbia inizio l'ospitalità a pagamento.

Le studentesse e gli studenti che hanno richiesto la borsa di studio in qualità di in sede/pendolare per il settimo semestre di laurea e la borsa di studio e il servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale, se risulteranno vincitori di servizio abitativo in qualità di primo anno di laurea magistrale riceveranno comunicazione dell'assegnazione del posto letto via e-mail dall'indirizzo inforesidenze@EDISU-piemonte.it

Qualora risultino idonei non assegnatari per esaurimento di posti devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro le scadenze previste dall'art. 8 comma 2.

Le studentesse e gli studenti che rinunciano al posto letto, per essere considerati fuori sede nella graduatoria definitiva di borsa relativa al primo anno di laurea magistrale, devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso secondo le modalità e scadenze previste all'art 8 comma 2.



SEZIONE VI 

DOTTORATI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||
||IO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||
STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||STUDYROO||
||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||
LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||

ART. 24 CHI PUO' FARE DOMANDA: REQUISITI DI ACCESSO, DI MERITO ED ECONOMICI

Questa sezione è rivolta alle studentesse e agli studenti che si iscrivono, nell'anno accademico 2021/22, a un primo anno o a un anno successivo al primo di:

1. corsi di dottorato, che non beneficino della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private⁵⁷;
2. scuole di specializzazione, che non beneficino della borsa di studio erogata dalle Università a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private.

Di seguito sono indicati i requisiti di accesso e di merito richiesti per la partecipazione al concorso, le scadenze di presentazione della domanda (art. 25), le date di pubblicazione delle graduatorie (art. 26), le tempistiche di erogazione della borsa (art. 27) e le modalità di accettazione del servizio abitativo (art. 28). Nella sezione 9, artt. 32-35, sono indicate le modalità di assegnazione del servizio abitativo vinto e accettato dalle studentesse e dagli studenti.

Art. 24 comma 1 REQUISITI DI ACCESSO

Sia ai primi anni che agli anni successivi, oltre ai requisiti economici (art. 6 e Sezione VII Disposizioni Specifiche per le studentesse e gli studenti internazionali - e successivo comma 3), viene richiesta esclusivamente l'ammissione o iscrizione al corso di dottorato o alla scuola di specializzazione che verranno verificati in fase di elaborazione delle graduatorie provvisorie e definitive di borsa di studio.

Art. 24 comma 2 REQUISITI DI MERITO

Oltre ai requisiti economici (art. 6 e Sezione 7 Disposizioni Specifiche per le studentesse e gli studenti internazionali - e successivo comma 3) e di accesso (comma 1 del presente articolo), per gli anni successivi al primo non sono previsti ulteriori requisiti di merito ai fini di accedere alle graduatorie.

La borsa di studio verrà **revocata** qualora le studentesse e gli studenti presentino **rinuncia al dottorato nel corso dell'anno accademico o presentino richiesta di congelamento o sospensione** della carriera nell'a.a. 2021/22.

Qualora la studentessa o lo studente abbia **regolarmente congelato o sospeso**⁵⁸ la propria carriera universitaria in anni accademici precedenti, il periodo di congelamento/sospensione non verrà considerato se nel corso dello stesso non sia stato compiuto alcun atto di carriera. A tal fine, EDISU modificherà l'anno di immatricolazione delle studentesse e degli studenti in modo tale che il periodo di congelamento/sospensione non incida negativamente sul calcolo dei requisiti di merito. Le studentesse e gli studenti al momento della presentazione della domanda devono comunicare il congelamento della precedente carriera aprendo un ticket.

Art. 24 comma 3 REQUISITI ECONOMICI

Le studentesse e gli studenti iscritti a corsi di dottorato e scuole di specializzazione hanno la facoltà di poter richiedere l'elaborazione dell'ISEE secondo le regole ordinarie (con richiesta di ISEE Dottorato) oppure ISEE Parificato, ovvero di fare esplicita richiesta presso il CAAF del rilascio dell'ISEE Dottorato nucleo ristretto (art. 6 comma 4).

⁵⁷ D.M. 224/99.

⁵⁸ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. II punto 6

STUDENTESSA/STUDENTE	RESIDENTE IN ITALIA	RESIDENTE ALL'ESTERO
CON CITTADINANZA ITALIANA	ISEE Dottorato/Nucleo Ristretto	ISEE Parificato Documentazione consolare ai sensi dell'art. 6 comma 5 Anche in caso di studente coniugato iscritto all'AIRE
CON CITTADINANZA UE O EXTRA-UE	ISEE Dottorato/Nucleo Ristretto	ISEE Parificato Documentazione consolare ai sensi dell'art. 30 comma 3
APOLIDE o TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	ISEE Dottorato/Nucleo Ristretto Il nucleo familiare ai fini ISEE sarà identificato in base allo stato di famiglia anagrafico a cui appartiene il richiedente.	

L'attestazione ISEE Dottorato deve essere sottoscritta e rilasciata a partire dal 1° gennaio 2021. Si ricorda che l'attestazione ISEE per essere considerata valida ai fini del concorso, deve applicarsi, nei confronti del richiedente benefici, a corsi di Dottorato o, in alternativa, essere valida per nucleo ristretto, qualora il richiedente volesse fruirne. La medesima deve essere altresì priva di annotazioni di omissioni/difformità (art. 6 comma 1).

Si segnala che, per potersi avvalere dell'opzione "Nucleo Ristretto", le studentesse e gli studenti interessati devono procedere alla sottoscrizione della DSU per il rilascio dell'attestazione ISEE in qualità di **dichiaranti**. Si specifica che, in caso di studente coniugato, al nucleo familiare per l'elaborazione dell'attestazione con opzione "Nucleo Ristretto" afferiscono anche il coniuge e i figli (se presenti).

Si specifica che la richiesta di elaborazione dell'ISEE Parificato secondo le regole ordinarie **esclude** la fruizione dell'ISEE Dottorato e dell'opzione Nucleo Ristretto. Per la Documentazione Consolare necessaria per richiederne il rilascio, si rimanda agli artt. 30 e 31 del presente bando.

Si ricorda che, qualora le studentesse e gli studenti siano residenti in Italia mentre coniugi e/o eventuali figli risiedano all'estero, sarà necessario fare richiesta di un'attestazione ISEE Dottorato/nucleo ristretto che includa il richiedente, e poi integrare i dati economici relativi ai membri residenti all'estero tramite richiesta di un'attestazione ISEE Parificato. In questo caso per completare la domanda di richiesta benefici sarà necessario presentare entrambe le attestazioni, così come la documentazione consolare relativa ai membri del nucleo residenti all'estero (artt. 30 e 31 del presente Bando).

Qualora le studentesse e gli studenti Internazionali Extra-UE o UE, residenti in Italia, fruiscono dell'ISEE Dottorato o dell'ISEE con opzione nucleo ristretto, nella procedura online di richiesta dovranno considerare unicamente se stessi (e eventuali coniugi e figli minori) come famiglia, quindi la tipologia di borsa di studio sarà subordinata alla residenza anagrafica assunta in Italia (art. 4 del presente bando).

Le studentesse e gli studenti internazionali Extra UE e UE che presentano l'ISEE Parificato devono fare riferimento alle scadenze indicate all'art. 31 comma 1.5 del presente Bando.

ART. 25 MODALITÀ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 25 comma 1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate a partire dal **19 ottobre 2021**. Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all'art. 7 commi 1.1 (per le studentesse e gli studenti italiani in possesso di SPID o PIN EDISU) e 1.2 (per le studentesse e gli studenti internazionali privi di residenza in Italia). Le studentesse e gli studenti internazionali con nucleo familiare residente in un paese Extra-UE o UE devono anche seguire le modalità di presentazione della domanda indicate agli artt. 30 e 31.

Non sono previste riserve di posti letto per le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuola di specializzazione. Pertanto, viene prevista solo la possibilità di confermare il posto alle studentesse e agli studenti già assegnatari per l'a.a 2020/21. Alle altre studentesse e agli altri studenti idonei al servizio abitativo verrà corrisposto, in caso risultino vincitori di borsa di studio, l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo qualora presentino l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini previsti dal bando di concorso.



Le studentesse e gli studenti devono presentare la richiesta entro le scadenze indicate nella seguente tabella anche se al momento della presentazione della domanda non fossero ancora regolarmente iscritti.

Art. 25 comma 2 MODIFICHE AI DATI E ALLE RICHIESTE TRASMESSE VIA WEB ENTRO LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dopo la trasmissione online della domanda i dati inseriti possono essere modificati, esclusivamente online, fino alle ore 12:00 del giorno di scadenza di presentazione della richiesta, come indicato al successivo comma 3. La procedura di modifica dati resta invariata rispetto a quanto disciplinato all'art. 7 comma 5.1.

La medesima procedura per la sezione "dati economici ISEE", per le studentesse e gli studenti di cui alla presente sezione, può avvenire attraverso la presentazione di un'attestazione ISEE Dottorato o Nucleo Ristretto per il richiedente benefici, priva di annotazioni di omissioni/difficoltà che sia in corso di validità.

Art. 25 comma 3 SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

TIPOLOGIA DI RICHIESTA	SCADENZA
Borsa e servizio abitativo	26 NOVEMBRE 2021 ORE 12
Sola borsa di studio	

Le studentesse e gli studenti che hanno già presentato domanda per l'ulteriore semestre di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico possono comunque richiedere benefici per il primo anno di dottorato/scuola di specializzazione. Qualora risultino vincitori di borsa potranno ricevere una rata per la laurea magistrale e due rate relativamente al dottorato/scuola di specializzazione. Per presentare la domanda, questa tipologia di studente dovrà aprire un ticket entro il 26 novembre 2021 allegando il documento d'identità, indicando Ateneo e corso con relativa durata.



La trasmissione online della domanda deve sempre avvenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza. Tale procedura si chiude automaticamente alle ore 12:00 di tale giorno e il countdown presente viene azzerato.

Oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, non sarà possibile presentare la domanda anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).

Per le studentesse e gli studenti internazionali privi di residenza in Italia che presentano la domanda con il Codice Temporaneo d'Accesso, la trasmissione entro le ore 12:00 sarà possibile solo dopo aver allegato il PDF firmato della domanda e la copia del documento di identità in corso di validità.

ART. 26 GRADUATORIE E RECLAMI

Le studentesse e gli studenti devono verificare l'esito della propria domanda consultando le graduatorie, pubblicate nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Borsa di studio", cliccando su "Elaborato in graduatoria".

Le studentesse e gli studenti che hanno richiesto sia il servizio abitativo che la borsa dovranno consultare due distinte graduatorie: la prima relativa al servizio abitativo, la seconda relativa alla borsa.

Per ogni beneficio richiesto sarà pubblicata prima una graduatoria provvisoria poi una graduatoria definitiva.

Solo dopo il termine ultimo di presentazione delle domande, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria e nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva, verranno effettuati i controlli con gli Atenei al fine di accertare la regolare iscrizione delle studentesse e degli studenti. La graduatoria provvisoria recepirà l'esito di tali accertamenti.

Verranno inoltre effettuate modifiche d'ufficio a seguito di controlli effettuati con gli Atenei in merito alle condizioni di merito del richiedente.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio") e presso gli Sportelli EDISU.

Art. 26 comma 1 CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Secondo quanto indicato all'art. 1 comma 4, gli **iscritti ai primi anni** dei corsi di dottorato e scuola di specializzazione **rientrano nella destinazione del 15% delle borse assegnate ad ogni Ateneo**. La destinazione avviene sulla base delle studentesse e degli studenti richiedenti la borsa in qualità di primo anno. Le graduatorie vengono formulate in base all'Ateneo di appartenenza in modo crescente sulla base dell'ISEE Dottorato delle studentesse e degli studenti. A parità di ISEE Dottorato l'età inferiore costituisce titolo preferenziale.

Secondo quanto indicato all'art. 1 comma 4, gli iscritti agli **anni successivi** al primo per i corsi di dottorato e scuola di specializzazione **rientrano nella destinazione dell'85 % delle borse assegnate ad ogni Ateneo**. La destinazione avviene sulla base delle studentesse e degli studenti richiedenti la borsa in qualità di anno successivo. Le graduatorie vengono formulate in base all'Ateneo di appartenenza in modo crescente sulla base dell'ISEE Dottorato delle studentesse e degli studenti. A parità di ISEE Dottorato l'età inferiore costituisce titolo preferenziale.

Art. 26 comma 2 GRADUATORIE PROVVISORIE

Nella graduatoria provvisoria sono possibili 2 esiti:

1. **Idoneo**: le studentesse e gli studenti possiedono i requisiti previsti dal bando, devono quindi attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva.
2. **Escluso**: le studentesse e gli studenti non possiedono i requisiti previsti dal bando o hanno commesso errori materiali durante la compilazione della domanda.

Art. 26 comma 3 RECLAMI

Le studentesse e gli studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie possono presentare reclamo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al successivo comma 5.

Per quanto riguarda la procedura di reclamo relativa ai dati economici, si ricorda che l'attestazione ISEE dottorato/dottorato con opzione "nucleo ristretto" presentata dovrà necessariamente essere in corso di validità.

Si ricorda che, in caso di presentazione di una nuova attestazione ISEE dottorato/dottorato con opzione "nucleo ristretto" anno 2022 tramite istanza di reclamo, anche l'eventuale importo di borsa di studio dovrà essere modificato con riferimento all'anno fiscale 2020.

Le graduatorie definitive riceveranno gli esiti dei reclami presentati avverso alle graduatorie provvisorie ed ulteriori eventuali controlli con gli Atenei.

Art. 26 comma 4 GRADUATORIE DEFINITIVE

Nella graduatoria definitiva sono possibili tre esiti:

1. **Vincitore**: le studentesse e gli studenti possiedono i requisiti previsti dal bando e hanno diritto ad usufruire dei benefici richiesti.
 - a. I vincitori di servizio abitativo per Conferma devono accettarlo con le modalità indicate all'art. 28.
 - b. I vincitori di borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'art. 27.
2. **Idoneo**: le studentesse e gli studenti possiedono i requisiti previsti dal bando, ma non possono usufruire del beneficio richiesto per esaurimento delle risorse disponibili.
 - a. Gli idonei alla borsa di studio devono seguire le disposizioni indicate all'art. 5.
3. **Escluso**: le studentesse e gli studenti non possiedono i requisiti previsti dal bando o non hanno sanato tramite un reclamo gli errori materiali presenti nella domanda.



Qualsiasi **evento verificatosi successivamente alla data di presentazione della domanda** (concessione di altra borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altro Ateneo, rinuncia agli studi, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dall'iscrizione, ecc.) **deve essere tempestivamente comunicato e documentato agli uffici EDISU**, che verificheranno il mantenimento dei requisiti e adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici. In caso contrario, EDISU si riserva la possibilità di prendere provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione. Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo non piemontese o rinuncia agli studi successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive e nel corso dell'anno accademico, il beneficio vinto o la condizione di idoneità verranno revocati.

Art. 26 comma 5 DATE DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Tipologia di beneficio	GRADUATORIA PROVVISORIA	RECLAMI	GRADUATORIA DEFINITIVA
Borsa di studio Dottorati e Scuole di Specializzazione	24 marzo 2022 ore 12	Dal 24 al 31 marzo 2022 ore 12	28 aprile 2022 ore 12

Dal momento che non è possibile richiedere il servizio abitativo sono previste esclusivamente graduatorie provvisorie e definitive di borsa di studio. **Gli studenti fuori sede che hanno presentato la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso dal 24 marzo al 20 aprile 2022, concorreranno per l'importo di borsa di studio da Fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo.**

Art. 26 comma 6 AUTOCERTIFICAZIONE DI DOMICILIO A TITOLO ONEROSO

Le studentesse e gli studenti fuori sede sono tenuti ad autocertificare l'onerosità del domicilio al fine di ricevere, solo ed esclusivamente nel caso risultino vincitori nelle graduatorie definitive di borsa, l'importo spettante appropriato (art. 5 comma 1.2). Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà corrisposto l'importo previsto per le studentesse e gli studenti pendolari (art. 5 comma 1.1).

Per maggiori informazioni in merito all'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso bisogna fare riferimento all'art. 8.

ART. 27 EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Art. 27 comma 1 PERIODO DI EROGAZIONE

I vincitori di borsa ricevono il beneficio, secondo gli importi totali indicati all'art. 5, in due rate:

1. la **prima rata, pari al 50%** dell'importo totale, viene erogata a partire da fine maggio 2022;
2. la **seconda rata, pari al restante 50%** dell'importo totale, viene erogata a partire da fine giugno 2022.

Alle studentesse e agli studenti beneficiari di borsa di studio in qualità **di ulteriore semestre di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico e primo anno di dottorato/scuola di specializzazione** viene **concessa una rata per la laurea magistrale e due rate relativamente al dottorato/scuola di specializzazione.**

L'erogazione della prima rata viene disposta a partire da fine maggio 2022 qualora le studentesse e gli studenti comunichino il proprio IBAN circuito SEPA entro il 22 aprile 2022.

Sono previsti ulteriori pagamenti in concomitanza con il periodo di erogazione delle seconde rate.

In caso di mancata comunicazione dell'IBAN entro il 31 dicembre 2023 le rate non saranno più esigibili.



Si precisa che per erogazione della rata si intende l'avvio dell'iter amministrativo la cui conclusione avviene il mese successivo con la disposizione del pagamento da parte di EDISU all'Istituto di Credito indicato nell'IBAN fornito dalle studentesse e dagli studenti.

La disponibilità della somma sul conto corrente potrà pertanto avvenire nel mese successivo a quello di erogazione, sulla base delle tempistiche dei singoli istituti di credito.

I vincitori possono ricevere la borsa esclusivamente **tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotati di IBAN di cui le studentesse e gli studenti siano intestatari o cointestatari**. Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3.

Art. 27 comma 2 CASI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Alle studentesse e agli studenti che si trovano in una situazione debitoria verificatasi o accertata dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva o abbiano in corso una rateizzazione e stiano provvedendo al pagamento della pendenza economica nei confronti di EDISU viene sospeso il pagamento della borsa fino a saldo del debito.

Analoga sospensione viene applicata alle studentesse e agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di verifica di accertamento economico, verifica del merito o decadenza dai benefici, relativo anche ad anni accademici precedenti, e per i soli studenti richiedenti protezione internazionale o apolidi, di verifica del permesso di soggiorno.

Art. 27 comma 3 REVOCA BENEFICI

EDISU procederà alla revoca dei benefici laddove, a seguito dei controlli svolti con gli Atenei, non accerti l'esistenza della condizione di ammissione.

ART. 28 SERVIZIO ABITATIVO

Non sono previste riserve di posti letto per le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuola di specializzazione. Pertanto, alle studentesse e agli studenti vincitori di borsa di studio in qualità di fuori sede verrà corrisposto, in caso risultino vincitori di borsa di studio, l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo qualora presentino l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso dal 21 gennaio al 20 aprile 2021, secondo le modalità previste dall'art. 8 comma 2.

Si specifica che, in caso di fruizione di ISEE Dottorato e/o ISEE con opzione nucleo ristretto, la condizione di fuori sede è subordinata alla residenza anagrafica delle studentesse e degli studenti richiedenti beneficio, così come disciplinato dall'art. 4 del presente bando.

ART. 29 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER STUDENTESSE E STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Oltre alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, per le studentesse e gli studenti diversamente abili valgono le seguenti disposizioni specifiche.

Ai fini del concorso, verranno considerati come diversamente abili le studentesse e agli studenti con:

1. invalidità pari o superiore al 66%;
2. riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e/o comma 3 della legge 104/1992⁵⁹.

Il riconoscimento della DSA non costituisce titolo per rientrare nelle disposizioni specifiche per le studentesse e gli studenti diversamente abili.

Al momento della compilazione della domanda le studentesse e gli studenti dovranno allegare nell'apposita sezione la certificazione attestante la disabilità (indicata nel documento "Elenco certificazioni da allegare alla domanda per studenti con nucleo familiare composto da una/un solo studente, titolari di protezione internazionale e diversamente abili" disponibile alla sezione "Borse di studio" > allegati del sito EDISU).

Tale certificazione non dovrà essere allegata qualora le studentesse e gli studenti l'abbiano presentata in anni accademici precedenti e sia del tipo "non rivedibile".

Art. 29 comma 1 DURATA DEI BENEFICI

Alle studentesse e agli studenti diversamente abili i benefici sono concessi per la prima iscrizione secondo le seguenti durate:

Iscritti ai corsi di laurea a tempo pieno	Nove semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione.
Iscritti ai corsi di laurea a tempo parziale	Sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione. Tali studenti possono richiedere la sola borsa, senza il servizio abitativo.
Iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a tempo pieno	Quindici semestri (per gli iscritti a corsi con durata legale di 6 anni) o tredici (per gli iscritti a corsi con durata legale di 5 anni), a partire dall'anno di prima iscrizione.
Iscritti ai corsi di laurea magistrale a tempo pieno ⁶⁰	Sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione.
Iscritti al dottorato o scuola di specializzazione	Numero di anni previsto per il corso di studi

Art. 29 comma 2 REQUISITI ECONOMICI

I requisiti economici richiesti sono quelli indicati all'art. 6. È inoltre previsto l'incremento della scala di equivalenza per un valore pari a 1,05.

Art. 29 comma 3 REQUISITI DI MERITO

Art. 29 comma 3.1 REQUISITI DI MERITO PRIMI ANNI

Per le studentesse e gli studenti diversamente abili non si applicano le disposizioni relative al conseguimento dei requisiti di merito per l'erogazione della seconda rata di borsa (art.12 comma 1) e all'eventuale revoca della stessa (art. 12 comma 9).

Art. 29 comma 3.2 REQUISITI DI MERITO ANNI SUCCESSIVI

Oltre ai requisiti economici (art. 6), all'atto della presentazione della domanda viene richiesto il possesso di determinati requisiti di merito. Tali requisiti consistono nel conseguimento entro il 10 agosto 2021 del numero di crediti indicato nelle seguenti tabelle, determinato in base ai seguenti parametri:

⁵⁹ D. Lgs. 210/98. D. lgs 68/2012
⁶⁰ D.M. 509/99, D. M. 270/04.

1. livello di corso (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale);
2. tipologia di iscrizione (full-time o part-time);
3. anno accademico di immatricolazione delle studentesse e degli studenti.

È inoltre necessario che tali crediti siano regolarmente registrati dal proprio Ateneo con data uguale o anteriore al 10 agosto 2021.

Nella somma dei crediti non potranno essere conteggiati:

1. i crediti derivanti da debiti formativi;
2. i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
3. i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
4. i crediti in sovrannumero;
5. i crediti provenienti dal corso 24 cfu per la formazione dei docenti.

Il punteggio viene determinato moltiplicando il punteggio di graduatoria, ottenuto secondo quanto indicato all'art.2 comma 4 della sezione 7, per il coefficiente di 1,67, nel rispetto della riduzione del 40% dei crediti minimi richiesti dall'art. 6 del DPCM 9 aprile 2001, come stabilito dal comma 2 dell'art. 14 del DPCM medesimo.

LAUREA FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2021
2020/21	15
2019/20	48
2018/19	81
2017/18 (ulteriore semestre)	108

LAUREA PART-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2021
2020/21	14
2019/20	42
2018/19	70

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 5 ANNI, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2021
2020/21	15
2019/20	48
2018/19	81
2017/18	114
2016/17	147
2015/16 (ulteriore semestre)	180

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 6 ANNI, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2021
2020/21	15
2019/20	48
2018/19	81
2017/18	114
2016/17	147
2015/16	180
2014/15 (ulteriore semestre)	213

LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE, FULL-TIME

Anno accademico di prima immatricolazione	Crediti richiesti entro il 10 agosto 2021
2020/21	15
2019/20	48
2018/19 (ulteriore semestre)	72

Art. 29 comma 3.3 CREDITI BONUS

Qualora non raggiungessero i crediti minimi necessari per presentare richiesta, le studentesse e gli studenti iscritti ad anni successivi al primo possono utilizzare i crediti bonus a loro disposizione in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti. Maggiori informazioni sono disponibili all'art. 14 comma 3 anche in merito ad eventuali ulteriori crediti bonus, o riduzione del numero di crediti richiesti, a seguito di disposizioni ministeriali.

Art. 29 comma 3.4 CONFERMA DEI BENEFICI PER MERITO

Possono confermare i benefici per merito per il 2021/22 le studentesse e gli studenti:

1. vincitori di borsa di studio per l'a.a. 2020/21;
2. che rinnovano la richiesta secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 15.

Art. 29 comma 4 INTEGRAZIONE DELLA BORSA PER INTERVENTI LEGATI ALLA DISABILITÀ

Gli interventi hanno lo scopo di favorire la prosecuzione del percorso formativo universitario intrapreso dalle studentesse e dagli studenti, agevolando la fruizione dell'attività didattica e dello studio.

Gli interventi sono erogati integrando quelli specifici predisposti dagli Atenei ai sensi della Legge 17/99, pertanto **i richiedenti devono essere iscritti all'ufficio disabili del proprio Ateneo.**

La richiesta di intervento deve essere presentata all'atto della compilazione online della domanda di borsa di studio, nell'apposita pagina all'interno della sezione "Dati anagrafici".

In caso di vincita, l'importo della borsa viene incrementato fino ad un massimo di € 3.000,00, su richiesta delle studentesse e degli studenti e sulla base di progetti dei singoli Atenei. Tale incremento viene erogato prioritariamente in servizi, e si differenzia in base alle tipologie di seguito illustrate⁶¹.

Art. 29 comma 4.1 DIDATTICA E SUPPORTI INFORMATICI

Le studentesse e gli studenti che richiedono un contributo per attività che favoriscono la fruizione dell'attività didattica, o per l'acquisto di supporti informatici o didattici legati alla disabilità, devono risultare inseriti in un apposito progetto personalizzato dell'Ufficio disabili del proprio Ateneo.

Se il contributo è richiesto per attività che favoriscono la fruizione dell'attività didattica, quali **l'assistenza didattica (tutorato) o la mediazione linguistica**, l'importo non verrà erogato in denaro alle studentesse e agli studenti ma sarà fornito direttamente dall'Ateneo per l'attivazione del servizio richiesto.

Se il contributo è richiesto per l'acquisto di **supporti informatici o didattici legati alla disabilità**, questo potrà essere erogato direttamente solo nel caso in cui l'Ateneo di appartenenza non possa garantire la costanza nella disponibilità del supporto o non sia in grado di fornirlo. A seguito di tale conferma le studentesse e gli studenti dovranno presentare preventivo o fattura in merito al supporto richiesto. In caso di presentazione di preventivo, verrà erogato il 50% dell'importo mentre il saldo del restante 50% verrà erogato solo dopo presentazione della fattura (a seguito dell'acquisto). In caso di presentazione della fattura che attesta l'acquisto del supporto verrà invece erogato il 100% del contributo in un'unica soluzione. Non si possono richiedere gli stessi supporti informatici per 2 anni consecutivi.

Art. 29 comma 4.2 TRASPORTO

Se il contributo è richiesto per il **trasporto a mezzo taxi all'interno del Comune di Torino**, questo non verrà erogato in denaro ma in corse ad eventuale integrazione di quelle già offerte dal Comune di residenza o, qualora il medesimo non preveda tale servizio, in sostituzione dello stesso.

Se il contributo è richiesto per il trasporto a mezzo taxi, ambulanza o furgoncino debitamente attrezzato al di fuori del Comune di Torino, questo verrà erogato in denaro alle studentesse e agli studenti.

Art. 29 comma 4.3 INTERVENTI PRESSO LE RESIDENZE EDISU

Se il contributo è richiesto per l'ospitalità e l'aiuto nell'attività domestica presso una residenza EDISU, le studentesse e gli studenti dovranno contattare il responsabile della struttura presso la quale sono ospiti. Il contributo non verrà

⁶¹ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. VIII art. 1 c. 6

erogato in denaro alle studentesse e agli studenti ma sarà utilizzato per attivare il servizio richiesto, qualora questo sia effettivamente legato alla disabilità.

Art. 29 comma 5 MODALITÀ DI RICHIESTA ED ESITI

Per richiedere uno o più di uno di questi interventi le studentesse e gli studenti, **all'atto della compilazione della richiesta di borsa di studio, dovranno compilare l'apposita sezione che si aprirà automaticamente alla sezione "Dati anagrafici" entro i termini per la presentazione della domanda di borsa di studio.** Le richieste potranno essere integrate entro il termine per la presentazione dei reclami di borsa di studio (19 novembre 2021).

Le richieste relative a didattica e supporti informatici e trasporto verranno valutate dall'Ufficio Disabili del proprio Ateneo e gli esiti verranno comunicati al momento della pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive di borsa di studio.

Art. 29 comma 6 EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

La prima rata di borsa di studio verrà erogata secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 12 comma 1 (primi anni) e art. 17 comma 1 (anni successivi). Per l'erogazione della seconda rata ai primi anni non viene richiesto il conseguimento del merito al 10 agosto 2022 e verrà erogata a partire da fine giugno 2022.

Le studentesse e gli studenti che nelle graduatorie definitive di borsa risultano sia vincitori della borsa che dell'importo integrativo per gli interventi legati alla disabilità riceveranno la parte in denaro spettante nel mese di gennaio 2022, e nello stesso mese riceveranno comunicazione in merito ai tempi di attivazione dei servizi richiesti.

Sono previsti pagamenti nei mesi di marzo, luglio e dicembre 2022 relativi ai saldi per acquisto dei dispositivi, a seguito di consegna della fattura di acquisto. **Gli acquisti devono avvenire entro il 30 giugno 2022** pena la perdita del diritto ad ottenere il restante 50% del contributo.

Art. 29 comma 7 SERVIZIO ABITATIVO

Le studentesse e gli studenti diversamente abili che richiedono il servizio abitativo vengono inseriti nelle graduatorie elaborate secondo quanto previsto dagli artt. 11 comma 1 (primi anni), 16 comma 1 (anni successivi) e 26 comma 1 (dottorati e scuole di specializzazione) senza riserve di posti.

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a indicare, qualora presente, il proprio tutore legale.

All'atto della presentazione della domanda le studentesse e gli studenti potranno richiedere un posto letto per un accompagnatore. EDISU valuterà caso per caso l'opportunità di assegnare il posto letto all'accompagnatore in base a quanto certificato dal SSN.

Al momento dell'accettazione del posto letto le studentesse e gli studenti dovranno dichiarare la tipologia di disabilità e le esigenze per la vita in residenza.

Presso le Residenze EDISU sono riservati n. 88 posti letto differenziati secondo le seguenti tipologie di disabilità ai fini della sicurezza e della gestione delle emergenze: autosufficiente (n.65 posti), non autosufficiente con la presenza di accompagnatore (n.19 posti) non autosufficiente senza accompagnatore (n.4 posti).

L'accompagnatore del disabile non autosufficiente dovrà essere presente in struttura in compresenza con le studentesse e gli studenti e non potrà assentarsi neanche per ragioni lavorative. Qualora non attestati ad EDISU di possedere opportuna formazione nella gestione dell'esodo in caso di emergenza sarà debitamente formato da EDISU. Non vengono forniti servizi alla persona.

I richiedenti, dopo il termine per la presentazione della domanda di servizio abitativo verranno contattati dal Settore Residenze per un colloquio informativo.

Qualora la studentessa o lo studente non riuscisse a trovare un accompagnatore, non potrà essere assegnato ad una residenza EDISU e potrà concorrere all'importo di borsa di studio comprensivo del valore del servizio abitativo se certifica il domicilio a titolo oneroso secondo le modalità ed entro le scadenze stabilite dal precedente art 8 comma 2. Dovrà comunque compilare la procedura di accettazione online (se vincitore/vincitrice) o dichiarazione d'interesse (se idoneo/a) e dichiarare via ticket la propria condizione.

ART. 30 DOCUMENTAZIONE CONSOLARE

Art. 30 comma 1 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI CHE NON DEVONO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE

Le seguenti categorie di studenti NON sono tenute a presentare documentazione consolare:

1. Studenti internazionali con nucleo familiare interamente residente in Italia⁶².
All'atto della presentazione della domanda devono essere esclusivamente in possesso di un ISEE Universitario (art. 6); si segnala che in questo caso le studentesse e gli studenti internazionali extra-UE oppure UE devono presentare domanda con le stesse modalità richieste alle studentesse e agli studenti italiani (art. 7).
2. Studenti internazionali extra-UE con famiglia residente all'estero che presentano domanda benefici per l'ulteriore semestre del proprio ciclo di studi confermando i propri dati economici, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare.
Appartengono a questa categoria le studentesse e gli studenti che nell'a.a. 2020/21 sono risultati beneficiari o fruitori di benefici/servizi EDISU Piemonte presentando l'ISEE Parificato oppure confermando i dati economici dell'a.a. 2019/20 o dell'a.a. 2018/19.
In questo caso le studentesse e gli studenti devono presentare domanda secondo le modalità descritte al precedente art. 7.
Qualora la situazione familiare, reddituale o patrimoniale delle studentesse e degli studenti abbia subito modifiche, NON sarà possibile avvalersi della conferma dati.
3. Studenti apolidi o in regime di protezione internazionale (si rimanda al successivo comma 5 per maggiori informazioni).

Art. 30 comma 2 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI CHE DEVONO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE

Le studentesse e gli studenti che appartengono alle seguenti categorie devono presentare la documentazione consolare indicata nel presente articolo al comma 3 e successivi:

1. Studenti internazionali Extra-UE con nucleo familiare residente all'estero che si iscrivono a un primo anno o a un anno successivo;
2. Studenti internazionali Extra-UE con nucleo familiare residente all'estero che presentano domanda di settimo semestre e primo di laurea magistrale;
3. Studenti internazionali UE con nucleo familiare residente all'estero.

Le modalità di presentazione della domanda e della documentazione consolare sono disponibili al successivo art. 31.

In conseguenza al perdurare delle disposizioni statali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di possibile prolungamento della modalità di fruizione della didattica online fino alla fine dell'anno 2021, viste altresì le difficoltà delle rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei Paesi extra-UE al rilascio di nuova documentazione consolare, per l'a.a. 2021/22, in deroga a quanto di norma previsto in tema di documentazione consolare e ISEE parificato, le studentesse e gli studenti **Extra-Ue anni successivi** che hanno già presentato la documentazione consolare completa e l'ISEE Parificato per un beneficio nell'a.a. 2020/21 e che richiedono la borsa di studio 2021/22 **possono confermare i dati economici**.

Le studentesse e gli studenti internazionali UE devono fare riferimento a quanto disposto nel successivo comma 7.



La traduzione in lingua italiana del documento consolare deve essere associata al relativo documento originale e da esso indivisibile.

⁶² DPCM 159/2013

La documentazione consolare richiesta consiste in certificati o dichiarazioni in originale relativi:

1. alla **composizione del nucleo familiare** delle studentesse e degli studenti (nome, cognome e data di nascita di genitori, fratelli, sorelle e altri soggetti che abitino nella stessa casa di residenza delle studentesse e degli studenti). In caso di morte di uno (o entrambi) i genitori, o di altri membri del nucleo familiare, sui documenti deve essere indicata la data del decesso oppure deve essere allegata ulteriore documentazione, anche in copia non originale, attestante l'evento. Nel caso di studente **orfano di entrambi i genitori**, il nucleo familiare anagrafico deve riferirsi a quanto disposto dal precedente art. 6 comma 1.6, unicamente nel caso in cui le studentesse e gli studenti risiedano da soli.

In caso di separazione o divorzio dei genitori, ovvero di genitore unico, deve essere allegato un certificato, anche in copia non originale, che attesti l'estraneità economica e affettiva del genitore nei confronti delle studentesse e degli studenti.

Le studentesse e gli studenti che intendono fruire dello **status di indipendente** devono obbligatoriamente presentare documentazione comprovante il reddito da lavoro per gli anni d'imposta 2019 e 2020 e la residenza diversa da quella della propria famiglia d'origine da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda. Nel caso le studentesse e gli studenti siano coniugati, il nucleo familiare è composto dallo studente o studentessa, dal coniuge, dai figli e da eventuali altri soggetti conviventi. I genitori dei coniugi devono essere inseriti nel nucleo familiare delle studentesse e degli studenti solo qualora siano ancora residenti con il medesimo o nel caso in cui, pur essendo diversa la residenza, né le studentesse o studenti né il proprio coniuge rispettino i requisiti per soddisfare lo **status di indipendente** di cui sopra.

2. ai **redditi**⁶³ prodotti all'estero nell'anno 2019 o, solamente per le studentesse e gli studenti Extra UE impossibilitati a reperire la documentazione relativa a tale anno, nel 2020.

Tali redditi devono essere riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, compresi eventuali fratelli o sorelle. Non saranno ammesse indicazioni dei redditi riferite a periodi compresi tra due differenti anni (ad esempio, il reddito compreso tra luglio 2019 e settembre 2020). Nel caso in cui le studentesse e gli studenti decidano di avvalersi della possibilità di consegnare documentazione riferita a periodi compresi tra due differenti anni, dovrà essere presente la doppia annualità (ad esempio, il reddito compreso tra luglio 2018 e settembre 2019 e il reddito compreso tra luglio 2019 e settembre 2020) cosicché si possa desumere un'indicazione del reddito riferita al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Nel caso in cui il padre, la madre o altri componenti del nucleo familiare maggiorenni, compresi eventuali fratelli o sorelle, non abbiano esercitato alcuna attività nell'anno di riferimento, dalla documentazione deve risultare la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione; per eventuali fratelli o sorelle in età da lavoro è accettabile, a titolo di certificato di disoccupazione, anche l'attestato d'iscrizione a una scuola o un'università; qualora all'interno del nucleo vi fossero pensionati, sarà necessario fornire documentazione relativa alla pensione con riferimento ad almeno una mensilità.

I movimenti del conto corrente dai quali si evince il pagamento del salario mensile non possono essere accettati come documentazione relativa ai redditi poiché recanti l'ammontare netto.

Le studentesse e gli studenti con cittadinanza UE devono obbligatoriamente fare riferimento all'anno fiscale 2019 per quanto riguarda i redditi prodotti all'estero.

3. alla presenza di **patrimoni mobiliari** (depositi, conti correnti, libretti di risparmio) alla data del 31 dicembre 2019 di ogni singolo componente del nucleo familiare.

I documenti relativi ai patrimoni mobiliari non necessitano di legalizzazione, ma devono essere tradotti (o rilasciati dall'istituto competente) in lingua italiana, inglese o francese.

Si evidenzia che la mancata presentazione, o attestazione di assenza, della documentazione relativa ai patrimoni mobiliari dei membri del nucleo familiare costituisce motivo d'esclusione per documentazione consolare incompleta.

4. alla **presenza o assenza di patrimoni immobiliari** prodotti all'estero. In caso di presenza di proprietà immobiliari (prima casa e/o altri fabbricati), il certificato deve obbligatoriamente contenere la specifica dei metri quadrati delle stesse oltre al valore degli immobili espresso in moneta locale.

⁶³ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. V art. 1 c. 2

Sono valutati unicamente i documenti relativi a fabbricati, mentre **non** è richiesta la presentazione di certificati relativi a **terreni a solo uso agricolo**.

In caso di assenza di patrimoni immobiliari deve essere prodotta, per ciascun membro del nucleo familiare maggiorenni l'assenza di proprietà: il contratto d'affitto non può essere utilizzato come prova di assenza di beni immobili ma può essere impiegato ai soli fini del ricalcolo dell'ISEE Parificato.

Le studentesse e gli studenti con cittadinanza UE devono obbligatoriamente fare riferimento alla data del 31 dicembre 2019 per quanto riguarda i patrimoni immobiliari posseduti all'estero.

I certificati dovranno essere:

- a. rilasciati dalle competenti autorità dello stato estero ove i redditi e patrimoni sono stati prodotti;
- b. tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale;
- c. avviati alla procedura di legalizzazione presso le rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese d'origine (ufficio legalizzazioni presso l'Ambasciata o Consolato generale), oppure postillati dall'autorità interna competente se lo Stato ha aderito e ratificato la Convenzione dell'Aja conclusa il 5 ottobre del 1961. Fanno eccezione le studentesse e gli studenti che provengono da Paesi che si trovano in comprovata difficoltà politica, amministrativa o sociale per i quali verrà considerata valida la dichiarazione rilasciata dalle Autorità diplomatiche del Paese di appartenenza presenti sul territorio italiano⁶⁴. Tali documenti dovranno essere legalizzati presso la Prefettura.

Nel caso in cui le studentesse e gli studenti arrivino in Italia con i soli documenti in lingua originale⁶⁵, non tradotti e legalizzati dall'autorità diplomatica italiana nel loro Paese di origine, questi dovranno:

- **validare e tradurre i documenti** presso la propria Ambasciata o Consolato Generale sul territorio italiano
- **legalizzare** i documenti presso una Prefettura⁶⁶.

I documenti relativi alla composizione del nucleo familiare e ai patrimoni devono essere obbligatoriamente rilasciati tradotti e legalizzati dalle autorità competenti nell'anno 2021.

La documentazione consolare, di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, deve essere obbligatoriamente tradotta e legalizzata nel corso dell'anno 2021. Non saranno accettate traduzioni e legalizzazioni datate precedentemente al 1° gennaio 2021.

In caso le studentesse e gli studenti producano tutta la documentazione richiesta, ma questa non sia riferita agli anni previsti sopra, verranno esclusi nella graduatoria provvisoria e potranno sanare presentando la documentazione corretta entro la scadenza per la presentazione dei reclami relativi al beneficio richiesto.



Non saranno in alcun modo accettate dichiarazioni, in forma di autocertificazione o affidavit rilasciate sulla base della documentazione originale prodotta e presentata dalle studentesse e dagli studenti, o sulla base di semplici dichiarazioni delle studentesse e degli studenti o altri componenti del nucleo familiare. In caso di dichiarazioni consolari in cui i dati non sono dattiloscritti, le studentesse e gli studenti dovranno consegnare a EDISU anche i documenti originali rilasciati dall'autorità del Paese d'origine nei quali sono indicati i dati poi riportati nella dichiarazione Consolare.

⁶⁴ Criteri Regionali a.a. 2020/21, Sezione IV, art. 2 punto 4.

⁶⁵ Art. 3 DPR 445/00

⁶⁶ Art. 33 DPR 445/00

La documentazione indicata nel presente articolo dovrà essere presentata a un CAAF (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale) convenzionato con EDISU per il rilascio dell'ISEE Parificato, e presentata a EDISU Piemonte secondo le modalità descritte al successivo articolo 31.

L'elenco dei CAAF convenzionati con EDISU è disponibile sul sito www.edisu.piemonte.it alla sezione "Documentazione" > "Elenchi informativi". Si raccomanda alle studentesse e gli studenti di contattare telefonicamente/tramite e-mail un CAAF non appena possibile al fine di prendere un appuntamento.



L'accettazione della documentazione consolare da parte del CAAF per il rilascio dell'ISEE Parificato (anche tramite l'elaborazione dell'attestazione in remoto) non comporta necessariamente l'accoglimento della stessa da parte di EDISU Piemonte. L'accettazione della documentazione consolare ai fini della partecipazione al concorso per l'assegnazione di benefici è sempre subordinata alla valutazione dei certificati originali da parte di EDISU Piemonte. Al momento di valutare la documentazione consolare, EDISU si riserva la facoltà di confrontarla con i dati presenti sull'ISEE Parificato. In caso vi siano discrepanze, EDISU potrà effettuare ricalcoli sull'ISEE Parificato sulla base di quanto riportato in documentazione.

*Le studentesse e gli studenti sono tenuti a conservare delle copie della documentazione consolare e dell'attestazione ISEE Parificato inviati/presentati a EDISU Piemonte, in quanto l'Ente **non è tenuto alla trasmissione di duplicati** della certificazione già archiviata a seguito della presentazione di richiesta benefici.*



Art. 30 comma 4 STUDENTESSE E STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

Le studentesse e gli studenti provenienti da paesi particolarmente poveri devono presentare, in alternativa alla documentazione indicata al comma 3 del presente articolo, una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che le studentesse e gli studenti non appartengono ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale⁶⁷.

Non sono previste riserve di borsa di studio e posti letto a favore di tali studenti, al di fuori della riserva del 15% prevista per le studentesse e gli studenti Extra-UE iscritti ai primi anni (artt. 11 e 33).



L'elenco dei Paesi particolarmente poveri, stabilito con Decreto del M.I.U.R. n°156/2021 è presente nella tabella C al fondo del presente bando⁶⁸.

Art. 30 comma 5 STUDENTESSE E STUDENTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E APOLIDI

Le studentesse e gli studenti sottoposti a regime di protezione internazionale devono presentare, in alternativa alla documentazione indicata al comma 3 del presente articolo, il permesso di soggiorno con l'indicazione dello status di "rifugiato politico" (asilo politico), di "protezione sussidiaria", casi speciali, protezione speciale e, ove il permesso di soggiorno non sia ancora scaduto, "motivi umanitari".

Se ancora il permesso di soggiorno non è stato rilasciato possono presentare l'attestato nominativo eventualmente rilasciato dalla Questura o il provvedimento rilasciato dalla Commissione Territoriale competente nel quale viene riconosciuto lo status di protezione internazionale.

In caso di rifiuto al riconoscimento della protezione internazionale (ad eccezione dei casi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza della richiesta) verrà richiesto alle studentesse e agli studenti di produrre idonea documentazione che attesti la presentazione del ricorso avverso tale decisione ed eventualmente copia del permesso di soggiorno della durata limitata rilasciato in attesa della decisione del Tribunale. In questo caso le studentesse e gli studenti saranno poi tenuti, in caso di accoglimento del ricorso, a presentare copia del permesso di soggiorno rilasciato loro dove si evidenzia lo status di protezione internazionale riconosciuta (indicato nel documento "Elenco certificazioni da allegare alla domanda per studenti con nucleo familiare composto dalla sola studentessa o dal solo studente titolari di protezione internazionale e diversamente abili" disponibile alla sezione "Borse di studio" > "allegati" del sito EDISU).

Le studentesse e gli studenti apolidi devono presentare, in alternativa alla documentazione indicata al comma 3 del presente articolo, copia del permesso di soggiorno che attesta lo "status di apolide" o, se non ancora in possesso, copia autenticata della sentenza che dichiara la condizione di apolidia.

⁶⁷ DPCM 9 aprile 2001 art. 13 c. 5

⁶⁸ Definito annualmente con decreto del Ministro emanato d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri.

Le studentesse e gli studenti in regime di protezione internazionale e apolidi devono essere in possesso di un ISEE Universitario così come disciplinato dall'art. 6 comma 1.1 del presente bando⁶⁹.

Qualora vengano previsti altri status oltre a quelli sopra citati, verranno presi in considerazione ai fini della valutazione della documentazione.

Non sono previste riserve di borsa di studio e posti letto a favore di tali studenti, al di fuori della riserva del 15% prevista per le studentesse e gli studenti Extra-UE iscritti ai primi anni (artt. 11 e 33).

Art. 30 comma 6 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE O UE CON PARTE DELLA FAMIGLIA IN PAESI DIVERSI (UE/EXTRA-UE, EXTRA-UE/ITALIA e UE/ITALIA)

Indipendentemente dalla residenza della famiglia di origine, la presentazione della domanda benefici è subordinata alla cittadinanza delle studentesse e degli studenti:

- se la cittadinanza delle studentesse e degli studenti è EXTRA-UE oppure UE, questi deve attenersi a quanto indicato nell'art. 31 per la modalità di presentazione e compilazione della domanda;
- Se le studentesse e gli studenti hanno cittadinanza italiana, questi devono attenersi a quanto indicato nell'art. 6 comma 5 per la modalità di presentazione e compilazione della domanda. Tali direttive sono valide anche per le studentesse e gli studenti con doppia cittadinanza che scelgono di avvalersi di quella italiana.

In caso di nucleo familiare residente in parte in Italia e in parte all'estero, le studentesse e gli studenti devono presentare a EDISU Piemonte un'attestazione **ISEE Parificato integrato da un'attestazione ISEE ordinaria** dei redditi e patrimoni dei membri del nucleo residenti in Italia. Entrambe le attestazioni (ISEE ordinario e ISEE Parificato) devono essere presentate a EDISU Piemonte.

Si segnala che NON è in alcun caso consentita la conferma dei dati economici per quanto concerne la parte del nucleo familiare residente in Italia. Pertanto, le studentesse e gli studenti iscritti a un anno successivo che possono confermare i dati economici in virtù delle disposizioni statali in materia di contenimento della emergenza epidemiologica COVID-19, il cui nucleo familiare sia residente in parte in Italia e in parte all'estero, devono obbligatoriamente presentare:

- un'attestazione ISEE ordinario 2021 relativa ai redditi e patrimoni dei membri del nucleo residenti in Italia;
- un'attestazione ISEE Parificato 2021 che integri i dati relativi ai membri del nucleo familiare residenti in Italia riportati nell'attestazione ISEE ordinario 2021 con i dati relativi ai membri del nucleo familiare residenti all'estero reperiti da copia della documentazione consolare utilizzata per la richiesta di benefici EDISU Piemonte in anni accademici precedenti (e precedentemente valutata valida e completa dagli operatori EDISU).



In caso di cittadinanza multipla, le modalità di presentazione della domanda benefici vengono identificate sulla base della cittadinanza scelta dalle studentesse e dagli studenti al momento dell'iscrizione presso l'Ateneo piemontese. Le studentesse e gli studenti dovranno quindi presentare domanda di benefici EDISU avvalendosi obbligatoriamente della medesima cittadinanza registrata presso il proprio Ateneo piemontese.



Nel caso in cui la parte di nucleo familiare residente in Italia abbia un componente che produca reddito e/o possieda patrimonio, nella procedura online, le studentesse e gli studenti interazionali extra-UE o UE dovranno indicare "famiglia in Italia", mentre la tipologia di borsa di studio verrà eventualmente erogata in base alla residenza anagrafica che le studentesse e gli studenti hanno assunto con la parte di famiglia in Italia.

Si invita a consultare l'art. 4 del presente bando per maggiori informazioni riguardanti la tipologia di borsa di studio che eventualmente sarà erogata alle studentesse e agli studenti internazionali con parte della famiglia in Italia.

Art. 30 comma 7 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI UE

Le studentesse e gli studenti Internazionali UE devono presentare la domanda online allegando obbligatoriamente la documentazione tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente⁷⁰ riguardo alla composizione del nucleo

⁶⁹ DPCM 9 aprile 2001 art. 5

⁷⁰ Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, Convenzione di Londra del 07.06.1968, Convenzione di Bruxelles del 25.05.1987, REGOLAMENTO (UE) 2016/1191 del 06.07.2016, Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti. Sezione V art. 2 punto 5 Criteri Regionali 2020/21

familiare, ai redditi percepiti nell'anno d'imposta 2019 e al patrimonio immobiliare e mobiliare, comprensivo di giacenza media, alla data del 31 dicembre 2019.

La correttezza della documentazione allegata alla domanda di richiesta benefici verrà valutata da EDISU Piemonte e, attraverso la propria pagina personale dello sportello online, le studentesse e gli studenti potranno visionarne l'esito. Qualora la documentazione sia stata rilevata incompleta o errata da EDISU, le studentesse e gli studenti, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potranno sanare o integrare quanto trasmesso presentando formale istanza di reclamo, così come disciplinato all'art. 31 comma 4.2 del presente bando.

Art. 30 comma 7.1 SPECIFICHE PER LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE DI STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI UE

Le studentesse e gli studenti internazionali europei devono obbligatoriamente presentare la documentazione consolare elencata al precedente comma 3. **In aggiunta a quanto disposto da tale comma**, si specifica che la documentazione consolare presentata dalle studentesse e degli studenti internazionali europei deve:

- essere tradotta in lingua italiana da un traduttore ufficiale (le traduzioni effettuate autonomamente non verranno accettate);
- fare riferimento unicamente all'anno fiscale **2019** per quanto riguarda la certificazione relativa ai **redditi** prodotti dai membri del nucleo familiare;
- fare riferimento alla data del **31.12.2019** per quanto riguarda la certificazione relativa al patrimonio **immobiliare e mobiliare** dei membri del nucleo familiare;

Qualora le studentesse e gli studenti richiedenti i benefici siano risultati vincitori di borsa di studio EDISU Piemonte in anni accademici precedenti, dovranno obbligatoriamente presentare la documentazione relativa al conto corrente intestato a loro nome e utilizzato per ricevere gli importi.



Qualora i membri del nucleo familiare delle studentesse e degli studenti internazionali europei risiedano, producano reddito o possiedano proprietà in un Paese Extra-UE, la relativa documentazione consolare dovrà essere rilasciata dalle autorità e legalizzata ai sensi della normativa vigente nello Stato in oggetto.

Le studentesse e gli studenti internazionali europei devono obbligatoriamente presentare la documentazione consolare utilizzando la **procedura di allegazione disponibile** durante la compilazione della domanda online. Per maggiori informazioni si rimanda al successivo articolo 31.

Considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID - 19 che ha colpito anche i Paesi appartenenti all'Unione Europea, e considerato il fatto che le studentesse e gli studenti si trovano in difficoltà a causa della chiusura o interruzione dei servizi di competenza delle rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei Paesi UE, **si consente, laddove fossero impossibilitati al reperimento della documentazione consolare necessaria, di ripresentare a EDISU Piemonte la documentazione consolare utilizzata per la richiesta di benefici EDISU nell'anno accademico 2020/21⁷¹. Tale criterio si applica unicamente alle studentesse e agli studenti internazionali UE appartenenti ad anni successivi che abbiano fruito di benefici e/o servizi dell'EDISU Piemonte nell'a.a. 2020/21.**

Qualora il richiedente benefici si avvalga della conferma dei dati economici presentati nell'a.a. 2020/21, EDISU Piemonte può eseguire controlli d'ufficio relativamente alla documentazione consolare presentata precedentemente. In caso di incongruenza potrà essere richiesta integrazione ai sensi del presente comma e del precedente comma 3.

Art. 30 comma 8 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI ISCRITTI A UN CORSO DI DOTTORATO O SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE CHE PRESENTANO UN'ATTESTAZIONE ISEE PARIFICATO

Le studentesse e gli studenti iscritti a un corso di dottorato o scuola di specializzazione che devono presentare un'attestazione **ISEE Parificato** possono trovare indicazioni riguardo alla documentazione consolare necessaria:

1. al precedente comma 3 per le studentesse e gli studenti internazionali extra-UE;
2. al precedente comma 7 per le studentesse e gli studenti internazionali UE.

⁷¹ Criteri Regionali a.a. 2020/21 Sezione V art. 1 c. 3

ART.31 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA-UE o UE) CON DOCUMENTAZIONE CONSOLARE

Sono previste tre modalità di presentazione della documentazione: consegna di persona allo sportello EDISU Piemonte, invio tramite posta raccomandata o corriere, o allegazione durante la compilazione della domanda online di richiesta benefici (opzione riservata solamente alle studentesse e agli studenti UE). Tali modalità differiscono sulla base della nazionalità delle studentesse e degli studenti e della tipologia di domanda presentata.

Si segnala che anche le scadenze per la presentazione della documentazione consolare a EDISU Piemonte si diversificano sulla base degli stessi parametri. Le studentesse e gli studenti devono pertanto verificare nella tabella sotto riportata la modalità di presentazione della domanda di richiesta benefici e della documentazione consolare a EDISU Piemonte, nonché consultare il relativo comma nel presente articolo per maggiori informazioni.

Nazionalità delle studentesse e degli studenti	Tipologia di iscrizione	Modalità di presentazione della <u>domanda di richiesta benefici</u> VERIFICARE AGLI ARTICOLI 7 COMMA 1.1 e 1.2 LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLLO ONLINE	Modalità di presentazione della <u>documentazione consolare</u>	Maggiori indicazioni e scadenze
EXTRA-UE	Iscrizione a un PRIMO ANNO studenti extra-UE <u>con visto di ingresso per a.a. 2021/22</u>	Calcolo del Codice fiscale ai fini EDISU (se le studentesse e gli studenti non sono in possesso di quello ufficiale) e richiesta Codice Temporaneo d'Accesso (art. 7 comma 1.2) + Compilazione della domanda tramite procedura online	CONSEGNA ALLO SPORTELLLO (anche attraverso delegato) <i>oppure</i> INVIO TRAMITE POSTA O CORRIERE	Comma 1.1
	Iscrizione a un PRIMO ANNO studenti extra-UE <u>già soggiornante in Italia</u>	Compilazione della domanda tramite procedura online	INVIO TRAMITE POSTA O CORRIERE <i>oppure</i> CONSEGNA ALLO SPORTELLLO (anche attraverso delegato)	Comma 1.2
	Iscrizione a un ANNO SUCCESSIVO (<u>NO ULTERIORE SEMESTRE*</u>)	Compilazione della domanda tramite procedura online	INVIO TRAMITE POSTA O CORRIERE	Comma 1.3
	Iscrizione a 7° SEMESTRE TRIENNALE e 1° ANNO MAGISTRALE	Compilazione della domanda tramite procedura online	INVIO TRAMITE POSTA O CORRIERE	Comma 1.4
	Iscrizione a un CORSO DI DOTTORATO o SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE con presentazione di ISEE PARIFICATO	Compilazione della domanda tramite procedura online	INVIO TRAMITE POSTA O CORRIERE <i>oppure</i> CONSEGNA ALLO SPORTELLLO (anche attraverso delegato)	Comma 1.5
UE	OGNI TIPOLOGIA DI STUDENTE:	Compilazione della domanda tramite procedura online	ALLEGAZIONE TRAMITE PROCEDURA	Comma 2

* Le studentesse e gli studenti internazionali extra-UE con famiglia residente all'estero che presentano domanda benefici per l'ulteriore semestre del proprio ciclo di studi confermando i propri dati economici, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare (se nell'a.a. 2020/21 sono risultati beneficiari o fruitori di benefici/servizi) non devono presentare nuova documentazione consolare.

L'accesso allo sportello online per la presentazione della domanda può avvenire con:

PIN EDISU: per le studentesse e gli studenti ai quali è stato rilasciato negli anni accademici precedenti

SPID: per le studentesse e gli studenti residenti in Italia

Codice Temporaneo d'Accesso: per le studentesse e gli studenti senza PIN EDISU privi di residenza in Italia.

Art. 31 comma 1 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE

Le studentesse e gli studenti internazionali extra-UE con famiglia residente all'estero devono presentare la domanda di richiesta benefici secondo le modalità descritte nei successivi commi, che si differenziano sulla base della tipologia di domanda (iscrizione a un primo anno da parte di studentesse e studenti con visto d'ingresso per l'a.a. 2021/22, iscrizione a un primo anno per studentesse e studenti già regolarmente soggiornanti in Italia, iscrizione a un anno successivo, richiesta di benefici per il settimo semestre di laurea triennale e il primo anno di laurea magistrale, oppure iscrizione a un corso di dottorato o a una scuola di specializzazione tramite presentazione di un'attestazione ISEE Parificato).

Art. 31 comma 1.1 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE PRIMI ANNI CON VISTO D'INGRESSO PER ISCRIZIONE A.A. 2021/22

Le studentesse e gli studenti Extra-UE con nucleo familiare residente all'estero, che si iscrivono a un primo anno e arrivano per la prima volta in Italia con un visto di ingresso per motivi di studio, devono presentare domanda seguendo strettamente i seguenti passaggi, pena l'esclusione dal concorso.

NOVITA'

- Passaggio 1:** Calcolo del Codice fiscale ai fini EDISU se le studentesse e gli studenti non sono in possesso di quello ufficiale e richiesta di Codice Temporaneo d'Accesso 2021/22. Nella procedura online di registrazione le studentesse e gli studenti troveranno informazioni relative al calcolo del codice fiscale.
- Passaggio 2:** compilazione e trasmissione online della domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo.
La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo:
 - le modalità indicate all'art. 7 commi 1, 2 e 3;
 - le scadenze indicate all'art. 10 comma 2:
 - 2 settembre 2021 ore 12:00 per la richiesta di servizio abitativo e borsa di studio
 - 30 settembre 2021 ore 12:00 per la sola borsa di studio
- Passaggio 3:** presentazione della seguente documentazione allo Sportello EDISU o invio della stessa a mezzo posta raccomandata o corriere:
 - Documentazione consolare (sia versione in lingua originale che quella tradotta in italiano) relativa alla composizione del nucleo familiare, a redditi e patrimoni prodotti/posseduti all'estero del nucleo familiare delle studentesse e degli studenti (art. 30 comma 3);
 - ISEE Parificato⁷², elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato sulla base della documentazione consolare sopraccitata che deve obbligatoriamente essere tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente. La richiesta di elaborazione dell'ISEE Parificato può avvenire anche tramite delega oppure presentando richiesta di elaborazione a distanza aprendo un ticket sezione requisiti Economici ISEE). Per ulteriori informazioni visitare la sezione Borsa di Studio del sito www.edisu.piemonte.it.

Qualora le studentesse e gli studenti scelgano di inviare la documentazione richiesta a mezzo posta raccomandata o corriere, questa deve essere indirizzata a:

EDISU PIEMONTE
Via Madama Cristina 83 10126 TORINO

⁷² L'ISEEU all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'Estero (DPCM 09.04.2001) e Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. V

Sulla busta deve essere indicato:

- cognome e nome delle studentesse e degli studenti richiedenti benefici (necessariamente in questo ordine);
- la dicitura "D.C. a.a. 2021/22".

I documenti spediti a EDISU Piemonte devono essere originali, pena l'esclusione dal concorso. Fanno eccezione i certificati di matrimonio, divorzio/separazione legale o decesso, così come i documenti relativi al patrimonio mobiliare, che possono essere presentati in fotocopia.

Per informazioni relative alla valutazione della documentazione consolare si rimanda al successivo comma 3.

Qualora alla scadenza della domanda le studentesse e gli studenti non siano in possesso di un ISEE Parificato possono ugualmente presentare la domanda di richiesta benefici presentando la sola ricevuta attestante la richiesta dell'ISEE Parificato. I dati in esso contenuti dovranno essere comunicati dalle studentesse e dagli studenti tramite procedura di reclamo, secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate all'art. 11 comma 5.

- Copia del passaporto
- Copia del Visto-D per Studio
- Copia del codice fiscale, se rilasciato dall'Ambasciata italiana o sul territorio italiano
- Le studentesse e gli studenti minorenni devono inoltre consegnare il modulo di autorizzazione firmato da un genitore o un tutore legale. Il modulo è scaricabile alla sezione *documentazione* del sito www.edisu.piemonte.it.

La suddetta documentazione deve essere presentata **entro la scadenza di presentazione della domanda del beneficio** che si intende richiedere o entro **ulteriori scadenze di seguito previste**:

NOVITA'	Consegna Visto D per studio
	<p><i>Entro 15 settembre 2021</i></p> <p>Le studentesse e gli studenti che consegnano tutta la documentazione consolare e ISEE Parificato (art 30), codice fiscale e il Visto D per Studio entro il 15 settembre 2021 (con procedura di reclamo entro le ore 12 o consegna allo sportello) vengono inseriti nelle graduatorie definitive di servizio abitativo in qualità di idonei o vincitori.</p> <p>Devono compilare l'accettazione (se vincitori) o la dichiarazione d'interesse (se idonei) e fare il check-in se viene loro assegnata una camera presso una residenza EDISU. Se non sono ancora in Italia possono richiedere la proroga d'ingresso (art. 34). Se non consegnano tutta la documentazione consolare, l'ISEE Parificato e il codice fiscale e il Visto entro il 15 settembre 2021 vengono esclusi con causale "esclusione per mancata presentazione Visto" e potranno avere successivi esiti se consegnano il visto entro il 19 novembre o entro il 28 febbraio 2022, come nei seguenti punti.</p>
BORSA DI STUDIO E SERVIZIO ABITATIVO	<p><i>Dopo 15 settembre ma entro 19 novembre 2021</i></p> <p>Risultano esclusi in graduatoria definitiva di servizio abitativo del 21 settembre 2021 ma possono essere inseriti nelle graduatorie del 15 dicembre 2021, concorrendo all'importo comprensivo del valore del servizio abitativo, le studentesse e gli studenti che consegnano tutta la documentazione consolare, ISEE Parificato, codice fiscale e Visto-D per studio, entro il 19 novembre 2021 (con procedura di reclamo entro le ore 12, o consegna allo sportello), si iscrivono entro il 30 novembre 2021 e presentano domicilio a titolo oneroso entro il 3 dicembre 2021. Possono inoltre essere inseriti in fondo alle graduatorie di scorrimento per il servizio abitativo, in ordine di ISEE Parificato.</p>
	<p><i>Dal 20 novembre 2021 al 28 febbraio 2022</i></p> <p>Risultano esclusi nelle graduatorie del 15 dicembre 2021 causa mancata iscrizione o iscrizione sotto condizione e mancata presentazione della documentazione consolare completa, ISEE Parificato del Visto D per Studio, ma possono essere inseriti nelle graduatorie del 15 marzo 2022, le studentesse e gli studenti che si iscrivano regolarmente entro il 28 febbraio 2022 e, entro la stessa data, facciano pervenire ad EDISU il Visto D-per Studio, la documentazione consolare in originale afferente alle annualità stabilite dall'articolo 30 commi 3 e 7 (invio tramite posta, corriere o persona delegata), l'ISEE Parificato e il codice fiscale rilasciato dalle competenti autorità. Potranno anche essere inseriti nelle nuove graduatorie uniche di scorrimento che verranno pubblicate il 15 marzo 2022.</p>

SOLO BORSA DI STUDIO

Dopo il 30 settembre ma entro il 19 novembre

Risultano esclusi nelle graduatorie provvisorie di borsa di studio del 29 ottobre 2021, ma **possono essere inseriti nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 15 dicembre se fanno pervenire ad EDISU entro il 19 novembre 2021 il Visto D per Studio, la documentazione consolare in originale** afferente alle annualità stabilite dall'articolo 30 commi 3 e 7 (invio tramite posta, corriere o persona delegata), l'ISEE Parificato e il **codice fiscale rilasciato dalle competenti autorità e si iscrivano regolarmente entro il 30 novembre 2021.**

Dal 20 novembre 2021 al 28 febbraio 2022

Risultano esclusi nelle graduatorie del 15 dicembre 2021, ma **possono essere inseriti nelle graduatorie del 15 marzo 2022 se si iscrivono regolarmente entro il 28 febbraio 2022 e, entro la stessa data, fanno pervenire ad EDISU il visto-D per studio, la documentazione consolare in originale** afferente alle annualità stabilite dall'articolo 30 commi 3 e 7 (invio tramite posta, corriere o persona delegata), l'ISEE Parificato e il **codice fiscale rilasciato dalle competenti autorità.**

Art. 31 comma 1.2 **STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE PRIMI ANNI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA**

Le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE con nucleo familiare residente all'estero, che si iscrivono a un primo anno e sono regolarmente soggiornanti in Italia, devono presentare domanda seguendo strettamente i seguenti passaggi, pena l'esclusione dal concorso.

1. **Passaggio 1: presentazione online della domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo.**

La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo:

- a. le modalità indicate all'art. 7 commi 1, 2 e 3;
- b. le scadenze indicate all'art. 10 comma 2 (2 settembre 2021 ore 12:00 per la richiesta di servizio abitativo e borsa di studio, 30 settembre 2021 ore 12:00 per la sola borsa di studio).

2. **Passaggio 2: invio della documentazione richiesta a EDISU Piemonte.**

Entro la scadenza di presentazione della domanda del beneficio che intendono richiedere, e **successivamente alla trasmissione della domanda online** (passaggio 1), le studentesse e gli studenti devono **inviare a EDISU Piemonte a mezzo posta raccomandata o corriere** la seguente documentazione o consegnarla agli sportelli di cui al successivo comma 3:

- a. **Documentazione consolare** (sia versione in lingua originale che quella tradotta in italiano) relativa alla composizione del nucleo familiare, a redditi e patrimoni prodotti/posseduti all'estero del nucleo familiare delle studentesse e degli studenti (art. 30 comma 3);
- b. **ISEE Parificato**, elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato. Qualora le studentesse e gli studenti siano residenti in Italia, il CAAF elaborerà innanzitutto un ISEE ordinario contenente i dati del nucleo familiare anagrafico in Italia, che sarà successivamente integrato con i dati relativi alla famiglia di origine. Tali dati vengono calcolati in base della documentazione consolare sopraccitata, che deve obbligatoriamente essere tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di rilascio di doppia attestazione (ISEE ordinario e ISEE Parificato) entrambe devono essere consegnate allo sportello EDISU Piemonte.

Qualora alla scadenza della domanda online le studentesse e gli studenti non siano in possesso di un ISEE Parificato possono ugualmente presentare la domanda di richiesta benefici inviando copia della ricevuta attestante la richiesta dell'ISEE Parificato. L'ISEE Parificato può essere richiesto anche inviando la documentazione consolare tramite sistema ticketing (Sezione Requisiti Economici/ISEE). Per ulteriori informazioni visitare la sezione Borsa di Studio del sito www.edisu.piemonte.it. I dati in esso contenuti dovranno essere comunicati dalle studentesse e dagli studenti tramite procedura di reclamo, secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate all'art. 11 comma 5.

- c. Ai soli fini dell'attribuzione della pratica, si richiede **copia di un documento d'identità in corso di validità delle studentesse e degli studenti**. La Smart Card rilasciata dagli atenei non è un documento di riconoscimento.
- d. **Copia della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno, del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rinnovo.**

- e. Le studentesse e gli studenti minorenni devono inoltre allegare il modulo di autorizzazione firmato da un genitore o un tutore legale. Il modulo è scaricabile alla sezione *documentazione* del sito www.edisu.piemonte.it.

La documentazione deve essere inviata a:

EDISU PIEMONTE
Via Madama Cristina 83 10126 TORINO

Sulla busta deve essere indicato:

1. cognome e nome delle studentesse e degli studenti richiedenti benefici (necessariamente in questo ordine);
2. la dicitura "D.C. a.a. 2021/22".



I documenti spediti a EDISU Piemonte devono essere originali, pena l'esclusione dal concorso. Fanno eccezione i certificati di matrimonio, divorzio/separazione legale o decesso, così come i documenti relativi al patrimonio mobiliare, che possono essere presentati in fotocopia.

Per informazioni relative alla valutazione della documentazione consolare si rimanda al successivo comma 3. In alternativa può essere consegnata agli sportelli di cui al successivo comma 4.

Art. 31 comma 1.3 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE ANNI SUCCESSIVI

In conseguenza delle disposizioni statali in materia di contenimento della emergenza epidemiologica COVID-19 e di possibile prolungamento della modalità di fruizione della didattica online fino alla fine dell'anno 2021, viste altresì le difficoltà delle rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei Paesi extra UE al rilascio di nuova documentazione consolare, per l'a.a. 2021/22, in deroga a quanto di norma previsto in tema di documentazione consolare e ISEE parificato, le studentesse e gli studenti Extra-UE anni successivi che hanno già presentato la documentazione consolare completa e l'ISEE Parificato per un beneficio nell'a.a. 2020/21 e che richiedono la borsa di studio 2021/22, **potranno confermare i dati economici presentati per l'a.a. 2020/21**



*Anche le studentesse e gli studenti internazionali extra-UE iscritti a un **anno successivo** richiedenti **servizio abitativo** fruitori di benefici e/o servizi nell'a.a. 2020/21, che alla data di scadenza di presentazione domanda hanno trasmesso a EDISU Piemonte solo parte della documentazione, possono avvalersi della possibilità di spedire i certificati mancanti entro la scadenza dei reclami relativi alla **borsa di studio**. Qualora, però, la documentazione consolare non risultasse completa e idonea entro tale termine, potranno avvalersi della conferma dati presentando formale istanza di reclamo.*

Si conferma che tale criterio si applica unicamente alle studentesse e agli studenti internazionali Extra-UE appartenenti ad anni successivi che abbiano fruito di benefici e/o servizi dell'EDISU Piemonte nell'a.a. 2020/21.

Non possono seguire tale criterio le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE che non hanno fruito di benefici/servizi per l'a.a. 2020/21, dal momento che l'ente non dispone dell'ISEE Parificato elaborato nel 2020.

Tali studenti per essere inseriti nelle graduatorie definitive di servizio abitativo del 21 settembre 2021 devono produrre la documentazione completa entro il 15 settembre 2021, termine per la presentazione dei reclami.

Le studentesse e gli studenti Extra-UE con nucleo familiare residente all'estero che si iscrivono a un anno successivo al primo devono presentare domanda seguendo strettamente i seguenti passaggi, pena l'esclusione dal concorso:

1. **Passaggio 1: presentazione online della domanda di borsa di studio o borsa di studio e servizio abitativo**

La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo:

- a. le modalità indicate all'art. 7 commi 1, 2 e 3;
- b. le scadenze indicate all'art. 15 comma 2 (**2 settembre 2021 ore 12:00** per la richiesta di servizio abitativo e borsa di studio, **30 settembre 2021 ore 12:00** per la sola borsa di studio).

Le studentesse e gli studenti che sono in possesso della documentazione consolare completa entro la scadenza, dovranno indicare i dati dell'attestazione ISEE Parificato; se quest'ultima non è ancora stata elaborata, sarà ugualmente possibile trasmettere la domanda di richiesta benefici inviando copia della ricevuta attestante la richiesta dell'ISEE Parificato presso un CAAF convenzionato entro il termine dei reclami relativi alla borsa di studio. I dati dell'ISEE Parificato dovranno essere comunicati dalle studentesse e dagli studenti tramite la procedura di reclamo, secondo le

modalità indicate all'art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate all'art. 16 comma 6; entro il termine della presentazione dei reclami di borsa di studio le studentesse e gli studenti sono inoltre tenuti a presentare a EDISU copia dell'attestazione elaborata.

2. Passaggio 2: invio della documentazione a EDISU

Le studentesse e gli studenti di cui al precedente punto 1 devono presentare la documentazione entro la scadenza di presentazione della domanda. Se non lo fanno verranno **esclusi nelle graduatorie provvisorie e potranno presentare la seguente documentazione entro la scadenza di presentazione dei reclami** (15 settembre per richiesta servizio abitativo e 19 novembre per sola borsa di studio):

- a. **Documentazione consolare** (sia versione in lingua originale che quella tradotta in italiano) relativa alla composizione del nucleo familiare, a redditi e patrimoni prodotti/posseduti all'estero del nucleo familiare delle studentesse e degli studenti (art. 30 comma 3).
- b. **ISEE Parificato**, elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato. Qualora le studentesse e gli studenti siano residenti in Italia, il CAAF elaborerà innanzitutto un ISEE ordinario contenente i dati del nucleo familiare anagrafico in Italia che sarà, successivamente, integrato con i dati relativi alla famiglia di origine. Tali dati vengono calcolati in base della documentazione consolare sopraccitata, che deve obbligatoriamente essere tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di rilascio di doppia attestazione (ISEE ordinario e ISEE Parificato) entrambe devono essere trasmesse a EDISU Piemonte.
- c. Ai soli fini dell'attribuzione della pratica, si richiede **copia di un documento d'identità in corso di validità delle studentesse e degli studenti**. La Smart Card rilasciata dagli atenei non è un documento di riconoscimento.

I Documenti consolari possono essere anche inviati a EDISU a mezzo posta raccomandata o corriere mentre l'ISEE Parificato può essere allegato alla procedura di reclamo.



*La documentazione consolare spedita a EDISU Piemonte deve essere in **originale**. Fanno eccezione i certificati di matrimonio, divorzio/separazione legale o decesso, così come i documenti relativi al patrimonio mobiliare, che possono essere presentati in fotocopia.*

La documentazione deve essere inviata a:

EDISU PIEMONTE
Via Madama Cristina 83 10126 TORINO

Sulla busta deve essere indicato:

1. cognome e nome delle studentesse e degli studenti richiedenti benefici (necessariamente in questo ordine);
2. la dicitura "D.C. a.a. 2021/22".

Per informazioni relative alla valutazione della documentazione consolare si rimanda al successivo comma 3.

Si segnala che verranno effettuate verifiche sulla presenza di ISEE Ordinari in corso di validità rilasciati alle studentesse e agli studenti.

Art. 31 comma 1.4 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE

Le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE, soggiornanti in Italia, con nucleo familiare residente all'estero che:

1. si sono immatricolati a un corso di laurea nell'a.a 2018/19 e sono iscritti al momento della presentazione della domanda ad un corso di laurea presso un Ateneo Piemontese
2. si laureano fra il 1° settembre 2021 e il 31 marzo 2022 (o nel mese di aprile 2022, purché rientrino nella sessione del mese di marzo)
3. si immatricolano a un corso di laurea magistrale presso un Ateneo piemontese nel 2021/22 entro le scadenze indicate all'art. 21 comma 2

devono presentare domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale, seguendo le disposizioni indicate alla sezione V, artt. 19-23. La domanda deve essere presentata seguendo strettamente i seguenti passaggi, pena l'esclusione dal concorso.

Possono partecipare al concorso anche se non in possesso della documentazione consolare **completa** alla data di scadenza di presentazione della domanda di richiesta benefici.

1. Passaggio 1: presentazione online della domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo

La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo

- a. le modalità indicate all'art. 7 commi 1, 2 e 3;
- b. le scadenze indicate all'art. 20 comma 2 (**2 SETTEMBRE ore 12:00** per la richiesta di servizio abitativo e borsa di studio, **30 SETTEMBRE 2021 ore 12:00** per la sola borsa di studio).



*Durante la compilazione della domanda online di richiesta benefici le studentesse e gli studenti che **nell'a.a. 2020/21** siano risultati **vincitori di benefici o fruitori di servizi** EDISU Piemonte potranno confermare i dati economici precedentemente presentati **per quanto riguarda la sola domanda di settimo semestre di laurea triennale**. In caso di richiesta benefici per il solo settimo semestre di laurea triennale non sarà pertanto necessario presentare nuova documentazione consolare e ISEE Parificato a EDISU Piemonte.*

2. Passaggio 2: presentazione della documentazione e della domanda allo Sportello EDISU

Le studentesse e gli studenti che **non hanno richiesto benefici per l'a.a. 2020-21** e che quindi non possono confermare i dati economici per il settimo semestre dovranno presentare la **documentazione sottoelencata entro la data di scadenza della domanda**. Diversamente **risulteranno esclusi** nelle graduatorie provvisorie relative al settimo semestre di laurea (9 settembre per borsa di studio e 29 ottobre borsa di studio) e **potranno presentarla entro il termine di presentazione dei reclami** (15 settembre per servizio abitativo e 19 novembre per borsa di studio).

Se non consegnano la documentazione entro tale data **potranno essere inseriti nelle graduatorie relative al primo anno di laurea magistrale, se consegneranno tutta la documentazione richiesta e l'ISEE Parificato entro la data di scadenza per la presentazione dei reclami di borsa di studio relativi alla domanda di primo anno di laurea magistrale, (28 gennaio 2022 per essere inseriti nelle graduatorie del 25 febbraio 2022 e 4 maggio 2022 per essere inseriti nelle graduatorie del 20 maggio 2022).**

Anche le studentesse e gli studenti che possono confermare i dati economici per il settimo semestre devono presentare tutta la documentazione richiesta e l'ISEE Parificato entro la data di scadenza per la presentazione dei reclami di borsa di studio relativi alla domanda di primo anno di laurea magistrale (28 gennaio 2022 per essere inseriti nelle graduatorie del 25 febbraio 2022 e 4 maggio 2022 per essere inseriti nelle graduatorie del 21 maggio 2022).

Elenco documenti:

- a. **Documentazione consolare** (sia versione in lingua originale che quella tradotta in italiano) relativa alla composizione del nucleo familiare, a redditi e patrimoni prodotti/posseduti all'estero del nucleo familiare delle studentesse e degli studenti (art. 30 comma 3).
- b. **ISEE Parificato**, elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato. Qualora le studentesse e gli studenti siano residenti in Italia, il CAAF elaborerà innanzitutto un ISEE ordinario contenente i dati del nucleo familiare anagrafico in Italia che sarà, successivamente, integrato con i dati relativi alla famiglia di origine. Tali dati vengono calcolati in base della documentazione consolare sopraccitata che deve obbligatoriamente essere tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di rilascio di doppia attestazione (ISEE ordinario e ISEE Parificato) entrambe devono essere trasmesse a EDISU Piemonte.
- c. Ai soli fini dell'attribuzione della pratica, si richiede **copia di un documento d'identità in corso di validità delle studentesse e degli studenti**. La Smart Card rilasciata dagli atenei non è un documento di riconoscimento.



*La **documentazione consolare** spedita ad EDISU Piemonte deve essere in **originale** pena l'esclusione dal concorso. Fanno eccezione i certificati di matrimonio, divorzio/separazione legale o decesso, così come i documenti relativi al patrimonio mobiliare, che possono essere presentati in fotocopia.*

La documentazione deve essere inviata a:

EDISU PIEMONTE
Via Madama Cristina 83 10126 TORINO

Sulla busta deve essere indicato:

1. cognome e nome delle studentesse e degli studenti richiedenti benefici (necessariamente in questo ordine);
2. la dicitura "D.C. a.a. 2021/22".

Per informazioni relative alla valutazione della documentazione consolare si rimanda al successivo comma 3.

Si segnala che verranno effettuate verifiche sulla presenza di ISEE Ordinari in corso di validità rilasciati alle studentesse e agli studenti.

In alternativa può essere consegnata agli sportelli di cui al successivo comma 4.

Art. 31 comma 1.5 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA-UE ISCRITTI A UN CORSO DI DOTTORATO O SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE CHE PRESENTANO UN'ATTESTAZIONE ISEE PARIFICATO

Le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE che si iscrivono a un anno successivo possono partecipare al concorso anche se non in possesso della documentazione consolare **completa** alla data di scadenza di presentazione della domanda di richiesta benefici. **La documentazione consolare dovrà obbligatoriamente essere presentata a EDISU Piemonte entro la data di scadenza della presentazione dei reclami di borsa di studio.**



*Le studentesse e gli studenti internazionali extra-UE iscritti a un anno successivo richiedenti **servizio abitativo** che alla data di scadenza di presentazione domanda non hanno trasmesso a EDISU Piemonte tutta la documentazione consolare richiesta, possono avvalersi della possibilità di spedire i certificati mancanti entro la scadenza dei reclami relativi alla **borsa di studio***

Le studentesse e gli studenti **che si iscrivono a un corso di dottorato o a una scuola di specializzazione tramite presentazione di un'attestazione ISEE Parificato** devono trasmettere domanda seguendo strettamente i seguenti passaggi, pena l'esclusione dal concorso.

1. **Passaggio 1:** presentazione online della domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo
La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo le scadenze indicate all'art. 25 (26 novembre 2021 ore 12:00 sia per richiesta di servizio abitativo e borsa di studio, sia per la sola borsa di studio).
2. **Passaggio 2:** invio della documentazione richiesta a EDISU Piemonte
Entro la scadenza di presentazione della domanda del beneficio che intende richiedere e, **successivamente alla trasmissione della domanda online** (passaggio 1), le studentesse e gli studenti devono **inviare a EDISU Piemonte a mezzo posta raccomandata, corriere o tramite presentazione allo sportello** la seguente documentazione:
 - a. **Documentazione consolare** (sia versione in lingua originale che quella tradotta in italiano) relativa alla composizione del nucleo familiare, a redditi e patrimoni prodotti/posseduti all'estero del nucleo familiare delle studentesse e degli studenti (art. 30 comma 3).
 - b. **ISEE Parificato**, elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato.
Nel caso di rilascio di doppia attestazione (ISEE ordinario e ISEE Parificato), entrambe devono essere consegnate allo sportello EDISU Piemonte.
Qualora alla scadenza della domanda online le studentesse e gli studenti non siano in possesso di un ISEE Parificato possono ugualmente presentare la domanda di richiesta benefici inviando copia della ricevuta attestante la richiesta dell'ISEE Parificato. I dati in esso contenuti dovranno essere comunicati dalle studentesse e dagli studenti tramite procedura di reclamo, secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate all'art. 11 comma 5.
 - c. Ai soli fini dell'attribuzione della pratica, si richiede **copia di un documento d'identità in corso di validità delle studentesse e degli studenti**. La Smart Card rilasciata dagli atenei non è un documento di riconoscimento.
 - d. **Copia della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno**, del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta in caso di presenza sul territorio italiano.

Le studentesse e gli studenti che dovranno obbligatoriamente fruire della didattica online per il primo semestre, e pertanto non saranno presenti sul territorio italiano entro il 26 novembre 2021, devono far pervenire entro il 31 MARZO 2022 la documentazione consolare in originale (invio tramite posta, corriere o persona delegata) ed il codice fiscale rilasciato dalle competenti autorità.

La documentazione deve essere inviata a:

Sulla busta deve essere indicato:

1. cognome e nome delle studentesse e degli studenti richiedente benefici (necessariamente in questo ordine);
2. la dicitura "D.C. a.a. 2021/22".



La documentazione consolare spedita a EDISU Piemonte deve essere in originale, pena l'esclusione dal concorso. Fanno eccezione i certificati di matrimonio, divorzio/separazione legale o decesso, così come i documenti relativi al patrimonio mobiliare, che possono essere presentati in fotocopia.

Per informazioni relative alla valutazione della documentazione consolare si rimanda al successivo comma 3.

Art. 31 comma 2 STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI UE

Per poter fare richiesta di benefici EDISU Piemonte, le studentesse e gli studenti internazionali UE devono trasmettere la documentazione consolare entro la scadenza della presentazione della domanda benefici. **Qualora siano impossibilitati devono presentare la documentazione il entro il 15 settembre 2021 per essere inseriti nelle graduatorie definitive di servizio abitativo del 21 settembre 2021** oppure entro il 19 novembre per essere inseriti nelle **sole graduatorie di borsa di studio del 15 dicembre 2021.**

Considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha colpito anche i Paesi appartenenti all'Unione Europea e considerato il fatto che le studentesse e gli studenti si trovano in difficoltà a causa della chiusura o interruzione dei servizi di competenza delle rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei Paesi UE, si consente, laddove vi sia una impossibilità al reperimento della documentazione consolare necessaria, di ripresentare a EDISU Piemonte la documentazione consolare utilizzata per la richiesta di benefici EDISU Piemonte nell'anno accademico 2020/21.

Tale criterio si applica unicamente alle studentesse e agli studenti internazionali UE appartenenti ad anni successivi che abbiano fruito di benefici e/o servizi dell'EDISU Piemonte nell'a.a. 2020/21.⁷³

Qualora il richiedente benefici si avvalga della conferma dei dati economici presentati nell'a.a. 2020/21, EDISU Piemonte può eseguire controlli d'ufficio relativamente alla documentazione consolare presentata precedentemente. In caso di incongruenza potrà essere richiesta integrazione ai sensi dell'art. 30 commi 3 e 7.

Le studentesse e gli studenti internazionali UE con nucleo familiare residente all'estero devono presentare domanda seguendo strettamente i seguenti passaggi, pena l'esclusione dal concorso.

1. **Passaggio 1: presentazione online della domanda di borsa di studio, oppure di borsa di studio e servizio abitativo**
La domanda deve essere inizialmente presentata online secondo le modalità indicate all'art. 7 commi 1, 2 e 3, entro le seguenti scadenze:
 - **2 SETTEMBRE 2021 ore 12:00** per la richiesta di servizio abitativo e borsa di studio e **30 SETTEMBRE 2021** ore 12:00 per la sola borsa di studio, per le studentesse e gli studenti iscritti a un **primo anno**, a un **anno successivo (incluso la richiesta di ulteriore semestre)**, e per le studentesse e gli studenti che fanno richiesta di benefici per il **settimo semestre di laurea triennale e il primo anno di laurea magistrale**;
 - **26 novembre 2021 ore 12:00** per le studentesse e gli studenti iscritti a un **corso di dottorato o a una scuola di specializzazione** che fanno domanda presentando un'attestazione ISEE Parificato.
2. **Passaggio 2: presentazione della documentazione consolare tramite la procedura di upload disponibile in fase di compilazione della domanda online**
Entro la scadenza di presentazione della domanda del beneficio che intendono richiedere, le studentesse e gli studenti devono allegare tramite la procedura online la seguente documentazione:
 - a. **Documentazione consolare** tradotta e legalizzata relativa a composizione, redditi e patrimonio del nucleo familiare delle studentesse e degli studenti (art. 30 commi 3 e 7). È obbligatorio allegare sia la documentazione in lingua originale, sia la traduzione in lingua italiana.
 - b. **ISEE Parificato**, elaborato esclusivamente c/o un CAAF convenzionato. Qualora le studentesse e gli studenti siano residenti in Italia, il CAAF elaborerà innanzitutto un ISEE ordinario contenente i dati del nucleo familiare

⁷³ Criteri Regionali a.a. 2020/21 Sezione V art. 1 c. 3

anagrafico in Italia che sarà, successivamente, integrato con i dati relativi alla famiglia di origine. Tali dati vengono calcolati in base della documentazione consolare sopraccitata che deve obbligatoriamente essere tradotta e legalizzata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di rilascio di doppia attestazione (ISEE ordinario e ISEE Parificato) entrambe devono essere consegnate allo sportello EDISU Piemonte.

Qualora alla scadenza della domanda online le studentesse e gli studenti non siano in possesso di un ISEE Parificato possono ugualmente presentare la domanda di richiesta benefici inviando copia della ricevuta attestante la richiesta dell'ISEE Parificato. I dati in esso contenuti dovranno essere comunicati dalle studentesse e dagli studenti tramite procedura di reclamo, secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 6 e le tempistiche indicate successivo comma 3.2.



La procedura di upload della documentazione richiesta prevede il caricamento di un numero massimo di 5 allegati in versione .pdf, ciascuno di dimensioni non superiore a 1MB. Le studentesse e gli studenti devono obbligatoriamente combinare i diversi tipi di documento in un unico file, ad esempio un unico file contenente ISEE ordinario e Parificato, un altro contenente la composizione del nucleo familiare ed eventuali sentenze di divorzio o certificati di decesso, un altro contenente tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare e quello relativo al patrimonio mobiliare (c/c, risparmi, depositi, ecc...) e immobiliare (solo valutazione dei fabbricati espressi in mq). Fatta salva, solamente per le studentesse e gli studenti iscritti agli anni successivi, la possibilità di confermare i dati economici presentati nell'a.a. 2020/21 come sopradescritto.

Le studentesse e gli **studenti internazionali UE non** saranno inseriti nella graduatoria del 15 marzo 2022. E' necessario, quindi, fare riferimento alle scadenze di completamento della domanda di richiesta benefici al successivo comma 3.2. Per informazioni relative alla valutazione della documentazione consolare si rimanda al successivo comma 3.

Art. 31 comma 3 VALUTAZIONE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE DI STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI EXTRA UE E UE

Tutta la documentazione consolare trasmessa a EDISU Piemonte sarà **sogetta a valutazione** sulla base di quanto disposto all'articolo 30 comma 3 e commi successivi. **Qualora i certificati presentati a EDISU siano valutati come non validi o incompleti**, le studentesse e gli studenti richiedenti benefici avranno **modo di integrare la documentazione richiesta secondo le modalità e le tempistiche descritte al successivo comma 3.2.**

Art. 31 comma 3.1 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE TRASMESSA A EDISU

La modalità di valutazione della documentazione presentata si differenzia sulla base della nazionalità delle studentesse e degli studenti richiedenti benefici e la tipologia di domanda presentata (per maggiori informazioni si rimanda alla tabella esplicativa all'inizio del presente articolo).

• DOCUMENTAZIONE CONSOLARE PRESENTATA ALLO SPORTELLLO STUDENTI EDISU PIEMONTE

La documentazione consegnata personalmente allo Sportello Studenti EDISU Piemonte dalle studentesse e dagli studenti Extra-UE con visto di ingresso verrà immediatamente valutata dagli operatori. In caso di documentazione mancante o non valida, le indicazioni su quali certificati presentare verranno fornite verbalmente al diretto interessato.

In caso di esito negativo della valutazione della documentazione consolare, le studentesse e gli studenti potranno presentare la documentazione mancante/corretta secondo quanto disposto al successivo comma 3.2.

• DOCUMENTAZIONE CONSOLARE INVIATA TRAMITE POSTA RACCOMANDATA O CORRIERE

Per l'accettazione della documentazione consolare trasmessa tramite posta raccomandata o corriere farà fede la data di arrivo della documentazione presso gli uffici EDISU Piemonte.

Una volta pervenuta presso gli uffici, la documentazione consolare verrà esaminata dagli operatori EDISU Piemonte e le studentesse e gli studenti verranno informati **dell'avenuta valutazione tramite comunicazione all'indirizzo e-mail indicato durante la compilazione della domanda online.** Sulla pagina personale dello Sportello Online le studentesse e gli studenti richiedenti benefici avranno modo di verificare l'esito della valutazione della documentazione consolare trasmessa: qualora i certificati esaminati risultino non validi o incompleti, verranno fornite indicazioni su quale documentazione presentare.



Non si garantisce la pubblicazione immediata dell'esito della valutazione della documentazione consolare sullo Sportello Online delle studentesse e degli studenti richiedenti benefici. Pertanto, si invitano le studentesse e gli studenti a non spedire la documentazione consolare a ridosso delle scadenze.

In caso di esito negativo della valutazione della documentazione consolare, le studentesse e gli studenti potranno inviare la documentazione mancante/corretta secondo quanto disposto al successivo comma 3.2.

Successivamente alla presa in carico della nuova documentazione pervenuta in EDISU, è onere delle studentesse e degli studenti la verifica nella pagina personale dello sportello online dell'accettazione o meno dell'integrazione.

• **DOCUMENTAZIONE CONSOLARE STUDENTESSE E STUDENTI UE ALLEGATA DURANTE LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE DI RICHIESTA BENEFICI**

Le studentesse e gli studenti internazionali UE richiedenti benefici devono presentare la documentazione consolare utilizzando la procedura di allegazione disponibile durante la compilazione della domanda online entro la scadenza di trasmissione della domanda relativa al beneficio richiesto.

Una volta completata e trasmessa la domanda online, la documentazione consolare allegata verrà esaminata dagli operatori EDISU Piemonte e le studentesse e gli studenti verranno informati dell'avvenuta valutazione tramite comunicazione all'indirizzo e-mail indicato durante la compilazione della domanda online. Sulla pagina personale dello Sportello Online le studentesse e gli studenti richiedenti benefici avranno modo di verificare l'esito della valutazione della documentazione consolare trasmessa: qualora i certificati esaminati risultino non validi o incompleti, verranno fornite indicazioni su quale documentazione presentare.



Non si garantisce la pubblicazione dell'esito della valutazione della documentazione consolare sullo Sportello Online in caso di domande trasmesse a ridosso della scadenza.

L'esito della valutazione della documentazione consolare trasmessa tramite la procedura di allegazione sarà in ogni caso disponibile entro la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa al beneficio richiesto.

In caso di esito negativo della valutazione della documentazione consolare, le studentesse e gli studenti potranno presentare la documentazione mancante/corretta secondo quanto disposto al successivo comma 3.2.

Successivamente alla presa in carico della nuova documentazione pervenuta in EDISU tramite l'allegazione in procedura di modifica dati o di reclamo online, è onere delle studentesse e degli studenti la verifica nella pagina personale dello sportello online dell'accettazione o meno dell'integrazione.

Art. 31 comma 3.2 INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE VALUTATA COME NON VALIDA O INCOMPLETA DA EDISU PIEMONTE

Le modalità e le scadenze per l'integrazione della documentazione valutata come incompleta o non valida da EDISU Piemonte si differenziano sulla base della nazionalità delle studentesse e degli studenti richiedenti benefici e della tipologia di domanda presentata. Si invitano le studentesse e gli studenti a verificare la propria situazione nella seguente tabella.

Nazionalità delle studentesse e degli studenti	Tipologia di iscrizione	Modalità di presentazione della <u>integrazione</u> <u>Documentazione Consolare</u>	Scadenza
EXTRA-UE	Iscrizione a un PRIMO ANNO	CONSEGNA ALLO SPORTELLLO (anche attraverso delegato) oppure INVIO TRAMITE POSTA o CORRIERE	15 settembre 2021 (per la richiesta servizio abitativo) oppure 19 novembre 2021 (per la sola richiesta di borsa di studio) oppure 28 febbraio 2022 (per non soggiornanti) Per l'iscrizione a Dottorato o Scuola di Specializzazione 31 marzo 2022

	Iscrizione a un ANNO SUCCESSIVO inclusa iscrizione settimo semestre e primo di laurea magistrale CHE NON PUÒ CONFERMARE I DATI ECONOMICI	INVIO TRAMITE POSTA o CORRIERE oppure CONSEGNA ALLO SPORTELLLO (anche attraverso delegato)	15 settembre 2021 per richiedenti servizio abitativo studenti oppure 19 novembre 2021 per richiedenti solo borsa Per l'iscrizione al 7° semestre e 1° LM beneficiari di contributi 2020/21 28 gennaio o 4 maggio 2022 Per l'iscrizione a Dottorato o Scuola di Specializzazione 31 marzo 2022
UE	Iscrizione a un PRIMO ANNO o ANNO SUCCESSIVO CHE NON PUÒ CONFERMARE I DATI ECONOMICI	ALLEGAZIONE tramite procedura di modifica dati/reclamo ONLINE	15 settembre 2021 (per la richiesta anche del servizio abitativo) oppure 19 novembre 2021 (per la sola richiesta di borsa di studio) Per l'iscrizione al 7° semestre e 1° LM che hanno beneficiato di contributo 2020/21 28 gennaio o 4 maggio 2022 Per l'iscrizione a Dottorato o Scuola di Specializzazione 31 marzo 2022

Art. 31 comma 4 SPORTELLI EDISU E INDIRIZZI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE

Le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE che devono inviare la documentazione consolare tramite posta raccomandata o corriere devono utilizzare il seguente indirizzo:

EDISU PIEMONTE
Via Madama Cristina 83 10126 TORINO

Sulla busta deve essere indicato:

1. cognome e nome delle studentesse e degli studenti richiedenti benefici (necessariamente in questo ordine);
2. la dicitura "D.C. a.a. 2021/22".

Si consiglia l'invio tramite raccomandata A/R o corriere. Per il rispetto delle scadenze fa fede la data di arrivo c/o gli uffici EDISU Piemonte.

Le studentesse e gli studenti internazionali Extra-UE iscritti a un primo anno possono consegnare la documentazione consolare presso i seguenti sportelli.

Torino
Sportello unico – Segreteria studenti
Via Giulia di Barolo 3/bis
Lunedì e giovedì 13.00-15,30
Martedì, 9:00-12:00

MESE DI SETTEMBRE
da lunedì a venerdì
ORARIO CONTINUATO
9:00 - 14:00 (rilascio ultimo ticket)

<p>Alessandria Via Parma 36 Lunedì e giovedì 13.00-15,30 Martedì, 9:00-12:00</p>	<p>Cuneo Via S. Croce 7 Lunedì e giovedì 13.00-15,30 Martedì, 9:00-12:00</p>
<p>Novara Via Passalacqua 11 Lunedì e giovedì 13.00-15,30 Martedì, 9:00-12:00</p>	<p>Vercelli Via Q. Sella 5 Lunedì e giovedì 13.00-15,30 Martedì, 9:00-12:00</p>

Prima di recarsi allo sportello le studentesse e gli studenti sono invitati a visitare il sito EDISU per verificare l'effettiva apertura dello stesso e l'indirizzo corretto in quanto potrebbe variare in corso d'anno.

Giornalmente potranno accedere allo sportello di Torino un massimo di n. 100 studenti (rilascio ultimo ticket ore 14,00). In caso i delegati debbano consegnare più di una pratica devono munirsi di un numero per ogni pratica. Le studentesse e gli studenti che si presenteranno entro le ore 14 del giorno di scadenza, qualora sia stato superato il numero massimo di utenti, verranno muniti di un numero da ripresentare il giorno successivo unitamente al proprio documento di identità.

In caso di smarrimento o furto della documentazione consolare all'arrivo in Italia, le studentesse e gli studenti dovranno presentare copia della denuncia resa alla competente autorità italiana e solo in questo caso potranno presentare la nuova documentazione in sede di reclamo per il beneficio richiesto.

Art. 31 comma 5 ABBREVIAZIONI DI CARRIERA

Le studentesse e gli studenti internazionali che ottengono un'abbreviazione di carriera⁷⁴, in seguito al riconoscimento dei crediti relativi ai titoli conseguiti o agli esami svolti presso un Ateneo estero, devono fare riferimento a quanto indicato agli articoli:

1. 9 comma 2, qualora siano iscritti a un primo anno e richiedano l'abbreviazione di carriera nel 2021/22;
2. 14 comma 5, qualora siano già iscritti ad un anno successivo al primo abbiano richiesto l'abbreviazione di carriera in anni accademici precedenti al 2021/22 o la richiedano nell'a.a. 2021/22.

Per studentesse e studenti che cambiano tipo corso **da laurea o laurea magistrale a ciclo unico a laurea magistrale e viceversa** non viene considerato ai fini della borsa di studio l'anno di immatricolazione al livello precedente. Tali studenti **dovranno presentare nuova documentazione consolare.**

Art. 31 comma 6 MODIFICHE AI DATI TRASMESSI VIA WEB

Le studentesse e gli studenti internazionali possono modificare i dati dichiarati nella domanda secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 7 commi 5 e 6.

Per quanto riguarda la modifica o le integrazioni della documentazione consolare e dell'ISEE Parificato si rimanda al precedente comma 3.

Art. 31 comma 7 MODIFICHE DELLA DOMANDA

Le studentesse e gli studenti internazionali possono modificare la propria domanda secondo le modalità e tempistiche indicate agli articoli

1. precedente comma 3, per la modifica o le integrazioni alla documentazione consolare e dell'ISEE Parificato trasmessi a EDISU Piemonte;
2. 7 comma 5, per modifiche ai dati inseriti in domanda entro la scadenza di presentazione;
3. 7 comma 6, per la presentazione dei reclami dopo le graduatorie provvisorie;

⁷⁴ Criteri Regionali 2020/21 Sezione V art. 3 comma 1

4. 10 comma 4, per modificare la propria domanda da solo primo anno di laurea magistrale a settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale (integrazione settimo semestre di laurea a domanda di solo primo anno di laurea magistrale);
5. 15 comma 3, per modificare la propria domanda da solo settimo semestre di laurea a settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale (integrazione primo anno di laurea magistrale);
6. 20 comma 3, per modificare la propria domanda da settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale a solo primo anno di laurea magistrale.

Art. 31 comma 8 RINUNCIA AI BENEFICI 2021/22

Le studentesse e gli studenti internazionali possono rinunciare ai benefici richiesti secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 7 comma 7.

Art. 31 comma 9 ACCETTAZIONE SERVIZIO ABITATIVO

Le studentesse e gli studenti internazionali devono accettare online il posto letto vinto o assegnato secondo le modalità e tempistiche indicati ai seguenti articoli:

1. Art. 33, per chi ha presentato domanda come primo anno, anno successivo o settimo semestre di laurea più primo anno di laurea magistrale;
2. Art. 28, per gli iscritti a corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione. (Non è prevista una riserva di posti letto per questa tipologia di studenti, ma la sola conferma alle studentesse e agli studenti già assegnatari nell'a.a. 2020/21).

Art. 31 comma 10 ASSEGNAZIONE SERVIZIO ABITATIVO

Le modalità di assegnazione e trasferimento di residenza sono indicate all'art. 34.

Art. 31 comma 11 CONDIZIONE DI FUORI SEDE


Le studentesse e gli studenti internazionali

1. con nucleo familiare residente all'estero (in un paese UE o Extra-UE);
2. con nucleo familiare residente in Italia, in un comune classificato come fuori sede rispetto a quello in cui ha sede il corso frequentato (art. 4). **Il nucleo familiare viene considerato in Italia anche se solo un componente, oltre alla studentessa o studente, risiede in Italia e produce reddito.**

vengono considerati come fuori sede **solo se autocertificano l'onerosità del domicilio secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2.** Diversamente, in caso di vincita di borsa verrà corrisposto l'importo previsto per le studentesse e gli studenti pendolari (art. 5 comma 1.1).

Art. 31 comma 12 VERIFICA DEL MERITO E REVOCA DEL BENEFICIO

Le studentesse e gli studenti internazionali sono sottoposti ad accertamenti del merito ed eventuale revoca dei benefici secondo le modalità e tempistiche indicate agli artt. 12 comma 9 e 39.



SEZIONE IX 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO ABITATIVO

||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||EAL||
||IO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||EIO||
STUDYROOM||STUDYROOM||STUDYROOM||STUDYROOM||STUDYROOM||STUDYROOM||STUDYR
||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||OVE||
LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||LIBRU||

ART. 32 POSTI LETTO A CONCORSO

A seguito delle disposizioni dettate dagli atti ministeriali relative all'emergenza sanitaria di contenimento e prevenzione del Covid-19, le quali dispongono di ospitare gli utenti in camere singole o multiple a uso singolo, per l'a.a. 2021/22 i posti letto messi a concorso sono 1.637, distribuiti come segue:

SEDE RESIDENZA UNIVERSITARIA	TOTALE	ANNI SUCCESSIVI	PRIMI ANNI	PRIMI ANNI EXTRA UE CON FAMIGLIA IN UN PAESE NON UE
Torino/Grugliasco	1474	1253	188	33
Alessandria	16	14	2	0
Cuneo	15	13	2	0
Novara	78	66	11	1
Vercelli	54	46	7	1

Qualora in corso d'anno nuove disposizioni ministeriali permettessero di ospitare le studentesse e gli studenti in camere doppie o triple e in appartamenti, il numero di posti letto sarà:

SEDE RESIDENZA UNIVERSITARIA	TOTALE	ANNI SUCCESSIVI	PRIMI ANNI	PRIMI ANNI EXTRA UE CON FAMIGLIA IN UN PAESE NON UE
Torino/Grugliasco	1897	1612	242	43
Alessandria	23	20	3	0
Cuneo	23	20	3	0
Novara	99	84	13	2
Vercelli	94	80	12	2

La sede di Torino/Grugliasco è disponibile anche per le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di studio presso le sedi di Orbassano, Venaria e Leini e Collegno, Beinasco.

Possono fare richiesta presso la sede di Cuneo anche le studentesse e gli studenti che frequentano un corso con sede a Savigliano.

Per informazioni in merito a criteri di formulazione delle graduatorie si rimanda ai seguenti articoli.

1. Art. 11 comma 1: primi anni.
2. Art. 16 comma 1: anni successivi.
3. Art. 21 comma 3.1: settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale.
4. Art. 26 comma 1: dottorati e scuole di specializzazione.

(Non è prevista una riserva di posti letto per questa tipologia di studenti, ma la sola conferma alle studentesse e agli studenti già assegnatari nell'a.a. 2020/21).

Al momento della pubblicazione delle rispettive graduatorie nella sezione avvisi del sito www.edisu.piemonte.it sarà pubblicato "L'Elenco Generale posti letto per residenza a.a. 2021/22" nel quale verrà indicato il numero dei posti a concorso per ogni singola residenza, con specifica in merito al numero di camere singole, doppie, triple e appartamenti.

ART. 33 ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO

Alla pubblicazione delle graduatorie definitive di servizio abitativo, viene pubblicato sul sito EDISU, l'elenco dei posti disponibili per ogni residenza universitaria delle sedi di **Torino, Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli**, suddiviso per:

1. **primi anni laurea e laurea magistrale a ciclo unico**, suddiviso per residenti in Italia/UE e studenti Extra-UE con famiglia residente in un paese Extra-UE;
2. **anni successivi e primo anno di laurea magistrale**.

Le studentesse e gli studenti che nella graduatoria definitiva di servizio abitativo sono risultati **vincitori** devono provvedere all'**"accettazione"** e quelli che nella graduatoria definitiva di alloggio sono risultati **idonei** devono procedere alla **"dichiarazione di interesse"**, **compilando le procedure online che verranno attivate contemporaneamente**, secondo le modalità ed entro le scadenze indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo. Le studentesse e gli studenti iscritti a corsi di dottorato o scuole di specializzazione, invece, devono fare riferimento alle disposizioni indicate all'art. 28. Le studentesse e gli studenti richiedenti settimo semestre solo borsa e primo anno di laurea magistrale borsa di studio e servizio abitativo devono far riferimento all'art. 23.

Nei giorni seguenti le studentesse e gli studenti riceveranno una e-mail da noreply@EDISU-piemonte.it con i dettagli dell'assegnazione, con indicazione della residenza di destinazione e periodo di ingresso secondo quanto disposto dal successivo art. 34.

Le studentesse e gli studenti che rifiutano il posto letto in fase di accettazione o di dichiarazione di interesse o non compilano e trasmettono le suddette procedure online verranno considerati studenti "in sede" ai fini dell'importo di borsa di studio.

Le studentesse e gli studenti che richiedono il servizio abitativo ma non sono più interessati al posto letto, possono:

- *eliminare la richiesta di servizio abitativo entro le ore 12 del 2 settembre 2021 cliccando su "elimina posto letto";*
- *presentare "rinuncia al servizio abitativo" entro le ore 12 del 15 settembre 2021, tramite reclamo avverso alla graduatoria provvisoria di servizio abitativo.*

 *Esclusivamente seguendo una delle due precedenti procedure, le studentesse e gli studenti, qualora risultassero vincitori di borsa di studio, **se compileranno e trasmetteranno l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso** recante gli estremi del contratto regolarmente registrato con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8 comma 2 e sulla base di quanto disposto all'art. 5 comma 1.2 punto a, potranno **mantenere l'importo in denaro previsto per i fuori sede non richiedenti il servizio abitativo**. Qualora le studentesse e gli studenti non presentassero tale autocertificazione, l'importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per le studentesse e gli studenti pendolari.*

Si ricorda che, come disposto dall'art. 5 comma 1.2 punto a:

- *se le studentesse e gli studenti rinunciano al posto letto al momento dell'assegnazione vengono derubricato a "IN SEDE";*
- *se le studentesse e gli studenti rinunciano al posto letto dopo l'ingresso in residenza potranno percepire l'importo di borsa di studio da PENDOLARE*

Le studentesse e gli studenti che entrano in Residenza e rinunciano in seguito al posto letto assegnato, dovranno restituire il valore del servizio abitativo fruito calcolato in € 7,57 giornalieri.

Le studentesse e gli studenti vincitori di borsa e idonei di servizio abitativo perché frequentanti sedi di corso prive di residenze EDISU **non devono effettuare l'accettazione online né la dichiarazione di interesse** (comma 2 del presente articolo). Per ricevere l'importo di borsa comprensivo del valore monetizzato del posto letto non fruito (art. 5 comma 1.2 punto a), **devono autocertificare l'onerosità del domicilio**, secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 8 comma 2.

Art. 33 comma 1 VINCITORI: ACCETTAZIONE ONLINE

Le studentesse e gli studenti risultati vincitori nelle graduatorie definitive di servizio abitativo devono accettare il posto letto mediante l'apposita **procedura, denominata "Accettazione"**, disponibile accedendo alla graduatoria di servizio abitativo **dalla propria pagina personale dello Sportello Online EDISU**. L'accettazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online secondo le tempistiche indicate nella seguente tabella:

Tipologia studente	Accettazione online
Vincitori posto letto UE ed Extra-UE, nelle sedi di corso con residenze EDISU	Dal 21 al 24 settembre 2021 ore 12

Nel corso della compilazione dell'accettazione devono selezionare una delle seguenti opzioni:

1. accetto;
2. accetto con "Opzione Erasmus" (comma 4.1 e del presente articolo);
3. accetto con "Opzione Renato Einaudi" (comma 5 del presente articolo);
4. rifiuto.

Nell'accettazione online le studentesse e gli studenti dovranno mettere in ordine di preferenza tutte le residenze EDISU presenti nella procedura.

In caso di "**Opzione Erasmus**" si dovrà inoltre indicare il periodo di permanenza all'estero specificando **le date di partenza e rientro**, che, ai soli fini dell'integrazione dell'importo borsa, **dovranno essere comprese tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022**. Il periodo antecedente al 1° ottobre 2021 e successivo al 30 settembre 2022 non potrà essere considerato a tali fini. Si precisa che la permanenza all'estero non potrà riferirsi ad un progetto di mobilità relativo all'anno accademico 2022/23.

In caso di "**Opzione Renato Einaudi**" (vedi art. 33 comma 5) **non sarà presente nella procedura l'elenco delle Residenze EDISU** per esprimere la propria preferenza, **in quanto la studentessa o lo studente non potrà essere ospitato in nessuna residenza** ai sensi dell'art. 33 comma 4.2 e comma 5.

Dovrà inoltre compilare tutti gli ulteriori campi presenti nella procedura qualora non siano già precompilati (dati anagrafici, permesso di soggiorno o ricevuta richiesta del permesso di soggiorno) e prendere visione e accettare le informative relative, necessarie per la successiva assegnazione del posto letto.

Per l'"Opzione Erasmus" si rimanda alle linee di indirizzo degli Atenei per la Mobilità studentesca internazionale nel primo semestre dell'a.a. 2021/22, che vanno a definire l'avvio in remoto della mobilità studentesca verso l'estero, le relative modalità di erogazione della borsa di studio e l'ulteriore posticipo dell'avvio della mobilità. Le direttive date da tali linee guida saranno considerate anche per l'accettazione del posto letto e la disponibilità dello stesso data alle studentesse e agli studenti.

L'accettazione online è da considerarsi correttamente compilata e trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail delle studentesse e degli studenti con allegato il PDF del modulo compilato. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione "Ricevute".

*Verrà inviata una sola ricevuta. Qualora le studentesse e gli studenti, controllando la ricevuta verifichino di aver commesso errori nella compilazione della procedura potranno **compilare UNA SOLA modifica dei dati online** entro i termini per la presentazione dell'Accettazione.*

La mancata compilazione e trasmissione online dell'accettazione entro le ore 12 del giorno di scadenza equivale a un rifiuto del servizio abitativo: tali studenti pertanto verranno considerati rinunciatari di posto letto (art. 5 comma 1.1) anche se la mancata presentazione sia dovuta a cause di forza maggiore o da fatto di terzi (es. problemi legati alla connessione internet o al terminale in uso).



Le studentesse e gli studenti che **rifutano il posto letto in fase di accettazione** o non trasmettono online la procedura verranno considerati studenti **"in sede"** ai fini dell'importo di borsa di studio. Su richiesta potranno però essere inseriti al fondo della graduatoria di scorrimento per essere ospitati in residenza a titolo gratuito.

Le studentesse e gli studenti **risultati idonei nelle graduatorie definitive di servizio abitativo** devono dichiarare il proprio interesse ad avere un posto letto nelle residenze EDISU compilando e trasmettendo online l'apposita procedura, denominata "Dichiarazione di Interesse", disponibile accedendo alla graduatoria di servizio abitativo dalla propria pagina personale dello Sportello Online, secondo le tempistiche indicate nella seguente tabella:

Tipologia studente	Dichiarazione di interesse
Idonei posto letto UE ed Extra-UE, nelle sedi di corso con residenze EDISU	Dal 21 al 24 settembre 2021 ore 12

Nel corso della compilazione della dichiarazione di interesse devono selezionare una delle seguenti opzioni:

1. sono interessato con "Opzione Erasmus" (comma 4.1 del presente articolo);
2. sono interessato con "Opzione Renato Einaudi" (comma 5 del presente articolo);
3. non sono interessato.

Le studentesse e gli studenti che **dichiarano di essere interessati** o di **essere interessati con l'Opzione Erasmus** devono **esprimere l'ordine di preferenza** su tutte le Residenze EDISU presenti nella procedura. In caso di disponibilità di posti, verrà loro assegnato un posto letto nelle residenze ancora disponibili dopo l'accettazione delle studentesse e degli studenti vincitori.

Prima della trasmissione online le studentesse e gli studenti dovranno inoltre compilare tutti gli ulteriori campi presenti nella procedura qualora non siano già precompilati (dati anagrafici, permesso di soggiorno o ricevuta richiesta del permesso di soggiorno) e prendere visione e accettare le informative relative, necessarie per la successiva assegnazione del posto letto.

In caso di "Opzione Erasmus" si dovrà inoltre indicare il periodo di permanenza all'estero specificando **le date di partenza e rientro**, che, ai soli fini dell'integrazione dell'importo borsa, **dovranno essere comprese tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022**. Il periodo antecedente al 1° ottobre 2021 e successivo al 30 settembre 2022 non potrà essere considerato a tali fini. Si precisa che la permanenza all'estero non potrà riferirsi ad un progetto di mobilità relativo all'anno accademico 2022/23.

Per l'"Opzione Erasmus" si rimanda alle linee di indirizzo degli Atenei per la Mobilità studentesca internazionale nel primo semestre dell'a.a. 2021/22, che vanno a definire l'avvio in remoto della mobilità studentesca verso l'estero, le relative modalità di erogazione della borsa di studio e l'ulteriore posticipo dell'avvio della mobilità. Le direttive date da tali linee guida saranno considerate anche per l'accettazione del posto letto e la disponibilità dello stesso data alle studentesse e agli studenti.

Le studentesse e gli studenti che **selezionano l'opzione "non sono interessato"** in sede dichiarazione d'interesse o non compilano e trasmettono online la procedura verranno considerati studenti "in sede" ai fini dell'importo di borsa di studio. Su richiesta potranno però essere inseriti al fondo della graduatoria di scorrimento per essere ospitati in residenza a titolo gratuito.

La dichiarazione di interesse è da considerarsi correttamente compilata e trasmessa se e solo se viene inviata una ricevuta all'indirizzo e-mail delle studentesse e degli studenti con allegato il PDF del modulo compilato. La ricevuta è anche disponibile nella propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, nella sezione "Ricevute".



*Verrà inviata una sola ricevuta. Qualora le studentesse e gli studenti, controllando la ricevuta verifichino di aver commesso errori nella compilazione della procedura potranno compilare **UNA SOLA modifica dei dati online entro i termini per la presentazione della Dichiarazione di Interesse.***

La mancata compilazione e trasmissione online della procedura di dichiarazione d'interesse entro le ore 12 del giorno di scadenza equivale ad aver selezionato l'opzione "Non sono interessato".

Dopo la chiusura della dichiarazione di interesse, il **29 settembre 2021** viene pubblicato l'**Esito delle dichiarazioni di interesse**, disponibile accedendo alla graduatoria di servizio abitativo dalla propria pagina personale dello Sportello Online EDISU.

In base all'opzione scelta nella dichiarazione di interesse, e al fatto che alle studentesse e agli studenti sia stato o meno "attribuito" un posto letto, i possibili risultati dell'assegnazione sono i seguenti:

1. Se le studentesse e gli studenti hanno dichiarato **"sono interessato"**, oppure **"sono interessato con Opzione Erasmus"** ed è stato attribuito loro un posto letto, nei giorni seguenti EDISU invierà una e-mail alle studentesse e agli studenti con i dettagli dell'assegnazione dalla procedura (noreply@EDISU-piemonte.it); **Se non si presentano in residenza per il check-in entro la scadenza indicata nell'email di convocazione vengono derubricati a "studente in sede"**;
2. Se le studentesse e gli studenti hanno dichiarato **"sono interessato"**, oppure **"sono interessato con Opzione Erasmus"** ma risulta che **NON è stato attribuito loro un posto letto**, vengono inseriti nelle graduatorie uniche di scorrimento (comma 3 del presente articolo) e concorrono per **l'importo di borsa di studio comprensivo del valore monetizzato del servizio abitativo non fruito** (art. 5 comma 1.2 punto a), qualora fossero vincitori di borsa di studio e presentassero la **dichiarazione di domicilio a titolo oneroso**;
3. Se le studentesse e gli studenti hanno dichiarato **"sono interessato con Opzione Renato Einaudi"** devono seguire le disposizioni indicate al comma 5 del presente articolo.

L'esito relativo ai **primi anni** è suddiviso per **livello di corso** e in esso sono indicati:

1. la posizione delle studentesse e degli studenti;
2. l'opzione scelta dalle studentesse e degli studenti nella dichiarazione di interesse;
3. l'attribuzione o meno del posto letto. Per le studentesse e gli studenti che hanno dichiarato **"sono interessato"** o **"sono interessato con Opzione Erasmus"**, l'attribuzione del posto letto può avvenire a livello di tipo corso o Ateneo. Inizialmente i posti rimasti disponibili dopo l'accettazione dei vincitori vengo redistribuiti alle studentesse e agli studenti idonei dello stesso livello di corso. Eventuali posti ancora avanzati vengono redistribuiti all'interno dell'Ateneo e infine, in caso di ulteriori posti da assegnare, viene fatta un'ultima distribuzione solo sulla base della sede di corso.

L'esito relativo agli **anni successivi** è suddiviso per **dipartimento** e in esso sono indicati:

1. la posizione delle studentesse e degli studenti;
2. l'opzione scelta dalle studentesse e dagli studenti nella dichiarazione di interesse;
3. il risultato dell'attribuzione. Per le studentesse e gli studenti che hanno dichiarato **"sono interessato"** o **"sono interessato con Opzione Erasmus"**, l'attribuzione può avvenire a livello di dipartimento, tipo corso o Ateneo. Inizialmente i posti rimasti disponibili dopo l'accettazione dei vincitori vengo redistribuiti alle studentesse e agli studenti idonei del medesimo dipartimento. Terminata tale distribuzione i posti eventualmente avanzati vengono redistribuiti tra tutti i dipartimenti dello stesso livello di corso tra le studentesse e gli studenti ancora da assegnare. Eventuali posti ancora avanzati vengono redistribuiti all'interno dell'Ateneo e infine, in caso di ulteriori posti da assegnare viene fatta un'ultima distribuzione solo sulla base della sede di corso.

Art. 33 comma 3 IDONEI: GRADUATORIE UNICHE SCORRIMENTO

Contemporaneamente alla pubblicazione degli **Esiti dichiarazione d'interesse**, il **29 settembre 2021**, verranno pubblicate nuove graduatorie delle studentesse e degli studenti idonei che in sede di dichiarazione di interesse hanno dichiarato di essere interessati ma ai quali non è stato attribuito un posto letto negli esiti della dichiarazione d'interesse. Tali graduatorie sono denominate **"Graduatorie uniche di scorrimento"** e vengono stilate come segue:

1. per i primi anni, suddivise tra studenti UE/Extra-UE e sede di corso, poi ordinate per ISEE Universitario crescente (o ISEE Parificato);
2. per gli anni successivi, suddivise per sede di corso, poi ordinate per punteggio decrescente.

A parità di punteggio, hanno precedenza le studentesse e gli studenti con l'ISEE Universitario inferiore. A parità di ISEE Universitario, hanno precedenza le studentesse e gli studenti con età inferiore. Le graduatorie uniche di scorrimento sono consultabili accedendo alla graduatoria di servizio abitativo dalla propria pagina personale dello Sportello Online EDISU, agli sportelli e presso la Direzione delle residenze.

Qualora si liberassero dei posti letto, il Settore Servizio Abitativo contatterà le studentesse e gli studenti in ordine di graduatoria inviando una e-mail da assegnazioniresidenze@EDISU-piemonte.it all'indirizzo e-mail che le studentesse e gli studenti hanno indicato nella domanda.

Per gli assegnatari di posto letto in sede di scorrimento, gli importi di borsa di studio variano secondo le seguenti casistiche.

Art. 33 comma 3.1 STUDENTESSE E STUDENTI CHE ACCETTANO IL POSTO LETTO ASSEGNATO PER SCORRIMENTO

In caso di **vincitori** nelle graduatorie definitive di borsa:

1. Se l'accettazione del servizio abitativo avviene entro la pubblicazione delle graduatorie definitive di borsa (15 dicembre 2021), dall'importo di borsa comprensivo del valore monetizzato del posto letto (art. comma 1.2 punto a) verrà detratto il valore del servizio abitativo calcolato in € 227,27 al mese (il mese viene conteggiato se le studentesse e gli studenti entrano in residenza fino al 15° giorno del mese).
2. Se l'accettazione del servizio abitativo avviene dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive di borsa (15 dicembre 2021): qualora le studentesse e gli studenti abbiano autocertificato l'onerosità del domicilio (art. 8 comma 2), la detrazione relativa al valore del servizio abitativo effettivamente fruito verrà effettuata sulla seconda rata di borsa; qualora le studentesse e gli studenti non abbiano autocertificato l'onerosità del domicilio, percepiranno l'importo di borsa da pendolare (art. 5 comma 1.1) ma hanno comunque diritto a fruire del posto letto gratuitamente.

Le studentesse e gli studenti **idonei** nelle graduatorie definitive di borsa, qualora assegnatari del servizio abitativo, hanno diritto a fruire del posto letto gratuitamente (art. 5).

Le studentesse e gli studenti risultati idonei nelle graduatorie definitive di borsa di studio che perdono il diritto al posto letto assegnato dovranno restituire il valore del servizio abitativo fruito.

L'inserimento nella graduatoria unica di scorrimento non implica necessariamente l'assegnazione di un posto letto nel corso dell'anno accademico, poiché subordinato alle sopravvenute disponibilità di posti letto. Nel mese di dicembre 2021 vengono sospesi gli scorrimenti per permettere l'elaborazione delle graduatorie definitive di borsa di studio, fino alla pubblicazione delle stesse.

Art. 33 comma 3.2 STUDENTESSE E STUDENTI CHE RIFIUTANO IL POSTO LETTO ASSEGNATO PER SCORRIMENTO

In caso di **vincitori** nelle graduatorie definitive di borsa:

1. Se le studentesse e gli studenti hanno autocertificato l'onerosità del domicilio (art. 8), allora questi ricevono l'importo di borsa comprensivo del valore monetizzato del posto letto non fruito (art. 5 comma 1.2 punto a).
2. Se le studentesse e gli studenti non hanno autocertificato l'onerosità del domicilio percepiscono l'importo di borsa di studio da pendolare (art. 5 comma 1.1).

Gli **idonei** nelle graduatorie definitive di borsa non hanno diritto a ricevere alcuna monetizzazione del servizio abitativo.



Per tutte le casistiche sopraindicate ai commi 3.1 e 3.2 rimangono valide le disposizioni in merito alla revoca del servizio abitativo fruito sulla base del combinato disposto dell'art. 35 e dell'art. 39.

Art. 33 comma 4 STUDENTESSE E STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Per l'a.a 2021/22, a causa dell'incertezza sui programmi di mobilità internazionale da parte degli Atenei, le opzioni "Erasmus Mese" (inferiore a 8 mesi) ed "Erasmus anno" (pari o superiori agli 8 mesi) vengono unificate in sede di accettazione/dichiarazione d'interesse in "Opzione Erasmus". Si rimanda alle linee di indirizzo degli Atenei per la Mobilità studentesca internazionale nel primo semestre dell'a.a. 2021/22, che vanno a definire l'avvio in remoto della mobilità studentesca verso l'estero, le relative modalità di erogazione della borsa di studio e l'ulteriore posticipo dell'avvio della mobilità. Le direttive date da tali linee guida saranno considerate anche per l'accettazione del posto letto e la disponibilità dello stesso data alle studentesse e agli studenti.

Art. 33 comma 4.1 "OPZIONE ERASMUS" PER ERASMUS MESE E ERASMUS ANNUALE

Le studentesse e gli studenti assegnatari di servizio abitativo presso una residenza EDISU che trascorrono, nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, un periodo all'estero sia che sia di durata inferiore a 8 mesi (5 mesi in caso di ulteriore semestre) o pari/superiore a 8 mesi (5 mesi in caso di ulteriore semestre) devono accettare il posto letto con l'"Opzione "Erasmus".

1. Durante l'accettazione, le studentesse e gli studenti dovranno indicare il periodo preciso di permanenza all'estero, a partire dal 1° ottobre 2021.
2. Dopo l'accettazione, e non oltre il 12 ottobre 2021, le studentesse e gli studenti dovranno inviare per e-mail a inforesidenze@EDISU-piemonte.it:
 - a. copia del documento, rilasciato dagli uffici che si occupano di mobilità internazionale del proprio ateneo, attestante i dettagli del progetto di mobilità;
 - b. copia fronte/retro di un proprio documento d'identità valido.

Qualora il posto letto venisse assegnato nel corso dell'anno accademico, tale documentazione dovrà essere trasmessa al momento dell'accettazione.

Tali studenti, inoltre:

1. devono autocertificare l'onerosità del domicilio solo qualora il loro soggiorno all'estero sia pari o superiore agli 8 mesi;
2. devono comunicare alla propria residenza la data di partenza e quella di ritorno almeno 10 giorni prima: diversamente la disponibilità del posto letto al ritorno non verrà garantita;
3. esclusivamente qualora risultino vincitori di borsa, ricevono un importo totale integrato con il valore monetizzato del posto letto non fruito di € 227,27 al mese (il mese viene conteggiato solo se le studentesse e gli studenti lasciano la residenza entro il giorno 15 o rientrano in residenza dal giorno 16).

Gli ospiti di una residenza EDISU che vincono un progetto di mobilità internazionale dopo l'accettazione, nel corso dell'anno accademico, devono inviare tempestivamente una e-mail a inforesidenze@EDISU-piemonte.it:

1. nel testo devono essere indicati i propri dati anagrafici, la residenza a cui si è stati assegnati e il tipo di progetto di mobilità internazionale a cui si partecipa;
2. in allegato devono essere inseriti:
 - a. copia del documento, rilasciato dagli uffici che si occupano di mobilità internazionale del proprio ateneo, attestante i dettagli del progetto di mobilità;
 - b. copia fronte/retro di un proprio documento d'identità valido.

Non verranno effettuate integrazioni dell'importo di borsa per progetti riferiti agli anni accademici 2020/21 e. 2022/23 o per periodi comunicati a EDISU dopo il 15 giugno 2022.

Le stesse disposizioni relative alla mobilità internazionale possono essere applicate anche in casi di Tesi o Tirocini previsti dall'Ateneo in sedi diverse rispetto a quelle dell'Ateneo.

Art. 33 comma 5 OSPITI DEL COLLEGIO RENATO EINAUDI: OPZIONE RENATO EINAUDI

NOVITA'

Le studentesse e gli studenti vincitori di un posto letto presso il Collegio Renato Einaudi per il 2021/22, iscritti ai primi anni o iscritti agli anni successivi già ospiti del collegio o **idonei in lista d'attesa non assegnatari a causa di lockdown a seguito di emergenza covid-19 per l'a.a. 2020/21**, devono accettare il posto letto EDISU (se vincitori) o dichiararsi interessati (se idonei) con l'Opzione Renato Einaudi. Tali studenti, inoltre:

1. non devono autocertificare l'onerosità del domicilio;
2. esclusivamente qualora risultino vincitori di borsa, ricevono un importo totale integrato con il valore monetizzato del posto letto EDISU non fruito (art. 5 comma 1.2 punto a).

Le studentesse e gli studenti Ospiti presso il Collegio Renato Einaudi con Borsa INPS non possono beneficiare di tale opzione.

ART. 34 ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO PRESSO LE RESIDENZE EDISU

L'assegnazione del posto letto consiste nel diritto a fruire di uno dei posti messi a concorso, non di un posto scelto dalle studentesse e dagli studenti.

Art. 34 comma 1 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le residenze vengono assegnate seguendo il seguente ordine di priorità:

- Per conferme per merito e vincitori domanda standard, l'assegnazione del posto letto avviene in base ad un'unica graduatoria predisposta unicamente in ordine di punteggio per gli anni successivi, tenuto conto dell'ordine di preferenza manifestato in sede di accettazione;
- Per conferme primo anno magistrale, l'assegnazione del posto letto avviene in base ad un'unica graduatoria in ordine di ISEE Universitario/Parificato, tenuto conto dell'ordine di preferenza manifestato in sede di accettazione;
- Per i primi anni di triennale e magistrale e magistrale a ciclo unico domanda standard, suddivisi tra studenti UE e Extra-UE, l'assegnazione del posto letto avviene in base ad un'unica graduatoria in ordine di ISEE Universitario/Parificato, tenuto conto dell'ordine di preferenza manifestato in sede di accettazione.

A parità di posizione in graduatoria, viene data la precedenza alle studentesse e agli studenti già assegnatari di un posto letto nel 2020/21. Successivamente all'assegnazione dei vincitori, viene effettuata l'assegnazione relativa agli idonei a cui è stato attribuito un posto letto in dichiarazione d'interesse, con le stesse modalità. I criteri di assegnazione sono pubblicati alla sezione Abitare > Servizio abitativo a concorso del sito EDISU.

Le studentesse e gli studenti che **rifutano in sede di assegnazione, o non si presentano in residenza** nelle date indicate nella e-mail di assegnazione, **verranno considerati studenti "in sede" ai fini dell'importo di borsa di studio** (art. 5 comma 1.1).

Potrà essere **richiesta proroga motivata all'ingresso in Residenza**. La presentazione di richiesta di proroga all'ingresso in residenza dovrà avvenire con invio modulo di proroga disponibile sul sito alla casella di posta assegnazioniresidenze@EDISU-piemonte.it.

La richiesta di proroga verrà considerata come un'accettazione dell'assegnazione stessa, a partire dall'ultimo giorno utile per l'ingresso in Residenza. Pertanto, qualora le studentesse e gli studenti non si presentassero in residenza terminato il periodo di proroga verranno considerati rinunciatari e dovranno corrispondere il valore del servizio abitativo, calcolato in € 7,57 al giorno, relativo al periodo per il quale hanno richiesto la proroga.

- a. Alle studentesse e agli studenti che hanno richiesto la proroga all'ingresso viene mantenuta la disponibilità del posto letto sino al 31/12/2021 esclusivamente per le seguenti situazioni:
- Le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale per l'a.a. 2021/22 in attesa di conseguire la laurea di primo livello presso Atenei non piemontesi o presso una città universitaria piemontese diversa dalla città sede della residenza di assegnazione;
 - Le studentesse e gli studenti con documentati problemi di salute che ne impediscono l'ingresso entro i termini previsti dalla e-mail di assegnazione;
 - Le studentesse e gli studenti che documentano la partecipazione ad attività formative (corsi, stages, tirocini etc.) presso una città diversa da quella sede della residenza di assegnazione;
 - Le studentesse e gli studenti che per effetto di disposizioni legate alla prevenzione e contenimento del COVID-2019 sono impossibilitati ad entrare in Italia;
 - Le studentesse e gli studenti internazionali primi anni extra-Ue che hanno ottenuto il Visto-D per studio entro il 15 settembre 2021 ma non riescono ad arrivare in Italia entro la data di assegnazione della residenza (art 31).

In questi casi il posto letto viene mantenuto libero sino al 31 dicembre 2021.

- b. Alle studentesse e agli studenti che hanno richiesto la proroga all'ingresso per motivi diversi da quelli sopra indicati, il posto letto viene mantenuto libero sino al 31 ottobre 2021. Dopo tale data, si procederà periodicamente a contattare le studentesse e gli studenti che hanno richiesto la proroga, chiedendo loro se confermano o meno la data del loro ingresso. In caso di conferma della data di ingresso verrà assegnato, se disponibile, il posto letto,

oppure, in caso di indisponibilità verrà monetizzato l'importo del servizio abitativo. In caso di mancata conferma della data di ingresso indicata nella proroga, i posti letto loro assegnati verranno considerati liberi e inseriti fra quelli da assegnare alle studentesse e agli studenti idonei della graduatoria unica di scorrimento.

Alle studentesse e agli studenti di cui al punto b) che non confermano la data di ingresso indicata nella proroga ed il cui posto letto viene assegnato alle studentesse e agli studenti idonei della graduatoria unica di scorrimento, verrà monetizzato l'importo del servizio abitativo, che sarà erogato solo previa documentazione dell'onerosità del domicilio;

Le studentesse e gli studenti di cui al punto b) che confermano la data di ingresso indicata nella proroga ma poi non si presentano in residenza, verranno considerati rinunciatari e troverà applicazione quanto previsto dall'art. 34 comma 1 del bando relativo alle borse di studio e servizio abitativo a.a. 2021/22 secondo cui, qualora lo studente o la studentessa non si presentasse in residenza terminato il periodo di proroga verrà considerato rinunciatario e dovrà corrispondere il valore del servizio abitativo, calcolato in € 7,57 al giorno, relativo al periodo per il quale ha richiesto la proroga. Non viene inoltre riconosciuta la monetizzazione dell'importo del servizio abitativo.

Le studentesse e gli studenti potranno richiedere di mantenere la proroga fino al 31 marzo 2022, salvo nuove disposizioni nazionali e Regionali in caso del protrarsi dell'emergenza sanitaria.

Le studentesse e gli studenti che presentano domanda per il **primo anno di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico** per la sede di Torino/Grugliasco verranno ospitati unicamente nelle residenze Borsellino, Cappel verde, Cavour, Claretta, Olimpia, Mollino, Liborio, Paoli e Verdi e per la sede di Novara nella residenza Castalia, in quanto dotate di servizio di sorveglianza.

Art. 34 comma 1.1 TIPOLOGIA CAMERA

Tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria in corso, le tipologie di camere che potranno essere assegnate durante l'anno accademico verranno individuate entro il mese di settembre anche su indicazioni delle autorità competenti.

L'assegnazione della tipologia camera (singola, doppia, tripla) avviene in base all'anzianità accademica, in ordine di graduatoria, compatibilmente con i posti disponibili.

Le studentesse e gli studenti con più di 30 anni e le studentesse e gli studenti con particolari necessità causate da problemi di salute, hanno diritto, previa richiesta, a una camera singola. In questo ultimo caso, verrà richiesto alle studentesse e agli studenti di presentare la relativa documentazione al servizio di medicina legale, che la analizzerà e potrà richiedere alle studentesse e agli studenti di sottoporsi a una visita presso la loro sede. Il costo di tale visita sarà a carico delle studentesse e degli studenti.

Le camere singole che si libereranno in corso d'anno, a seguito dei conseguimenti dei titoli o delle rinunce/revoche del servizio abitativo, verranno assegnate in primo luogo alle studentesse e agli studenti già presenti nella residenza in ordine di anzianità accademica e di graduatoria, poi alle studentesse e agli studenti idonei non chiamati.

Art. 34 comma 1.2 RICHIESTA TRASFERIMENTI DI STRUTTURA

Le studentesse e gli studenti che intendono chiedere il trasferimento presso un'altra residenza possono farne richiesta solo ed esclusivamente per motivi di salute documentati o per la sicurezza personale che EDISU si riserva di valutare, contattando il servizio residenze tramite la e-mail inforesidenze@EDISU-piemonte.it.

Le studentesse e gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale e agli anni successivi possono richiedere il trasferimento presso qualsiasi residenza, mentre quelli iscritti ad un primo anno di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico possono richiedere il trasferimento solo in un'altra residenza dotata di servizio di sorveglianza.

Art. 34 comma 1.3 SCAMBI DI POSTO LETTO FRA RESIDENZE DIVERSE

Compatibilmente con la situazione emergenziale connessa al COVID-19 gli scambi di posto letto fra studenti ospiti di residenze universitarie diverse che abbiano trovato fra di loro un accordo saranno consentiti alle condizioni stabilite da apposite linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione dell'EDISU Piemonte, in conformità alle quali verranno emanate le relative disposizioni e modalità che saranno pubblicate sul sito www.edisu.piemonte.it.

Art. 34 comma 2 PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Le studentesse e gli studenti che hanno accettato il posto letto riceveranno una e-mail da noreply@EDISU-piemonte.it con i dettagli relativi all'assegnazione. Le studentesse e gli studenti dovranno presentarsi in residenza per l'assegnazione entro i termini indicati nella e-mail muniti di:

1. documento di identità valido;
2. fototessera;
3. copia iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (tessera sanitaria) o copia della Polizza assicurativa privata per le studentesse e gli studenti Extra-UE⁷⁵;
4. eventuali dichiarazioni richieste a seguito dell'applicazione delle misure sanitarie richieste dalla prevenzione e contenimento del COVID-19.

Art. 34 comma 3 NORME PER GLI ASSEGNATARI

Accettando il posto letto, le studentesse e gli studenti si impegnano ad osservare quanto previsto dal presente bando e dal Regolamento Interno Residenze Universitarie. Verranno inoltre applicate le seguenti norme:

1. Non sarà concesso il posto letto alle studentesse e agli studenti che non risultino in regola con il pagamento di pendenze economiche di qualsivoglia natura inerenti agli anni accademici precedenti (EDISU ha la facoltà di promuovere l'azione di recupero di tali somme) o che siano incorsi in un provvedimento di revoca di decadenza dai benefici così come previsto dal Regolamento interno alle residenze.
2. Le studentesse e gli studenti non potranno accedere alla residenza fino a quando non avranno compilato la procedura relativa all'accettazione e all'assegnazione del posto letto e consegnato la documentazione indicata al comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre 48 ore dal termine ultimo fissato per l'assegnazione.
3. Il posto letto è riservato esclusivamente alle studentesse e agli studenti assegnatari, i quali non possono cederne l'uso nemmeno temporaneo ad altri, pena decadenza dai benefici.
4. Disposizioni relative alla sicurezza:
 - a. Gli assegnatari di posto letto durante l'anno di permanenza dovranno partecipare obbligatoriamente a tutte le prove di evacuazione organizzate nella residenza di assegnazione;
 - b. Sarà obbligatorio partecipare agli incontri di informazione organizzati da EDISU relativi alla sicurezza. Il calendario verrà reso noto successivamente alla data di ingresso in residenza.
In caso di mancata partecipazione verrà avviato, nei loro confronti, un procedimento disciplinare.

Le disposizioni complete in merito al soggiorno in residenza e alle relative sanzioni sono contenute all'interno del "Regolamento Interno Residenze Universitarie", e dalle *Linee guida Residenze Universitarie EDISU Piemonte Gestione emergenza da Agente Biologico Coronavirus SARS-CoV-2(CoViD-19)* consultabili alla sezione "Abitare" del sito www.edisu.piemonte.it e presso la reception della propria residenza.

Art. 34 comma 4 PERIODI DI ASSEGNAZIONE

Tipologia studente	Periodo di assegnazione
anni successivi	Dal 5 ottobre 2021 al 24 settembre 2022
ulteriore semestre	Dal 5 ottobre 2021 al 31 marzo 2022
Primo anno (corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico)	Con i requisiti di merito indicati all'art. 12 comma 1 dal 5 ottobre 2021 al 24 settembre 2022 Con i requisiti di merito indicati all'art. 12 comma 4 dal 5 ottobre 2021 al 29 luglio 2022

⁷⁵ Legge n. 68 del 27 maggio 2007, artt. 34 e 35.

Art. 34 comma 5 CHIUSURA ESTIVA

Le residenze rimarranno chiuse nel periodo estivo dal 29 luglio al 1 settembre 2022 e nei periodi non compresi nella tabella al comma 4 del presente articolo.

Alcune residenze resteranno aperte nel mese di agosto 2022 per le studentesse e gli studenti che abbiano la necessità di rimanere ospiti anche nel periodo estivo: gli interessati dovranno segnalare tale esigenza al momento dell'accettazione del posto letto. Le richieste che perverranno dopo l'accettazione verranno valutate dal settore Servizio Abitativo sulla base delle disponibilità di posti letto.

Le studentesse e gli studenti che permarranno in residenza nel mese di agosto saranno tenuti a versare la quota di € 7,57 giornalieri per un minimo di 7 notte consecutive (le studentesse e gli studenti saranno tenuti a pagare le 7 notti anche nel caso di soggiorni inferiori). Non si applica il conteggio minimo di 7 giorni in caso di permanenza senza soluzione di continuità con termine di chiusura e di riapertura.

Il pagamento della permanenza estiva dovrà essere effettuato in anticipo al momento dell'entrata in Residenza, così come previsto dal Regolamento interno delle residenze. Tale regola viene applicata anche alle studentesse e agli studenti già presenti nelle strutture dedicate alla permanenza estiva.

Art. 34 comma 6 CASI PARTICOLARI

Qualora la studentessa o lo studente che per motivi documentati di salute, **stato di gravidanza** o con figli a carico è impossibilitato a vivere presso una residenza EDISU potrà concorrere all'importo di borsa di studio comprensivo del valore del servizio abitativo se certifica il domicilio a titolo oneroso secondo le modalità ed entro le scadenze stabilite dal precedente art 8 comma 2. Dovrà comunque compilare la procedura di accettazione online (se vincitore) o di dichiarazione d'interesse (se idoneo) e dichiarare via ticket la propria condizione. Le stesse disposizioni vengono applicate per i casi indicati all'art 29 comma 7.

Art. 34 comma 6.1 ULTERIORI SEMESTRI

1. Le studentesse e gli studenti beneficiari di servizio abitativo per un ulteriore semestre che si laureano entro il 31 marzo 2022 devono:
 - a. Comunicare tempestivamente alla propria residenza la data di conseguimento del titolo, non appena nota, e lasciare il posto letto entro 10 giorni da tale data.
 - b. Qualora il conseguimento del titolo fosse successivo al 31 marzo 2022, ma secondo il calendario didattico del corso frequentato rientrasse nella sessione di laurea di marzo, le studentesse e gli studenti dovranno comunque comunicare tempestivamente alla propria residenza la data di conseguimento del titolo e lasciare il posto letto entro 10 giorni da tale data.
 - c. Diversamente, le studentesse e gli studenti dovranno restituire un importo pari al valore del servizio abitativo indebitamente fruito, nel periodo intercorrente fra l'undicesimo giorno successivo alla data di laurea e la data di check-out dalla residenza, alla tariffa di residenzialità.
 - d. Il valore del servizio abitativo nel periodo intercorrente fra la data di dismissione dalla residenza e il 31 marzo 2022 non sarà in alcun modo rimborsato.Non costituisce rinuncia per le studentesse e gli studenti beneficiari di servizio abitativo per un ulteriore semestre la dismissione prima del 31 marzo 2022. Gli stessi non dovranno pagare il periodo fruito.

2. Le studentesse e gli studenti che presentano erroneamente domanda per il solo settimo semestre di laurea, ma nel 2021/22 si iscrivono anche a un primo anno di laurea magistrale, devono comunque comunicare tempestivamente alla propria residenza la data di conseguimento del titolo e lasciare il posto letto entro 10 giorni da tale data. Compatibilmente con la disponibilità di posti letto, tali studenti possono richiedere alla propria residenza o tramite e-mail a inforesidenze@EDISU-piemonte.it di permanere in residenza anche dopo la data di laurea, alla tariffa di € 7,57 giornalieri. Diversamente, le studentesse e gli studenti dovranno lasciare la residenza entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del settore Servizio Abitativo della propria residenza e restituire un importo pari al valore del servizio abitativo indebitamente fruito, nel periodo intercorrente fra l'undicesimo giorno successivo alla data di laurea e la data di check-out dalla residenza, alla tariffa di € 7,57 giornalieri.

Art. 34 comma 6.2 SETTIMO SEMESTRE DI LAUREA E PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE

1. Per le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale risultati sia:
 - a. vincitori o assegnatari di un posto letto per il settimo semestre
 - b. idonei o vincitori nelle graduatorie definitive di servizio abitativo per il primo anno di laurea magistrale (art. 21 comma 3)

il posto letto viene mantenuto fino al 31 marzo 2022 e riassegnato in automatico per il primo anno di laurea magistrale. Per i requisiti di merito necessari al mantenimento del posto letto bisogna fare riferimento all'art. 12 commi 5 e 8. Qualora le studentesse e gli studenti non conseguissero 20 crediti entro il 10 agosto 2022, non potranno rientrare in residenza nel mese di settembre 2022 e dovranno pagare il corrispettivo del periodo fruito dal 1° aprile 2022.

Anche le studentesse e gli studenti che rinunciano al posto letto dopo la riassegnazione per il primo anno di laurea magistrale devono pagare il periodo fruito dal 1° aprile 2022.

2. Le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda di settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale risultati sia:
 - a. vincitori o assegnatari di un posto letto per il settimo semestre
 - b. esclusi nelle graduatorie definitive di borsa di studio per il primo anno di laurea magistrale del 20 maggio 2022 (art. 21 comma 3)

devono lasciare la residenza entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione di tali graduatorie e restituire un importo pari al valore del servizio abitativo indebitamente fruito, nel periodo intercorrente fra il 1° aprile 2022 e la data di check-out dalla residenza, alla tariffa di € 7,57 giornalieri.

Qualora fossero stati esclusi dalle graduatorie del 20 maggio 2022 per mancata iscrizione causata dalla necessità di colmare debiti formativi, le studentesse e gli studenti possono richiedere alla propria residenza la possibilità di permanere, compatibilmente con la disponibilità di posti letto, pagando il periodo intercorrente fra il 31 marzo 2022 e la data di check-out alla tariffa di € 7,57 giornalieri. A tal fine, le studentesse e gli studenti dovranno aprire un ticket allegando la documentazione attestante:

- a. l'iscrizione e la frequenza ai corsi necessari per superare i debiti formativi;
- b. l'idoneità all'immatricolazione al primo anno di laurea magistrale nel 2021/22.

Art. 34 comma 6.3 STUDENTESSE E STUDENTI CHE DEVONO LASCIARE LA RESIDENZA PER GRAVI MOTIVI

Le studentesse e gli studenti che devono lasciare la residenza nel corso dell'anno accademico per motivi di particolare gravità, riguardanti le studentesse e gli studenti stessi e adeguatamente documentati, non dovranno restituire alcun importo pari al valore del posto letto fruito.

Art. 34 comma 6.4 STUDENTESSE E STUDENTI CHE SI LAUREANO NEL MESE DI LUGLIO VINCITORI DI TERZO ANNO DI CORSO

Possono rientrare gratuitamente nel mese di settembre se si iscriveranno al primo anno di laurea magistrale nell'a.a. 2022/23. Qualora non si iscrivessero dovranno corrispondere per il mese di settembre l'importo con tariffe di residenzialità studenti.

Art. 34 comma 6.5 STUDENTESSE E STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU

La permanenza per l'ulteriore semestre a titolo gratuito a favore delle studentesse e degli studenti che si iscrivono ai corsi per il conseguimento dei 24 CFU previsti dal DM 616/2017 relativo all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sarà concessa solo dietro acquisizione della documentazione attestante l'iscrizione a tali corsi alla casella di posta inforesidenze@EDISU-piemonte.it.

Nel caso tali studenti/tesse abbiano già conseguito il titolo di laurea, dovranno corrispondere € 8,50 a notte per tutto il periodo intercorrente tra il decimo giorno successivo al conseguimento del titolo e la data di iscrizione al corso per il conseguimento dei 24 CFU, oppure uscire dalla residenza nel periodo intercorrente fra il conseguimento della laurea e la data di iscrizione ai corsi in questione (che quindi non verrà loro addebitato) e richiedere successivamente,

contestualmente alla data di iscrizione al corso, un posto letto, senza però garanzia che sia loro riassegnato il posto letto nella medesima residenza in cui erano ospiti. In ogni caso l'estensione non potrà andare oltre la data di conclusione del periodo di assegnazione per l'anno accademico 2021/22;

ART. 35 REVOCA DEL SERVIZIO ABITATIVO A SEGUITO DI RINUNCIA O PERDITA REQUISITI

Art. 35 comma 1 REVOCA PER RINUNCIA AL SERVIZIO ABITATIVO 2021/22

Le disposizioni per le studentesse e gli studenti che rinunciano al posto letto variano in funzione al periodo in cui viene effettuata la rinuncia.

1. Le studentesse e gli studenti che rinunciano al posto letto al momento dell'assegnazione verranno considerati studenti "in sede" ai fini dell'importo di borsa di studio.
2. Le studentesse e gli studenti che rinunciano al posto letto dopo l'assegnazione vengono considerati PENDOLARI ai fini dell'importo di borsa di studio.

Si ricorda che, come disposto dall'art. 5 comma 1.2 punto a:

- se le studentesse e gli studenti rinunciano al posto letto al momento dell'assegnazione ai fini dell'importo della borsa di studio vengono derubricati a "in sede";
- se invece le studentesse e gli studenti rinunciano al posto letto dopo l'ingresso in residenza (check-in) percepiranno l'importo da pendolare.

Le studentesse e gli studenti che entrano in Residenza e rinunciano in seguito al posto letto assegnato, dovranno restituire il valore del servizio abitativo fruito calcolato in € 7,57 giornalieri.

Art. 35 comma 2 REVOCA DEL SERVIZIO ABITATIVO PER PERDITA REQUISITI

I casi nei quali è prevista la revoca del servizio abitativo assegnato e il pagamento relativo al periodo fruito sono riportati nei seguenti articoli del presente bando.

1. **Primi anni** (Sezione III)
 - a. Studenti iscritti al primo anno dei corsi che non conseguono il merito per il mantenimento della prima rata di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 "Disposizioni specifiche per i vincitori assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU".
 - b. Studenti risultati idonei nelle graduatorie definitive di borsa di studio che non conseguono i requisiti di merito richiesti, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 8 "Disposizioni specifiche per gli idonei assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU".
 - c. Studenti che si iscrivono a un primo anno di laurea magistrale, richiedono sia la borsa che il servizio abitativo ma non si iscrivono ad un corso di laurea magistrale entro l'11 febbraio 2022, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 3.1 "Primi anni laurea magistrale – casi particolari".
 - d. Studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie di borsa di studio che non intendono presentare reclamo, secondo quanto previsto art. 11 comma 2 "Graduatorie provvisorie".
 - e. Studenti esclusi dalle graduatorie definitive di servizio abitativo e da quelle di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 4 "Graduatorie definitive".
 - f. Studenti sottoposti a revoca del beneficio a seguito di accertamento economico o di merito anche relativo ad anni accademici precedenti.
 - g. Studenti sottoposti a revoca dei benefici in seguito a illecito commesso in Residenza secondo quanto disposto dal Regolamento interno delle Residenze.
2. **Anni successivi, ulteriori semestri** (Sezione IV)
 - a. Studenti esclusi da graduatorie provvisorie borsa di studio che non intendono presentare reclamo, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 "Graduatorie provvisorie".
 - b. Studenti esclusi da graduatorie definitive di servizio abitativo e da quelle di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 5 "Graduatorie definitive".

- c. Studenti che effettuano passaggi di corso per i quali l'Ateneo riconosce un numero di crediti insufficiente per il mantenimento dell'idoneità alla borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 4.
- d. Studenti sottoposti a revoca del beneficio a seguito di accertamento economico o di merito anche relativo ad anni accademici precedenti.
- e. Studenti iscritti all'ulteriore semestre che non ottemperano a quanto previsto dall'art. 34 comma 6.1 "Assegnazione e fruizione del servizio abitativo – ulteriori semestri - casi particolari";
- f. Studenti sottoposti a revoca dei benefici in seguito a illecito commesso in Residenza secondo quanto disposto dal Regolamento interno delle Residenze.

3. Settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale (Sezione V)

- a. Studenti iscritti a un primo anno di laurea magistrale che non conseguono il merito per la seconda rata di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 "Disposizioni specifiche per i vincitori assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU".
- b. Studenti iscritti a un primo anno di laurea magistrale risultati idonei nelle graduatorie definitive di borsa di studio e che non conseguono requisiti di merito richiesti, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 8.1 "Disposizioni per gli idonei assegnatari di un posto letto presso una residenza EDISU".
- c. Studenti richiedenti settimo semestre di laurea e primo anno di laurea magistrale risultati vincitori nelle graduatorie relative al primo anno di laurea magistrale del 25 febbraio e del 21 maggio che non conseguono i 20 crediti entro il 10 agosto 2022 dovranno pagare il periodo fruito a partire dal 1° aprile 2022 e non potranno rientrare in residenza a settembre, secondo quanto previsto dall'art. 23.
- d. Studenti esclusi dalle graduatorie provvisorie di borsa di studio che non intendono presentare reclamo, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 2 "Graduatorie provvisorie".
- e. Studenti esclusi dalle graduatorie definitive di servizio abitativo e da quelle di borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 4 "Graduatorie definitive".
- f. Studenti sottoposti a revoca del beneficio a seguito di accertamento economico o di merito anche relativo ad anni accademici precedenti.
- g. Studenti iscritti all'ulteriore semestre dei corsi che non ottemperano a quanto previsto dall'art. 34 comma 6.2 "Assegnazione e fruizione del servizio abitativo – ulteriori semestri – casi particolari".
- h. Studenti sottoposti a revoca dei benefici in seguito a illecito commesso in Residenza secondo quanto disposto dal Regolamento interno delle Residenze.

4. Dottorati e scuole di specializzazione (sezione VI): art. 27 comma 3 "Revoca benefici".

5. Studenti che perdono il diritto alla permanenza in residenza a seguito di provvedimento di revoca benefici secondo quanto disposto negli articoli del Regolamento Interno Residenze Universitarie per i quali non sarà prevista la possibilità di richiedere il servizio per l'a.a. 2022/23.

I Benefici verranno revocati, secondo quanto previsto dal combinato disposto del presente art. 35 ed dell'art. 39 "Revoca borsa di Studio e servizio abitativo".

ART. 36 PREMIO DI LAUREA

Art. 36 comma 1 REQUISITI DI ACCESSO

Il premio di laurea viene concesso alle studentesse e agli studenti che:

1. hanno vinto la borsa nel precedente a.a. 2020/21 e
2. conseguono il titolo nell'ultimo anno regolare del corso di studi entro il 31 luglio 2021 (o calendarizzato nel mese di luglio ma spostato nel mese di settembre o ottobre a seguito di ulteriori disposizioni per emergenza covid-19.⁷⁶

Le studentesse e gli studenti che hanno i requisiti per richiedere il premio di laurea non possono beneficiare della borsa per un semestre aggiuntivo. Qualora le studentesse e gli studenti abbiano già ricevuto la borsa per il semestre aggiuntivo, il pagamento del premio di laurea sarà sospeso fino alla sua restituzione.

Art. 36 comma 2 IMPORTO

L'importo del premio di laurea è pari alla metà dell'importo netto di borsa 2020/21, non comprensivo del valore del servizio abitativo anche se questo è stato monetizzato.

Art. 36 comma 3 MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di premio di laurea deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online tramite l'apposita procedura che sarà attivata nella pagina personale dello Sportello Online delle studentesse e degli studenti fra il **14 gennaio e il 18 febbraio 2022 ore 12**.

Art. 36 comma 4 ESITI E RECLAMI

Le studentesse e gli studenti devono verificare il risultato della propria richiesta consultando gli esiti pubblicati nella propria pagina personale dello Sportello Online, sezione "Premio di laurea", cliccando su "Elaborata in graduatoria". Saranno pubblicati prima gli esiti provvisori, poi quelli definitivi.



Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo all'esito dei concorsi. Gli esiti possono essere consultati esclusivamente all'interno della propria pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborata in graduatoria" nella sezione "Premio di laurea") e presso gli Sportelli EDISU.

Art. 36 comma 4.1 ESITI PROVVISORI

Gli esiti provvisori possibili sono due:

1. **Idoneo**: le studentesse e gli studenti possiedono i requisiti previsti dal bando, devono quindi attendere la pubblicazione degli esiti definitivi.
2. **Escluso**: le studentesse e gli studenti non possiedono i requisiti richiesti dal bando o hanno commesso errori materiali durante la compilazione della domanda.

Art. 36 comma 4.2 RECLAMI

Le studentesse e gli studenti con esito provvisorio "escluso" possono presentare reclamo con le modalità indicate all'art. 7 comma 6 ed entro le scadenze indicate al comma 4.4 del presente articolo.

Dopo il termine di presentazione delle richieste, prima della pubblicazione degli esiti provvisori, e nel periodo intercorrente fra la pubblicazione degli esiti provvisori e quelli definitivi, inizieranno i controlli con gli Atenei per verificare il possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo. Gli esiti provvisori e definitivi riceveranno l'esito di tali accertamenti.

⁷⁶ Criteri Regionali a.a 2020/21 Sez. IX art. 2

Art. 36 comma 4.3 ESITI DEFINITIVI

Gli esiti definitivi possibili sono due:

1. **Vincitore:** le studentesse e gli studenti possiedono i requisiti previsti dal bando e hanno diritto a ricevere il premio di laurea.
2. **Escluso:** le studentesse e gli studenti non possiedono i requisiti previsti dal bando o non hanno sanato tramite reclamo gli errori materiali presenti nella richiesta.

Art. 36 comma 4.4 DATE DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

ESITI PROVVISORI	RECLAMO	ESITI DEFINITIVI
24 marzo 2022	Dal 24 al 31 marzo 2022	29 aprile 2022

Art. 36 comma 5 EROGAZIONE

L'erogazione del premio di laurea verrà effettuato a partire da **MAGGIO 2022**.



Si precisa che per erogazione si intende l'atto con cui EDISU dispone il pagamento. L'effettiva disponibilità della somma sul conto corrente o carta delle studentesse e degli studenti si situerà pertanto nei giorni lavorativi successivi, sulla base delle tempistiche tecniche dei singoli istituti di credito.

I vincitori possono ricevere il premio di laurea esclusivamente tramite accredito su un conto corrente o una carta prepagata dotati di IBAN italiano di cui le studentesse e gli studenti siano intestatari o cointestatari. Sono esclusi i libretti di risparmio postali. Per maggiori informazioni in merito alle modalità con cui comunicare l'IBAN bisogna fare riferimento all'art. 7 comma 3.



Le erogazioni avverranno con le tempistiche sopraindicate esclusivamente qualora le studentesse e gli studenti comunichino il proprio IBAN entro il 30 aprile 2022.

ART. 37 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 27 APRILE 2016, N. 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

EDISU Piemonte effettua trattamenti di dati personali ed è considerato Titolare del trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, più brevemente "Regolamento" o "GDPR") e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, più brevemente "Codice").

La presente informativa ha lo scopo di specificare quali dati personali sono oggetto di trattamento, perché vengono registrati e come vengono utilizzati.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F. 97547570016 | P.IVA 06440290010.

Il Titolare è contattabile, oltre che all'indirizzo postale indicato, all'indirizzo di posta elettronica privacy@EDISU-piemonte.it

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@EDISU-piemonte.it

3. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida. Per i trattamenti presi in considerazione da questa informativa, le basi giuridiche valide sono le seguenti:

- **Contratto** (art. 6, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento): il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- **Obbligo di Legge** (art. 6, paragrafo 1 lettera c) del Regolamento): il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- **Interesse pubblico** (art. 6, paragrafo 1 lettera e) del Regolamento): il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- **Obbligo e/o diritto in materia di protezione sociale** (art. 9, paragrafo 2 lettera b) del Regolamento): il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di protezione sociale nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

I dati personali verranno trattati per l'esecuzione degli obblighi correlati alla partecipazione al Bando di concorso (compilazione graduatorie, erogazione delle provvidenze ecc.) e al fine di condurre il controllo sulla veridicità e/o permanenza delle condizioni (economiche e di merito) ovvero degli status (a titolo esemplificativo, quello di soggetto beneficiario di protezione internazionale) autocertificati dal partecipante, anche al fine della revoca e conseguente restituzione dei benefici concessi.

I dati personali verranno inoltre trattati per l'adempimento di obblighi normativi, contabili e fiscali e per finalità statistiche, quest'ultima mediante la comunicazione ad Enti pubblici all'uopo istituiti.

Eventuali ulteriori e specifiche finalità di trattamento, anche in quanto sopravvenute, verranno comunicate con una diversa e più dettagliata informativa, eventualmente corredata dalla richiesta di apposito consenso.

4. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

EDISU Piemonte registra, utilizza ed archivia i dati anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo: nome e cognome, cittadinanza, numero di telefono, indirizzo postale e di posta elettronica, codice fiscale, nucleo familiare di appartenenza ed altri elementi di identificazione personale) comunicati direttamente dall'Interessato con la compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso.

Al fine dell'erogazione dei benefici di cui al Bando di concorso, EDISU Piemonte tratta altresì informazioni relative alla condizione economica, alla carriera universitaria, alla condizione di soggetto diversamente abile ovvero in regime di protezione internazionale. Anche tali informazioni sono comunicate direttamente dall'Interessato. Per una più puntuale individuazione delle tipologie di dati personali oggetto di trattamento si rinvia al contenuto del presente Bando di concorso e alle informazioni da questo richieste per la presentazione della relativa domanda di partecipazione.

EDISU Piemonte tratterà, infine, dati non comunicati direttamente dall'Interessato ma ricevuti da soggetti terzi istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ateneo di appartenenza, altri Atenei ecc.) cui questi siano stati richiesti al fine di effettuare i controlli relativi alla veridicità e/o permanenza delle condizioni e degli status autocertificati dal partecipante.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Per il perseguimento delle finalità dichiarate nella presente Informativa, i dati personali saranno comunicati a dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento nella loro qualità di Autorizzati al trattamento.

I dati personali saranno inoltre comunicati alle Società/Studi professionali che prestano attività di assistenza e/o consulenza al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, nonché a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del Bando di concorso.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento.

Il Titolare potrà altresì comunicare i dati personali alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Atenei piemontesi, Guardia di Finanza, Osservatorio Regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario, Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario ecc.) e ad ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità indicate nella presente informativa.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.

L'elenco completo dei destinatari dei dati personali è disponibile, su richiesta, presso il Titolare del trattamento.

6. UTILIZZO DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Per l'attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria EDISU Piemonte ricorre a processi decisionali automatizzati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento. Ai sensi del citato articolo, il Titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

7. DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

EDISU Piemonte non effettua alcuna diffusione di dati personali. Le graduatorie possono essere consultate esclusivamente all'interno della pagina personale dello Sportello Online (cliccando su "Elaborato in graduatoria" nella sezione "Borsa di studio").

8. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione, in documenti allegati o successivamente trasmessi e/o acquisiti, anche ad iniziativa di E.DI.S.U PIEMONTE, saranno conservati per il tempo previsto dal piano di conservazione e scarto elaborato ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*).

9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei dati è necessario per l'attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria. Il mancato conferimento dei dati, pertanto, comporterà l'impossibilità di ottenere i benefici previsti dal Bando di concorso.

10. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Per le finalità elencate nella presente Informativa, i dati personali potrebbero essere trasferiti verso paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa. In tali casi, EDISU Piemonte farà in modo di garantire tutele appropriate per proteggere i dati personali in conformità con le prescrizioni contenute nel Regolamento (artt. 44-50).

11. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL'INTERESSATO

<p>Diritto di accesso (art. 15 GDPR)</p>	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento. Qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo, l'interessato ha, inoltre, diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell'art. 46 del Regolamento.</p>
<p>Diritto di rettifica (art. 16 GDPR)</p>	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.</p>
<p>Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR)</p>	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) <i>[lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa];</i> c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del Regolamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; f) <i>[lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]</i>
<p>Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)</p>	<p>L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
<p>Obbligo di notifica (art. 19 GDPR)</p>	<p>Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.</p>
<p>Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)</p>	<p><i>[articolo omesso in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa]</i></p>
<p>Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)</p>	<p>L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione.</p> <p>Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.</p>
<p>Diritto di proporre reclamo all'Autorità (art.77 GDPR)</p>	<p>Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità amministrativa indipendente competente nello Stato Membro dell'Unione europea dove risiede abitualmente, dove lavora ovvero dove si è verificata la presunta violazione.</p>
<p>Diritto al risarcimento (art.82 GDPR)</p>	<p>Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento.</p>

ART. 38 CONTROLLO DELLA VERIDICITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE AUTOCERTIFICATE E SANZIONI

Art. 38 comma 1 ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni delle studentesse e degli studenti sono eseguiti successivamente all'erogazione dei benefici. In ottemperanza con quanto stabilito dal "Regolamento accertamento economico EDISU Piemonte"⁷⁷ e s.m.i., l'EDISU controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dalle studentesse e dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica, con verifiche che riguardano il 100% dei richiedenti beneficiari di borsa e/o di servizio abitativo per l'a.a. 2021/22 salvo diverse disposizioni approvate dal CdA.. EDISU⁷⁸ procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'INPS.

Nell'espletamento di tali controlli, l'EDISU può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

L'avvio del procedimento verrà comunicato alle studentesse e agli studenti tramite la pubblicazione sul sito www.edisu.piemonte.it del relativo avviso. L'iter procedurale potrà essere seguito da ogni singolo studente e studentessa sulla propria pagina personale dello Sportello Online, alla voce "accertamenti/revoche". EDISU Piemonte garantisce che i controlli verranno effettuati nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia⁷⁹. Nel caso in cui dal ricalcolo effettuato dall'Ufficio Accertamento Economico, i dati autocertificati dalle studentesse e dagli studenti risultino corretti o anche in presenza di lievi irregolarità e/o omissioni che, però, non comportino variazioni di fascia né di decadenza dal beneficio, è prevista l'archiviazione d'ufficio della pratica senza alcuna conseguenza nei confronti delle studentesse e degli studenti beneficiari.

Se i dati accertati, rilevati dalle banche dati e/o da documentazione già in possesso o richiesta alle studentesse e agli studenti o agli Enti certificatori, sono **incidenti sul beneficio** in base ai valori ISEE Universitario (o, nel caso di studenti con parte del nucleo familiare residente all'estero, il valore ISEE Parificato) o ISPE (o, nel caso di studenti o studentesse con parte del nucleo familiare residente all'estero, il valore ISPE Parificato) ricalcolata d'ufficio, si procede alla revoca della borsa di studio ed eventuali altri benefici erogati nel medesimo anno accademico e alle applicazioni delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 L 122/2010.

Viene, altresì, revocata la borsa di studio alle studentesse e agli studenti iscritti ai **primi anni** per i quali, al seguito dell'accertamento economico, sia stato riscontrato un valore di ISEE Universitario (o, nel caso di studenti o studentesse con parte del nucleo familiare residente all'estero, il valore ISEE Parificato), superiore a quanto dichiarato nonché superiore alla soglia limite di ISEE Universitario (o, nel caso di studenti o studentesse con parte del nucleo familiare residente all'estero, il valore ISEE Parificato) che, per l'a.a. 2021/22, discrimina i vincitori dagli idonei.

Qualora le studentesse e gli studenti, risultati non conformi all'accertamento economico, abbiano beneficiato del servizio abitativo sono tenuti alla restituzione dell'intero importo quantificato in € 2.500,00, così come definito all'articolo 5 comma 1.2 punto a.

EDISU effettua altresì controlli a campione per la verifica della congruità in merito alla conferma dei dati economici ai sensi dell'art. 31 del presente bando. Nel caso in cui venga accertata una discordanza tra i dati confermati a EDISU Piemonte rispetto a quelli presentati all'Ateneo di immatricolazione, o presenti in banca dati INPS, possono essere comminate sanzioni amministrative ai sensi e per effetto del "Regolamento accertamento economico EDISU Piemonte" e s.m.i.

Tali sanzioni possono essere comminate anche nel caso in cui il ricalcolo effettuato d'ufficio non superi i limiti previsti dal presente bando di concorso. Questo *modus operandi* è dettato dal fatto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 specifica che la sanzione si applica "nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate".

Per quanto riguarda l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso (art. 8), EDISU provvede ad effettuare accertamenti presso gli uffici competenti in merito alla regolare registrazione dei contratti di locazione. EDISU si riserva, in ogni caso, di richiedere alle studentesse e agli studenti copia del contratto di locazione regolarmente registrato.

⁷⁷ Disponibile alla pagina <https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/borse-di-studio-e-altri-contributi/borsa-di-studio/accertamenti>

⁷⁸ Art. 11 c. 6 D.P.C.M. 159/2013.

⁷⁹ D.P.C.M. 143/2010 del 16/07/10.

Art. 38 comma 2 SANZIONI

In ottemperanza con quanto stabilito dal “Regolamento accertamento economico EDISU Piemonte” e s.m.i., **nel caso in cui, dalle indagini effettuate, risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere al fine di fruire dei benefici, il richiedente sarà soggetto a sanzioni amministrative** che sono accertate e comminate in applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. 68/2012, ovvero ai sensi dell’art. 38 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera⁸⁰ fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

Le studentesse e gli studenti dovranno restituire la somma erogata e sarà soggetto all’applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma d’importo triplo rispetto a quella percepita⁸¹ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 38 comma 3 del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, articolata in misura proporzionale al vantaggio economico conseguito, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato. Perderanno inoltre il diritto ad ottenere ulteriori erogazioni per la durata del corso di studi, nonché decadranno da TUTTI i benefici⁸² erogati da EDISU Piemonte negli anni successivi all’anno dell’accertamento, ivi compresa la tariffa agevolata per il servizio ristorazione.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, firma atti falsi o ne fa uso⁸³ è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

In particolare, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi verranno segnalati da parte dell’EDISU Piemonte all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale sussistenza dei suddetti reati.

ART. 39 REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO E DEL SERVIZIO ABITATIVO A SEGUITO DI VERIFICA DI MERITO, RINUNCIA E PERDITA REQUISITI

Art. 39 comma 1 VERIFICA DELL’ISCRIZIONE E DEL MERITO

Ai fini della verifica dell’iscrizione e del merito, carriera, passaggi e trasferimenti sono effettuati presso gli Atenei controlli su tutte le autocertificazioni prodotte dalle studentesse e dagli studenti. Tali controlli riguardano l’iscrizione all’a.a. 2021/22, l’anno di prima immatricolazione e il numero di crediti formativi dichiarati eventuali passaggi, trasferimenti e rinunce anche in anni accademici precedenti.

I controlli avranno inizio a partire dalla scadenza di presentazione delle domande e si concluderanno con il pagamento della seconda rata di borsa. Sono comunque possibili controlli successivi al pagamento della seconda rata, anche in seguito a segnalazione da parte degli Atenei.

Art. 39 comma 2 REVOCA DEL BENEFICIO

Le studentesse e gli studenti che incorrono nelle cause di esclusione e decadenza dall’idoneità ai benefici nel corso dell’a.a. 2021/22 devono restituire le somme percepite a titolo di borsa di studio e/o il valore del servizio abitativo fruito e altri interventi in denaro perdendo il diritto all’esonero delle tasse universitarie ai sensi della normativa vigente in materia di recupero crediti.

I benefici sono revocati, inoltre, alle studentesse e agli studenti nei confronti dei quali sia stato adottato dall’Ateneo di appartenenza un provvedimento disciplinare grave, quale l’esclusione o la sospensione da più esami di profitto universitari o la sospensione dalla frequenza universitaria per un periodo pari o superiore a 1 anno.

Art. 39 comma 2.1 PRIMI ANNI MANCANZA DI MERITO

In seguito a **verifica del mancato conseguimento dei requisiti di merito** per il mantenimento della prima rata di borsa e eventuale anticipo seconda rata percepito, EDISU revoca i benefici ottenuti, la condizione di idoneità, il rimborso della tassa regionale e l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie tramite apposito provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di recupero crediti.

Ai sensi dell’art. 8 commi 1 e 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., EDISU verifica il merito per il diritto al mantenimento della prima rata di borsa di studio, del posto letto fruito e dell’idoneità. **Tale procedimento, riguardante**

⁸⁰ Art. 75 D.P.R. 445/00.

⁸¹ Art. 10 c. 3 D. Lgs. 68/2012.

⁸² Capitolo II, art. 6 comma 2 del “Regolamento accertamento economico EDISU Piemonte”

⁸³ Art. 76 D.P.R. 445/00.

i primi anni, inizierà il 30 marzo 2023 e terminerà entro il 30 settembre 2023 salvo diverse disposizioni approvate dal CdA EDISU.

In caso di esito conforme a quanto autocertificato, le studentesse e gli studenti avranno avviso di tale conformità nella propria pagina personale dello Sportello Online, nella sezione "Accertamenti/Revoche". Non verrà inviata altra comunicazione diretta ad informare dell'esito del controllo.

In caso di verificata mancanza di merito si fa riferimento a quanto contenuto al successivo art. 39 comma 3 – Restituzioni Benefici.

Art. 39 comma 2.2 PRIMI ANNI E ANNI SUCCESSIVI PERDITA REQUISITI

Costituisce inoltre motivo di revoca dei benefici di cui al presente bando quanto indicato all'art. 3 "Condizioni di non ammissione" e "Condizione di Esclusione" qualora EDISU ne verifichi l'esistenza, in seguito a controlli che possono avvenire anche successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, quanto previsto all'art. 35 comma 2 "Revoca Servizio Abitativo" e l'essere incorso in un provvedimento disciplinare grave adottato dall'Ateneo di appartenenza, quale l'esclusione o la sospensione da più esami di profitto universitari o la sospensione dalla frequenza universitaria per un periodo pari o superiore a 1 anno.

Per quanto attiene agli assegnatari di posto letto costituiscono inoltre causa di revoca di servizio abitativo ed eventualmente borsa di studio l'essere incorso nell'a.a. 2021/22 in un provvedimento disciplinare ai sensi di quanto previsto del Regolamento interno Residenze Universitarie e s.m.i.

Art 39 comma 3 RESTITUZIONE BENEFICI: MODALITÀ

1. **Studenti vincitori di borsa di studio, studenti idonei di borsa di studio e assegnatari di servizio abitativo**
Verrà inviata notifica tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente nota di revoca del beneficio erogato, informazioni relative all'importo da restituire, la data entro cui effettuare il pagamento e le modalità per provvedere al versamento ai sensi della normativa vigente in materia di recupero crediti

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a **comunicare qualsiasi variazione** relativa all'**indirizzo di residenza o domicilio** a EDISU tramite il servizio **Ticketing** disponibile nella sezione "contatti" del sito www.edisu.piemonte.it, selezionando l'**argomento "Revoche benefici"**.



I **sogetti sottoposti a revoca dei benefici che non avranno indicato un valido indirizzo di residenza o domicilio completo di eventuale domiciliatario che pertanto risulteranno irreperibili, verranno segnalati all'Ateneo per il blocco amministrativo della carriera accademica.** Tale blocco verrà effettuato anche alle studentesse e agli studenti che non hanno provveduto al saldo dell'importo dovuto entro i termini indicati nella lettera di notifica.
Si invitano le studentesse e gli studenti anche a fornire un valido recapito telefonico.

2. **Studenti idonei di borsa di studio, non assegnatari di servizio abitativo**
Verrà data comunicazione nella pagina personale dello Sportello Online alla sezione "Accertamenti/Revoche", in modo tale da rendere edotti le studentesse e gli studenti circa la conclusione del procedimento e l'esito nei loro confronti. Non verrà inviata nessun'altra comunicazione scritta individuale.

La **restituzione dei benefici è subordinata alle disposizioni normative vigenti**, in tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute **saranno sospesi gli eventuali altri benefici assegnati fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria.**

Art. 39 comma 4 BLOCCHI CARRIERA ACCADEMICA

I **sogetti sottoposti a revoca dei benefici che non avranno provveduto al saldo dell'importo dovuto entro i termini indicati nella lettera di notifica, o che non rispettino la rateazione concessa ai sensi Linee Guida per il recupero crediti EDISU, saranno soggetti al blocco amministrativo della carriera accademica.**

Tale **blocco**, come indicato nel comma precedente, verrà **effettuato anche alle studentesse e agli studenti che non avranno indicato un valido indirizzo di residenza o domicilio completo di eventuale domiciliatario, che pertanto risulteranno irreperibili.**

— Art. 39 comma 5 COMUNICAZIONE ALL'ATENEO E ISCRIZIONE A RUOLO.

L'atto di revoca verrà comunicato agli uffici competenti dell'Ateneo delle studentesse e degli studenti, i quali provvederanno alla revoca dell'esonero tasse e alla richiesta di corresponsione dell'importo dovuto in base a quanto stabilito dal Regolamento Tasse 2021/22.

In caso di mancata restituzione delle somme dovute EDISU procederà al recupero dei crediti, mediante la consegna dei ruoli da parte del concessionario competente in materia di riscossione coattiva, ai soggetti debitori.

— Art. 39 comma 6 REVOCHE DI ULTERIORI SERVIZI E BENEFICI

EDISU Piemonte procederà alla revoca di ulteriori servizi (ad es. servizio ristorazione) e altri benefici secondo quanto stabilito dai rispettivi bandi e regolamenti interni.

Torino, 06/07/2021

La Direttrice
(Donatella D'Amico)

Il Presidente
(Alessandro Ciro Sciretti)

TABELLA "A1"

NUOVO ORDINAMENTO – TEMPO PIENO

CONFERMA BENEFICI PER MERITO - NUMERO DI CREDITI AL 10/08/2021

LAUREA DI PRIMO LIVELLO

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2020/21	35
2019/20	90
2018/19 (ulteriore semestre)	150

LAUREA SPECIALISTICA (D.M. 509/99) O MAGISTRALE (D.M. 270/2004)

Anno accademico di iscrizione	Numero crediti richiesto
2020/21	40
2019/20 (ulteriore semestre)	90

LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI)

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2020/21	35
2019/20	90
2018/19	150
2017/18	210
2016/17 (ulteriore semestre)	270

LAUREA SPECIALISTICA OVVERO MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI)

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2020/21	35
2019/20	90
2018/19	150
2017/18	210
2016/17	270
2015/16 (ulteriore semestre)	330

(*) NB: Si ricorda che, per raggiungere il numero di crediti richiesto, le studentesse e gli studenti iscritti al nuovo ordinamento **NON possono utilizzare il "bonus"** a disposizione secondo quanto indicato all' art. 14 comma 1.2.

In caso di passaggi di corso o trasferimenti da altro Ateneo piemontese per quanto riguarda l'anno di prima iscrizione ci si deve riferire a quanto disposto dall'art. 14 comma 4

TABELLA "A2"

NUOVO ORDINAMENTO – TEMPO PIENO

DOMANDA IN ASSENZA DEI REQUISITI DI CONFERMA – NUMERO DI CREDITI AL 10/08/2021

VALIDA PER STUDENTESSE E STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA ATTIVATI AI SENSI DEL D.M. 509/1999 E DEL D.M. 270/04 (RIFORMA CICLI UNIVERSITARI) A TEMPO PIENO(*)

LAUREA DI PRIMO LIVELLO

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2020/21	25
2019/20	80
2018/19 (ulteriore semestre)	135

LAUREA SPECIALISTICA (D.M. 509/99) O MAGISTRALE (D.M. 270/2004)

Anno accademico di iscrizione	Numero crediti richiesto
2020/21	30
2019/20 (ulteriore semestre)	80

LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 ANNI)

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2020/21	25
2019/20	80
2018/19	135
2017/18	190
2016/17 (ulteriore semestre)	245

LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 ANNI)

Anno accademico di prima iscrizione	Numero crediti richiesto
2020/21	25
2019/20	80
2018/19	135
2017/18	190
2016/17	245
2015/16 (ulteriore semestre)	300

In caso di passaggi di corso a o trasferimenti da altro Ateneo piemontese per quanto riguarda l'anno di prima iscrizione ci si deve riferire a quanto disposto dall'art. 14 comma 4

TABELLA "B"

NUOVO ORDINAMENTO- TEMPO PARZIALE

NUMERO DI CREDITI AL 10/08/2021

VALIDA PER STUDENTESSE E STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA ATTIVATI AI SENSI DEL D.M. 509/1999 (RIFORMA CICLI UNIVERSITARI) A TEMPO PARZIALE (*)

LAUREA DI PRIMO LIVELLO

ANNO ACCADEMICO DI PRIMA ISCRIZIONE	NUMERO CREDITI RICHIESTO
2020/21	16
2019/20	52

(*) NB: Si ricorda che, per raggiungere il numero di crediti richiesto, le studentesse e gli studenti iscritti al nuovo ordinamento possono utilizzare il "bonus" a disposizione secondo quanto indicato nell' art 14 comma 3.

In caso di passaggi di corso a o trasferimenti da altro Ateneo piemontese per quanto riguarda l'anno di prima iscrizione ci si deve riferire a quanto disposto dall'art. 14 comma 4

TABELLA "C"

ELENCO PAESI STRANIERI PARTICOLARMENTE POVERI O IN VIA DI SVILUPPO

Afghanistan	Malawi
Angola	Mali
Bangladesh	Mauritania
Benin	Mozambico
Bhutan	Myanmar
Burkina Faso	Nepal
Burundi	Niger
Cambogia	Repubblica Centro Africana
Chad	Rwanda
Comoros	Sao Tome and Principe
Congo (Repubblica Democratica del)	Senegal
Corea (Repubblica Democratica di)	Sierra Leone
Eritrea	Salomone (Isole)
Etiopia	Somalia
Gambia	Sudan
Gibuti	Sudan del Sud
Guinea	Tanzania
Guinea Bissau	Timor Est
Guinea Equatoriale	Togo
Haiti	Tuvalu
Kiribati	Uganda
Laos (Repubblica Popolare Democratica del)	Vanuatu
Lesotho	Yemen
Liberia	Zambia
Madagascar	Zimbabwe



EDISU PIEMONTE
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE
Via Madama Cristina n.83 - 10126 Torino

www.edisu.piemonte.it